

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	42
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	151
DIFESA (IV)	»	169
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	178
FINANZE (VI)	»	199
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	268
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	282
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	291
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	301
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	319
AFFARI SOCIALI (XII)	»	344
AGRICOLTURA (XIII)	»	359
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	368

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	379
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	382
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	386
<i>INDICE GENERALE</i>	»	388

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	6

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3610 Governo.

(*Seguito esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 14 luglio scorso.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Ambiente, Trasporti, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea. La Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con una condizione, la

Commissione Lavoro parere favorevole con un'osservazione ed il Comitato per la legislazione parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Avverte altresì che, a seguito delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, il relatore per la III Commissione ha presentato due emendamenti, volti a recepirle (*vedi allegato*). L'emendamento 3.100 esplicita il riferimento ai limiti alle risorse disponibili a legislazione vigente al rinnovo dei contratti degli esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo. L'emendamento 5.100 sopprime una disposizione introdotta da un emendamento approvato dalle Commissioni riunite, ritenuta priva di copertura.

Segnala che la condizione posta dalla Commissione Cultura è stata già accolta nel testo del provvedimento con la previsione relativa ad un obbligo di relazione al Parlamento sulla gestione dei fondi per la convenzione con la RAI. Con riferimento, invece, alle condizioni ed osservazioni contenute nei pareri delle altre Commissioni e del Comitato per la legislazione, avverte

che i relatori si riservano di tenerne conto per ulteriori proposte emendative in sede di Comitato dei nove.

Il sottosegretario, Giuseppe COSSIGA, nell'esprimersi sugli emendamenti 3.100 e 5.100, si rimette alle Commissioni.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.100 e 5.100.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, in sostituzione dei relatori, richiama l'attenzione delle Commissioni su talune correzioni di forma che il testo del provvedimento richiede, proponendo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, le seguenti correzioni:

all'articolo 1:

al comma 1, le parole: « (legge finanziaria 2010) » sono soppresse;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « NATO'S » è sostituita dalla seguente: « NATO's »;

al secondo periodo, le parole: « da detta » sono sostituite dalle seguenti: « dalla predetta »;

al comma 4, all'alinea, la parola: « individuate » è sostituita dalla seguente: « individuati »;

al comma 5, le parole: « il nostro Paese » sono sostituite dalle seguenti: « l'Italia ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « (legge finanziaria 2010) » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « al Fondi fiduciario » sono sostituite dalle seguenti: « ai Fondi fiduciari »;

al comma 9, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi » e le parole: « e successive modificazioni », sono soppresse;

al comma 10, le parole: « Iniziativa Adriatica Ionica » sono sostituite dalle seguenti: « Iniziativa Adriatico-Ionica ».

All'articolo 3:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « n. 49, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « all'articolo 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 1 e 2 »;

al comma 4, le parole: « e successive modificazioni, » sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: « n. 266, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;

al comma 6, dopo le parole: « all'articolo 01, comma 1, » è inserita la seguente: « del », le parole: « n. 108 ed » sono sostituite dalle seguenti: « n. 108, », le parole: « e all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2 » e dopo le parole: « 1° gennaio 2010 » è inserito il seguente segno di interpunzione « , »;

al comma 8, la parola: « dall' », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « all' », dopo le parole: « n. 152, convertito » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « dagli » è sostituita dalla seguente: « agli » e dopo le parole: « 1° gennaio 2010, » sono inserite le seguenti: « n. 1, ».

All'articolo 4:

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 »;

al comma 17, le parole: « dell'Unione europea » sono soppresse;

ai commi 21 e 22, le parole: « 29 dicembre 2009, n. 197 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 marzo 2010, n. 30 »

ai commi 29, 30 e 31, le parole: « di cui di cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ».

All'articolo 5:

al comma 2:

all'alinea, le parole: « n. 108 del 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2009, n. 108 »;

alla lettera *c*), la parola: « Scopje » è sostituita dalla seguente: « Skopje »;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al »;

alla lettera *b*), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 5, dopo le parole: « comma 2, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al »;

al comma 8, la parola: « inserite » è sostituita dalla seguente: « aggiunte ».

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al » e le parole: « 27 febbraio 2002, n. 15 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2002, n. 6 ».

All'articolo 8, comma 1, le parole: « L'ultimo periodo » sono sostituite dalle

seguenti: « Il secondo periodo » e le parole: « sono iscritte » sono sostituite dalle seguenti: « è iscritta ».

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « riprodotte nel » sono inserite le seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al » e dopo le parole: « n. 66, e nel » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al ».

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

Fabio EVANGELISTI (IdV) e Augusto DI STANISLAO preannunciano il voto di astensione del loro gruppo.

Le Commissioni deliberano quindi, di conferire ai relatori, il Presidente Stefani per la III Commissione, e l'onorevole Cicu per la IV Commissione, il mandato a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente. Deliberano infine di essere autorizzate a riferire oralmente in Assemblea.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva, anche a nome del presidente della IV Commissione, onorevole Cirielli, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3610 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. 100. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 100. Il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00349 Boffa e Iannuzzi: Realizzazione di infrastrutture ferroviarie, autostradali e stradali nel Mezzogiorno (<i>Seguito della discussione approvazione della risoluzione n. 8-00083</i>) ..	7
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	10

RISOLUZIONI

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00349 Boffa e Iannuzzi: Realizzazione di infrastrutture ferroviarie, autostradali e stradali nel Mezzogiorno.

(Seguito della discussione approvazione della risoluzione n. 8-00083).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo rinviata nella seduta del 6 luglio 2010.

Tino IANNUZZI (PD), intervenendo anche a nome del deputato Boffa, primo firmatario della risoluzione in titolo, si dichiara favorevole a riformulare il testo in esame, in accoglimento di quanto richiesto quanto detto dal deputato Zamparutti nella seduta del 6 luglio scorso, inserendo nel testo uno specifico para-

grafo diretto a sottolineare l'esigenza di mantenere alta l'attenzione e di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei lavori in questione, ai fini di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e di garantire il pieno rispetto della legalità.

Formula, inoltre, un vivo auspicio che anche i deputati dei gruppi di maggioranza possano sottoscrivere la risoluzione in esame affinché essa cessi di essere un atto di parte ed acquisti il valore di un forte e condiviso impegno di tutte le forze parlamentari per il completamento di infrastrutture fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) sottolinea che la risoluzione ha contenuti condivisibili. Tuttavia, facendo riferimento a due sole infrastrutture, ossia la autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari, osserva che a suo giudizio sarebbe opportuno cambiare il titolo facendo riferimento alle sole infrastrutture citate, ovvero, in alternativa, occorrerebbe ampliare i contenuti della risoluzione medesima comprendendo le altre infrastrutture che si ritengono strategiche per lo sviluppo del Mezzo-

giorno. Ritiene fondamentale che venga individuata una strategia sulla base della quale intervenire sia nel campo delle infrastrutture che in quello dei trasporti, e in ordine alle prime ritiene che la strategia da perseguire in questo momento sia il collegamento del Paese con l'Africa. Accogliendo l'invito del collega Iannuzzi alla sottoscrizione della risoluzione, ritiene opportuno che venga integrata la premessa della risoluzione con un riferimento alla necessità di investire maggiori risorse sul trasporto ferroviario passeggeri e merci, al fine di riequilibrare le modalità di trasporto per sottrarre traffico alla strada a vantaggio della ferrovia. Tale riferimento gli sembra tanto più opportuno in considerazione delle gravi carenze della rete ferroviaria nel Mezzogiorno.

Tino IANNUZZI (PD) giudica pienamente condivisibili le proposte migliorative del testo formulate dal deputato Garofalo ed in tal senso presenta una nuova versione della risoluzione in titolo che tiene conto di tutte le proposte integrative formulate nel corso della discussione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Mario MANTOVANI ricorda, preliminarmente, che nella seduta del 13 maggio 2010, il CIPE ha preso atto delle assegnazioni avvenute nel corso del 2009 a valere sul Fondo Infrastrutture ex articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008, assegnazioni avvenute nel pieno rispetto dell'Allegato Infrastrutture al Dpef 2010-2013, approvato con delibera CIPE n. 52 del 2009.

Sotto questo profilo, ritiene quindi che sia chiara la volontà del Ministero delle infrastrutture di procedere con la massima urgenza all'assegnazione della quota parte dei residui a valere sul Fondo infrastrutture e destinati ad opere considerate invariabili per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, già considerate come tali nell'Allegato Infrastrutture al Dpef dello scorso anno. Aggiunge, quindi, che tra tali opere invariabili ci sono sicuramente la Salerno-Reggio Calabria nel suo totale completamento, l'Alta Velocità Napoli-

Bari, la Strada statale Telesina, oltre ad altri interventi puntuali indispensabili alla razionalizzazione dei flussi di traffico nel Mezzogiorno.

Per quanto concerne il primo impegno della risoluzione, evidenzia che l'Allegato Infrastrutture, per la prima volta, ha elevato, a livello di necessità programmatica nazionale, la linea Alta Capacità Napoli-Bari, per un valore complessivo pari a 3.377 milioni di euro. Rileva, inoltre, che nell'aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007-2011 di RFI, sottoposto ad approvazione nella seduta del 13 maggio 2010, l'opera compare nell'elenco dello sviluppo infrastrutturale ad Alta Capacità della direttrice trasversale con il potenziamento dell'itinerario Napoli-Bari (progettazioni raddoppio Frasso Telesino-Apice e raddoppio Apice-Orsara; realizzazione completamento Napoli-Cancello-Frasso Telesino; raddoppio Grasso Telesino-Apice e raddoppio Apice-Orsara). L'opera, in parte finanziata anche con fondi europei, troverà parziale copertura anche con il ricorso a fondi nazionali, nella redazione, in corso di attuazione, dell'aggiornamento 2010 del Contratto di programma di RFI.

Sottolinea, quindi che la continuità degli investimenti lungo l'asse Salerno-Reggio Calabria, del costo complessivo di oltre 10 miliardi di euro ad oggi finanziariamente coperti per oltre 7 miliardi, si configura come un obiettivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, allo stato attuale, la componente residua si compone di lotti ancora in fase programmatica e comunque non immediatamente cantierabili.

Per quanto concerne invece il secondo impegno della risoluzione, sottolinea che il progetto della Strada statale Telesina, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuta come corridoio trasversale prioritario per lo sviluppo di aree densamente trafficate, rappresenta una vera e propria emergenza. Nella seduta del Pre-CIPE del 20 maggio 2010 l'opera è stata sottoposta ad approvazione, soprattutto alla luce della possibilità di un ampio coinvolgimento di risorse private a valere

sul progetto e delle conseguenti ridotte necessità a carico del finanze pubbliche.

Nel rilevare, infine, che il Governo è assolutamente favorevole a rafforzare gli strumenti diretti a prevenire le infiltrazioni criminali e a garantire il rispetto della legalità nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere in questione, esprime il parere positivo del Governo sulla nuova formulazione della risoluzione in esame presentata dal deputato Iannuzzi.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ringrazia il collega Iannuzzi per aver accolto le proposte di integrazioni formulate e, in ac-

cordo con i presentatori, sottoscrive la risoluzione in esame.

Maurizio IAPICCA (PdL), Sandro BIASOTTI (PdL) e Daniele TOTO (PdL) dichiarano di voler sottoscrivere la risoluzione in esame.

Le Commissioni approvano il nuovo testo della risoluzione, come riformulato dal deputato Iannuzzi (*vedi allegato*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione assumerà il numero 8-00083.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**Realizzazione dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria
e della rete dell'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VIII e IX,
premessi che:

nella seduta del Cipe del 13 maggio 2010 è stato approvato un notevole e consistente piano di investimenti, dell'ammontare complessivo di circa 11 miliardi di euro, che interessano in gran parte progetti riguardanti il Centro-Nord del nostro Paese;

nel complesso, dei circa 11 miliardi di euro investiti nelle infrastrutture dal Governo al Sud, sono destinati soltanto 107 milioni di euro per la messa in sicurezza della galleria Fossino sulla A3 Salerno-Reggio Calabria più una quota di risorse del Piano di edilizia scolastica di appena il 40 per cento rispetto all'85 per cento che *ex lege* competerebbe alle aree sottoutilizzate;

nel corso degli ultimi mesi sono state messe in campo diverse e numerose iniziative, molte delle quali *bipartisan*, con le quali si chiedeva al Governo di prendere impegni concreti per la linea dell'Alta capacità ferroviaria Napoli-Bari;

nell'ottobre 2009 infatti 30 deputati e senatori campani e pugliesi, di maggioranza e di opposizione, hanno scritto alla Presidenza del consiglio ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ribadire la volontà unanime del Mezzogiorno rispetto a quest'opera;

volontà espressa e ribadita, in seguito alle suddette pressanti iniziative, prima dalla Commissione trasporti della Camera e poi dallo stesso Parlamento

italiano che si è espresso più volte sulla strategicità e sulla necessità di realizzare il potenziamento della tratta ferroviaria Napoli-Bari;

tale potenziamento è ritenuto un intervento infrastrutturale decisivo per il Mezzogiorno, tanto da essere stato inserito in tutti i più importanti e significativi atti di programmazione nazionale e regionale;

il 24 febbraio 2010 poi lo stesso Governo, attraverso il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, onorevole Elio Vito, ribadiva ai presentatori di una interrogazione a risposta immediata come l'esecutivo continuasse ad attribuire grande priorità al progetto dell'Alta capacità Napoli-Bari e che lo stesso sarebbe stato approvato dal Cipe alla prima riunione utile;

la volontà manifestata dal Governo, in tutte le sedi istituzionali, di sottoporre alla prima riunione utile del Cipe l'approvazione del progetto di completamento dell'Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari sino ad ora non ha ancora trovato alcun riscontro nei fatti;

ed infatti il 25 maggio 2010, cento deputati, appartenenti a tutti gli schieramenti politici, hanno sottoscritto una lettera, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in cui si chiede di inserire « all'ordine del giorno della prossima seduta del Cipe » l'approvazione del progetto preliminare dell'Alta capacità Napoli-Bari e lo sblocco definitivo dell'iter per il raddoppio della strada statale « Telesina »;

ad oggi, il Governo ancora non è riuscito a trovare le risorse, pari a circa 3 miliardi di euro, necessari per garantire il completamento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria;

tale infrastruttura costituisce l'Autostrada del Mezzogiorno che svolge una funzione essenziale e relevantissima per collegare la Sicilia, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Mezzogiorno con il Centro ed il Nord del Paese e, quindi, rappresenta una infrastruttura di assoluta valenza nazionale, come dal 1998 in poi hanno sempre riconosciuto i diversi governi che si sono susseguiti; essa esplica una funzione fondamentale per l'intero sistema nazionale dei collegamenti e di mobilità; pertanto sul completamento di tale Autostrada si è formata da anni una forte ed unitaria volontà *bipartisan* che ha attraversato positivamente tutte le forze politiche e tutti gli schieramenti; la conclusione di tutti i lavori lungo i 443 chilometri della A3 deve realizzarsi finalmente entro la scadenza naturale di questa legislatura (2013), senza ulteriori, nuovi ed ingiustificati rinvii e ritardi;

sicuramente nel Mezzogiorno occorre intervenire per potenziare e rafforzare l'intero sistema infrastrutturale che comprende i diversi assi ferroviari, la rete stradale, il quadro dei porti, degli aeroporti e degli interporti;

allo stato sono in fase di mera progettazione iniziale e sono sprovvisti di ogni finanziamento ancora dieci interventi lungo la A3, per circa 75 chilometri;

il rapido ed integrale finanziamento di queste risorse, per circa 3 miliardi di euro, è urgente per completare i lavori della A3 entro il 2013;

occorre attivare ogni iniziativa ed ottenere ogni misura per intensificare e rendere più efficiente e stringente l'attività di controllo e vigilanza sugli appalti, per prevenire ed eliminare le infiltrazioni delle criminalità organizzate e per assicurare il rispetto della legalità,

impegna il Governo

a portare all'approvazione del CIPE:

a) il progetto preliminare dell'Alta capacità Napoli-Bari e il progetto definitivo del primo lotto della linea, ovvero la variante Canello-Napoli e il tratto Canello-Frasso Telesino, il finanziamento integrale ed in tempi certi e ravvicinati delle risorse utili a garantire il completamento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, risorse necessarie per garantire la realizzazione dei dieci interventi lungo la A3, per circa 3 miliardi di euro e 75 chilometri, allo stato ancora in via di mera progettazione iniziale e privi di copertura finanziaria;

b) il progetto definitivo per il raddoppio della strada statale Telesina, in modo da procedere immediatamente all'effettuazione della gara e successivamente all'apertura dei cantieri.

(8-00083) « Iannuzzi, Boffa, Meta, Bonavita, Mariani, Margiotta, Garofalo, Iapicca, Biasotti, Toto ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. Emendamenti C. 3594 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nuovo testo C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa (<i>Esame e rinvio</i>) .	15
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	41

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.

Emendamenti C. 3594 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Nuovo testo C. 3610 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, ricorda che il Comitato è chiamato nella seduta odierna ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga

degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia.

Ricorda che il Comitato si è già espresso con parere favorevole sul testo del provvedimento, così come licenziato dal Governo. Passando ad esaminare il nuovo testo in esame, osserva che esso contiene alcune limitate modifiche, introdotte nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite III e IV. In particolare all'articolo 1, relativo alle iniziative in favore dell'Afghanistan, è stato introdotto un nuovo periodo al comma 2, al fine di prevedere che il Presidente del Consiglio presenti al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla convenzione, stipulata tra la presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'editoria, la Rai e la NewCo Rai international, al fine di contribuire alle iniziative di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan.

Al comma 4 del medesimo articolo 1, alla lettera a) si specifica che tra le iniziative da realizzare nello svolgimento delle attività operative della missione vi siano anche quelle destinate al sostegno nel settore educativo oltre che nel settore sanitario.

Al comma 5, del medesimo articolo 1, si prevede che nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 1, si provvede alla realizzazione di una « Casa della società civile » a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra il nostro Paese e l'Afghanistan.

All'articolo 2, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si prevede al comma 6, che per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, oltre alla spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della

legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

All'articolo 3, relativo al regime degli interventi, nella parte in cui prevede che il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, si specifica che deve ricorrersi preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.

All'articolo 5, contenente disposizioni in materia di personale, si introduce un comma 3-*bis*, relativo al regime delle licenze, dei riposi e dei compensi spettanti in caso di assenza per infermità, mentre all'articolo 8 sono state introdotte alcune modifiche alle disposizioni di carattere finanziario.

Richiama, in particolare, l'attenzione del Comitato sulla disposizione che le Commissioni hanno inserito al comma 5 dell'articolo 5.

Il comma 5 nel testo del Governo prevede che per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori occasionali (assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170) nei limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In base alla disposizione inserita nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla

vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente.

La disposizione presenta profili di dubbia costituzionalità con riferimento al mancato rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, in base al quale « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ». Ricorda come la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale ha ribadito, da ultimo con la sentenza 26 maggio 2010, n. 195, che il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e che l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso. Osserva inoltre che con le sentenze n. 215 e n. 293 del 2009 la stessa Corte ha indicato che la trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a stabile debba riguardare soltanto soggetti selezionati *ab origine* mediante procedure concorsuali e che debba essere subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione. Riguardo ai limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito, con le sentenze n. 81 e n. 205 del 2006, che le deroghe sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e che non sono sufficienti, a tal fine, né la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, né l'aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione.

Comunica di aver predisposto una proposta di parere favorevole con una condizione con la quale si chiede alle Commissioni di merito di sostituire il riferimento all' « assunzione diretta » con una previsione che rimandi allo svolgimento delle procedure selettive da osservare nel reclutamento del suddetto personale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle « Problematriche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione », la cui scadenza, inizialmente fissata alla fine del mese di marzo 2010, era stata prorogata al 31 luglio 2010.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga al 31 dicembre 2010 del termine fissato per la conclusione dell'indagine.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.

C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, rileva che le proposte di legge delle quali la Commissione inizia oggi l'esame prevedono l'istituzione di una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime di tragedie (proposta n. 197) e di disastri ambientali e industriali (proposta n. 3351), causati dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.

Passando ad esaminare in dettaglio i due progetti di legge, ricorda che la proposta n. 197, all'articolo 1, comma 1, individua il giorno 31 ottobre (ricorrenza dei tragici eventi di S. Giuliano di Puglia del 2002) quale giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali, precisando al comma 3 che tale giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, senza che però la stessa determini riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, né, qualora cada in giorno feriale, costituisca giorno festivo o comporti riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi. Al comma 2 del medesimo articolo 1, la proposta di legge prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze,

realizzino e sostengano iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di disastri, di crolli e di sciagure naturali e di tragedie causate dall'incuria dell'uomo, nonché ad attuare politiche di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità del territorio nazionale, anche attraverso attività di informazione da svolgere nelle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 2 dispone l'istituzione di un apposito comitato organizzativo, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la promozione e il coordinamento delle iniziative di cui all'articolo 1. Tale comitato svolgerà le proprie attività a titolo gratuito. L'articolo 3 precisa che dall'attuazione della proposta in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La proposta di legge n. 3351, invece, all'articolo 1 indica il 9 ottobre (ricorrenza della tragedia del Vajont del 1963) come giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, differendo in questo dalla proposta di legge precedentemente illustrata. All'articolo 2, stabilisce che possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico, nonché con le regioni e con gli enti locali, per sviluppare una maggiore consapevolezza sulla necessità di tutelare la salute e il patrimonio ambientale del Paese.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, è plausibile ritenere che l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri

nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riferimento, invece, alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, contenuta in entrambe le proposte di legge, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione quali « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione ».

Sabina ROSSA (PD), dopo avere ringraziato l'onorevole Calabria per la puntuale relazione, ricorda che la sua proposta di legge riproduce analoghe iniziative assunte nelle precedenti legislature ed è oggetto di ampia condivisione da parte di colleghi appartenenti a diversi gruppi parlamentari, sia di maggioranza sia di opposizione. La giornata nazionale che tale proposta di legge è volta ad istituire potrebbe, a suo avviso, costituire un'utile occasione di riflessione, specie per i più giovani, sugli elevati costi, anche in termini di vite umane, del mancato rispetto del territorio e degli equilibri ambientali. La scelta della data del 9 ottobre è dettata dal valore tristemente simbolico della tragedia del Vajont, inserita dalle Nazioni Unite, in un documento del 2008, tra i cinque peggiori esempi di cattiva gestione ambientale. Quella tragedia è per l'Italia simbolo di sofferenze e sacrifici, ma anche di volontà di riscatto e di ricostruzione. Auspica, pertanto, la rapida approvazione del provvedimento in esame.

Raffaele VOLPI (LNP), pur riconoscendo alle proposte di legge in esame il merito di porre all'attenzione del Parlamento una questione di indubbia rilevanza, osserva che, come la Commissione ha avuto modo di rilevare a fronte di analoghe iniziative, sono ormai numerose le giornate dedicate alla commemorazione di eventi o alla riflessione sulle problematiche più disparate, con il conseguente rischio di una svalutazione di tali ricorrenze. Sarebbe utile, pertanto, verificare,

innanzitutto, in che misura simili ricorrenze costituiscano un'effettiva occasione di riflessione e di approfondimento. Ritiene, inoltre, che potrebbe essere più fruttuosa un'iniziativa nei confronti del sistema scolastico, affinché possa assolvere ancora meglio al proprio ruolo di formazione civica delle nuove generazioni. Per le ragioni sin qui esposte, dichiara, in conclusione, di non condividere le proposte di legge in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, nella documentazione predisposta dagli uffici, è disponibile un elenco delle ricorrenze civili e religiose, suddivise tra quelle istituite con legge ovvero con atto di diversa natura.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva, rivolto al collega Volpi, che, più che sul numero delle ricorrenze, occorrerebbe soffermarsi sull'importanza della scelta di proporre determinati temi alla riflessione e alla coscienza civile del Paese. In particolare, il tema in discussione concerne il rapporto tra lo sviluppo e la tutela ambientale ed è dunque, con tutta evidenza, un tema di grande attualità. Osserva, inoltre, che le proposte di legge in esame perseguono, tra l'altro, proprio l'obiettivo auspicato dal collega Volpi, cioè quello di sollecitare il sistema scolastico a promuovere la riflessione, specie dei più giovani, sulle grandi questioni del nostro tempo.

Pierluigi MANTINI (UdC), pur riconoscendo la fondatezza di alcune delle preoccupazioni espresse dal collega Volpi, dichiara di apprezzare le proposte di legge in esame, in quanto esse appaiono idonee a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su una problematica di drammatica attualità, peraltro senza recare oneri per la finanza pubblica. Inoltre, tale iniziativa appare tanto più apprezzabile in un Paese che, come l'Italia, è particolarmente esposto al rischio di tragedie naturali, per ragioni legate alla conformazione del territorio, ma anche all'intervento umano.

Donato BRUNO, *presidente*, invita tutti i colleghi a un'attenta riflessione sulla problematica oggetto delle proposte di legge in esame. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa che i deputati del suo gruppo si riservano di intervenire dopo che saranno pervenuti i dati informativi richiesti al Ministro dell'interno.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che sarà sua cura sollecitare l'invio dei dati, richiesti al Ministro dell'interno lo scorso 13 luglio. Avverte, inoltre, che, non essendovi obiezioni, inserirà nuovamente il provvedimento in esame nel calendario dei lavori della Commissione solo dopo che saranno pervenuti tali dati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2010.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso di essere consapevole di esprimere un'opinione che, almeno alla luce delle proposte di legge presentate, appare minoritaria anche all'interno del suo gruppo, auspica che il dibattito sulle proposte di legge in esame vada al di là degli umori prevalenti nell'opinione pubblica in materia di divieto di indossare il *burqa*. Tali umori, infatti, non trovano fondamento né nella civiltà giuridica italiana né in motivi di ordine pratico e, per giunta, sarebbero probabilmente diversi se, invece che del *burqa*, si discutesse dell'indumento relativamente più diffuso tra le donne islamiche, cioè del *niqab*. Ritiene, inoltre, che la maggior parte delle proposte di legge in esame produca esiti giuridicamente contraddittori e finisca per piegare a finalità estranee norme che furono introdotte nell'ordinamento per rispondere a precise esigenze di ordine pubblico. Ricorda, quindi, che il *niqab*, relativamente più diffuso del *burqa*, è comunque indossato da un numero molto limitato di donne immigrate di prima generazione, anche perché le comunità islamiche presenti in Italia tendono a scoraggiarne l'impiego. Sebbene la maggior parte delle autorità religiose islamiche ritengano che gli indumenti in discorso non siano oggetto di prescrizioni religiose, ritiene che tale questione – rilevante, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, al fine di escludere la perseguibilità del loro impiego – non possa essere risolta da una legge. Rileva, inoltre, che le proposte in esame non rispondano ad esigenze di pubblica sicurezza, atteso che, nel contesto italiano, una donna che indossi il *burqa* o il *niqab* desta maggiore attenzione e che, di fatto, non risultano casi di utilizzo di tali indumenti con finalità criminali. Quanto all'osservazione secondo cui la scelta di indossarli sarebbe il frutto di una violenza sulle donne, rileva che non appare corretto perseguire gli indizi di una presunta violenza, anziché la violenza stessa, e che, se tale osservazione fosse fondata, l'esito paradossale di un divieto in materia sarebbe quello di esporre le donne islamiche a una violenza ancora più grave e alla

segregazione. Tali ragioni spiegano, a suo avviso, il fatto che in nessun Paese occidentale viga un divieto generalizzato di indossare simili indumenti. Tale divieto, inoltre, potrebbe violare il principio costituzionale di uguaglianza, introducendo una ingiustificata discriminazione rispetto a pratiche simili che fossero riconducibili a religioni diverse da quella islamica. Esprime, pertanto, forti riserve sulle proposte di legge n. 2422 Sbai e n. 2769 Cota. Ritiene, altresì, che anche la proposta di legge n. 3020 Amici dia adito ad alcuni dubbi: in particolare, essa appare contraddittoria nella misura in cui indica nella motivazione religiosa un giustificato motivo per la scelta di coprire il proprio volto, ma, allo stesso tempo, prevede che tale giustificato motivo non esima dal divieto previsto dalla legge n. 152 del 1975. In conclusione, ritiene che sarebbe preferibile attenersi al diritto vivente, accogliendo la giurisprudenza che si è andata formando sulla base delle norme in vigore.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime stupore per l'intervento del collega Vassallo, ritenendo che esso sia il frutto di un pregiudizio razzista, oltre che di un approccio populistico e dettato da scarsa competenza. Osserva, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Vassallo, le donne islamiche che indossano gli indumenti in questione sono numerose e il fenomeno riguarda non solo cittadine immigrate, ma anche cittadine italiane convertite alla religione islamica. Ritiene, inoltre, che anche qualora il numero di queste donne fosse meno elevato, le proposte di legge criticate dal collega Vassallo andrebbero comunque sostenute, perché ispirate a una fondata esigenza di principio.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che l'onorevole Volpi può senz'altro non condividere gli argomenti impiegati dal collega Vassallo, ma ciò non può in nessun caso giustificare un attacco sul piano personale. Auspica, quindi, che il confronto possa proseguire in modo pacato, consentendo il grado di approfondimento che gli argomenti in discussione richiedono.

Raffaele VOLPI (LNP) osserva, rivolto al collega Bressa, che altre volte ha avuto occasione di lamentare il ricorso a toni tutt'altro che pacati proprio da parte sua.

Pierluigi MANTINI (UdC), intervenendo per una precisazione, dichiara di non poter condividere gli argomenti addotti dal collega Vassallo. Osserva, infatti, che il bene giuridico al cui perseguimento sono volte le proposte di legge da lui criticate non consiste nell'ordine pubblico, bensì nella dignità della persona, che certe pratiche mettono a rischio. Ritiene, inoltre, che l'onorevole Vassallo, nel suo intervento, abbia assolutizzato il valore della libertà individuale, laddove tale valore deve essere bilanciato con altri valori meritevoli di tutela, come avviene, ad esempio, per il senso del pudore. Nel caso in esame, si tratta di contrastare una visione maschilista e patriarcale che considera il corpo della donna come motivo di vergogna e che non ha alcuna dignità religiosa, essendo radicata in usanze tribali, mantenute in ambienti culturali estremisti e contigui al terrorismo. Ricorda, infine, come persino in Siria sia stato vietato l'uso del *niqab* nelle scuole pubbliche.

Salvatore VASSALLO (PD) dichiara di essere stato colpito in modo assai negativo dall'andamento della discussione e, in particolare, dalle offensive, gratuite e incomprensibili accuse di razzismo rivoltegli dall'onorevole Volpi. Giudica del pari offensivo l'atteggiamento didascalico del collega Mantini e rileva come la presunta violazione della dignità delle donne islamiche, cui le proposte di legge in esame intenderebbero porre rimedio, sia contraddetta dalla circostanza che, come ha ricordato l'onorevole Volpi, ad indossare il *niqab* sono spesso donne italiane convertite all'Islam. Ritiene, comunque, che se l'obiettivo da perseguire è rappresentato dalla dignità della persona, e non dall'ordine pubblico, lo strumento non possa in alcun modo essere quello individuato dalla maggior parte delle proposte di legge in esame e, in particolare, dalle proposte n. 2422 Sbai e n. 2769 Cota. Rileva, infine, che

l'esempio della Siria appare improprio, perché non consiste affatto in un divieto generalizzato di indossare il *niqab* in qualunque luogo pubblico, bensì soltanto, come è certamente legittimo, in determinati luoghi e contesti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) osserva preliminarmente, rivolto al collega Vassallo, che la Consulta per l'Islam ha ritenuto che l'utilizzo del *burqa* e del *niqab* non sia in alcun modo riconducibile a prescrizioni religiose. Inoltre, la libertà di ciascuno di indossare gli indumenti che preferisce potrebbe essere invocata se le donne islamiche fossero libere di scegliere e non, come spesso purtroppo avviene, obbligate a indossare il *burqa* o il *niqab*, con la violenza o per effetto di un condizionamento culturale non meno cogente. In proposito, ricorda come le cronache abbiano anche recentemente riportato il caso di donne islamiche sottoposte a violenze in famiglia per aver indossato abiti ritenuti troppo occidentali.

Maria Piera PASTORE (LNP), intervenendo per una precisazione, ricorda come le proposte di legge in esame siano volte sia a perseguire finalità di ordine pubblico sia a garantire la dignità della persona e il rispetto, da parte di tutti, delle leggi italiane. Ricorda, altresì, come numerosi altri Paesi europei e la stessa Siria si trovino ad affrontare problemi analoghi. Rileva, infine, come la proposta del collega Vassallo appaia troppo debole rispetto alla natura del problema in discussione, oltre che minoritaria anche all'interno del suo gruppo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 78 del 2010, approvato in prima lettura dal Senato, reca misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate, dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.

Prima di passare all'illustrazione, in dettaglio, delle disposizioni del decreto-legge, ricorda che esso è volto a fronteggiare il rischio di espansione della crisi finanziaria che ha colpito la Grecia e si inserisce, in modo coerente, nel quadro delle misure adottate da tutti i Paesi dell'Unione europea. Ricorda, inoltre, che la manovra economica in esame è coerente con le misure adottate dal Governo sin dall'inizio della legislatura e, al pari di queste, corregge una tendenza all'aumento della spesa pubblica, ma non riduce tale spesa; perciò, più che di tagli, sarebbe corretto parlare di una riduzione delle aspettative di spesa.

Passando all'illustrazione delle norme, osserva che il decreto-legge in esame, originariamente composto di cinquantasei articoli, comprende, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal Senato, sessantatré articoli, strutturati in tre titoli.

Il titolo I, riguardante la stabilizzazione finanziaria, si articola in quattro capi, rispettivamente concernenti: la riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione; la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi; il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, invalidità e previdenza; le entrate non fiscali. Il titolo II concerne il contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Il titolo III riguarda lo sviluppo e le infrastrutture.

Il disegno di legge di conversione presentato al Senato è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento. Non risultano, invece, allegate né la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Ricorda, quindi, che in numerose circostanze il Governo ha provveduto all'emanazione di decreti-legge contenenti misure volte ad anticipare o accompagnare la manovra annuale di finanza pubblica o, comunque, a realizzare — ancor prima dell'istituzionalizzazione della legge finanziaria — interventi economico-finanziari ad ampio spettro.

Il preambolo del decreto-legge rileva la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica.

Le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. A tale ambito materiale sono, tra le altre, riconducibili le disposizioni del provvedimento che recano specifiche misure di carattere tributario: cita, ad esempio, l'articolo 22 (cosiddetto redditometro); l'articolo 21 (Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate) e l'articolo 27 (Autorizzazioni alle operazioni intracomunitarie).

Occorre, inoltre, considerare che, in base al disposto del terzo comma dello stesso articolo 117, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali. Tale ambito di competenza è altresì richiamato dalla stessa Costituzione all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabi-

liscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Detto coordinamento – come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (ricorda, in particolare, la sentenza n. 35 del 2005) – non sembra peraltro costituire propriamente un ambito materiale, quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo.

In questo contesto si collocano diverse disposizioni del decreto in esame. In particolare, richiama l'articolo 14, commi 11 e 12 (Deroghe al patto di stabilità enti locali per pagamenti in conto capitale); l'articolo 14, commi da 25 a 31 (Funzioni fondamentali dei comuni); l'articolo 14, commi 33-*bis* e 33-*ter* (Patto di stabilità per enti locali commissariati).

Per quanto riguarda le singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.

Quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono, in particolare, rilievo: « difesa e Forze armate », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione; « organi dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione; « tutela della concorrenza », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione; « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione; « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera *m*), della Costituzione; « norme generali sull'istruzione » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione; « previdenza sociale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione; « organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione; « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione; « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione. Sempre con riferimento a singole disposizioni, possono altresì rilevare, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: « tutela della salute »; « governo del territorio »; « ricerca scientifica e tecnologica »; « porti e aeroporti civili »; « previdenza complementare e integrativa »; « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario »; « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »; « promozione e organizzazione di attività culturali ».

Per quanto attiene agli ulteriori profili di costituzionalità si può osservare, innanzitutto, che l'articolo 5 comma 1, prevede l'assegnazione al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione, ossia Consiglio regionale, Giunta e Presidente della Giunta.

In tema di riduzioni dei trattamenti dei consiglieri regionali, ricorda che la Corte costituzionale, in relazione all'articolo 119 della Costituzione, con la sentenza n. 157 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 che prevedeva la riduzione del 10 per cento delle indennità

spettanti ai titolari degli organi politici regionali (legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 54).

Inoltre, con la sentenza n. 159 del 2008, la Corte ha scrutinato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007, volte al contenimento della spesa degli organismi politici e degli apparati amministrativi degli enti territoriali, ribadendo il proprio orientamento secondo cui le disposizioni statali possono solo prevedere « criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004) ».

Il comma 20 dell'articolo 6 esclude l'applicazione diretta delle disposizioni recanti norme di risparmio degli apparati amministrativi contenute nell'articolo stesso a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali tali norme sono qualificate come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Ricorda, al riguardo, che l'orientamento della Corte costituzionale, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, è nel senso che la autoqualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (ricorda, *ex plurimis*, sentenze n. 169 del 2007, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995).

L'articolo 14, comma 6, prevede la possibilità di sospensione dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino « in deficit eccessivo di bilancio ». La disposizione non specifica direttamente, né prevedendo normativa di attuazione, i parametri di deficit « eccessivo »; non è, inoltre, espressamente indicata la durata della sospensione e non risulta chiaro il coordinamento con le altre disposizioni concernenti il patto di stabilità e le relative sanzioni.

L'articolo 14, comma 33, reca una norma interpretativa che afferma la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo

238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e affida le relative controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame) alla giurisdizione ordinaria. Sulla qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale per lo smaltimento dei rifiuti, rilevante ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (IVA), è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, che ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997), con esclusione quindi dalla imponibilità ai fini IVA delle somme dovute e conseguenti ricorsi dei contribuenti per il rimborso dell'IVA pagata. L'interpretazione della Corte costituzionale è stata ribadita, con un *revirement* giurisprudenziale, dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8313 del 2010.

Il comma 7 dell'articolo 29 modifica innanzitutto l'articolo 319-*bis* del codice penale – il quale prevede una circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 319 del medesimo codice riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene – estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi. La seconda parte del comma 7 prevede poi che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, « è limitata alle ipotesi di dolo ». In ordine alla limitazione di responsabilità in esame va richiamata la giurisprudenza costituzionale, che in particolare – nel riconoscere la legittimità delle disposizioni che hanno limitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, ai fatti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave – ha ribadito quanto affermato anche in più risa-

lenti pronunce e cioè che « non v'è alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà » (sentenza n. 371 del 1998).

Tuttavia, la medesima Corte costituzionale ha affermato che « può ritenersi ormai acquisito il principio dell'ordinamento secondo cui la imputazione della responsabilità ha come limite minimo quello della colpa grave (prevista, in via generale, insieme all'imputazione per dolo) » e che « non è conforme ai principi dell'ordinamento, quale configurato nell'attuale sistema normativo, attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilità per colpa grave » (sentenza n. 340 del 2001). Sul piano normativo, precedenti che si risolvano in una limitazione della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti a sole ipotesi dolose sono di fatto rarissimi e, per quel che risulta, giustificati o da circostanze del tutto eccezionali e transitorie (cita, ad esempio, in questo senso, la sentenza n. 108 del 1967) ovvero, nel caso dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, dalle peculiari esigenze costituzionalmente rilevanti che le contraddistinguono (sentenza n. 385 del 1996). Passando all'esame delle disposizioni di specifico interesse della Commissione, segnala, innanzitutto l'articolo 2, il quale prevede, a decorrere dal 2011, una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun ministero. Gli importi delle riduzioni sono indicati per ciascun ministero nell'allegato 1 al decreto-legge. Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, le riduzioni ammontano a 118,7 milioni per il 2011, 120,5 per il 2012 e 122,8 per il 2013. Tra le riduzioni di spesa degli altri ministeri, ne segnala alcune relative al Ministero dell'economia e finanze: 40 milioni per cia-

scun anno dal 2011 al 2013 (Missione 001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), 4,1 milioni (Missione 007 Ordine pubblico e sicurezza), 20,5 milioni (Missione 008 Soccorso civile). L'articolo 3, comma 1, prevede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2010 specifici obblighi di riduzione della spesa, in aggiunta a quelli, generali, derivanti dalle altre disposizioni del provvedimento in esame. In particolare, la disposizione stabilisce tre diverse misure di contenimento per il solo anno finanziario 2010. La prima riguarda l'eliminazione di posti negli organici dirigenziali della Presidenza fino al raggiungimento di un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro. Secondo la lettera della disposizione, tale misura è ulteriore rispetto alle misure analoghe già previste da norme vigenti.

In secondo luogo, sul bilancio 2010 la Presidenza del Consiglio è tenuta a contenere le spese per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro. In terzo luogo, si richiede la riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.

L'articolo 5 apre il Capo II del provvedimento in esame recante riduzioni del costo degli apparati politici ed amministrativi. Esso riguarda, in particolare, gli organi costituzionali e di governo e gli apparati politici. Il comma 1, in particolare, prevede che gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche amministrativa e per il personale, che saranno, autonomamente e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, deliberate per gli anni 2011, 2012 e 2013, da Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei deputati e Corte costituzionale siano versati al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003.

L'articolo 5, comma 2, riduce del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei

ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge n. 212 del 1952. La norma attenua la differenza di trattamento venutosi a creare con la decurtazione del 30 per cento dello stipendio di ministri e sottosegretari che siano anche parlamentari disposta dalla legge n. 269 del 2006 (vedi oltre).

L'articolo 5, comma 3, riduce del 10 per cento, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno delle magistrature. La riduzione opera a decorrere dal 1° gennaio 2011.

L'articolo 5, comma 4, riduce del 10 per cento l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

L'articolo 5, comma 5, stabilisce che, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

La seconda parte dell'articolo 5 (commi da 6 a 11), modificata nel corso dell'esame al Senato, è finalizzata al contenimento delle spese relative agli organi politici degli enti locali. Tra gli interventi più rilevanti: la riduzione delle indennità di sindaci, presidenti di provincia, assessori ed altri amministratori locali; l'abolizione dei compensi dei consiglieri circoscrizionali; l'introduzione del divieto di cumulo delle indennità dei soggetti che ricoprono più incarichi.

In particolare, il comma 6 modifica l'articolo 82 del TUEL. Le modifiche apportate sono le seguenti: viene soppressa la

corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane che pertanto sono esclusi dal diritto a qualsiasi emolumento. Fanno eccezione i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare, come per i consiglieri comunali e provinciali, il quarto dell'indennità del rispettivo presidente; è soppressa la parametrizzazione dell'indennità dei presidenti della provincia e dei sindaci al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti. Nella formulazione vigente, viene istituita un'indennità di funzione sostitutiva dei gettoni di presenza, soppressa nel corso dell'esame parlamentare.

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'interno sia una riduzione delle vigenti indennità, secondo fasce parametriche rapportate inversamente al fattore demografico, sia la quantificazione del gettone di presenza come modificato dal comma precedente. La riduzione è valida almeno per un triennio.

Il comma 8 estende a qualsiasi emolumento previsto dal capo IV (*status* degli amministratori locali) del TUEL, il divieto per i parlamentari nazionali ed europei, e per i consiglieri regionali, di cumulare emolumenti. In precedenza, il divieto era limitato al solo gettone di presenza. Inoltre, viene soppressa l'indennità di missione a cui avevano diritto gli amministratori locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa all'esercizio delle proprie funzioni.

Il comma 11 limita ad uno l'emolumento che può percepire chi sia eletto o nominato in più organi appartenenti a diversi livelli (presumibilmente territoriali) di governo. L'indennità è individuata – tra quelle cui ha diritto – dallo stesso titolare.

L'articolo 6 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. I commi da 1 a 5 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali: rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 (comma 1) e agli

organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (comma 2); riducendo del 10 per cento i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazioni comunque denominate (comma 3); prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti siano corrisposti non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte (comma 4); ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (comma 5).

L'articolo 7, comma 30, chiarisce che sono sottratti alla soppressione prevista dal provvedimento cosiddetto « tagli-enti » gli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Tale precisazione interpretativa, che pare non innovativa rispetto alla normativa vigente, si rende necessaria, secondo la relazione illustrativa, « anche per il fatto che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa del 19 novembre 2008, tendente a confermare gli enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 2008 non ha carattere esclusivo, in quanto in esso non sono ricompresi quegli enti che, a quella data, seppure risultanti istituiti per legge, comunque non erano ancora operativi posto che la relativa dotazione organica non era ancora definita e per i quali quindi la mancata inclusione nel citato decreto non può certo comportare l'effetto della mancata conferma e quindi l'effetto soppressivo ».

L'articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies, dispongono la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo che il Ministro del-

l'interno « succeda a titolo universale » all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa.

L'articolo 8, comma 10, attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare i provvedimenti con i quali le amministrazioni dichiarano le opere, servizi e forniture da considerarsi « segreti » oppure « eseguibili con speciali misure di sicurezza ».

I commi da 1 a 4 dell'articolo 9 recano disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 blocca, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Il comma 2 prevede, per il triennio 2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici per la parte eccedente i 90 mila euro e i 150 mila euro annui. Il comma 2-bis prevede, per il triennio 2011-2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 3 prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. Infine, il comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali relativi ai dipendenti pubblici per il biennio 2008-2009 non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2 per cento.

L'articolo 9, comma 32, prevede che le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendano, anche in assenza di una

valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possano conferirgli un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Il comma stabilisce, altresì, che non si applicano eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli e precisa che resta fermo come al dirigente venga conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il medesimo appartenga alla prima o alla seconda fascia.

Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, la lettera *d*) del comma 16 dell'articolo 14 indica la possibilità per il Comune di Roma di ridurre i costi a carico dello stesso per il funzionamento dei propri organi.

Il comma 25 dell'articolo 14 qualifica i successivi commi da 26 a 31, che riguardano la materia delle funzioni fondamentali degli enti locali la cui determinazione è prevista come competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, in termini di disposizioni per il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. Il comma 26 – riproducendo l'identica previsione contenuta nell'articolo 8, comma 1, del disegno di legge recante « Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati », già approvato in prima lettura dalla Camera e ora all'esame del Senato – prevede che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni sia obbligatorio per l'ente titolare. Il comma 27 considera, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni già considerate in via provvisoria come tali dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale*, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il comma 28, primo periodo, obbliga i comuni con popolazione fino a

5.000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione. Il comma 29 vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa. Il comma 30 affida alla legge regionale – nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) e fermo restando quanto stabilito dal comma 28 – il compito di individuare, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. L'individuazione da parte delle regioni deve avvenire anche sulla base del criterio dell'omogeneità delle aree geografiche per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali. Le leggi regionali devono indicare i termini entro i quali i comuni si devono adeguare ed attivare l'associazione di funzioni. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti, che non sono obbligati ad associarsi. Il comma 31, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, per la determinazione del termine entro il quale i comuni devono comunque assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi. Il comma 32 dell'articolo 14 vieta ai comuni la cui popolazione è inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società. Entro la scadenza del 31 dicembre 2011, tali comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000

abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro la scadenza, come modificata dal Senato, del 31 dicembre 2011, tali comuni devono mettere in liquidazione le altre società già costituite.

L'articolo 49 modifica la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificarne la procedura ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale, come precisa la relazione illustrativa.

In particolare, viene rimessa al Governo la decisione finale in caso di motivato dissenso da parte delle amministrazioni cd. sensibili (tutela del paesaggio, salute ed ambiente), modificando anche la relativa procedura di composizione del dissenso. Vengono inoltre previste norme di coordinamento con le procedure di VIA, VAS e AIA sostituendo le integrazioni introdotte dalla riforma del 2005.

L'articolo reca, pertanto, modifiche in tema di: attivazione della conferenza di servizi (articolo 14); procedimento della conferenza in caso di VIA, VAS e AIA (articolo 14-ter); disciplina del dissenso (articolo 14-quater); ambito di applicazione (articolo 29).

Sotto il profilo generale, le nuove regole, attraverso due novelle all'articolo 14, commi 1 e 2, prevedono che l'amministrazione procedente ha la facoltà di indire la conferenza di servizi cosiddetta « istruttoria » – altrimenti detta « interna » o « referente » – che nel precedente testo poteva generare l'equivoco di una obbligatorietà, evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo (comma 1, lettera a).

Per la diversa tipologia di conferenza di servizi cosiddetta « decisoria » (altrimenti detta « esterna » o « deliberante »), che resta obbligatoria dopo l'inutile esperimento

della procedura ordinaria, viene chiarito che, in talune fattispecie, l'assenza delle determinazioni delle amministrazioni chiamate a pronunciarsi, entro 30 giorni in via ordinaria, non obbliga la pubblica amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che consentano alla amministrazione procedente di prescindere, introducendo una vera e propria ipotesi di sostituzione (comma 1, lettera b)).

Sotto il profilo procedurale, le modifiche all'articolo 14-ter, comma 2, prevedono il coordinamento con le norme sovraordinate in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, stabilendo la stesura di un calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

In particolare, tali norme sono applicabili ai casi in cui, una volta convocata la conferenza dei servizi, le amministrazioni coinvolte richiedono che la riunione sia effettuata in una data diversa in quanto impossibilitate a partecipare. Attualmente è previsto, in generale, che la nuova data sia fissata entro i dieci giorni successivi alla prima.

La norma in esame stabilisce, invece, che se la richiesta proviene da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale, la nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi. Inoltre, i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, (SUAP), ove costituiti, o i comuni concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti un calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati del Ministero per i beni e le attività culturali.

A seguito di una modifica apportata al Senato, è stato previsto che il suddetto accordo possa coinvolgere non solo il re-

sponsabile del SUAP o i Comuni, ma anche le altre autorità competenti (comma 2, lettera a)).

Ai sensi del nuovo comma 3-*bis*, le Soprintendenze devono esprimersi in maniera « definitiva » in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di loro competenza ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 nei casi di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica (comma 2, lettera b)). In altri termini, alla luce del combinato disposto delle lettere a) e b), il soprintendente si dovrà esprimere un'unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune.

La finalità dell'intervento, secondo la relazione illustrativa, è quella di consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo modifica anche alcune norme dell'articolo 14-*ter* con riferimento al procedimento di conferenza in caso di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA). Durante l'*iter* al Senato è stata aggiunta la lettera b-*bis* che modifica il comma 4 dell'articolo 14-*ter* che prevede attualmente la sospensione del termine per l'adozione della decisione conclusiva della conferenza di servizi per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, come segue: si fa salvo quanto previsto dal nuovo comma 4-*bis*, introdotto dal comma 2, lettera c) del decreto-legge (e cioè che se l'intervento oggetto della conferenza è già stato sottoposto positivamente a VAS, i relativi risultati e prescrizioni devono essere utilizzati ai fini della VIA); per assicurare il rispetto dei tempi, si autorizza l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale a « far eseguire » anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica

equipollenti, ovvero da istituti universitari. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il nuovo comma 4-*bis* vengono introdotte norme di coordinamento nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a VAS, prevedendo che i relativi risultati e prescrizioni conseguiti nell'ambito della VAS devono essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS. In tal modo si accelera il rilascio degli assensi da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS (comma 2, lettera c).

Ricorda, in relazione alle competenze in materia di VIA e VAS che, per la VIA vige il cosiddetto criterio tabellare, ossia spetta allo Stato per le opere di maggiore impatto e alle regioni su quelle di minore impatto. Per la VAS, invece, sono sottoposti a VAS statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato e a VAS regionale i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali. Si ricorda che, a seguito della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 69 del 2009, è stato presentato lo schema di decreto legislativo n. 220 che apporta disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 152 del 2006 e sul quale la VIII Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 23 giugno 2010. In particolare sono state semplificate le procedure di VAS, VIA e AIA.

Attraverso la sostituzione del comma 6-*bis* dell'articolo 14-*ter*, viene introdotta la possibilità che, all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduti i termini per i lavori della conferenza in caso di VIA statale (e solo in tal caso), di adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del citato de-

creto legislativo n. 152 del 2006 che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

In tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Viene introdotta, infine, la responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa per la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, valevole anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, con diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento (comma 2, lettera *d*)).

Con la riformulazione del comma 7 dell'articolo 14-*ter*, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata, prevedendo che ciò si applichi anche alle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale (comma 2, lettera *e*)). Con una modifica introdotta dal Senato, è stata circoscritta l'esclusione ai soli provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, riconducendo i provvedimenti in materia paesaggistico-territoriale nell'ambito del silenzio assenso.

A seguito della sostituzione del comma 6-*bis* viene soppresso il comma 9 che prevedeva che la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni (comma 2, lettera *f*)).

Il comma 3 novella l'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, relativo agli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi. Sotto il profilo degli effetti di un eventuale dissenso espresso in seno alla conferenza, il decreto prevede, con alcune novelle al comma 1 dell'articolo 14-*quater*, anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale (salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri), paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, l'obbligo di manifestare il dissenso nella conferenza di servizi. Tale dissenso dovrà essere congruamente motivato, non potrà riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e dovrà recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Soltanto in caso di VIA statale è prevista la possibilità che l'amministrazione procedente chieda l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Codice ambientale per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.

Tale disposizione sembra duplicare quanto previsto dal vigente articolo 14-*quater*, comma 5, della legge n. 241 del 1990 (comma 3, lettera *a*)). Tale comma affida, in caso di VIA negativa, la possibilità di chiudere (positivamente) il procedimento di conferenza mediante il ricorso all'articolo 5, comma 1, lettera *c-bis*), legge 23 agosto 1988, n. 400. In particolare, questa disposizione attribuisce al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

La lettera *b*) riscrive le procedure in caso di dissenso espresso da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela

della salute e della pubblica incolumità ovvero da una regione o provincia autonoma.

In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, la suddetta procedura non si applicava se le regioni interessate avevano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

La norma introdotta rimette al Consiglio dei Ministri la decisione finale nella maggior parte dei casi di « motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità », ad eccezione dei casi in cui la questione sia oggetto di intese raggiunte tra le Regioni, *ex* articolo 117, comma 8, della Costituzione, ratificate con legge regionale per disciplinare appositamente il dissenso; specifici procedimenti *ex* articolo 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativi alle opere della cosiddetta « Legge obiettivo », che presentano un'autonoma disciplina sul dissenso; specifico procedimento *ex* decreto del Presidente della Repubblica. 18 aprile 1994, n. 383, in tema di localizzazione di opere statali.

Per quanto riguarda il dissenso espresso da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, viene eliminata la competenza delle Conferenze a favore del Consiglio dei ministri, che si pronuncia: previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del

Consiglio dei ministri può comunque essere adottata. Il Consiglio dei ministri deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal momento in cui la questione gli è stata rimessa (precedentemente, il termine era di trenta giorni, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni). Analogamente, se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la competenza è attribuita al Consiglio dei ministri, che delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione delle Regioni o delle Province autonome interessate (comma 3, lettera *b*)).

Il comma 4, da ultimo, con una novella all'articolo 29, comma 2-*ter*, della legge n. 241 del 1990, inserisce le norme sulla conferenza di servizi tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, equiparando l'istituto alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso già riconosciuti a tali fini dalla legge n. 69 del 2009.

L'inclusione dell'istituto tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale è volto ad eliminare, sostanzialmente, la possibilità, da parte delle Regioni, di emanare norme in contrasto con le disposizioni statali ora inserite.

I commi da 4-*bis* a 4-*quinq*ues, aggiunti all'articolo 49 dal Senato, recano norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività e altre norme di semplificazione amministrativa per le imprese. In particolare, il comma 4-*bis* sostituisce integralmente l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, originariamente rubricato « Dichiarazione di inizio attività ».

Con il nuovo articolo 19 sin dal suo esordio (comma 1) si intende corrispondere all'esigenza di liberalizzazione dell'attività d'impresa. Ecco perché il nuovo articolo 19 istituisce una « segnalazione certificata di inizio attività » che sostituisce « ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le

domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale».

L'applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni: che il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria (comma 1); che non si tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria (comma 1); che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 5, primo periodo).

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà correderanno la segnalazione per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ulteriore corredo sarà offerto dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese (di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

Le attestazioni e asseverazioni sono funzionali alle verifiche di competenza dell'amministrazione, che a tal fine si

avvarranno anche degli elaborati tecnici necessari a corredo della segnalazione. Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiranno anche l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive; sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 19, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Lo spazio operativo dell'amministrazione competente, disciplinato dal comma 3, è solo quello di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'amministrazione può però anche fissare un termine – in ogni caso non inferiore a trenta giorni – entro cui, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990.

Ricorda che il citato articolo 21-*quinquies*, comma 1 dispone che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di de-

terminazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Invece l'articolo 21-*nonies* dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando la responsabilità penale, può sempre e in ogni tempo adottare i summenzionati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Ai sensi del comma 4, decorso il suddetto termine di sessanta giorni, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Il comma 5 devolve ogni controversia relativa all'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, precisando che il relativo ricorso giurisdi-

zionale può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

Le sanzioni penali previste dal comma 6 (reclusione da uno a tre anni per chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti) si aggiungono alla disciplina delle sanzioni penali di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci (comma 3, ultimo periodo) ed operano se il fatto non costituisce più grave reato.

La disciplina sulla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) che si viene ad introdurre è ricondotta dal comma aggiuntivo 4-*ter* alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera *e*), della Costituzione (materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato), e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera *m*) del medesimo comma 2 (anch'essa materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato). Ciò risolve il problema del rapporto con la disciplina della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa regionale. Difatti la disposizione in esame stabilisce che la disciplina sulla SCIA sostituisce direttamente, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quella della DIA recata da ogni normativa statale e regionale.

Inoltre viene precisato che le espressioni « segnalazione certificata di inizio di attività » e « SCIA » sostituiscono, rispettivamente, quelle di « dichiarazione di inizio di attività » e « DIA », ovunque ricorrano.

Il comma aggiuntivo 4-*quater* riprende la tematica della semplificazione, introducendo una normativa a cascata che tende a ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese (anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui

all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

L'articolo 50 reca la disciplina relativa al quindicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni; al non censimento generale dell'industria e dei servizi e al censimento delle istituzioni *no profit*, nonché al sesto censimento generale dell'agricoltura.

Il comma 1, in particolare, indice: il quindicesimo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08; il nono censimento generale dell'industria e dei servizi; il censimento delle istituzioni *no-profit*.

A tal fine, la norma autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.

Il comma 2 attribuisce all'ISTAT il compito di organizzare i censimenti suddetti. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT, tra l'altro, provvede: alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale; alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale.

Il comma 3 esclude dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento per gli enti territoriali ai quali il Piano generale di censimento affida fasi di rilevazioni censuarie.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame, in relazione alla scarsa rappresentatività delle donne nei consigli di amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, integra il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), con l'obiettivo di bilanciare la rappresentanza tra generi nei suddetti consigli di amministrazione.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa della proposta n. 2426 Golfo, la proposta di legge si pone appunto « l'obiettivo di riequilibrare l'accesso alle cariche direttive delle sole società quotate in borsa che, come si evince dai dati riportati, sono quasi *off-limits* per le donne ».

Nel dettaglio, l'articolo 1 del testo in esame integra l'articolo 147-*ter* del TUF. Tale articolo, nella versione vigente, stabilisce che lo statuto delle società preveda che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determini la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste devono quindi indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto, potendo quest'ultimo prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale

di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Il testo unificato in esame aggiunge quindi al testo dell'attuale articolo 147-ter del TUF un comma 1-bis, che affida allo statuto delle società il compito di prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, intendendosi tale equilibrio raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

Il riparto sopra indicato si applica per tre mandati consecutivi e, qualora non sia rispettato dalla composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. Tali disposizioni si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

Il testo unificato in esame aggiunge poi al testo dell'attuale articolo 147-quater del TUF un comma 1-bis secondo cui, qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni di cui al sopra richiamato articolo 147-ter, comma 1-ter.

Con riguardo alla composizione del collegio sindacale, all'articolo 148 viene aggiunto un comma 1-bis, ai sensi del quale l'atto costitutivo della società deve stabilire che il riparto dei membri sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale, dovendosi tale riparto applicare per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il riparto così previsto, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più sindaci prima della scadenza del termine, i nuovi sindaci sono nominati nel rispetto del medesimo riparto.

L'articolo 2 del testo in esame prevede inoltre che le disposizioni così introdotte nel TUF si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 del testo in esame stabilisce che le nuove disposizioni inserite nel TUF si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

Le disposizioni recate dal testo in esame sono riconducibili alla materia « mercati finanziari », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Vengono, inoltre, in rilievo principalmente gli articoli 41 e 51, nonché l'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 41, primo comma, della Costituzione, sancisce il principio in base al quale l'iniziativa economica privata è libera. Tale disposizione, peraltro, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, deve essere letta in stretta correlazione con il secondo comma del medesimo articolo, in base al quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Inoltre, l'articolo 51 della Costituzione al primo comma (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003), riconosce, seppur con riferimento alle cariche elettive e agli altri uffici pubblici, il diritto del cittadino di accedere alle medesime in condizioni di eguaglianza. A tal fine « la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ». Il testo in esame, che riguarda gli organi di società private, pur non potendosi considerarsi come diretta attuazione della disposizione costituzionale citata, sembra tuttavia riconducibile al nucleo di principi desumibili dalla disposizione costituzionale.

Richiama, a tal proposito, la Risoluzione 10 febbraio 2010 del Parlamento europeo sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, che, al punto 24, chiede «agli Stati membri e alle parti sociali di promuovere una presenza più equilibrata tra donne e uomini nei posti di responsabilità delle imprese, dell'amministrazione e degli organi politici», nonché «pertanto la definizione di obiettivi vincolanti per garantire la pari rappresentanza di donne e uomini». Nella medesima Risoluzione si «sottolinea, a questo proposito, gli effetti positivi dell'uso delle quote elettorali sulla rappresentanza delle donne»;

Evidenzia, quindi, che, sulla base di tale sottolineatura, se pur contenuta in atto non vincolante per il Parlamento nazionale, potrebbe individuarsi una chiave di lettura dell'articolo 51 della Costituzione quale principio suscettibile di assumere nell'ordinamento una valenza generale.

Con riferimento all'articolo 3, sottolinea come la finalità del provvedimento in esame sia quella di porre in essere azioni «positive» che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 109 del 1993) «costituiscono il principale strumento a disposizione del legislatore per attuare il dovere – che l'articolo 3, comma secondo, della Costituzione assegna alla Repubblica – di assicurare uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico a categorie di persone socialmente svantaggiate, fundamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso articolo 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali)»; tenuto conto, in particolare, che secondo la Corte, dette «azioni positive» – in quanto dirette ad equilibrare situazioni di sostanziale disparità di condizioni – comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento stabilito nell'articolo 3, comma primo, della Costituzione.

Peraltro, ricorda che la Corte costituzionale ha escluso l'ammissibilità di norme che non si propongano di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, ma piuttosto di attribuire quei medesimi risultati (sentenza n. 422 del 1995). La disciplina in esame, per evitare che siano sollevati dubbi alla luce della citata giurisprudenza della Corte Costituzionale, dispone che le misure da essa recate si applichino limitatamente alla durata di tre mandati degli organi societari, introducendo, pertanto, una misura sperimentale a carattere temporaneo.

Ritiene, peraltro, che il carattere «transitorio» potrebbe essere definito in maniera più diffusa e compiuta, in modo tale da individuare un lasso temporale, congruo ma al tempo stesso omogeneo, al termine del quale sia possibile effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche al fine di predisporre una disciplina a regime della materia, in linea con i principi e le disposizioni costituzionali richiamate.

Evidenzia, infine, come l'articolo 1, al comma 1, capoverso 1-ter e al comma 3, lettera a) capoverso 1-bis, mentre da un lato disciplina le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di equilibrio tra i generi in caso di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nulla prevede nel caso in cui detto principio non sia rispettato nelle ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dei medesimi organi.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole, con due osservazioni che tengono conto di quanto evidenziato nell'illustrazione del provvedimento (*vedi allegato 2*).

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che l'approfondita relazione della collega Lorenzin non risolva tutti i dubbi sollevati dalla proposta di legge in esame. In particolare, non è chiaro se le disposizioni contenute in tale proposta attengano solo al numero dei consiglieri di amministrazione o anche alla rilevanza dei compiti

loro assegnati e delle funzioni svolte all'interno della società. A suo avviso, non è chiaro, inoltre, come tali disposizioni possano trovare applicazione nei confronti di società di nuova istituzione. Rileva, altresì, come sia la relazione sia la proposta di parere facciano riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, definizione che, a suo avviso, può risultare offensiva nei confronti delle donne e, al tempo stesso, dar luogo a rivendicazioni da parte di altri soggetti svantaggiati, sollevando così dubbi sulla costituzionalità del provvedimento proprio sotto il profilo del principio di uguaglianza. Dichiarò, pertanto, di non condividere la proposta di parere della relatrice.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, precisa che la proposta di legge in esame fa riferimento ai generi e non ad altre più o meno generiche categorie di soggetti.

Sesa AMICI (PD), dopo aver brevemente ricordato l'oscillante giurisprudenza costituzionale in materia, rileva che le conclusioni cui tale giurisprudenza è pervenuta fanno propendere per la piena legittimità costituzionale delle norme in esame, essendo queste configurate come azioni positive, di natura temporanea, volte a rimuovere situazioni di disuguaglianza. A tale riguardo, dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice e osserva, rivolta al collega Vannalli, che il riferimento alle categorie di soggetti svantaggiati non riguarda specificamente il genere femminile, bensì, in generale, la giurisprudenza costituzionale sull'articolo 3 della Costituzione.

Maria Piera PASTORE (LNP) preannuncia, in dissenso dal rappresentante del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PDL), pur condividendo le finalità della proposta di legge in esame, chiede chiarimenti in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare dalla circostanza che i requisiti, talvolta richiesti per l'accesso ai

consigli di amministrazione delle società, potrebbero risultare meno diffusi tra la popolazione femminile.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa osservare che la proposta di legge in esame non incide affatto sui requisiti che ciascuna società può stabilire debbano essere posseduti dai membri del proprio consiglio di amministrazione e, comunque, essa è volta a riequilibrare, e non a parificare, i rapporti tra i due generi all'interno di detti consigli.

Beatrice LORENZIN (PDL), *relatore*, premesso che la Commissione deve concentrarsi sui profili di costituzionalità, conferma che, come è stato giustamente osservato, la proposta di legge in esame non incide sui requisiti dei membri dei consigli di amministrazione. Conferma, altresì, la correttezza di quanto osservato dalla collega Amici sul riferimento alle categorie di soggetti svantaggiati, contenuto nella sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame, sul quale formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (nuovo testo C. 3610 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3610 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia »;

rilevato che, al comma 5 dell'articolo 5, concernente le modalità di impiego di lavoratori occasionali da parte delle Forze armate, si prevede che, con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il periodo citato (31 dicembre 2010), qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente;

considerato, in proposito, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, che il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e che l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso (vedi, da ultimo, la sentenza 26 maggio 2010, n. 195);

tenuto conto del fatto che nella disposizione in esame non sono delimitati i

presupposti per l'esercizio del potere di assunzione, ma è posto solo un limite quantitativo alle assunzioni dirette;

preso atto dell'orientamento alla base delle sentenze n. 215 e n. 293 del 2009 della stessa Corte, dal quale emerge che la stabilizzazione deve offrire « sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti che siano stati selezionati *ab origine* mediante procedure concorsuali » e deve essere « subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione »;

constatato che, in tema di limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito che le deroghe sono legittime solo in presenza di « peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006) e che non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la « personale aspettativa degli aspiranti » ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006);

considerato che nel testo non sono indicate le specifiche ragioni che potrebbero giustificare, alla luce della citata giurisprudenza, la stabilizzazione mediante assunzione diretta dei rapporti di

lavoro disciplinati e ritenuto pertanto necessario sostituire il riferimento all' « assunzione diretta » con una previsione che rimandi allo svolgimento delle procedure selettive da osservare nel reclutamento del suddetto personale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 5, nella parte in cui si prevede che, con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il re-

quisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il periodo citato (31 dicembre 2010), qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente, sia sostituito il riferimento all' « assunzione diretta » con una previsione che rimandi allo svolgimento delle procedure selettive da osservare nel reclutamento del suddetto personale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recante « Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « mercati finanziari », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che la finalità del provvedimento in esame è quella di riequilibrare l'accesso alle cariche direttive delle società quotate in borsa, che sono oggi assai raramente ricoperte da persone di sesso femminile;

considerato che, con riferimento alla disciplina in esame vengono in rilievo principalmente gli articoli 41 e 51, nonché l'articolo 3 della Costituzione;

in particolare, l'articolo 41, primo comma, della Costituzione, sancisce il principio in base al quale l'iniziativa economica privata è libera. Tale disposizione, peraltro, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, deve essere letta in stretta correlazione con il secondo comma del medesimo articolo, in base al quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

l'articolo 51 della Costituzione al primo comma (come riformulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003), riconosce, seppur con riferimento alle cariche elettive e agli altri uffici pubblici, il diritto del cittadino di accedere alle medesime in condizioni di eguaglianza. A tal fine « la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ». Il testo in esame, che riguarda gli organi di società private, pur non potendosi considerarsi come diretta attuazione della disposizione costituzionale citata, sembra rispondere al nucleo di principi desumibili dall'articolo 51 della Costituzione ed estendibili anche a fattispecie differenti rispetto a quelle esplicitamente richiamate;

richiamata, a tal proposito, la Risoluzione 10 febbraio 2010 del Parlamento europeo sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, che, al punto 24, chiede « agli Stati membri e alle parti sociali di promuovere una presenza più equilibrata tra donne e uomini nei posti di responsabilità delle imprese, dell'amministrazione e degli organi politici », nonché « pertanto la definizione di obiettivi vincolanti per garantire la pari rappresentanza di donne e uomini »;

rilevato che la medesima Risoluzione « sottolinea, a questo proposito, gli effetti positivi dell'uso delle quote elettorali sulla rappresentanza delle donne »;

evidenziato che, sulla base di tale sottolineatura, se pur contenuta in atto non vincolante per il Parlamento nazio-

nale, potrebbe individuarsi una chiave di lettura dell'articolo 51 della Costituzione quale principio suscettibile di assumere nell'ordinamento una valenza generale;

considerato, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che la finalità del provvedimento in esame è quella di porre in essere azioni « positive » che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 109 del 1993) « costituiscono il principale strumento a disposizione del legislatore per attuare il dovere – che l'articolo 3, comma secondo, della Costituzione assegna alla Repubblica – di assicurare uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico a categorie di persone socialmente svantaggiate, fundamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso articolo 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) »; tenuto conto, in particolare, che secondo la Corte, dette « azioni positive » – in quanto dirette ad equilibrare situazioni di sostanziale disparità di condizioni – comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento stabilito nell'articolo 3, comma primo, della Costituzione;

posto, peraltro, che la Corte costituzionale ha escluso l'ammissibilità di norme che non si propongano di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, ma piuttosto di attribuire quei medesimi risultati (sentenza n. 422 del 1995);

tenuto conto che la disciplina in esame, per evitare che siano sollevati dubbi alla luce della citata giurisprudenza della Corte Costituzionale, dispone che le misure da essa recate si applichino limitatamente alla durata di tre mandati degli organi societari, configurandosi, pertanto, come misura sperimentale a carattere temporaneo;

valutata, peraltro, l'opportunità che tale carattere « transitorio » sia definito in maniera più diffusa e compiuta, in modo tale da individuare un lasso temporale, congruo ma al tempo stesso omogeneo, al termine del quale sia possibile effettuare una valutazione dei risultati conseguiti;

evidenziato altresì che l'articolo 1, al comma 1, capoverso 1-ter e al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, mentre da un lato disciplina le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di equilibrio tra i generi in caso di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nulla prevede nel caso in cui detto principio non sia rispettato nelle ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dei medesimi organi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, al comma 1, capoverso 1-ter e al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, nella parte in cui si prevede che il riparto in questione si applica per tre mandati consecutivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire una disciplina transitoria, strutturata e articolata anche in fasi di verifica dell'impatto delle previste azioni positive, al fine di rilevare i risultati, in termini di riequilibrio delle situazioni di disparità, prodotti dalle misure in esame, che vanno ricondotte ad un quadro di temporaneità in linea con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale;

2) all'articolo 1, al comma 1, capoverso 1-ter e al comma 3, lettera a) capoverso 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disciplinare puntualmente le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di equilibrio tra i generi nelle fattispecie di sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008 (C. 3620 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3620 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti</i>)	139
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento del Governo</i>)	147

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 4 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	149
AVVERTENZA	53

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il rappresentante del gruppo del PD ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione audiovisiva del circuito chiuso, della quale chiede l'attivazione.

Enrico COSTA (PdL) si dichiara contrario all'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto della contrarietà espressa dall'onore-

vole Costa, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata dal resoconto sommario.

Avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*) nonché subemendamenti (*vedi allegato 2*) al provvedimento in esame. Avverte altresì che oggi un ulteriore emendamento è stato presentato dal Governo (*vedi allegato 3*). Fissa quindi alle ore 9 di domani 21 luglio 2010 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.800 del Governo.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime in primo luogo forte disappunto per la contrarietà che l'onorevole Costa ha manifestato a che i lavori della Commissione, su un provvedimento tanto importante quale quello in esame, siano adeguatamente pubblicizzati, consentendo alla stampa e quindi ai cittadini e di seguire in diretta i lavori volti ad approvare il testo sulle intercettazioni. A suo parere in questo modo la maggioranza intende mettere un bavaglio al Parlamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, specifica che ciascun deputato è legittimato ad esprimere la propria contrarietà all'attivazione degli impianti a circuito chiuso, come ha appena fatto l'onorevole Costa.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver ribadito il proprio disagio per l'atteggiamento della maggioranza, sottolinea, a nome del partito democratico, l'inopportunità politica che il sottosegretario per la giustizia, Giacomo Caliando, continui a seguire i lavori della Commissione in relazione all'esame del disegno di legge sulle intercettazioni nonostante risulti coinvolto, anche attraverso le risultanze di intercettazioni telefoniche, nella vicenda della cosiddetta P3. Ricorda che il Partito democratico ha, proprio per tale coinvolgimento, presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario della quale si attende l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Tale situazione dovrebbe, a suo parere, indurre il Governo a tenere nei confronti del Parlamento una condotta trasparente e lineare, che, peraltro tutelerebbe anche lo stesso sottosegretario Giacomo Caliando, facendo eventualmente seguire il provvedimento dallo stesso Ministro della giustizia. Ritiene che l'atteggiamento del Governo sia di una gravità politica che va oltre lo stesso eventuale esito positivo della mozione presentata e della eventuale fondatezza della inchiesta nella quale è comunque coinvolto il sottosegretario. Pur augurandosi che i fatti ascritti al sottosegretario non abbiano un rilievo penale, auspica che questi, per la gravità politica della situazione nella quale si trova, scelga personalmente di non partecipare ai lavori della Commissione relativi alla riforma delle intercettazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, facendo presente che risultano iscritti a parlare sulla questione sollevata dall'onorevole Ferranti molti deputati, avverte che, non trattandosi di un tema strettamente inerente all'esame del provvedimento all'ordine del giorno, ma che ha comunque una attinenza a questo, sia pur sotto il profilo politico, interverrà un deputato per ciascun gruppo.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea quanto l'intervento dell'onorevole Ferranti sia inopportuno e del tutto erroneo, riferendosi ad una persona corretta e competente quale il sottosegretario Caliando, che ha sempre partecipato con scrupolo ed attenzione ai lavori della Commissione, dimostrando sempre una grande attenzione anche per le tesi dell'opposizione, cercando di privilegiare il dibattito ed il contraddittorio. Questo intervento è peraltro in netto contrasto con quanto avviene solitamente in Commissione giustizia, dove il dibattito si svolge per affrontare e risolvere problemi giuridici reali e concreti, senza sfociare in pregiudizi di parte, come invece ha appena fatto l'onorevole Ferranti strumentalizzando questioni estranee all'oggetto del-

l'esame della Commissione giustizia. Ritiene che comunque l'atteggiamento poco costruttivo da parte del gruppo del PD sia testimoniato anche dai circa 400 emendamenti ostruzionistici presentati, attraverso i quali certamente non si può arrivare ad un miglioramento del testo trasmesso dal Senato. Invita, pertanto, i deputati dell'opposizione a misurarsi su questioni di merito relative al testo in esame piuttosto che in questioni meramente ideologiche e strumentali.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) preliminarmente, alla luce dell'intervento dell'onorevole Ferranti, tiene a precisare la condivisione del suo gruppo alla contrarietà, espressa dall'onorevole Costa, circa l'attivazione degli impianti a circuito chiuso. Risulta infatti evidente come questa sia stata chiesta dall'onorevole Ferranti proprio per pubblicizzare maggiormente il proprio intervento, del tutto strumentale, contro il sottosegretario Caliendo, al quale esprime in pieno la propria solidarietà. Sottolinea inoltre che lo strumentale atteggiamento dell'onorevole Ferranti nei confronti del sottosegretario Caliendo non tiene neanche conto delle garanzie costituzionali, secondo le quali una persona è innocente finché non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Inoltre questo atteggiamento sembra essere dettato da quella visione di « democrazia giudiziaria » che nel Paese, come rilevato dallo stesso Presidente della Camera, si è andata ad affermare proprio sotto la spinta di alcune forze politiche che hanno utilizzato la magistratura per sconfiggere la controparte.

Federico PALOMBA (IdV), pur avendo apprezzato in molte occasioni le capacità del sottosegretario Caliendo nel trovare soluzioni di sintesi tra diverse esigenze, rappresenta a nome del proprio gruppo la totale inopportunità politica che il Governo sia rappresentato in questa occasione dal predetto sottosegretario. Tiene a sottolineare che tale contrarietà non è dettata da ragioni di carattere personale nei confronti del sottosegretario, quanto

da considerazioni di natura meramente politica, le quali dovrebbero indurre il Governo a far seguire dal ministro i lavori della Commissione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO in primo luogo tiene a precisare che da parte sua vi è sempre stato il massimo rispetto per il Parlamento. Rileva che gli onorevoli Ferranti e Palomba ben conoscono la sua storia professionale. In quarant'anni di magistratura e negli ultimi due anni da sottosegretario ha sempre adottato atti legittimi e corretti. In nessuna occasione ha mai perseguito interessi di chicchessia, interferendo in decisioni prese da organi istituzionali. A tutti è noto quanto da magistrato egli abbia sempre dedicato il massimo interesse a questioni inerenti la deontologia professionale dei magistrati e dei liberi professionisti nonché la moralità degli stessi nell'esercizio delle loro funzioni. Proprio in ragione di una concezione morale dell'esercizio delle funzioni pubbliche ed, in particolare, di quelle politiche, quali quelle svolte come senatore e rappresentante del Governo, ha deciso, una volta assunte queste cariche, di dimettersi da qualsiasi altra carica o funzione. Per tale ragione ha scelto di andare in pensione nonché di dimettersi da incarichi da lui ricoperti anche in riviste scientifiche. Questa scelta è stata dettata dalla sua convinzione che ogni politico deve essere scevro dal rischio di qualsiasi condizionamento esterno.

Per quanto attiene alla scelta di continuare a partecipare ai lavori della Commissione in merito alla riforma delle intercettazioni, tiene a sottolineare che ogni suo intervento è fatto in rappresentanza del ministro della giustizia e del Governo nella sua interezza e non certo per ragioni personali. Proprio per poter acquisire quella che poteva essere la posizione del ministro e del Governo sulle centinaia di emendamenti presentati la scorsa settimana a ridosso della seduta, aveva chiesto alla Commissione una sospensione dei lavori di 48 ore. L'esito di questa sospensione è l'emendamento che oggi ha pre-

sentato, dopo aver lavorato intensamente prendendo spunto non solo dagli emendamenti presentati dall'onorevole Costa e dal relatore, ma anche da quelli dell'opposizione. L'emendamento oggi presentato potrebbe anche non convincere pienamente sotto il profilo meramente tecnico, ma sicuramente non può non essere considerato come una testimonianza dell'onestà del suo impegno nel seguire i lavori parlamentari. Proprio in questa ottica dichiara di voler continuare a partecipare all'elaborazione del testo sulla riforma della disciplina delle intercettazioni. Conclude, citando Martin Luther King, e dicendo che: alla fine saranno ricordate non le parole dei propri nemici ma, nell'eventualità, il silenzio degli amici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Ferranti possa considerarsi conclusa. Ritornando all'esame del provvedimento trasmesso dal Senato, ricorda che nella seduta odierna il Governo ha presentato un emendamento, per il quale ritiene di fissare alle ore 9 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti.

Donatella FERRANTI (PD) ribadendo che nel suo intervento non vi è nulla di personale contro il sottosegretario Giacomo Caliendo, essendo esso dettato piuttosto da considerazioni di carattere politico, sottolinea l'incongruità del termine per la presentazione dei subemendamenti, ritenendo che la complessità dell'emendamento del Governo sia tale da richiedere un termine ben più lungo.

Enrico COSTA (PdL) e Matteo BRIGANDÌ (LNP) non condividono assolutamente i rilievi dell'onorevole Ferranti circa l'incongruità del termine per la presentazione di subemendamenti.

Federico PALOMBA (IdV) e Roberto RAO (UdC) ritengono invece il termine troppo ristretto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che la fissazione del termine è dettata

anche dai tempi di calendarizzazione del provvedimento, il cui esame in Assemblea dovrà iniziare la prossima settimana dopo l'esame del decreto legge relativo alla manovra finanziaria.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce a nome del suo gruppo che il termine è del tutto incongruo, riferendosi peraltro ad un emendamento su cui il Governo e deputati della maggioranza hanno lavorato fuori dal Parlamento per almeno quattro giorni. Ritiene che il Presidente debba garantire un termine adeguato per poter approfondire l'emendamento in tutti i suoi diversi aspetti. In caso contrario verrebbero calpestati i principi fondamentali della democrazia parlamentare, strozzando in maniera grave il lavoro della Commissione, che si limiterebbe unicamente a ratificare decisioni prese altrove.

Federico PALOMBA (IdV) pur sottolineando come il suo gruppo abbia sempre rispettato le decisioni regolamentari del Presidente, onorevole Bongiorno, sottolinea l'incongruità del termine appena fissato, rilevando come, da una sommaria lettura dell'emendamento, emerge la complessità delle soluzioni adottate. Vi è poi il dato politico del quale non si può tenere conto del mutamento di strategia del Governo che in un primo momento ha scelto di far presentare i propri emendamenti al rappresentante della maggioranza, vi sono poi delle enormi perplessità che esprime sulla ricevibilità di questo emendamento, come di altri presentati dall'onorevole Costa, sotto il profilo del rispetto della cosiddetta « doppia conforme ». In sostanza, la maggioranza anziché prendere atto che si è oramai arrivati ad un testo impresentabile che, a causa delle successive letture, da parte dei due rami del Parlamento, non è più recuperabile, cerca di modificare anche quelle disposizioni del tutto sbagliate sulle quali Camera e Senato si sono espresse nella medesima maniera. Ribadisce sottolineando l'esigenza di maggior tempo per poter meglio esaminare l'emendamento del Governo.

Enrico COSTA (PdL) ritiene, sulla base dei circa 400 emendamenti ostruzionistici presentati dal gruppo del PD, che la richiesta di un termine maggiore fatta dall'onorevole Ferranti sia meramente strumentale e non dettata dall'esigenza di studiare l'emendamento per poi cercare di migliorarlo ulteriormente. Inoltre rileva che il gruppo del PD dovrebbe ben conoscere il tema toccato dall'emendamento del Governo considerato che questo si ispira anche ad emendamenti presentati da tale gruppo.

Lorenzo RIA (UdC) esprime perplessità per il diverso modo di considerare le esigenze di opposizione e maggioranza, considerato che a quest'ultima è stato dato tutto il tempo necessario per superare le proprie divisioni interne. La sospensione di circa una settimana che è stata concessa al Governo ed il breve termine che ora si vuole dare per la presentazione dei subemendamenti sono la testimonianza di tale incongruenza. Chiede pertanto che, come è stato dato seguito nella scorsa settimana alla richiesta del Governo di rinviare l'inizio dell'esame degli emendamenti, sia fissato un termine superiore a quello indicato dalla Presidente.

Rita BERNARDINI (PD) che il termine che il Presidente intende fissare sia del tutto incongruo, tenuto conto che l'emendamento presentato dal Governo rappresenta una riscrittura sostanziale di una parte importante del testo. A suo parere le modifiche che tale emendamento intende apportare al provvedimento in esame sono di una entità tale da far sorgere seri dubbi sotto il profilo della loro ammissibilità alla luce dei principi dettati dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento.

Esprime una forte contrarietà al fatto che alcuni gruppi si oppongano apertamente alla trasparenza dei lavori parlamentari, in quanto in questo modo si dimentica che il Parlamento deve svolgere la propria attività nell'interesse dei cittadini, i quali debbono essere messi nelle migliori condizioni per poterli seguire. Qualora dovesse continuare questo atteggiamento

platealmente ostruzionistico da parte della maggioranza rispetto alle esigenze di trasparenza dei lavori della Commissione, non esclude che, per garantire tale trasparenza, possa ricorrere a strumenti di « disobbedienza civile » che possono raggiungere l'obiettivo di informare i cittadini.

In merito alla questione sollevata dall'onorevole Ferranti sulla partecipazione ai lavori della Commissione del sottosegretario Giacomo Caliando, osserva come debba essere considerata favorevolmente la scelta di firmare personalmente l'emendamento del Governo, assumendo in tal modo la diretta e personale responsabilità del suo contenuto. Si potrà poi discutere se questo emendamento possa essere considerato o meno a suo vantaggio. Tuttavia, osserva che qualsiasi risposta si possa dare, rimane il fatto che di tale emendamento il sottosegretario Caliando rivendica direttamente la responsabilità.

In merito alla preannunciata mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario Caliando, ricorda che i radicali sono sempre stati contrari a qualsiasi mozione di sfiducia individuale ritenendo che la responsabilità del Governo sia collegiale.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come quello in esame sia un provvedimento delicatissimo e relativo ad una materia sulla quale si dibatte da anni. Evidenzia quindi come, a fronte dei contatti informali durati per giorni, nel corso dei quali la maggioranza ha potuto valutare le modifiche da apportare al testo, l'opposizione chieda soltanto un termine congruo per approfondire le predette modifiche. Ritiene che taluni interventi dei colleghi della maggioranza rischiano di rompere gli equilibri e le dinamiche che hanno caratterizzato sinora i lavori della Commissione e rileva, in particolare, come l'onorevole Costa non possa stabilire quali emendamenti l'opposizione possa o meno presentare. Sottolinea quindi come l'opposizione abbia il diritto di utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dal regolamento, non ritenendo che una maggioranza i cui com-

portamenti sono molto discutibili possa sindacare questo diritto.

Giuseppe CONSOLO (PdL) ritiene estremamente singolare che il Governo presenti un emendamento che recepisce taluni dei rilievi dell'opposizione e che, ciononostante, l'opposizione protesti. La realtà, a suo giudizio, è che l'opposizione protesta perché considera la compattezza della maggioranza sugli emendamenti come una sconfitta. Stigmatizza poi il tentativo di utilizzare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso al solo scopo di screditare pubblicamente il sottosegretario Caliendo, che merita invece il pieno rispetto e la stima di tutti i membri della Commissione. Sottolinea, infine, l'inutilità della discussione relativa alla congruità del termine per i subemendamenti, atteso che il presidente della Commissione ha già assunto una decisione al riguardo.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come l'emendamento oggi presentato dal Governo sia il frutto di quattro giorni di intenso lavoro della maggioranza, sottolineando come l'intensità del lavoro abbia forse reso la maggioranza medesima nervosa e particolarmente reattiva. Il dibattito tuttavia non può svolgersi solo all'interno della maggioranza e, al fine di garantire un corretto e fisiologico dibattito parlamentare, occorre concedere all'opposizione un termine sufficientemente ampio per esaminare l'emendamento oggi presentato dal Governo, che interviene su punti nevralgici del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene che la discussione che si sta svolgendo sulla congruità del termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo, nei termini in cui si sta svolgendo, sia mortificante per la Commissione e per i suoi membri.

Pietro TIDEI (PD) auspica che nell'odierno dibattito l'arroganza non prevalga sul buon senso e sottolinea come sia del tutto inopportuno che l'emendamento oggi presentato dal Governo sia

sottoscritto dal sottosegretario Caliendo. Ritiene che sia necessario fissare un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti e dichiara che, ove il termine non fosse ampliato, non si potrebbe certamente contestare all'opposizione il ricorso a tutti gli strumenti regolamentari per fare valere le proprie ragioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) nel replicare all'onorevole Tidei, rileva come alzare il tono della voce non renda più convincenti. Sottolinea quindi come l'opposizione, da un lato, abbia confessato di fare ostruzionismo e, dall'altro, chieda un termine più ampio per farlo. Ritiene che il termine fissato dal presidente sia certamente congruo per un esame di merito dell'emendamento presentato oggi dal Governo. Ritiene, inoltre, che la firma del sottosegretario Caliendo sul predetto emendamento non solo non sia affatto inopportuna, ma renda onore all'intero Parlamento.

Cinzia CAPANO (PD) nel replicare all'onorevole Consolo, precisa che la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso non aveva alcuno scopo ostruzionistico ed è stata fatta in considerazione dell'importanza di un provvedimento sul quale probabilmente la maggioranza si sfalderà.

Luigi VITALI (PdL) esprime piena e totale solidarietà al sottosegretario Giacomo Caliendo, ritenendo vergognosa la strumentale aggressione del Partito democratico nei suoi confronti.

Ricorda che la disciplina della pubblicità dei lavori della Commissione è disciplinata dal Regolamento e che, in caso di opposizione, non si possono attivare le riprese a circuito chiuso. Ritiene pertanto che la discussione sul punto abbia natura soltanto dilatoria e ostruzionistica.

Sottolinea inoltre come l'emendamento del Governo recepisca molti dei rilievi dell'opposizione e come lo stesso sia, in sostanza, l'emendamento che l'opposizione ha sempre sperato che il Governo presen-

tasse. L'odierna discussione sul termine di presentazione dei subemendamenti è quindi priva di senso e costituisce un mero pretesto per portare avanti una battaglia di tipo ideologico. D'altra parte l'opposizione ha oggi dichiarato esplicitamente di fare ostruzionismo.

Ignazio MESSINA (IdV) ritiene che si sia distorto il dibattito su una legittima pretesa dell'opposizione e precisa che il gruppo dell'Italia dei valori non ha mai dichiarato di fare ostruzionismo. Di fronte ad un emendamento importante del Governo è necessario concedere un termine congruo per l'esame dello stesso e per la presentazione di eventuali subemendamenti. In questo modo si vuole solo impedire all'opposizione di dare il suo contributo al dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda come nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, siano state ricordate le peculiarità del provvedimento, che essendo giunto in seconda lettura alla Camera, è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire dal 29 luglio prossimo, senza che l'inizio dell'esame da parte di questa sia condizionato dalla conclusione dell'esame in Commissione. Ciò significa che devono essere organizzati i lavori della Commissione in modo da rispettare il predetto termine. Anche la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti si inserisce in tale contesto. Per questo motivo è stato stabilito un termine che è, al contempo, congruo e tale da consentire l'inizio dell'esame in Assemblea nel termine prestabilito. In considerazione della richiesta dei gruppi di opposizione, tuttavia, il predetto termine viene differito dalle ore 9 alle ore 11 di domani 21 luglio 2010.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.50

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, rileva come l'Accordo in esame rappresenti lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999 ed approvato dal Consiglio Affari Generali del giugno successivo, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione balcanica e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo).

Il PSA è nel contempo un processo bilaterale e regionale, in quanto instaura saldi legami tra ciascun paese e l'Unione europea ed al tempo stesso incoraggia fermamente la cooperazione regionale tra i paesi dell'area, che costituisce peraltro parte integrante del percorso di avvicinamento all'Europa. Le finalità del PSA sono: favorire la stabilizzazione della situazione politica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione; sostenere il processo di transizione verso l'economia di mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; pro-

muovere la cooperazione regionale; incoraggiare il progressivo allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli standard europei ed internazionali.

L'obiettivo di fondo del PSA è quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea, prospettiva riconosciuta dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000 e riconfermata dal Consiglio europeo di Salonicco nel 19-20 giugno 2003. Gli strumenti principali del PSA sono: relazioni contrattuali bilaterali con i singoli Paesi (Accordi di Stabilizzazione e Associazione); una massiccia assistenza finanziaria ed economica da parte della UE, attraverso lo strumento di assistenza di pre-adesione IPA; la previsione di concessioni commerciali (Misure commerciali autonome).

L'ASA con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea dopo quelli con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, Albania, Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina.

Tutti i Paesi dei Balcani occidentali – ad esclusione del Kosovo – sono quindi ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione Europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione Europea e fortemente sostenuto da parte italiana.

Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala che il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza. Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni amministrative e giudiziarie, dell'indipendenza del sistema giudiziario e del miglioramento della sua efficienza, della riorganizzazione delle Forze di polizia, della lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata (articolo 80). La Serbia si impegna ad assicurare l'adeguamento della propria legislazione a quella comunitaria per quanto concerne la protezione dei dati personali, istituendo uno o

più organi di controllo indipendenti (articolo 81). È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione nonché controllo dell'immigrazione illegale (articolo 82).

Nell'ambito dell'azione di prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina le Parti, che accettano di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sui rispettivi territori, decidono altresì di applicare integralmente l'accordo di riammissione, firmato il 18 settembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008, contestualmente all'Accordo di facilitazione del rilascio dei visti (articolo 83).

Le Parti si impegnano a collaborare anche nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e finanziamento del terrorismo e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi) e nella lotta alla droga (articoli 84-87).

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione non pone questioni di particolare rilievo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (PDL), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame, approvato dal Senato, sia volto a convertire il decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Ricorda che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere un parere sulle sole disposizioni rientranti nei propri ambiti di competenza.

Segnala quindi, in primo luogo, l'articolo 6, comma 21-*quinquies*, introdotto dal Senato, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a disciplinare i termini e le modalità per la vendita dei titoli (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, ecc.) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia ed il cui ricavato debba affluire al cosiddetto « Fondo unico giustizia ».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del ministro dell'economia, con il concerto dei ministri della giustizia e dell'interno.

Finalità del decreto è quella di garantire la massima rapidità possibile: nel versamento al Fondo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli (che deve in ogni caso avvenire entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro); in caso di dissequestro dei titoli, nella restituzione all'avente diritto « esclusivamente di quanto ricavato della vendita », fermi restando i limiti di utilizzo dei beni e valori sequestrati previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008.

L'articolo 7, comma 31-*bis*, aggiunto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011, allo scopo di permettere lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.116 del 2009.

L'articolo 9, comma 22, modificato dal Senato, reca disposizioni specifiche per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato).

In particolare, esso conferma, in relazione agli adeguamenti retributivi previsti dall'articolo 24 della legge 448 del 1998, che per detto personale non saranno erogati, senza possibilità di recupero, né gli acconti per gli anni 2011,

2012 e 2013 né il conguaglio per il triennio 2010-2012. Al fine, però, di evitare che il meccanismo di computo triennale possa comportare un trascinarsi degli effetti di blocco retributivo oltre il 2013, la norma prevede il criterio – di valenza programmatica – con il quale operare i suddetti adeguamenti retributivi per gli anni successivi 2014 e 2015.

Il maxi emendamento del Governo approvato al Senato ha poi sostituito il contenuto dei periodi dal secondo al sesto del comma 22 stabilendo: una riduzione del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013 della cosiddetta « indennità giudiziaria » di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, istituita originariamente a favore dei magistrati ordinari « in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività » e poi estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

La norma precisa che la riduzione dell'indennità giudiziaria non opera ai fini previdenziali.

Precisa altresì la non applicazione al personale in questione di talune previsioni dell'articolo 9 e, segnatamente: del comma 1 (blocco della retribuzione) e del comma 21, secondo e terzo periodo (disapplicazione dei meccanismi di progressione automatica dello stipendio e della limitazione ai fini giuridici delle progressioni di carriera nel triennio 2011-2013). Tali disposizioni, pertanto, restano applicabili al restante personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Rimangono, quindi, applicabili ai magistrati, avvocati e procuratori dello Stato le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, che prevedono – in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea – la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli

dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Le riduzioni operano nei seguenti termini: per importi superiori a 90.000 euro lordi annui, riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro; per importi superiori a 150.000 euro lordi annui, riduzione del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.

In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Inoltre, la riduzione del 5 e del 10 per cento prevista non opera ai fini previdenziali.

La disposizione si applica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

L'articolo 9, comma 35-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione interpretativa dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico ».

Il suddetto articolo 32 stabilisce che nei procedimenti penali a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta – a richiesta dell'interessato – dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. Nel caso di nomina del libero professionista, le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Il comma in esame chiarisce, in particolare, che le spese di difesa in questione, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.

L'articolo 29, comma 7, modifica innanzitutto l'articolo 319-*bis* del codice penale. Tale ultima disposizione prevede una circostanza aggravante del delitto di cui

all'articolo 319 del medesimo codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La disposizione in esame estende l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi.

La seconda parte del comma 7 prevede, poi, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, un intervento normativo finalizzato ad aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante gli istituti della transazione fiscale, dell'adesione all'accertamento e della conciliazione giudiziale.

In sostanza si prevede che, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contenzioso mediante i predetti istituti, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica sia limitata alle ipotesi di dolo.

La relazione di accompagnamento spiega come la previsione sia giustificata dalla « particolare complessità delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e provvedimenti in parola: tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei mezzi di prova ammessi in materia tributaria che, come noto, soffrono di particolari limitazioni ». Sottolinea inoltre la permanenza della « responsabilità disciplinare conseguente alla inosservanza, anche in caso di colpa, della normativa e della prassi amministrativa, la quale può determinare l'irrogazione di gravi sanzioni fino al licenziamento del dipendente ».

In ordine alla limitazione di responsabilità in esame appare inoltre opportuno richiamare la giurisprudenza costituzionale, che ha ribadito quanto affermato anche in più risalenti pronunce e

cioè che « non v'è alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà » (confronta Corte costituzionale n. 371 del 1998).

L'articolo 48, modificato dal Senato, introduce alcune novelle al regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), con specifico riferimento alla disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, il comma 1 inserisce l'articolo 182-*quater*, il quale interviene in materia di crediti prededucibili, prevedendo, tra l'altro, in particolare, che siano prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

Il comma 2 interviene invece sull'articolo 182-*bis* della legge fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, integrandone la disciplina, con riferimento anche al divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 48, introdotto con il maxiemendamento approvato al Senato, aggiunge alla legge fallimentare l'articolo 217-*bis* che prevede ipotesi derogatorie di esenzione dai reati di bancarotta, con la finalità di coordinare il quadro normativo con le modifiche introdotte dall'articolo 48 del decreto-legge in esame.

Il comma 2-*bis* prevede che le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 della legge fallimentare non si applichino ai pagamenti e alle operazioni compiuti: in esecuzione del concordato preventivo di cui all'articolo 160; di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis*; ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) della legge medesima.

La disposizione prevede pertanto una causa di esclusione della punibilità rispetto alle fattispecie incriminatrici sopra richiamate, escludendo che alle stesse possano essere ricondotti i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) della legge fallimentare.

L'articolo 48-*bis*, comma 1, disposizione introdotta con il maxiemendamento approvato al Senato, autorizza il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà di assunzione già previste dalla normativa vigente, ad assumere entro definiti limiti di spesa i vincitori di concorso per magistrato ordinario già ultimato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Nella sostanza, il concorso interessato alla disposizione in esame è quello bandito dal ministero della giustizia con decreto ministeriale 27 febbraio 2008 per 500 posti di magistrato ordinario e recentemente concluso. La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo approvato al Senato riferisce che l'autorizzazione all'assunzione riguarda i 250 vincitori del concorso. Essendo comunque già consentita, secondo la normativa vigente, l'assunzione di 35 unità (ovvero il 20 per cento delle cessazioni avvenute nel 2009), la norma in esame permette di assumere i rimanenti 215 vincitori.

L'ultimo periodo dell'articolo 48-*bis* precisa che la copertura finanziaria è assicurata grazie all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato nei processi civili e amministrativi. L'articolo 48-*bis*, comma 2, aumenta infatti del 10 per cento gli importi dovuti per l'iscrizione a ruolo nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione) e nel processo amministrativo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato il 13 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Torrisi, ha presentato una nuova proposta di parere, che tiene conto dei rilievi espressi dall'onorevole Contento nella precedente seduta (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1

Sopprimerlo.

1. 1. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 5. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel

caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter, le attività peritali devono in tale caso essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice ».

ART. 3.

(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 240-bis. — *(Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite).* —

1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

ART. 240-ter. — *(Udienza per la redazione del verbale di consistenza).* — 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tec-

nici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.

2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituire oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.

5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).

6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2 ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: « teleco-

municazione » è sostituita dalla seguente: « comunicazione ».

ART. 5.

(Modifica all'articolo 266-bis del codice di procedura penale).

1. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche ».

ART. 6.

(Introduzione degli articoli 266-ter e 266-quater del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 266-ter. — *(Intercettazioni di corrispondenza postale).* — 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

ART. 266-quater. — *(Riprese visive).* — 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono

in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria ».

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 5. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in

segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

ART. 8.

(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 261-bis. — *(Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico).* — 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater*.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa ».

ART. 9.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti instal-

lati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini »;

b) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 3-*ter*. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

3-*quater*. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3 »;

e) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle comunicazioni, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 10.

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 268-*bis*. — (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). — 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

ART. 268-ter. — (Trascrizione delle registrazioni). — 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio

riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

ART. 268-quater. — (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). — 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

ART. 268-*quinquies*. — (*Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice*). — 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-*ter*.

ART. 26-*sexies*. — (*Avviso a persone non indagate*). — 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché

l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quinquies* del codice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento ».

2. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, le parole: « di cui all'articolo 268, comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 268-*bis* e seguenti ».

ART. 11.

(*Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale*).

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescri-

zione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti ».

ART. 12.

(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater* e 268-*quinqüies* ».

ART. 13.

(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero ».

ART. 14.

(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).

1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero,

nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater*, 268-*quinqüies*, 269 e 270 ».

ART. 15.

(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 329-*bis*. – *(Obbligo del segreto per le intercettazioni)*. – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-*bis*, 268-*ter*, 268-*quater* e 268-*quinqüies*, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-*bis*, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ».

ART. 16.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

« *f-bis*) delitti di riciclaggio previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ».

ART. 17.

(Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4 ».

ART. 18.

(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia).

1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del responsabile delle operazioni »;

b) al comma 2, le parole: « I nastri contenenti le registrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche »;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. Il funzionario di cui al comma *2-bis* comunica al procuratore della Re-

ubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi ».

2. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie e le relative modalità di pagamento sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo. La determinazione dei suddetti costi non può in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 3.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001.

ART. 19.

(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 89-bis. — (*Archivio riservato delle intercettazioni*). — 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.

2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio ».

ART. 20.

(Introduzione dell'articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:

« ART. 90-bis. — *(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali).* — 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti ».

ART. 21.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 319-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 379-bis. — *(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).*

— Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni »;

b) dopo l'articolo 617-*sexies* sono inseriti i seguenti:

« ART. 617-*septies*. — *(Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).* — Chiunque mediante modalità o attività illecite prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

ART. 617-*octies*. — *(Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti).* — Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

ART. 611-novies. – (*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni »;

c) all'articolo 684:

1) al primo comma, le parole: « o a guisa d'informazione » sono sostituite dalle seguenti: « o nel contenuto » e le parole da: « con l'ammenda » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000 »;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 ».

ART. 22.

(*Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali*).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

« ART. 132. – (*Conservazione di dati di traffico per altre finalità*). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitor

per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati; per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 261-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.

4. Il trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 261-bis del codice di procedura penale è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 del presente codice, volti anche a:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B;

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorsi i termini di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorsi i termini di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 2 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 »;

b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: « codice di deontologia, » sono inserite le seguenti: « ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis, »;

c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:

« ART. 164-bis. – (*Illeciti per finalità giornalistiche*). – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari »;

d) all'articolo 165, comma 1, le parole: « 162 e 164 » sono sostituite dalle seguenti: « 162, 164 e 164-bis ».

ART. 23.

(*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281*).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre

2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « pubblicazione » sono inserite le seguenti: « o della diffusione » e le parole: « degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale »;

b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice »;

c) al comma 4, le parole: « determinazione e » sono soppresse.

ART. 24.

(*Abrogazioni*).

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 240 e il comma 1-bis dell'articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

3. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi, e il comma 4 è abrogato.

4. L'articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.

ART. 25.

(*Regime transitorio*).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 26.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010- 2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

1. 2. Pisicchio.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 3.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 4.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 2.

** **1. 5.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Sopprimere il comma 2.

** **1. 6.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 2.

** **1. 7.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso « a) » con il seguente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « lettere a), b), d), e) » inserire le seguenti: « e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli ».

b) sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 319-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento ».

c) sostituire il capoverso « c) » con il seguente:

c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 319-bis del codice penale, il procuratore della

Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario ».

- 1. 8.** Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Molteni Nicola, Paolini.

All'articolo 53, comma 2 del codice di procedura penale aggiungere dopo le parole: lettere a), b) aggiungere la seguente: c),.

- 1. 13.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e h-bis.

- 1. 14.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: risulta iscritto nel registro di cui all'articolo 335 con le seguenti: è stato rinviato a giudizio.

- 1. 9.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: al fine di valutare l'effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione con le seguenti: in relazione ad atti coperti da segreto.

- 1. 10.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: al fine di valutare l'effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione aggiungere le seguenti: motivandola in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti.

- 1. 11.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

- * **1. 12.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

- * **1. 15.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: Di ogni iscrizione di magistrati nel registro di cui all'articolo 335 con le seguenti: Per ogni provvedimento di rinvio a giudizio di un magistrato.

- 1. 16.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 2, lettera c), capoverso « ART. 2-bis », sopprimere la parola: immediatamente.

- 1. 17.** Palomba.

Al comma 2, lettera c), capoverso « ART. 2-bis », sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: entro un'ora.

- 1. 18.** Palomba.

Al comma 2, lettera c), capoverso « ART. 2-bis », sostituire la parola: immediatamente con la seguente: prontamente.

- 1. 19.** Palomba.

Al comma 2, lettera c), capoverso « ART. 2-bis », sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: senza indugio.

- 1. 20.** Palomba.

Al comma 2, lettera c), capoverso « ART. 2-bis », sostituire la parola: immediatamente con la seguente: subito.

1. 21. Palomba.

Sopprimere il comma 3.

1. 22. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 4.

1. 23. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 4, sopprimere il capoverso « 2-ter ».

1. 25. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 114 comma 1 del codice di procedura penale aggiungere infine il seguente periodo: « ovvero degli atti la cui pubblicazione, anche parziale o per riassunto risulti nociva al procedimento e la cui condizione sia asseverata con ordinanza del pubblico ministero ».

1. 24. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il regime di divieto di cui al precedente comma 1 è applicato agli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche o a comunicazioni per via elettronica.

1. 26. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 5.

1. 27. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 5, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare con le seguenti: prima che si sia proceduto alla selezione delle registrazioni e dei verbali, ai sensi dell'articolo 268, comma 6-ter. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni dichiarate manifestamente irrilevanti dal giudice.

1. 28. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Genti Ioni, Giullietti.

Al comma 6-ter, sopprimere le parole: del presente codice.

1. 29. Palomba.

Al comma 6-ter, dopo le parole: del presente codice inserire le seguenti: procedura penale.

1. 30. Palomba.

Al comma 8, capoverso, dopo le parole: informa immediatamente aggiungere le seguenti: , salvo che ciò non sia di pregiudizio per le indagini,.

1. 31. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dopo l'articolo 121 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 121-bis. – (Atti irrilevanti). – 1. Salvo quanto previsto da altri articoli del presente codice, in ogni stato e grado del procedimento, le parti nonché ogni altro interessato possono chiedere l'esclusione dal fascicolo del pubblico ministero, dal fascicolo delle indagini difensive e dal fascicolo del dibattimento degli atti non

direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti.

2. La richiesta è presentata al giudice con l'indicazione dello specifico interesse all'esclusione dell'atto e dei motivi che la fondano. Il giudice fissa l'udienza per la discussione dell'istanza entro dieci giorni dalla presentazione, e decide con decreto motivato, sentiti il richiedente e tutte le parti. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 127 ».

1. 32. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 9.

* **1. 33.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 9.

* **1. 34.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 9, sostituire le parole: attraverso la raccolta illegale di informazioni con la seguente: illegalmente.

1. 35. Palomba.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Dopo l'articolo 251 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 251-bis. – (Nullità del decreto). – 1. Nei casi previsti dagli articoli che precedono, il decreto di perquisizione dell'autorità giudiziaria non può contenere, a pena di nullità, riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai

fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità del decreto ».

1. 36. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dopo l'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 246-bis. – (Nullità del decreto). – 1. Nei casi previsti dagli articoli che precedono, il decreto di ispezione dell'autorità giudiziaria non può contenere, a pena di nullità, riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità del decreto ».

1. 37. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:

9-quater. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 256-bis. – (Oggetto della motivazione). – 1. Nei casi previsti dagli articoli che precedono, il decreto dell'autorità giudiziaria non può contenere riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali il decreto è emesso ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità del decreto.

2. Nei casi di violazione del divieto prevista dal comma 1, l'imputato o la persona comunque interessata può presentare richiesta di riesame per l'annullamento del decreto, a norma dell'articolo 324.

3. Quando annulla il decreto ai sensi del presente articolo, il tribunale ordina anche l'esclusione dell'atto dal fascicolo delle indagini preliminari e la sua inutilizzabilità ».

1. **38.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 10.

1. **39.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 10.

1. **40.** Tabacci, Calgario, Mosella.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 266-ter. – (Riprese visive). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

1. **42.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, sostituire le parole: di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni con le seguenti: e di immagini mediante riprese visive in luoghi di privata dimora.

1. **43.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, sopprimere le parole: e l'acquisizione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Dopo l'articolo 266-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 266-ter. – (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su

istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa ».

- 1. 44.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

- 1. 46.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata. In tale ultimo caso le attività previste dal preambolo del presente articolo sono inutilizzabili solo se non conducono all'accertamento di taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

- 1. 47.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata. In tale ultimo caso le attività previste dal preambolo del presente articolo sono inutilizzabili solo se non conducono all'accertamento di taluno dei delitti connessi con la criminalità organizzata.

- 1. 48.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata.

- 1. 49.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , maltrattamenti in famiglia; delitti di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale; reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile.

- 1. 50.** Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1, comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), sopprimere le parole: usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, e le parole: , atti persecutori.

Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) reati di usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, turbata libertà degli incanti, atti persecutori;

- 1. 51.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti;

- 1. 52.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

1. 53. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

1. 54. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: violazione degli obblighi di assistenza familiare.

1. 55. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

1. 56. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

1. 57. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo,

Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: sottrazione consensuale di minorenni.

1. 58. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: sottrazione di persone incapaci.

1. 59. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rissa;

1. 60. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: omicidio colposo.

1. 61. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: false comunicazioni sociali;

- 1. 62.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: false comunicazioni sociali; in danno delle società, dei soci o dei creditori.

- 1. 63.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

- 1. 64.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: reato di impedito controllo false comunicazioni sociali;

- 1. 65.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: indebita restituzione dei conferimenti.

- 1. 66.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

- 1. 67.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

- 1. 68.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: operazioni in pregiudizio dei creditori.

- 1. 69.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: omessa comunicazione del conflitto di interessi;

1. 70. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi;

1. 71. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: formazione fittizia del capitale;

1. 72. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

1. 73. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: infedeltà patrimoniale;

1. 74. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: infedeltà a seguito di dazione o di promessa di utilità;

1. 75. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: aggio;

1. 76. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: illecita influenza sull'assemblea;

1. 77. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: delitti false comunicazioni sociali;

- 1. 78.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

- 1. 79.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;

- 1. 80.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;

- 1. 81.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;

- 1. 82.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

- 1. 83.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

- 1. 84.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;

- 1. 85.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rivelazione del contenuto di corrispondenza;

- 1. 86.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;

- 1. 87.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rivelazione del contenuto di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;

- 1. 88.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rivelazione del contenuto di documenti segreti;

- 1. 89.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rivelazione di segreto professionale;

- 1. 90.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rivelazione di segreti scientifici o industriali;

- 1. 91.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: furto;

- 1. 92.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: invasione di terreni o edifici;

- 1. 93.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: turbativa violenta del possesso di cose immobili;

- 1. 94.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo,

Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: danneggiamento;

- 1. 95.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: danneggiamento di sistemi informatici e telefonici;

- 1. 96.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: truffa;

- 1. 97.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: frode informatica;

- 1. 98.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: insolvenza fraudolenta;

- 1. 99.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: usura impropria;

- 1. 100.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: appropriazione indebita;

- 1. 101.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rivelazione dei segreti di Stato;

- 1. 102.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: intro-

duzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio;

1. **103.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione;

1. **104.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali;

1. **105.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: peculato mediante profitto dell'errore altrui;

1. **106.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti

persecutori aggiungere le seguenti: malversazione a danno dello Stato;

1. **107.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

1. **108.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: corruzione per un atto di ufficio;

1. **109.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: istigazione alla corruzione;

1. **110.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: abuso d'ufficio;

1. **111.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;

1. **112.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;

1. **113.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;

1. **114.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: frode processuale;

1. **115.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: favoreggiamento personale;

1. **116.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rivelazione di segreti inerenti ad un processo penale;

1. **117.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: patrocinio o consulenza infedele;

1. **118.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice;

1. **119.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti

persecutori *aggiungere le seguenti*: mancata esecuzione dolosa di sanzione pecuniaria;

- 1. 120.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: inosservanza di pene accessorie;

- 1. 121.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: procurata inosservanza di pena;

- 1. 122.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive;

- 1. 123.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Ai comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: turbamento di funzioni religiose del culto di una funzione religiosa;

- 1. 124.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: danneggiamento seguito da incendio;

- 1. 125.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: attentati alla sicurezza dei trasporti;

- 1. 126.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni;

- 1. 127.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: crollo di costruzioni o altri disastri dolosi;

- 1. 128.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: fabbricazione o detenzione di materie esplosive;

- 1. 129.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;

- 1. 130.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute;

- 1. 131.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate;

- 1. 132.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti

persecutori aggiungere le seguenti: commercio o somministrazione di medicinali guasti;

- 1. 133.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: commercio di sostanze alimentari nocive;

- 1. 134.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica;

- 1. 135.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: delitti colposi di danno;

- 1. 136.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti

persecutori *aggiungere le seguenti*: delitti colposi contro la salute pubblica;

- 1. 137.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

- 1. 138.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;

- 1. 139.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;

- 1. 140.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti

persecutori aggiungere le seguenti: sostituzione di persona;

- 1. 141.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

- 1. 142.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

- 1. 143.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio;

- 1. 144.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: manovre speculative su merci;

- 1. 145.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: frode nell'esercizio del commercio;

- 1. 146.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

- 1. 147.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: frodi contro le industrie nazionali;

- 1. 148.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti

persecutori aggiungere le seguenti: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

- 1. 149.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- 1. 150.** Libè, Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 10, capoverso, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

- 1. 151.** Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 10, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se queste avvengano in uno dei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'inter-

cettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1.

- 1. 152.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: o che dall'intercettazione fino a: nel comma 1.

Conseguentemente, nel medesimo periodo, sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.

- 1. 700.** Il Relatore.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall'articolo 614 del codice penale.

- 1. 153.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per non oltre tre giorni.

- 1. 154.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 2, sostituire le parole: per non oltre tre giorni con le seguenti: fino alla fine delle indagini preliminari.

- 1. 155.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: 15 giorni.

- 1. 156.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine.

- 1. 157.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », al comma 2 dopo le parole: secondo le modalità indicate nell'articolo 267, comma 3-bis, aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 267, comma 2.

- 1. 158.** Ferranti, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle stesse situazioni di cui alla prima parte del precedente capoverso il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, può disporre l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni per non oltre quindici giorni.

- 1. 159.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso « ART. 266 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ogni stato e grado del procedimento il giudice dichiara, anche di ufficio, l'inutilizzabilità delle intercettazioni quanto emerge che proroghe erano state disposte in difetto dei presupposti previsti dal comma 2. In ogni caso il giudice che utilizza le intercettazioni disposte a norma del comma 2 motiva espressamente in ordine dell'esistenza dei presupposti legittimati l'adozione delle proroghe.

- 1. 160.** De Girolamo.

Sopprimere il comma 11.

- 1. 398.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 11, con il seguente:

11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione. »;

b) al comma 2 le parole: « nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 3 e 4 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa

dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma. »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nei comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è con-

sentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.

5-ter. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo.

5-quater. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente. Nel decreto con il quale dispone l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.

5-quinquies. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».

g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9 ».

h) L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni, è abrogato ».

1. 399. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire il capoverso « 1 » con il seguente:

« 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.»;

b) alla lettera c), capoverso « 2 », terzo periodo, sostituire il periodo: « le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati » con il seguente: « l'intercettazione non può essere seguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.»;

c) alla lettera d), sostituire il capoverso « 3 » con il seguente:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le mo-

dalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.»;

d) alla lettera d), sopprimere il capoverso « 3-bis »;

e) alla lettera d), capoverso « 3-ter », sostituire il primo periodo con il seguente:

« 3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.»;

f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-ter, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere le seguenti parole: , di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, lettera g), capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , le immagini mediante

riprese visive; all'articolo 1, comma 27, lettera h), capoverso sopprimere le parole: , di immagini mediante riprese visive.

1. 400. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso, comma 1, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente; sopprimere le parole: , a pena di inammissibilità; alla lettera b), sostituire le parole: le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti con le seguenti: le utenze sono a qualsiasi titolo utilizzate dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine; sopprimere la lettera c) è soppressa; alla lettera d), sostituire le parole: i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi con le seguenti: i luoghi sono a qualsiasi titolo utilizzati dall'indagato ovvero da soggetto diverso; alla lettera d), sostituire le parole: che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte con le seguenti: quando sussiste fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si realizzino atti o attività che; sopprimere il comma 1. 2;

b) *alla lettera b) dopo le parole:* si applicano *sopprimere le seguenti:* , in quanto compatibili con la valutazione indiziaria,.

c) *alla lettera d) sostituire le parole:* nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi *con le seguenti:* ulteriori proroghe, ciascuna fino a quindici giorni, per tutta la durata delle indagini preliminari; *sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter e 3-quater.*

1. 401. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 11, lettera a), sostituire il capoverso « 1 » con il seguente:

« 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. ».

1. 402. Laganà Fortugno.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sostituire le parole al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale *con le seguenti* al giudice per le indagini preliminari.

1. 403. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sostituire le parole tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in compo-

sizione collegiale *con le seguenti* giudice per le indagini preliminari.

1. 404. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 » sostituire le parole tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, *con le seguenti* al giudice per le indagini preliminari.

1. 405. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere il secondo periodo.

1. 406. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere le parole: La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati.

1. 407. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere il secondo periodo.

1. 408. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere le parole: La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati.

Conseguentemente dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

« 11.bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: « e per la richiesta di misure cautelari reali », sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché per la richiesta di intercettazione di comunicazioni » e all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole « ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede », sono inserite le seguenti « e di intercettazione ».

1. 409. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sostituire le parole da: la richiesta *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della repubblica.

1. 410. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sostituire le parole: La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, *con le seguenti:* La richiesta contiene l'interpello rivolto al procuratore della Repubblica ovvero al procuratore aggiunto o al magistrato appositamente delegati, i quali devono motivare l'eventuale dissenso. Il parere negativo dei predetti soggetti deve essere allegato, a pena di inammissibilità, alla richiesta rivolta al tribunale.

1. 411. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », dopo le parole: o del magistrato appositamente delegati. *aggiungere le seguenti:* La richiesta non può contenere, a pena di inammissibilità, riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità della richiesta stessa.

1. 412. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », terzo periodo sostituire le parole: da ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti *fino a:* devono essere espressamente e analiticamente indicati *con le seguenti:* vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

1. 413. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », terzo periodo, sostituire le parole: ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti *con le seguenti:* ricorre almeno uno dei seguenti presupposti.

1. 414. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », terzo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

1. 415. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sostituire la parola: congiuntamente *con la seguente:* separatamente.

1. 416. Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sostituire la parola: congiuntamente con la seguente: distintamente.

1. 417. Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sostituire le lettere a), b), c), d), e) con le seguenti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) l'intercettazione di una determinata utenza ovvero la ripresa visiva di comportamenti comunicativi in un determinato luogo è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini ».

1. 418. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere le lettere b), c) e d).

1. 419. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », terzo periodo, sopprimere le lettere c), d) ed e).

1. 420. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », terzo periodo, sopprimere le lettere b), c), e d).

1. 421. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », terzo periodo, sopprimere le lettere b), c), d), e).

1. 422. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », terzo periodo, sopprimere le lettere b), d), e).

1. 423. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », terzo periodo, sopprimere le lettere b), c), e).

1. 424. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere la lettera b).

1. 425. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », terzo periodo, sopprimere la lettera b).

1. 426. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 » alla lettera b), dopo le parole: le utenze sono aggiungere le seguenti: pubbliche, ovvero anche e sostituire le parole: risultano a conoscenza con le seguenti: siano a conoscenza o possano venire a conoscenza e, dopo le parole: sulla base di sopprimere la parola: specifici nonché, infine, sostituire le parole: sussistono concreti elementi con le seguenti: ricorrono ragioni.

1. 427. Garavini, Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 » dell'articolo 267, lettera b), dopo le parole le utenze sono aggiungere le seguenti pubbliche, ovvero anche e sostituire le parole risultano a conoscenza con le seguenti: siano a conoscenza o possano venire a conoscenza e, dopo le parole sulla base di

sopprimere la parola *specifici nonché, infine, sostituire le parole* sussistono concreti elementi con le seguenti ricorrono ragioni.

- 1. 428.** Garavini, Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », lettera b), sostituire le parole: che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti *con le seguenti:* quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera c) sostituire le parole: « che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede » con le seguenti: « quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine ».

alla lettera d), sostituire le parole: « che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti » con le seguenti: « quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine ».

- 1. 701.** Il Relatore.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », alla lettera b), sopprimere le parole risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede.

- 1. 429.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », al terzo periodo, sopprimere la lettera c).

- 1. 430.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere la lettera c).

- 1. 431.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

All'articolo 1, comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere la lettera c).

- 1. 432.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere la lettera d).

- 1. 433.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere la lettera d).

- 1. 434.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), sopprimere capoverso « 1.1 ».

- 1. 435.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1.1 », dopo le parole: che devono essere espressamente e analiticamente indicati, aggiungere le seguenti: e non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.

- 1. 436.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Elisabetta Zamparutti.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1 », dopo le parole: che devono essere espressamente ed analiticamente indicati, aggiungere le seguenti: non per mero richiamo alla richiesta del pubblico ministero o ad altri atti del procedimento.

- 1. 437.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1.2 », sostituire la parola: tribunale, con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente: alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera a), capoverso 1.1, sostituire la parola: tribunale, con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera c), capoverso 2 sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera d), capoverso 3, sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera d), capoverso 3, 3-bis, 3-ter, sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

- 1. 438.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1.2 », sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.

- * **1. 439.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1.2 », sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.

- 1. 440.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1.1 », sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.

- 1. 441.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera a), capoverso « 1.2 » sostituire le parole: fino a quel momento compiuti con le seguenti: necessari per la valutazione della richiesta.

- 1. 442.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le operazioni previste dall'articolo 266 possono essere nuovamente disposte nel corso delle indagini, anche dopo il deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268, e secondo le modalità previste dal presente articolo, quando, da altre risultanze di indagine diverse dalle intercettazioni effettuate, emerge la sussistenza dei medesimi elementi che consentono l'effettuazione delle operazioni stesse.

- 1. 443.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, capoverso 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 444.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: « 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203 ».

- 1. 702.** Il Relatore.

Al comma 11, lettera b), capoverso « 1-bis », sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e con le seguenti: si applica l'articolo 203.

- 1. 445.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera b), capoverso « 1-bis », sopprimere le parole: 192, commi 3 e 4.

- 1. 446.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera b), capoverso « 1-bis » le parole: 192, commi 3 e 4, sono soppresse.

- 1. 447.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole 192, commi 3 e 4.

- 1. 448.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole 192, commi 3 e 4.

- 1. 449.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera b), dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.

1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze di esso.

- 1. 450.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera c) sostituire il capoverso « 2 » con il seguente:

« 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni di cui all'articolo 266 con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, le operazioni non possono essere proseguite e i risultati di essa non possono essere utilizzati ».

- 1. 451.** Laganà Fortugno.

Al comma 11, lettera c), capoverso « 2 », sostituire le parole: che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, con le seguenti: che va comunicato immediatamente e comunque non

oltre tre giorni al giudice indicato nel comma 1. Il giudice,.

1. **452.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera c), capoverso « 2 », sostituire le parole: tre giorni al tribunale con le seguenti: ventiquattr'ore al giudice per le indagini preliminari e le parole: Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta con le seguenti: il giudice, entro quarantotto.

1. **453.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle richieste di proroga il pubblico ministero indica al giudice la eventuale sospensione delle operazioni e della loro ripresa.

1. **454.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », sopprimere le parole: Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa.

1. **455.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.

1. **456.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », sostituire la parola: tribunale con le seguenti: Giudice per le indagini preliminari, e la parola: acquisiti con la seguente: investigativi.

1. **457.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », terzo periodo, dopo le parole: può essere prorogata aggiungere le seguenti: per due volte.

1. **458.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », sostituire le parole: siano emersi nuovi elementi con le seguenti: le operazioni abbiano raccolto elementi rilevanti per l'accertamento.

1. **459.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », sostituire il quinto periodo con il seguente: Ulteriori proroghe di quindici giorni possono essere concesse qualora l'intercettazione stia raccogliendo elementi essenziali ai fini dell'accertamento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

1. **460.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), all'articolo 267 comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ulteriori proroghe di quindici giorni possono essere concesse qualora l'intercettazione stia raccogliendo elementi essenziali ai fini dell'accertamento o la sua interruzione cagionerebbe pregiudizio alle esigenze investigative.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 3-bis.

1. **461.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », dopo le parole: Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi; *aggiungere le seguenti*: Ciascuna richiesta di proroga contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati.

1. **462.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », ultimo periodo, sopprimere le parole: ovvero che siano commessi altri reati.

1. **463.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », ultimo periodo, sopprimere la parola: altri.

1. **464.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: fino a quindici giorni anche non continuativi.

1. **465.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », ultimo periodo, sostituire le parole: fino a 15 giorni, anche non continuativi con le seguenti: . Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. **466.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3 », ultimo periodo, le parole: quindici giorni, sono sostituite dalle seguenti: trenta giorni.

1. **467.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera d), sostituire il capoverso « 3-bis » con il seguente:

3-bis. Ulteriori proroghe di quindici giorni possono essere concesse qualora l'intercettazione stia raccogliendo elementi essenziali ai fini dell'accertamento e la sua interruzione cagionerebbe pregiudizio alle esigenze investigative.

1. **468.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3-bis », primo periodo, sopprimere la parola: fondamentali.

1. **469.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3-bis », primo periodo, sopprimere la parola: rilevanti.

1. **470.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), al comma 3-bis, dopo le parole: sono scaduti aggiungere le seguenti: o stanno per scadere.

1. 471. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso «3-bis», dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

1. 472. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso «3-bis», dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di infedeltà a seguito di dazione o di promessa di utilità;

1. 473. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso «3-bis», dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di infedeltà patrimoniale;

1. 474. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno

dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, aggiungere le seguenti: nonché del reato di agiotaggio.

1. 475. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di formazione fittizia del capitale;

1. 476. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi;

1. 477. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi;

1. 478. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno

dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di operazioni in pregiudizio dei creditori;

1. **479.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di illecita influenza sull'assemblea;

1. **480.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di false comunicazioni sociali;

1. **481.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

1. **482.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno

dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di violazione di domicilio.

1. **483.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

1. **484.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza;

1. **485.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;

1. **486.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;.

1. **487.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;.

1. **488.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;.

1. **489.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od inter-

rompere comunicazioni informatiche o telematiche;.

1. **490.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;.

1. **491.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rivelazione del contenuto di corrispondenza;.

1. **492.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;.

1. **493.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rivelazione del contenuto di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;

1. **494.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti;

1. **495.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rivelazione di segreto professionale;

1. **496.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali;

1. **497.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di furto;

1. **498.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di invasione di terreni o edifici;

1. **499.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili;

1. **500.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di danneggiamento;

1. **501.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di danneggiamento di sistemi informatici e telefonici;

1. **502.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: 1a commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di truffa;

1. **503.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di frode informatica;

1. **504.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di insolvenza fraudolenta;

1. **505.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di usura impropria;

1. **506.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di appropriazione indebita;

1. **507.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rivelazione dei segreti di Stato;

1. **508.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio;

1. **509.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione;

1. **510.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali;

1. **511.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui;

1. **512.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo

266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di malversazione a danno dello stato;

1. **513.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato;

1. **514.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di corruzione per un atto di ufficio;

1. **515.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di istigazione alla corruzione;

1. **516.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo

266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di abuso di ufficio;

1. **517.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;

1. **518.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;

1. **519.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di interruzione di un servizio di un servizio pubblico o di pubblica necessità;

1. **520.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo

266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di frode processuale;

1. **521.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di favoreggiamento personale;

1. **522.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di rivelazione di segreti inerenti ad un processo penale;

1. **523.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di patrocinio o consulenza infedele;

1. **524.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo

266 aggiungere le seguenti: nonché del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice;

1. **525.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di mancata esecuzione dolosa di sanzione pecuniaria;

1. **526.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di inosservanza di pene accessorie;

1. **527.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di procurata inosservanza di pena;

1. **528.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo

266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive;

1. **529.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 2662« *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di turbamento di funzioni religiose del culto di una funzione religiosa;

1. **530.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti 1«nonché del reato di danneggiamento seguito da incendio;*

1. **531.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti;

1. **532.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del

reato di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni;

1. **533.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi;

1. **534.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti;

1. **535.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;

1. **536.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute;

1. **537.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate;

1. **538.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti;

1. **539.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di commercio di sostanze alimentari nocive;

1. **540.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica;

- 1. 541.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del delitto colposo di danno;

- 1. 542.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del delitto colposo contro la salute pubblica;

- 1. 543.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

- 1. 544.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;

- 1. 545.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;

- 1. 546.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di sostituzione di persona;

- 1. 547.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

- 1. 548.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

- 1. 549.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio;

- 1. 550.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di manovre speculative su merci;

- 1. 551.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo

266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di frode nell'esercizio del commercio;

- 1. 552.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

- 1. 553.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di frode contro le industrie nazionali;

- 1. 554.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

- 1. 555.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare;

- 1. 556.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina;

- 1. 557.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;

- 1. 558.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di sottrazione consensuale di minorenni;

- 1. 559.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di sottrazione di persone incapaci,.

- 1. 560.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di rissa;

- 1. 561.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di omicidio colposo;

- 1. 562.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché del reato di false comunicazioni sociali;

- 1. 563.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno

dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di false comunicazioni sociali; in danno delle società, dei soci o dei creditori;

- 1. 564.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;

- 1. 565.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di impedito controllo false comunicazioni sociali;

- 1. 566.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di indebita restituzione dei conferimenti;

- 1. 567.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

- 1. 568.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti*: nonché del reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

Conseguentemente, al comma 10, capoverso «ART. 266», al comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori *aggiungere le seguenti*: violazione di domicilio,

- 1. 569.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: , per non oltre tre giorni.

- 1. 570.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: per non oltre tre giorni *con le seguenti*: fino al termine delle indagini preliminari.

- 1. 571.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: per non oltre tre giorni *con le seguenti*: per non oltre 20 giorni.

- 1. 572.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: per non oltre tre giorni *con le seguenti:* per non oltre 15 giorni.

1. 573. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: tre giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

1. 574. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3-bis », sostituire la parola: tribunale *con la seguente:* giudice.

1. 575. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: , anche per via telematica.

1. 576. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica *aggiungere le seguenti:* , che deve intervenire, a pena di inutilizzabilità dei risultati, entro i successivi tre giorni.

1. 577. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il precedente capoverso si applica per tutte le richieste di proroga.

1. 578. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aver preso cognizione degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione delle operazioni di cui al comma 1, non costituisce per i componenti del collegio causa di incompatibilità né per altre pronunce sulle proroghe, né per altri giudizi in merito allo stesso procedimento in qualunque stato e grado di esso.

1. 579. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), sostituire il capoverso 3-ter con i seguenti:

« 3-ter. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

3-quater. 1. Nei casi di cui al comma 3-ter, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-ter. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.

3-quinquies. 2. Negli stessi casi di cui al comma 3-ter il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 36.

- 1. 580.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villeggio Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter sostituire il primo periodo con il seguente: Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di criminalità organizzata, di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché di cui all'articolo 644 del codice penale, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.

- 1. 581.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, sostituire le parole: le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie con le seguenti: l'intercettazione è necessaria.

- 1. 582.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, sostituire le parole: le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie con le seguenti: l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione all'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale, nonché.

- 1. 583.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: , all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti).

- 1. 590.** Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: , 423-bis (incendio boschivo) del codice penale.

- 1. 591.** Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: , 544-quater e 544-quinquies del codice penale.

- 1. 592.** Realacci, Granata, Giammanco, Mariani, Zamparutti.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: , 407 comma 2 lettera a) e delitti di criminalità organizzata).

- 1. 584.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villeggio Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3-ter », dopo le parole: delitti di cui all'arti-

colo 51, comma 3-bis e comma 3-*quater*, aggiungere le seguenti: 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1 del codice penale.

- 1. 585.** Rao, Vietti, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, sopprimere le parole: di cui ai commi precedenti.

- 1. 586.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non sono richiesti i presupposti di cui all'articolo 267, comma 1, lettere b), c), d).

- 1. 587.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villico Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera d), al capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Se le indagini sono in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di minaccia col mezzo del telefono, di un delitto di cui all'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 5, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 238, si applica quanto previsto dal comma 3-ter.

- 1. 588.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), dopo il capoverso 3-ter, inserire il seguente:

*3-*quater*. Il tribunale autorizza ciascuna delle proroghe dei termini previste dai commi 3, 3-bis e 3-ter in una composizione collegiale sempre diversa e comunque diversa anche da quella con la quale è stata autorizzata l'intercettazione ai sensi del comma 1.*

- 1. 680.** Mario Pepe.

Al comma 11, sopprimere la lettera e).

- 1. 589.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 12.

- 1. 161.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 12, lettera c), capoverso « 4 », sostituire il primo periodo con il seguente: I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero immediatamente e, comunque, non oltre la scadenza di ciascun periodo di intercettazione.

- 1. 167.** Laganà Fortugno.

Al comma 12, lettera c), capoverso « 4 », sostituire le parole: i verbali e le con le seguenti: i verbali unitamente alle.

- 1. 176.** Palomba.

Al comma 12, lettera c), capoverso « 4 », dopo le parole: attinenti al procedimento inserire le seguenti: e, ove sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza degli atti acquisisce il parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 139, comma 5-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 26, sostituire le parole da: il comma 2 è sostituito sino alle parole: alla conoscenza del dibattimento con le seguenti: il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, dal presidente della Corte d'appello, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui al successivo comma 2-bis; quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

2-bis. Il Comitato di cui all'articolo 139, comma 5-bis del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, esprime parere obbligatorio sulle autorizzazioni di cui al precedente comma 2, al fine di contemperare i diritti fondamentali della persona alla riservatezza con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 37, lettera a) dopo il capoverso 5-quater è aggiunto il seguente: 5-quinquies. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, all'articolo 139, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. È istituito, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, presso il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato per l'applicazione del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui al Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998. Al Comitato sono, inoltre, attribuite funzioni di *Giurì*, al fine di contemperare i diritti fondamentali della persona alla riservatezza con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa, per l'espressione del parere obbligatorio relativamente alle questioni attinenti il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica anche in relazione alla rappresentazione delle vicende giudiziarie attraverso i mezzi di informazione. Il Comitato è composto da 7 membri, dei quali due nominati dal Garante di cui uno con funzioni di Presidente, uno nominato dall'Autorità per le garanzie nella comunicazione, di norma il presidente del Comitato per l'applicazione del Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive istituito presso la medesima Autorità, uno nominato tra i magistrati di corte di appello con funzioni di Vice Presidente, uno nominato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, di norma il suo Presidente, 2 nominati dal Garante su indicazione delle associazioni di categoria dei giornalisti e degli editori, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato

dura in carica cinque anni non prorogabili. I componenti del Comitato, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nel settore di competenza del medesimo Comitato né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o in associazioni e fondazioni ad essi direttamente o indirettamente riconducibili. L'organizzazione del Comitato, il suo funzionamento, nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali ad esso assegnati, sono disciplinati da un apposito regolamento, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Ministro della Giustizia, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, su proposta del Comitato stesso e sentite le associazioni sindacali di categoria e le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

1. 181. Mazzuca, Cazzola, Lehner, Murgia.

Al comma 12, lettera c), capoverso « 4 », dopo le parole: attinenti al procedimento inserire le seguenti: e, ove sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza degli atti, acquisisce il parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 147, comma 2-ter, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 26, sostituire le parole da: il comma 2 è sostituito sino alle parole: alla conoscenza del dibattimento con le seguenti: il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, dal

presidente della Corte d'appello, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui al successivo comma 2-*bis*, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

2-*bis*. Il Comitato di cui all'articolo 139, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprime parere obbligatorio sulle autorizzazioni di cui al precedente comma 2, al fine di contemperare i diritti fondamentali della persona alla riservatezza con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2-*ter*. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, all'articolo 139, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-*bis*. È istituito, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, presso il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato per l'applicazione del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui al Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998. Al Comitato sono, inoltre, attribuite funzioni di *Giurì* al fine di contemperare i diritti fondamentali della persona alla riservatezza con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa, per l'espressione del parere obbligatorio relativamente alle questioni attinenti il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica anche in relazione alla rappresentazione delle vicende giudiziarie attraverso i mezzi di informazione. Il Comitato è composto da 7 membri, dei quali due nominati dal Garante di cui uno con funzioni di Presidente, uno nominato dall'Autorità per le garanzie nella comunicazioni, di norma il presidente del Comitato per l'applicazione del Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radio-televisive istituito presso la medesima Autorità, uno nominato tra i magistrati di corte di appello con funzioni di Vice Presidente, uno nominato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, di norma il suo Presidente, 2 nominati dal Garante su indicazione delle associazioni di categoria dei

giornalisti e degli editori, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato dura in carica cinque anni non prorogabili. I componenti del Comitato, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nel settore di competenza del medesimo Comitato né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o in associazioni e fondazioni ad essi direttamente o indirettamente riconducibili. L'organizzazione del Comitato, il suo funzionamento, nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali ad esso assegnati, sono disciplinati da un apposito regolamento, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Ministro della Giustizia, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, su proposta del Comitato stesso e sentite le associazioni sindacali di categoria e le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

1. 182. Mazzuca, Cazzola, Lehner, Murgia.

Al comma 12, lettera d), capoverso 4, dopo le parole: attinenti al procedimento inserire le seguenti: esclusi quelli che possono riguardare altri e diversi filoni di indagine coperti dal segreto istruttorio.

1. 179. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettere c), d) ed e), sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra, con la seguente: giudice.

1. 165. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Al comma 12, lettera d), capoverso « 6 », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le parti hanno diritto di avere copia dei verbali e dei decreti.

- 1. 187.** Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 12, lettera d), capoverso « 6-bis », sostituire le parole: attinenti al procedimento con le seguenti: e in ogni caso il PM può ai fini dell'indagine trattenerne copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.

- 1. 177.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettera d), capoverso « 6-bis », sostituire le parole: attinenti al procedimento con le seguenti: previa valutazione del PM ai sensi degli articoli 130 e 130-bis.

- 1. 180.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettera d), capoverso « 6-bis », dopo le parole: attinenti al procedimento inserire le seguenti: esclusi quelli che possono riguardare altri e diversi filoni di indagine coperti dal segreto istruttorio.

- 1. 178.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettera d), capoverso « 6-bis » sostituire la parola: attinenti con la seguente: relativi.

- 1. 173.** Palomba.

Al comma 12, lettera d), capoverso « 6-bis » sostituire la parola: attinenti con la seguente: annessi.

- 1. 174.** Palomba.

Al comma 12, lettera d), capoverso « 6-bis » sostituire la parola: attinenti con la seguente: relativi.

- 1. 175.** Palomba.

Al comma 12, lettera d), capoverso « 6-ter », dopo le parole: il quale fissa aggiungere le seguenti: entro trenta giorni.

- 1. 186.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 12, lettera d), capoverso « 6-ter », dopo le parole: il quale fissa inserire le seguenti: entro quindici giorni.

- 1. 682.** Mario Pepe.

Al comma 12, lettera e), capoverso « 7 » sopprimere le parole: qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere.

- 1. 185.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 12 lettera c), sostituire il capoverso « 7-bis », con il seguente:

« 7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti e circostanze non attinenti al procedimento. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni ».

- 1. 166.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 12, lettera e), sostituire il capoverso « 7-bis » con il seguente:

« 7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, salvo che non siano necessarie in altri procedimenti ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 270. Salvo il caso che precede, il giudice dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni ».

1. 164. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Al comma 12, lettera e), capoverso « 7-bis », sopprimere la parola: esclusivamente.

1. 170. Palomba.

Al comma 12, lettera e), capoverso « 7-bis », sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: soltanto.

1. 171. Palomba.

Al comma 12, lettera e), capoverso « 7-bis », sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: unicamente.

1. 172. Palomba.

Al comma 12, lettera e), capoverso 7-bis, sopprimere le parole: e persone.

1. 184. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 12, lettera e), capoverso « 7-bis », sostituire la parola: estranei con la seguente: esterni.

1. 168. Palomba.

Al comma 12, lettera e), capoverso « 7-bis », sostituire la parola: estranei con la seguente: avulsi.

1. 169. Palomba.

Al comma 12, lettera e), capoverso « 7-bis », sopprimere il secondo periodo.

1. 183. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 268-sexies.

(Avviso a persone non indagate).

1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti, di cui siano note le generalità, che risultino titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero che risultino comunque avere avuto in uso dette utenze, che siano diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di accedere agli atti relativi e di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del

presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.

4. Entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, il soggetto interessato può chiedere di accedere agli atti delle intercettazioni che lo riguardano, al fine di chiedere la distruzione anticipata ai sensi dell'articolo 269, comma 2 ».

1. 163. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

« 12-bis. (modifiche all'articolo 407 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 407, comma 2 lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 2, sostituire le parole: « 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630, » con le seguenti: « 353, comma 2, 513-bis, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis, 644, quinto comma, 648-bis e 648-ter »;

b) dopo il numero 7-bis, inserire i seguenti: « 7-ter) dei delitti previsti dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e 7-quater) dei delitti previsti dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356 ».

1. 162. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. All'articolo 269 comma 1, del codice di procedura penale aggiungere infine le se-

guenti parole: « con divieto di allegazione al fascicolo ».

1. 188. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Il giudice deve fissare l'udienza per la discussione dell'istanza entro dieci giorni dalla presentazione, a pena di inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni di cui si chiede la distruzione. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti ».

1. 189. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

1. 190. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 14.

* **1. 191.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 14.

* **1. 193.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Al comma 14, sostituire il capoverso « 1 » con il seguente:

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266.

1. 312. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, sostituire il capoverso 1 con il seguente: I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche.

1. 650. Contento.

Al comma 14, capoverso « 1 », dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera a).

1. 308. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera b).

1. 307. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera c).

1. 306. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera d).

1. 305. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera e).

1. 304. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera f).

1. 303. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera f-bis).

1. 302. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera g).

- 1. 301.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera h).

- 1. 300.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera i).

- 1. 299.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera l).

- 1. 298.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera l-bis).

- 1. 297.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera m).

- 1. 296.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera m-bis).

- 1. 295.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera m-ter).

- 1. 294.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere la seguente: 381, comma 2, lettera m-quater).

- 1. 292.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, lettera d), capoverso, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a) del presente codice, aggiungere le seguenti: dei reati contro la Pubblica Amministrazione,.

- 1. 293.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, *aggiungere le seguenti:* per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2621 del codice civile,.

- 1. 259.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, *aggiungere le seguenti:* per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2622 del codice civile,.

- 1. 260.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, *aggiungere le seguenti:* per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2624 del codice civile,.

- 1. 261.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, *aggiungere le seguenti:* per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2636 del codice civile,.

- 1. 276.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, *aggiungere le seguenti:* per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2638 del codice civile,.

Al comma 11, lettera d), capoverso « 3-bis », dopo le parole: la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266 *aggiungere le seguenti:* nonché dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti,;

- 1. 277.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, *aggiungere le seguenti:* per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2625 del codice civile,.

- 1. 262.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, *aggiungere le seguenti:* per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2626 del codice civile,.

- 1. 263.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, *aggiungere le seguenti:* per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2627 del codice civile,.

- 1. 264.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2628 del codice civile,.

- 1. 265.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2629 del codice civile,.

- 1. 266.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2629-bis del codice civile,.

- 1. 267.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2630 del codice civile,.

- 1. 268.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo,.

- 1. 309.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2632 del codice civile,.

- 1. 269.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2633 del codice civile,.

- 1. 270.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2634 del codice civile,.

- 1. 271.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2635 del codice civile,.

- 1. 272.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2637 del codice civile,.

- 1. 273.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: nonché per l'accertamento inserire le seguenti: dei delitti in materia ambientale e.

- 1. 310.** Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 14, capoverso 1, sostituire le parole da: dei delitti a codice penale sono con le seguenti: di tutti i delitti per i quali sono ammesse le intercettazioni.

- 1. 311.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 261,.

- 1. 205.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 260,.

- 1. 206.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 262,.

- 1. 207.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 289,.

- 1. 208.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 316,.

- 1. 209.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 316-bis,.

- 1. 210.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 316-bis,.

- 1. 211.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 318,.

- 1. 212.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 322,.

- 1. 213.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 323,.

- 1. 214.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 326,.

- 1. 215.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 328,.

- 1. 216.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 331,.

- 1. 217.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 374,.

- 1. 218.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 378,.

- 1. 219.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 379-bis,.

- 1. 220.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 380,.

- 1. 221.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 388,.

- 1. 222.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 388-ter,.

- 1. 223.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 389,.

1. **224.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 390,.

1. **225.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 391,.

1. **226.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 405,.

1. **227.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 424.

1. **228.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 432.

1. **229.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 433.

1. **230.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 434.

1. **231.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 435.

1. **0232.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 437.

1. **232.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 440.

1. **233.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 442.

1. **234.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 443.

1. **235.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 444.

1. **236.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 445.

1. **237.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 449.

1. **238.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 452.

1. **239.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 477.

1. **240.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 480.

1. **241.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 481.

1. **242.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 494.

1. **243.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 495.

1. **244.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 497-bis.

1. **245.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 501,.

1. **246.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 501-bis,.

1. **247.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 515,.

1. **248.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 516,.

1. **249.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 514,.

1. **250.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 517,.

1. **251.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 570,.

1. **252.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 571,.

1. **253.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 572,.

1. **254.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 573,.

1. **255.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-

perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 589,.

1. **258.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 574,.

1. **256.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 588,.

1. **257.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole da: nonché a disposte con le seguenti: nonché per l'accertamento dei delitti contro la pubblica amministrazione e di quelli previsti dagli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma 600-quinquies, 629, primo comma, 644, 648-bis, del codice penale.

1. **194.** Ria, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

All'articolo 1, comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale con le seguenti: 600-quinquies, 624, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dal-

l'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, 624-bis, 628 primo e secondo comma, 629 primo comma, del codice penale, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 anche quando non ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 80 del citato decreto.

1. **192.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 624.

1. **195.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 633.

1. **196.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 623.

1. **274.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 622.

1. **275.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 621.

1. **278.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 620.

1. **279.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 619.

1. **280.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 618.

1. **281.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-sexies.

1. **282.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-quinquies.

1. **283.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-quater.

1. **284.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-ter.

1. **285.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-bis.

1. **286.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617.

1. **287.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 616.

1. **288.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 615-ter.

1. **289.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti;

1. **290.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 614.

1. **291.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 634.

1. **197.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 635.

1. **198.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 635-bis.

1. **199.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 640.

1. **200.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 640-ter.

1. **201.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 641.

- 1. 202.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso 1, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale con le seguenti: 600-quinquies e 644 del codice penale.

- 1. 652.** Contento.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 644-bis.

- 1. 203.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 646.

- 1. 204.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: 600-quinquies del codice penale, inserire le seguenti: nonché di cui all'articolo 423-bis del Codice Penale (incendio boschivo) e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (traffico illecito di rifiuti).

- 1. 593.** Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti, Fer-

ranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Sopprimere il comma 15.

- * **1. 316.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 15.

- * **1. 315.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 15.

- * **1. 313.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 15, sostituire le parole: le parole: « e 268 commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 268, commi 1,3, 5, 6 e 6-bis » con le seguenti: le parole: « 267 e 268 commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 267, escluse le ipotesi di cui ai commi 1.2 e 3-quater, e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis ».

- 1. 314.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Sopprimere il comma 16.

- * **1. 323.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 16.

- * **1. 318.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Al comma 16, sopprimere il capoverso 1-bis.

- 1. 318.** Ria, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 16, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.

- 1. 322.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 16, capoverso « 1-bis », sostituire la parola: diverso con la seguente: differente.

- 1. 321.** Palomba.

Al comma 16, capoverso 1-bis, dopo la parola: diverso aggiungere le seguenti: ciò non era prevedibile nel momento in cui è stata disposta l'intercettazione.

- 1. 320.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. All'articolo 291 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. La richiesta non può contenere, a pena di inammissibilità, elementi diversi da quelli indicati al comma 1 e, in particolare, non può contenere riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente

estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità della richiesta stessa.

- 1. 317.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 17.

- 1. 324.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 18.

- 1. 325.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 19.

- 1. 326.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 22.

- 1. 327.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 22.

- * **1. 328.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Marco Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 23.

- 1. 329.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 24.

- 1. 330.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 24, lettera c), capoverso « 2-bis », sostituire le parole: designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione con le seguenti: designa ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un funzionario responsabile del servizio di intercettazione.

- 1. 681.** Mario Pepe.

Sopprimere il comma 26.

- * **1. 339.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 26.

- * **1. 331.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 26.

- * **1. 337.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 26, dopo la parola: consenso aggiungere le seguenti: di una.

- ** **1. 334.** Palomba.

Al comma 26, dopo la parola: consenso aggiungere le seguenti: di una.

- ** **1. 336.** Palomba.

Al comma 26, capoverso comma 2, sostituire le parole: dal presidente della Corte d'appello con le seguenti: del giudice.

- 1. 338.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 26, capoverso « 2 » sostituire la parola: quando con le seguenti: solo se.

- 1. 335.** Palomba.

Al comma 26, capoverso 2, sopprimere le parole: particolarmente rilevante.

- 1. 332.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 26, capoverso « 2 » sopprimere le parole da: particolarmente alla fine.

- 1. 333.** Palomba.

Sopprimere il comma 27.

- * **1. 340.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 27.

- * **1. 341.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, lettera a), capoverso ART. 379-bis, sopprimere le seguenti parole: Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno.

- 1. 345.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, sopprimere la lettera b).

- * **1. 359.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 27, sopprimere la lettera b).

- * **1. 360.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).

- ** **1. 358.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).

**** 1. 354.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella rubrica del capoverso « ART. 616-bis » premettere « Uso di ».

Al capoverso « ART. 616-bis, » secondo comma, lettera b), dopo la parola: « sono » aggiungere la seguente: « legittimamente ».

Al capoverso « ART. 616-bis » all'articolo 616-bis, secondo comma, lettera c) sopprimere le parole: « appartenenti all'ordine professionale ».

1. 343. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, lettera c), capoverso « ART. 616-bis », primo comma, sopprimere le parole: o comunque effettuate in sua presenza.

1. 350. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera e), capoverso: « ART. 616-bis », primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.

1. 353. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera e), capoverso « ART. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.

1. 351. Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 27, alla lettera c), capoverso, primo comma, 616-bis, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.

1. 357. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 27, lettera c), capoverso « ART. 616-bis », primo comma, le parole: da sei mesi a quattro anni, sono sostituite dalle seguenti: fino a tre anni.

1. 349. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera c) capoverso « ART. 616-bis », primo comma, sostituire le parole: senza il consenso degli interessati, con la seguente: illecito.

Conseguentemente al medesimo capoverso dopo le parole: La punibilità è, inserire la seguente: comunque.

1. 352. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso « ART. 616-bis », lettera a), dopo la parola: sono; aggiungere le seguenti: effettuate al fine di essere.

1. 348. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera c), capoverso « ART. 616-bis », primo comma, lettera a), dopo la parola: controversia sono aggiunte le seguenti: ovvero sono state eseguite allo scopo di essere utilizzate in tale ambito.

1. 651. Contento.

Al comma 27, lettera c), capoverso: « ART. 616-bis », secondo comma, lettera e), le parole: di cronaca, da giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, sono sostituite dalle seguenti: giornalistica, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.

- 1. 347.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera c), capoverso « ART. 616-bis », secondo comma alla lettera c), sopprimere le parole: da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.

- 1. 356.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 27, lettera c), capoverso « ART. 616-bis », secondo comma dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) quando il soggetto ritenga utile conservare la documentazione relativa alle riprese o registrazioni di cui al primo comma per l'eventualità della loro utilizzazione nelle situazioni di cui alle precedenti lettere o per altra finalità, anche privata, socialmente apprezzabile.

- 1. 355.** Di Pietro.

Al comma 27, sopprimere la lettera d).

- 1. 342.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, lettera e), capoverso « ART. 617-septies », sostituire le parole: da due a sei anni, con le seguenti: aumentata fino a un terzo.

- 1. 346.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 28.

- 1. 364.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 28, sopprimere il capoverso: « ART. 25-undecies ».

- 1. 361.** Ria, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 28, sopprimere il capoverso « ART. 25-undecies ».

- 1. 366.** Zaccaria, Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 28, capoverso « ART. 25-undecies », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione alla pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote. Dalla pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 2-bis, del codice di procedura penale, non consegue alcuna responsabilità ai sensi del presente decreto-legislativo n. 231 del 2001.

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, premettere le seguenti parole: salvo quanto previsto dal comma 1,.

- 1. 703.** Il Relatore.

Al comma 28, capoverso « ART. 25-decies » dopo le parole: si applica all'ente, inserire le seguenti: in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, e sostituire le parole: fino a 500 quote con le seguenti: fino a 100, nonché, al capoverso 25-undecies sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da dieci a cento quote.

- 1. 363.** Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1, comma 28, capoverso «ART. 25-undecies», comma 1, sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da cinquanta a duecento quote.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 28, capoverso «ART. 25-undecies», comma 2, sostituire le parole: da cento a duecento quote con le seguenti: da cinquanta a cento quote.

1. 362. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 29, lettera a), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i contenuti pubblicati sulla rete *internet*, le dichiarazioni o le rettifiche sono inserite da colui che li ha personalmente pubblicati, o da altro soggetto che ne fa le veci, quando tecnicamente possibile, attraverso una nota e senza alcun commento, in calce al contenuto cui fanno riferimento, entro quarantotto ore dalla richiesta se il contenuto è pubblicato all'interno di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dall'articolo 5. In tutti, gli altri casi, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, che agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, la quale non è valida se inoltrata con mezzi, per i quali non sia possibile verificarne la ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica i contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un diverso contenuto principale. Qualora, per ragioni tecniche, non gli sia possibile pubblicare una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui si riferisce.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: per quanto riguarda i contenuti, pubblicati sulla rete *internet*.

Conseguentemente, alla lettera e), sostituire le parole: o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con la seguente: o colui che ha pubblicato i contenuti sulla rete *internet*.

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti pubblicati sulla rete *internet*, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5 e purché la gestione del sito *internet* non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito *internet* gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire comunicazioni e richieste di rettifica.

1. 370. Cassinelli.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: siti informatici fino a: accesso al sito con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera d): sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma *con le seguenti:* giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma; *e le parole:* siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma *con le seguenti:* giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma;

alla lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, *con le seguenti:* dei giornali quotidiani o periodici di cui al quarto comma.

1. 368. Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 29, capoverso dopo le parole, ovunque ricorrano: per via telematica *inserire le seguenti:* e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 *e nella lettera e), e dopo le parole:* per via telematica *inserire le seguenti:* e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

1. 369. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 31.

* **1. 379.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 31.

* **1. 378.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 31.

* **1. 371.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 31, capoverso « 4-bis » sostituire le parole da: allorché *fino a:* parlamentare *con le seguenti:* allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e non sussiste il carattere imprevisto dell'interlocuzione.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso « 4-ter ».

1. 374. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso « 4-bis » sostituire le parole da: allorché *fino a:* parlamentare *con le seguenti:* allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e dette intercettazioni non siano casuali né fortuite.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso 4-ter.

1. 377. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso « 4-bis » sostituire le parole da: da qualsiasi *fino a:* indirettamente *con le seguenti:* la direzione dell'atto di indagine è volta, in concreto,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso « 4-ter ».

1. 373. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso « 4-bis » dopo la parola: comunque *inserire la seguente:* inequivocabilmente.

1. 376. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso « 4-bis » sopprimere le parole: , anche indirettamente.

1. 704. Il Relatore.

Al comma 31, capoverso « 4-bis » aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le intercettazioni casuali o fortuite dell'interlocuzione del parlamentare, per le quali si procede ai sensi del successivo articolo 6.

1. 372. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso « 4-bis » aggiungere in fine il seguente periodo: La presente disposizione non si applica quando vi sia la semplice conoscenza dei rapporti tra la persona intercettata ed il parlamentare.

1. 375. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.

* **1. 384.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 32.

* **1. 383.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.

* **1. 382.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.

* **1. 380.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 32, articolo 6-bis sopprimere il secondo periodo.

* **1. 381.** Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 33 con il seguente:

33. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:

« ART. 90-bis. – (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.

1. 386. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sostituire il comma 33 con il seguente:
Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e, per i procedimenti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il Procuratore Nazionale Antimafia, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore nazionale antimafia, in relazione

ai procedimenti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale e il procuratore generale della corte di appello in relazione agli altri procedimenti, provvedono alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore nazionale antimafia o al procuratore generale della Corte di appello, a seconda dei delitti per cui si procede, per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

1. **385.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 34 aggiungere infine i seguenti periodi: L'efficacia del decreto di cui al presente comma è sospesa fino all'espressione da parte delle Camere, cui esso viene trasmesso tempestivamente, di parere motivato. Le Camere si esprimono nel termine di 15 giorni.

1. **387.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 35 con il seguente:

35. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, con proprio decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce procedure centralizzate per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

1. **388.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 36.

1. **389.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.

- * 1. **700.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.

- * 1. **390.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 38 sostituire il capoverso « h-bis) » con il seguente:

« *h-bis*) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di soggetti estranei all'indagine e manifestamente irrilevanti a fini processuali ».

1. **391.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Sostituire i commi 39, 40 e 41 con il seguente:

39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

1. **394.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 39.

1. **392.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 39 con il seguente:

39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

- 1. 395.** Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rosso-mando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sostituire il comma 39 con il seguente:

39. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti. Di conseguenza, il comma 42 è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere i commi 40, 41 e 42.

- 1. 393.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 40.

- 1. 396.** Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rosso-mando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 41 sostituire le parole: decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge con le seguenti: non prima di tre anni e comunque all'esito della completa informatizzazione del processo penale e dell'adeguamento della pianta organica dei magistrati ordinari e del personale giudiziario.

- 1. 397.** Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rosso-mando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

ALLEGATO 2

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.8.

Alla lettera a), sostituire le parole: esercitata nei suoi confronti l'azione penale *con le seguenti:* notificato l'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale.

Alla lettera b), sostituire le parole: esercitata l'azione penale *con le seguenti:* notificato l'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale.

Alla lettera c) sostituire le parole: Dell'esercizio dell'azione penale *con le seguenti:* Della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale.

0. 1. 8. 8. Sisto.

All'emendamento 1. 8, capoverso lettera b), sostituire le parole: se risulta esercitata l'azione penale nei confronti *sono sostituite dalle seguenti:* se risulta il rinvio a giudizio.

0. 1. 8. 11. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1. 8, capoverso lettera a), le parole: se risulta esercitata nei suoi confronti azione penale *sono sostituite*

dalle seguenti: se è stato rinviato a giudizio.

0. 1. 8. 10. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), sostituire le parole: in relazione al *con le seguenti:* in merito al.

0. 1. 8. 01. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1. 8, lettera b) sopprimere le parole da: ovvero *fino alla fine della lettera.*

0. 1. 8. 12. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

Alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento.

0. 1. 8. 1. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso « a) » con il seguente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « lettere a), b), d), e) » sono

inserirle le seguenti: « e *h-bis*), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli »;

b) sostituire il capoverso « *b)* » con il seguente:

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 319-*bis* del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento »;

c) sostituire il capoverso « *c)* » con il seguente:

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 319-*bis* del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario ».

1. 8. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.151.

Dopo la parola: emerga inserire la seguente: oggettivamente.

0. 1. 151. 18. Sisto.

All'emendamento 1. 151 sostituire le parole da: potrebbe a: del reato con le seguenti: è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.

0. 1. 151. 10. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo,

Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere le parole: e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall'art. 614 del codice penale.

0. 151. 1. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento Costa 1. 151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.

0. 1. 151. 4. Il Relatore.

All'emendamento Costa 1. 151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: dall'abitazione o da altri luoghi di privata dimora o dalle appartenenze di essi.

0. 1. 151. 5. Contento.

All'emendamento 1. 151 sostituire le parole da: indicati nell'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.

0. 1. 151. 12. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'articolo 1, comma 10, capoverso « 2 », sostituire il secondo periodo con il seguente: Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non

vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

1. 151. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 400.

All'emendamento 1. 400, alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole da: al tribunale fino a: collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

0. 1. 400. 20. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 400. 1. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1. 400, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 400. 21. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), capoverso 1, le parole da: la richiesta fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della repubblica.

0. 1. 400. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, al terzo periodo sostituire le parole da: ricorrono congiuntamente i seguenti presuppo-

sti fino alle parole: devono essere espressamente e analiticamente indicati con le seguenti: vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

0. 1. 400. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, al terzo periodo, sostituire le parole: ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti con le seguenti: ricorre almeno uno dei seguenti presupposti.

0. 1. 400. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, al terzo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

0. 1. 400. 4. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1. 400, capoverso 1, sopprimere la lettera b).

0. 1. 400. 22. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), capoverso « 1 », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati ovvero sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.

0. 1. 400. 13. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

All'emendamento Costa 1. 400, lettera a), capoverso 1., lettera b), sostituire le parole da: che, sulla base alle parole: medesimi fatti con le seguenti: quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato

motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività di indagine.

0. 1. 400. 70. Il Relatore.

Alla lettera a) capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: che sulla base di specifici atti di indagine risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti; » *con le seguenti:* quando sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività di indagine;»

0. 1. 400. 5. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1. 400, alla lettera c), capoverso 3, sostituire la parola: tribunale *con le seguenti:* giudice per le indagini preliminari.

0. 1. 400. 23. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1. 400, lettera c), capoverso 3, sostituire la parola: fondamentali *con la seguente:* rilevanti.

0. 1. 400. 24. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1.400, lettera c), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ulteriori proroghe di 15 giorni possono essere concesse qualora le operazioni di cui al comma 1 stiano raccogliendo elementi essenziali ai fini dell'ac-

certamento del reato o l'interruzione cagionerebbe pregiudizio alle esigenze investigative.

0. 1. 400. 25. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.

0. 1. 400. 14. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Alla lettera d), capoverso 3, secondo periodo, dopo la parola: emerge *inserire la seguente:* oggettivamente.

0. 1. 400. 80. Sisto.

All'emendamento 1.400, lettera e), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

3-ter. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche

se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

3-ter.1. Nei casi di cui al comma 3-ter, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-ter. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.

3-ter.2. Negli stessi casi di cui al comma 3-ter il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

0. 1. 400. 27. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1.400, lettera f), alla lettera h-bis), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

5-bis. Nel corso delle indagini preliminari i dati relativi al traffico telefonico, necessari all'accertamento del reato, sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

0. 1. 400. 28. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

Alla lettera e), capoverso 3-ter, dopo le parole: di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, sono inserite le seguenti: 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale.

0. 1. 400. 7. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1.400, lettera e), capoverso 3-ter, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: e 416 del codice penale.

0. 1. 400. 26. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

Sostituire la lettera f), con la seguente:

f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero vi procede direttamente ai sensi dell'articolo 256, per qualunque ipotesi di reato e senza necessità di autorizzazione del giudice. L'acquisizione dei dati può essere delegata soltanto ad ufficiali di polizia giudiziaria espressamente indicati nel provvedimento del pubblico ministero e non può essere oggetto di incarico attribuito a consulente tecnico.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

0. 1. 400. 11. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:

« 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel

cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. »;

b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: « le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati » con il seguente: « l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. »;

c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può

richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni. »;

d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-*bis*;

e) alla lettera d), capoverso 3-*ter*, sostituire il primo periodo con il seguente:

« 3-*ter*. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. »;

f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-*bis*. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-*ter*, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: , di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole: , le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole: , di immagini mediante riprese visive.

1. 400. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.310.

All'emendamento Costa 1.310 sostituire le parole: dei delitti in materia ambientale con le seguenti: del delitto in materia

ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

0. 1. 310. 1. Contento.

Dopo le parole da: dei delitti in materia ambientale e *aggiungere le seguenti:* di tutti i delitti per i quali sono ammesse le intercettazioni.

0. 1. 310. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 14, capoverso 1, dopo le parole: nonché per l'accertamento *inserire le seguenti:* dei delitti in materia ambientale e.

1. 310. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.681.

All'emendamento 1.681 Mario Pepe, aggiungere infine le seguenti parole: e della relativa segretezza.

0. 1. 681. 1. Mario Pepe.

Al comma 23, lettera c), capoverso 2-bis, sostituire le parole: designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione *con le seguenti:* designa ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un funzionario responsabile del servizio di intercettazione.

1. 681. Mario Pepe.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.351.

Sostituire le parole: fino a tre anni *con le seguenti:* fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.

0. 1. 351. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera e), capoverso articolo 616-bis, comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni *con le seguenti:* fino a tre anni.

1. 351. Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.703.

All'emendamento del relatore 1.703 sostituire il secondo periodo con il seguente: Dalla pubblicazione per riassunto di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 2-bis del codice di procedura penale, qualora questa sia desunta esclusivamente da atti non più coperti da segreto e comunque diversi da quelli indicati al comma 2-ter del medesimo articolo, non consegue alcuna responsabilità ai sensi del presente decreto legislativo n. 231 del 2001.

0. 1. 703. 1. Contento.

All'emendamento del relatore 1.703, secondo periodo, dopo le parole: procedura penale, *inserire le seguenti:* qualora l'ente offra elementi decisivi per accertare le modalità con cui sono stati resi disponibili i contenuti delle medesime intercettazioni,.

0. 1. 703. 2. Contento.

Al comma 28, capoverso articolo 25-undecies, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione alla pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote. Dalla pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 2-bis, del codice di procedura penale, non consegue alcuna responsabilità ai sensi del presente decreto-legislativo n. 231 del 2001.

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 2, premettere le seguenti

parole: salvo quanto previsto dal comma 1.

1. 703. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.362.

Sostituire le parole: da 50 a 200 quote, *con le seguenti:* in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, *e sostituire le parole:* fino a 500 quote *con le seguenti:* fino a 100, *nonché, al capoverso 25-undecies sostituire le parole:* da cento a trecento quote *con le seguenti:* da dieci a cento quote.

0. 1. 362. 1. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1, comma 28, capoverso ART. 25-undecies, comma 1, sostituire le parole: da cento a trecento quote *con le seguenti:* da cinquanta a duecento quote.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 28, capoverso ART. 25-undecies, comma 2, sostituire le parole: da cento a duecento quote *con le seguenti:* da cinquanta a cento quote.

1. 362. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.378.

Sostituire le parole: il comma 31 *con le seguenti:* al comma 31 il capoverso 4-bis.

0. 1. 378. 10. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Sopprimere il comma 31.

1. 378. Di Pietro, Palomba.

ALLEGATO 3

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

ART. 1.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 10, capoverso « ART. 266 », è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 329-bis, la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 268-bis, si applica l'articolo 329 ».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso;

Conseguentemente, al comma 12, capoverso « 6-bis », dopo le parole: « attinenti al procedimento », aggiungere le seguenti: « , tranne che nei casi di cui all'articolo 268-bis, ».

Conseguentemente, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

12-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 268-bis. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma

6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.

2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.

3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il contenuto

delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte. ».

Conseguentemente, dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:

12-ter. Dopo l'articolo 268-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 268-ter. (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice può disporre, anche

d'ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

3. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, comma 3. ».

1. 800. Il Governo.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,

esaminato lo schema di regolamento in oggetto,

rilevato che:

a) il provvedimento nel suo complesso deve essere valutato favorevolmente, poiché predispone strumenti che risultano idonei a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici;

b) all'articolo 1, comma 2, appare sufficiente prevedere che gli accessi e gli accertamenti siano « improntati a criteri di celerità ed efficacia »; risulta quindi opportuna la soppressione della precisazione, superflua e possibile fonte di dubbi interpretativi, secondo la quale i predetti accessi e controlli debbano essere effettuati « tenendo conto del contesto ambientale in cui è inserito il contratto »;

c) all'articolo 2, potrebbe risultare opportuno precisare che la figura del prefetto cui compete « principalmente » l'iniziativa, è quello del luogo in cui l'opera o la fornitura debbono essere realizzate

d) all'articolo 3, comma 1, il termine finale di trenta giorni, entro il quale il gruppo interforze deve trasmettere la relazione al prefetto, appare adeguato, atteso che dalle operazioni di accesso e dagli accertamenti disposti dal prefetto può emergere un quadro informativo molto articolato, che richiede ulteriori necessari riscontri, anche in altre province;

e) all'articolo 4, comma 1, che individua gli effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri, appare appropriato il richiamo all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998; la facoltà di recesso ivi prevista, infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si deve considerare disposta al fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell'esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un nuovo acquirente;

f) all'articolo 5, comma 1, pur riconoscendosi l'utilità dell'inserimento nel procedimento di una fase eventuale, costituita dall'audizione degli interessati, appare opportuno precisare la formulazione della disposizione allo scopo di descrivere con maggiore completezza il tipo di ponderazione di interessi che il prefetto si troverà verosimilmente ad effettuare; questi, infatti, terrà certamente conto dell'utilità dell'audizione e, quindi, dell'interesse ad una più dettagliata acquisizione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; il prefetto, peraltro, in concreto valuterà anche se l'audizione sia « opportuna », bilanciando il predetto interesse con quello, altrettanto rilevante, a non arrecare pregiudizio ad eventuali indagini penali o procedimenti di prevenzione in corso;

g) appare, inoltre, opportuno prevedere la possibilità, da parte dell'auditore,

di avvalersi dell'assistenza tecnica e ciò anche in considerazioni delle conseguenze che possano derivare all'impresa in esito al procedimento;

h) appare, infine opportuno valutare la possibilità di istituire un procedimento volto alla eliminazione di eventuali informazioni che risultassero infondate od erronee alla luce dei fatti meglio accertati o sopravvenuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'industria automobilistica, nell'ambito dell'esame istruttorio della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(2010)137 def.) 151

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (*Esame e rinvio*) 152

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione*) 154

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 161

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna. 8029/10 POLGEN 43 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 159

ALLEGATO 2 (*Documento finale proposto dal Relatore*) 163

ALLEGATO 3 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 166

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2010.

Audizione di rappresentanti dell'industria automobilistica, nell'ambito dell'esame istruttorio della Pro-

posta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(2010)137 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. —

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 11.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, in sostituzione del relatore, presidente Stefani, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che esso rappresenta una tappa fondamentale nel processo di avvicinamento di Belgrado all'Unione europea. Segnala che l'Accordo s'inquadra nel più vasto ed ambizioso Processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani, lanciato dal Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999. L'Accordo è stato firmato al Lussemburgo il 29 aprile 2008, contestualmente all'Accordo interinale, che ha reso operative, a partire dal 1° febbraio 2010, le disposizioni riguardanti gli scambi, le questioni commerciali ed i trasporti.

Ricorda che il 14 giugno scorso i 27 hanno approvato all'unanimità il via libera alla ratifica dell'Accordo, sbloccando una situazione di stallo determinatasi soprattutto su pressione del Belgio e dei Paesi bassi che chiedevano una maggiore collaborazione serba con il Tribunale dell'Aja, incaricato di perseguire le atrocità commesse durante le guerre nell'ex Jugoslavia. Questo progresso è stato reso possibile grazie anche a quei membri dell'Unione europea che più hanno spinto in favore della Serbia, primo fra tutti il nostro Paese, che si è impegnato, attraverso il

Ministro Frattini, a ratificare per primo l'Accordo. Questa *leadership* italiana è stata confermata anche nella Conferenza interministeriale di Sarajevo del giugno scorso, tra i rappresentanti dei Paesi dell'Unione europea e quelli dei Balcani occidentali, nel corso del quale è stato da tutti riconosciuto il nostro ruolo nel processo di allargamento inteso a stabilizzare l'intera regione balcanica.

Rileva che la Commissione ha più volte sostenuto tale Accordo sia approvando atti di indirizzo che effettuando missioni in Serbia. Sottolinea che Belgrado ha notoriamente compiuto in questi anni moltissimi passi avanti sulla strada dell'integrazione comunitaria, anticipando del resto sin dall'inizio del 2009 l'applicazione interinale unilaterale dell'Accordo, con la rinuncia ai diritti doganali.

La ratifica dell'Accordo cade in una fase di grandissima importanza per la transizione democratica serba: pochi mesi fa è stata approvata una risoluzione del Parlamento di Belgrado che riconosce la responsabilità dei dirigenti serbi per il massacro di Srebrenica nel 1995. Tra poche settimane è atteso il verdetto della Corte internazionale di giustizia dell'Aja sull'indipendenza del Kosovo. Di fronte a tutti questi gravosi nodi problematici, ereditati dal passato dittatoriale, la classe dirigente del Paese ha dimostrato e sta dimostrando di volersi attestare su una linea coerentemente democratica, di apertura nei riguardi della Comunità internazionale. L'Accordo con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea, dopo quelli con la Macedonia, Croazia, Albania, Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina. Tutti i Paesi dei Balcani occidentali, ad eccezione del Kosovo, sono ora dotati di stabili e articolate relazioni negoziali con l'Unione europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione europea, al quale il nostro Parlamento ha dato un forte e motivato contributo.

L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni

strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

L'Accordo favorisce inoltre lo sviluppo del commercio, con la creazione di una zona di libero scambio tra l'Unione e la Serbia, degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui, in particolare, giustizia e affari interni. Dal punto di vista economico l'Accordo potrà dare nuovo slancio agli scambi tra Belgrado e l'Unione europea (verso la quale si dirige il 54 per cento delle esportazioni serbe), sancendo la disponibilità dell'UE ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa. L'Accordo contribuisce dunque ad aiutare la Serbia a diventare uno Stato autosufficiente e ben funzionante e ad allineare il suo sistema giuridico ed economico con quelli degli Stati membri dell'Unione europea.

Segnala la disposizione di cui all'articolo 115 che subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Serbia nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen, sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Serbia. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010. I fondi necessari si reperiscono con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma « Fondi di riserva e speciali » – afferente alla missione « Fondi da ripartire » – dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala la grande rilevanza politica del provvedimento in esame alla luce delle priorità di politica estera dell'Italia. Nell'esprimere gratitudine per la rapida calendarizzazione, sottolinea che il disegno di legge in titolo costituisce un passo significativo per il consolidamento del rapporto tra l'Unione europea e la Serbia.

Francesco TEMPESTINI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, esprime profondo apprezzamento e convinta adesione rispetto agli obiettivi del provvedimento in titolo che contribuisce ad avvicinare ulteriormente la Serbia al consesso europeo. Nel richiamare il significativo contributo dato dall'Italia al processo d'integrazione europea della Serbia, sottolinea che le più recenti prese di posizione del governo di Belgrado sul massacro di Srebrenica, nonché il novo impegno per la cattura del criminale di guerra Mladic, hanno costituito elementi essenziali per l'avvio del processo di ratifica dell'Accordo. Nella consapevolezza della complessa situazione in cui versa la Serbia, con particolare attenzione all'imminente sentenza della Corte internazionale di giustizia sullo *status* del Kosovo, sottolinea l'esigenza che l'Italia continui ad esercitare un'azione che consenta a Belgrado di uscire dall'attuale *impasse*.

Enrico PIANETTA (Pdl) concorda con la necessità di procedere con celerità all'approvazione del provvedimento in esame. Richiama il ripetuto impegno della Commissione per il raggiungimento di questo obiettivo attraverso missioni ed atti di indirizzo. Esprime apprezzamento per la linea di coerenza seguita dal Governo italiano rispetto alla priorità politica rappresentata dai Balcani occidentali, che ha condotto all'esito di fare dell'Italia il Paese capofila nel percorso di ratifica dell'Accordo.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che il provvedimento in esame si configura come un intervento complessivo di finanza pubblica volto a ridurre nel 2012 il rapporto tra deficit e PIL dal 5 per cento attuale al 2,7 per cento, al di sotto della soglia del 3 per cento, in linea con le richieste provenienti dall'Unione europea. Sottolinea che la manovra è largamente incentrata sul contenimento della spesa pubblica, su una riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione, mentre, dal lato delle entrate, le misure si concentrano sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Sono previsti, inoltre, incentivi fiscali

a favore delle imprese al fine di favorire il rilancio dell'economia.

Sottolinea, in via preliminare, che la correzione dei conti apportata dal Governo appare qualitativamente diversa – e migliore – di quelle adottate da altri esecutivi stranieri: non sono previste riduzioni del personale pubblico, come sta accadendo in Germania, né drastiche riduzioni, pari al 25 per cento della spesa pubblica, come sta facendo il Governo britannico, né sono previste riforme previdenziali, come in Francia, senza il consenso delle parti sociali. Si tratta tuttavia di un pacchetto d'interventi che incide pesantemente sulla funzionalità della « macchina » diplomatica del nostro Paese: si dichiara infatti convinto che il lavoro della Farnesina sia troppo importante per essere trascurato o per subire delle rilevanti penalizzazioni economiche che, porterebbero, nei fatti ad un peggioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese italiane operanti all'estero.

Passando ad analizzare le disposizioni che incidono anche sull'Amministrazione degli Esteri, segnala in primo luogo, l'articolo 2 che prevede, a decorrere dall'anno 2011, una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle cosiddette spese rimodulabili.

Per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri questa decurtazione si concretizza in una riduzione complessiva di circa 44 milioni di euro nel 2011. Secondo quanto emerso nel dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, circa la metà di queste decurtazioni – pari a 21 milioni – dovrebbe riguardare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo ed alla gestione delle sfide globali: è comunque auspicabile, sul punto, un chiarimento da parte del Governo.

Ulteriori misure sono intese a contenere le spese per il pubblico impiego e, come tali, investono anche l'Amministrazione degli affari esteri: ricorda in particolare, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, in forza della quale le spese per missioni all'estero del personale sono ridotte del 50 per cento a partire dall'anno prossimo.

La disposizione esclude espressamente le missioni « strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare le partecipazioni a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari », ma l'esclusione non è sufficiente a tutelare le esigenze di mobilità del lavoro diplomatico. Contestualmente la disposizione sopprime le diarie per missioni all'estero che verranno sostituite da un rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero, la cui misura dovrà essere determinata con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia.

Il richiamato articolo 6, al comma 13, dispone una riduzione del 50 per cento, a partire dal 2011, delle spese sostenute da tutte le amministrazioni pubbliche per attività di formazione e quindi anche per quelle sostenute dal Ministero degli affari esteri e segnatamente dall'Istituto diplomatico.

Si tratta di un forte svuotamento di risorse finanziarie a carico dell'Amministrazione degli affari esteri che rischia inevitabilmente, dopo i tagli di spesa introdotti dalle precedenti manovre finanziarie, di portare ad un ridimensionamento di azioni e ambizioni sul versante della proiezione internazionale dell'Italia. Gli interventi previsti, inoltre, non sembrano possedere un carattere strutturale ma si limitano ad incidere su spese essenziali, come quelle relative alla formazione del personale ed alle missioni all'estero.

L'articolo 9, al comma 1, blocca, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Per quanto riguarda il personale non contrattualizzato, tra cui figurano i funzionari della carriera diplomatica, inoltre, il comma 21 dell'articolo 9 stabilisce che le progressioni di carriera comunque denominate per il triennio 2011-2013 abbiano effetto « ai fini esclusivamente giuridici »: tutte le promozioni avranno pertanto ef-

fetti soltanto giuridici e non economico-retributivi e non incideranno sul trattamento economico. Sottolinea che la specificità della carriera diplomatica risulta fortemente compromessa da questa disposizione che presenta peraltro dubbi profili di costituzionalità. È poi opportuno che il Governo chiarisca quale sia la normativa effettivamente applicabile per quanto attiene alle assunzioni di personale diplomatico, poiché l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge in esame estende al 2013 il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, già fissato dal decreto-legge n. 112 del 2008 per gli anni 2010-2011. Questa previsione non sembrerebbe incidere sui concorsi di accesso alla carriera diplomatica, autorizzati dal decreto-legge n. 1 del 2010, in base al principio della *lex specialis*, ma nella relazione tecnica sono previste economie, a partire dal 2012, anche per quanto riguarda la carriera diplomatica derivanti dall'applicazione del blocco del *turn over*.

L'articolo 9, comma 31, mira invece, ai fini dell'utilizzo della facoltà di procedere a nuove assunzioni, ad equiparare i trattenimenti in servizio del personale pubblico a nuove assunzioni. In particolare si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, le amministrazioni che autorizzano trattenimenti in servizio oltre l'età per il collocamento a riposo d'ufficio, dovranno scontare il relativo trattamento retributivo dalle risorse destinabili a nuove assunzioni. In esito ad un'indicazione emersa nel corso dell'esame presso la Commissione esteri del Senato, è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento un emendamento in base al quale tale disposizione non trova applicazione, limitatamente al 2011 e al 2012, ai Capi di rappresentanza diplomatica nominati precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Fa cenno a quanto il provvedimento dispone in ordine al finanziamento delle missioni militari di pace, in particolare circa la riassegnazione al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace dei rimborsi delle Nazioni Unite, in quanto già

valutato in sede di esame del decreto-legge di proroga per il secondo semestre 2010.

Nel proporre un parere favorevole sul provvedimento al nostro esame, esprime una profonda preoccupazione per il *modus procedendi* che lo ispira, che rischia seriamente di incidere sull'assetto organizzativo e funzionale del Ministero degli affari esteri e di « smontarne » i delicati meccanismi di carriera. Ma ciò che colpisce negativamente, al di là delle singole decurtazioni introdotte dalla manovra, è che manchi sostanzialmente nel nostro Paese — come ha ricordato tre giorni fa il Segretario generale della Farnesina, ambasciatore Giampiero Massolo, sul Corriere della Sera, « la consapevolezza di quanto conti, per competere nel mondo globale, la solidità complessiva dei « sistemi Paese ». È quasi come se da noi prevalesse il convincimento che competitività e sviluppo economico possano prescindere, in tutto o in parte, dai governi che si avvicendano e dalla qualità della nostra pubblica amministrazione. » Sono queste preoccupazioni ad avere indotto i più autorevoli diplomatici italiani a sottoscrivere una lettera — apparsa oggi sul quotidiano « La Repubblica » e indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai presidenti di Camera e Senato, nonché ai ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze — con cui si chiede di non indebolire la funzionalità ed operatività del Ministero degli affari esteri in un momento in cui è l'azione di politica estera lo strumento principale cui ricorrere per fare fronte alla grave crisi finanziaria internazionale. Il timore che i diplomatici esplicitano è il riallineamento a nostro sfavore del peso politico degli altri Paesi europei e non, nonché l'acuirsi della competizione globale per mercati, investimenti, tecnologie e approvvigionamenti. Oggi, sullo stesso Corriere della Sera, è direttamente il Ministro Frattini a intervenire fermamente richiamando le caratteristiche della professione diplomatica e la sua missione al servizio del sistema Paese.

In conclusione, ritiene che Parlamento e Governo debbano recepire la filosofia di fondo per cui gli investimenti nella politica estera costituiscono investimenti produttivi per il Paese e non spese che indeboliscono la finanza generale dello Stato a cui invece non potrebbero che arrecare sollievo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI richiama le dichiarazioni rese pubblicamente dal Ministro Frattini che ha colto sensibilmente lo stato d'animo della diplomazia italiana.

Fabio EVANGELISTI (IdV) sottolinea come si tratti piuttosto di uno stato di agitazione.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI fa presente come non sia costume del corpo diplomatico fare ricorso a così forti strumenti di protesta. Ritiene tuttavia che nell'attuale situazione ne sussistano le condizioni. Ricorda come già nel corso dell'esame presso il Senato sia stata evidenziata l'impossibilità di considerare spesa rimodulabile quella relativa alla politica estera.

Nel rimarcare le caratteristiche del sistema multilaterale della politica internazionale, sottolinea l'incomprimibilità delle missioni all'estero effettuate dal personale diplomatico che non sono quindi assimilabili all'attività esterna di qualsiasi altra amministrazione. Insiste altresì sulla continuità di funzione dei capi-missione, sulla finalità dei nuovi concorsi in vista della partecipazione al Servizio europeo per l'azione esterna, nonché sul rilievo delle attività formative.

Confida, pertanto, in un appello alla disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze per la correzione di tali criticità.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricordando che il provvedimento in esame reca nel titolo la parola « competitività », sottolinea come ci debba essere maggiore consapevolezza del fatto che per essere competitivi sono necessari investimenti e che quindi alcune spese, come quelle per

la promozione del sistema Paese, appaiono inderogabili. Ricorda a tale proposito la sua proposta di legge per il trasferimento dell'ICE nell'ambito del Ministero degli affari esteri, rimarcandone le significative conseguenze in termini di risparmio.

Mario BARBI (PD) esprime in primo luogo rammarico per i tempi ristretti concessi alla Camera per l'esame della manovra, in merito alla quale manifesta un dissenso globale e forte. Contrariamente a quanto affermato dal relatore, non ritiene che il provvedimento in esame presenti una maggiore qualità rispetto ad analoghi interventi adottati in altri paesi europei e sottolinea come si sia perso tempo prezioso negando in una prima fase la gravità della crisi e sbagliando l'impostazione della politica economica sin dall'inizio della legislatura.

A suo avviso il Governo, effettuando tagli indiscriminati e congelando gli stipendi, mostra di non essere capace di effettuare scelte consapevoli. In ogni caso riconosce la necessità di un intervento alla luce dei livelli insostenibili raggiunti dal deficit e dal debito pubblico e dalla percentuale della spesa pubblica in relazione al PIL. Tale intervento dovrebbe però avere carattere strutturale ed operare scelte qualitative e non limitarsi a tagli « alla cieca » per tranquillizzare i mercati finanziari. Anche la lotta all'evasione fiscale, ora sbandierata a fronte della diminuzione delle entrate dovuta alla crisi economica, avrebbe dovuto essere condotta con ben altra energia, mentre invece si è di fatto preferito accrescere la pressione fiscale sui contribuenti.

Quanto allo specifico del Ministero degli esteri osserva che ulteriori tagli per 44 milioni di euro, sommati a quelli ancora più drastici degli anni precedenti, pregiudicano la continuità e l'affidabilità della politica estera italiana, a cominciare dagli interventi di cooperazione allo sviluppo che possono contare ormai su risorse estremamente esigue, frustrando le legittime ambizioni di un Paese che comunque schiera circa ottomila unità nelle missioni internazionali.

Apprezza che vi sia su questo aspetto sintonia con le forze di maggioranza, rilevando però che appaiono tardive le preoccupazioni espresse dal Ministro Fratini circa il grave impatto della manovra sul corpo diplomatico, a cominciare dalla perdita di risorse di alto livello causata dalla previsione di uscite anticipate dalla carriera, in netta controtendenza rispetto all'allungamento dell'età lavorativa. Evidenzia un ulteriore motivo di preoccupazione, anche di carattere istituzionale, in relazione alla norma, introdotta al Senato, che affida al Consiglio dei ministri la possibilità di effettuare ulteriori riduzioni di spesa senza un passaggio parlamentare.

Sottolinea che la riduzione dei fondi da destinare al reclutamento, formazione e aggiornamento del personale diplomatico compromette il ruolo dell'Italia nella fase cruciale di avvio del servizio diplomatico europeo, con gravi conseguenze prevedibili per gli anni a venire. Inoltre, le riduzioni di spesa per la rete consolare avranno ripercussioni negative per i cittadini italiani all'estero e le nostre imprese, le cui esigenze di crescita della competitività sono appena state richiamate dal presidente Stefani.

Esprime quindi complessivamente una critica severa circa gli effetti della manovra sulla politica estera italiana, in quanto non si opera una scelta su dove ridurre le spese e dove invece investire, con la conseguenza che i danni futuri saranno certamente superiori agli attuali risparmi e che ne esce compromessa la credibilità e la rilevanza della nostra presenza su scala mondiale. Rileva inoltre che alcune riduzioni risulteranno in seguito certamente di difficile applicabilità, come testimoniato dalle significative correzioni ormai usualmente apportate in sede di assestamento.

Alla luce delle predette considerazioni, conferma il giudizio negativo del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento.

Fabio EVANGELISTI (IdV), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, ritiene però che vi sia uno scarto tra le considerazioni svolte e le conclusioni che

si prospettano nell'espressione di un parere favorevole. A suo avviso la manovra incide pesantemente sull'azione della politica estera italiana, compromette il ruolo dei diplomatici e marginalizza il nostro Paese in ambito europeo, ignorando il fatto che alcune spese rappresentano un investimento produttivo.

Preannunciando il giudizio negativo del suo gruppo sull'insieme del provvedimento, osserva che i pur apprezzabili tentativi, operati da rappresentanti della maggioranza, di effettuare interventi correttivi non saranno probabilmente portati avanti in ragione dell'apposizione della fiducia, per cui si viene a creare un'insanabile contraddizione di fondo.

Al riguardo, osserva che la riduzione delle risorse per la nostra diplomazia appare funzionale alla politica estera di stampo personalistico portata avanti dal Presidente del Consiglio.

Renato FARINA (Pdl) invita il collega Evangelisti a leggere il giudizio positivo sul Presidente del Consiglio espresso dal Presidente Obama in una recente intervista.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nel ribadire il voto contrario del suo gruppo, conclude osservando che dopo il viaggio in Brasile del Presidente del Consiglio sembrerebbe che non ci sia più bisogno della manovra stessa, posto che il PIL ne sarebbe risultato miracolosamente accresciuto.

Franco NARDUCCI (PD) evidenzia le criticità della manovra rispetto ai temi di competenza della Commissione esteri, apprezzando, le considerazioni iniziali del collega Antonione. In relazione ai confronti internazionali prospettati osserva però che l'ampiezza della manovra in altri Paesi, come la Germania, è stata determinata dalle ingenti spese sostenute per il salvataggio del sistema bancario e finanziario, di cui il nostro Paese non ha avuto bisogno, e dall'esigenza di conservare il tradizionale contenimento del debito pubblico.

Rileva che la presente è la decima manovra correttiva che persiste nella stra-

tegia di tagli lineari, che non hanno rivelato una forza dinamica. Non a caso, in altri Paesi la prestazione economica è in crescita, mentre nel nostro Paese questo tipo di intervento rischia di compromettere i pur modesti segnali di ripresa.

Richiama poi il fatto che la Corte di Conti ha evidenziato i rischi derivanti dalla contabilizzazione integrale delle maggiori entrate previste per le misure di contrasto all'evasione fiscale, in aggiunta alla sovrastima degli effetti dei tagli lineari sulla riduzione dei consumi intermedi.

Circa i presunti risparmi relativi al Ministero degli affari esteri previsti fino al 2013, oltre alle misure di chiusura di sedi consolari, invita ad esercitare senso di responsabilità politica.

Manifestando stupore per le reazioni determinate dagli interventi sugli stipendi dei diplomatici, ritiene piuttosto prioritario badare agli effetti negativi sulla tutela degli interessi del Paese all'estero sull'erogazione dei servizi e alle imprese. Richiama altresì gli impegni internazionali non ancora onorati, tra cui il finanziamento del Fondo per la lotta all'Aids, a cui l'Italia dovrebbe essere particolarmente interessata, in quanto meta di flussi migratori da Paesi a rischio.

Lamenta poi le conseguenze dei tagli sulla ristrutturazione tecnologica ed informatica, che a suo avviso comprometteranno inevitabilmente il progetto del consolato digitale che avrebbe dovuto subire alla chiusura delle sedi consolari.

Menziona invece a titolo di esempio positivo la recente riforma francese degli istituti di cultura, condotta nella consapevolezza delle positive ripercussioni prevedibili nel settore turistico.

Richiamando infine le gravose responsabilità assunte dall'Italia nelle missioni di pace all'estero, ribadisce la più ferma critica all'impostazione governativa di erosione delle strutture della politica estera nazionale.

Gianpaolo DOZZO (LNP) osserva che probabilmente nel corso dell'esame del provvedimento in titolo ciascuna Commissione rivendicherà la specificità del pro-

prio settore di competenza, pur riconoscendo la necessità di interventi correttivi, così come è avvenuto in questa sede. Ritiene invece che in molti casi la nostra rete diplomatica non sia all'altezza della propria funzione, in particolare per quanto riguarda la promozione del nostro sistema produttivo.

Rilevando che la difesa degli interessi del personale diplomatico assume talvolta carattere corporativo nonostante l'elevato livello retributivo, ritiene che futuri risparmi potrebbero derivare dalla parziale sostituzione delle diplomazie nazionali con un servizio europeo che non costituisca però un inutile doppione, in attuazione del Trattato di Lisbona.

Chiede quindi di poter valutare adeguatamente il parere che sarà proposto dal relatore.

Marco ZACCHERA (PdL) evidenzia in primo luogo che i tagli indiscriminati tendono a colpire maggiormente le realtà dove le risorse sono già impiegate al meglio, con un minore impatto nelle situazioni di maggiore inefficienza.

Ritiene che notevoli risparmi ed un indubbio aumento di efficienza si potrebbero conseguire con l'inserimento dell'ICE, ed eventualmente anche dell'ENIT, all'interno della struttura del Ministero degli esteri. Ulteriori risparmi potrebbero derivare da una riduzione delle eccessive spese effettuate all'estero dalle regioni. Invita il Governo a concentrare in ogni sede estera presso unici « uffici Italia » tutti i servizi per cittadini ed operatori. Conclude lamentando l'imbarazzante confronto tra l'entità organica della nostra rete all'estero e quella dei partner europei comparabili.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti per i contributi resi pur nelle diverse sfumature, in merito a quanto sottolineato dal collega Dozzo, tiene a sottolineare la particolare professionalità della gran parte dei funzionari in servizio alla Farnesina che operano nei diversi contesti, talvolta in condizioni di reale difficoltà fino al rischio della propria incolumità. Fa presente che

non sempre gli imprenditori italiani all'estero sono a conoscenza di questa potenzialità preferendo spesso lamentarsi senza realmente prendervi contatto. Riconosce che vi sono indubbiamente margini di miglioramento e che naturalmente non mancano eccezioni negative con riferimento a casi individuali. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni ed un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Mario BARBI (PD) preannuncia l'espressione di un voto contrario da parte del suo gruppo, pur condividendo il senso delle condizioni apposte dal relatore alla proposta di parere.

Fabio EVANGELISTI (IdV) ribadisce il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni ed un'osservazione, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente, Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.10.

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna.

8029/10 POLGEN 43.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione — Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 aprile scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 20 aprile la Commissione aveva accolto la proposta formulata dal relatore, onorevole Antonione, di svolgere approfondimenti conoscitivi, che hanno avuto luogo nel successivo mese di maggio. Avverte quindi che in data 16 giugno è pervenuto il parere favorevole con condizioni e osservazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore*, illustra la proposta di documento finale ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento (*vedi allegato 2*).

Mario BARBI (PD) propone una riformulazione della proposta di documento finale testé illustrata dal relatore al fine di prevedere la periodica relazione del Governo al Parlamento.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore*, accoglie la proposta di riformulazione

avanzata dal collega Barbi, aggiungendo nella parte dispositiva le parole « e a riferirne periodicamente al Parlamento ».

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede un chiarimento al relatore circa il ruolo del Parlamento europeo nel controllo sulla politica di sicurezza e difesa comune.

Roberto ANTONIONE (PdL) risponde che tale ruolo risiede nel rapporto che si va definendo tra il Parlamento europeo e l'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Gianpaolo DOZZO (LNP) fa presente che il Parlamento europeo sta impegnandosi ad accrescere le sue competenze in materia di sicurezza e difesa al di là del dettato del Trattato di Lisbona.

La Commissione approva la proposta di documento finale come riformulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, approvato dal Senato;

apprezzato lo sforzo profuso per realizzare un risanamento complessivo della spesa pubblica, finalizzato al rispetto dei parametri di Maastricht e alla soluzione della crisi economico-finanziaria in atto, anche attraverso severe misure di contenimento alle quali tutte le articolazioni dell'Amministrazione dello Stato sono responsabilmente chiamate a contribuire;

espressa tuttavia preoccupazione per i tagli lineari alle dotazioni finanziarie dei dicasteri, che in questo caso raggiunge il 10 per cento delle risorse finanziarie iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, con consistenti ripercussioni per la stessa funzionalità delle Amministrazioni, fino al rischio di paralisi, in settori essenziali per la vita dello Stato quale quello della politica estera in cui la rimodulabilità non sussiste;

premesso che, nel quadro di una progressiva riduzione dell'incidenza del Ministero degli affari esteri sul bilancio dello Stato, attestata sullo 0,23 per cento nel 2009 a paragone dello 0,25 nel 2008, la decurtazione a carico di tale Amministrazione ammonta a circa 44 milioni di euro nel 2011, di cui 21 milioni di euro di risorse destinate alla cooperazione allo

sviluppo, con un'inevitabile ricaduta sulla capacità di tale istituzione di proseguire nel lavoro di promozione delle priorità di politica estera italiana e di tutela degli interessi nazionali all'estero;

tenuto conto che il Ministero degli affari esteri, a paragone con altri dicasteri, ha inteso anticipare gli obiettivi virtuosi della presente manovra ponendo a mano ad un profondo intervento di riforma interno, finalizzato ad un significativo risparmio di risorse e ad un nuovo assetto della rete italiana all'estero conforme ad esigenze di efficienza e efficacia nella rappresentanza degli interessi italiani all'estero;

considerato che, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa per il pubblico impiego, l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge in esame dispone la riduzione delle spese per missioni all'estero del personale del 50 per cento a partire dal 2011, con eccezione delle missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare le partecipazioni a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari, e sopprime le diarie per missioni all'estero che verranno sostituite da un rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero, la cui misura dovrà essere determinata con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia;

richiamato inoltre il comma 13 dello stesso articolo 6 che riduce della metà, a partire dal 2011, le spese sostenute da tutte le Amministrazioni pubbliche per

attività di formazione e quindi anche quelle sostenute dal Ministero degli affari esteri e segnatamente dall'Istituto diplomatico;

apprezzato quanto disposto, in ordine al finanziamento delle missioni militari di pace, dall'articolo 8, comma 11, che stabilisce la riassegnazione al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace dei rimborsi delle Nazioni Unite, nonché dall'articolo 55, comma 5, che prevede invece il rifinanziamento per ulteriori 320 milioni per il 2010 dello stesso Fondo;

richiamate le norme di cui al decreto-legge n. 1 del 2010 in tema di concorsi di accesso alla carriera diplomatica e segnalata, con riferimento al disposto dell'articolo 9, comma 5, la necessità di esplicitare che il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, già fissato dal decreto-legge n. 112 del 2008 per gli anni 2010-2011, non si può applicare all'assunzione di diplomatici da destinare al Servizio europeo per l'azione esterna;

esaminato, per quanto riguarda i funzionari della carriera diplomatica rientranti tra il personale non contrattualizzato, il comma 21 dell'articolo 9 che stabilisce che le progressioni di carriera comunque denominate per il triennio 2011-2013 abbiano effetto « ai fini esclusivamente giuridici » e non anche economico-retributivi (le cosiddette « promozioni bianche »);

segnalato quindi il comma 31 dell'articolo 9, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, che nell'equiparare i trattenimenti in servizio del personale pubblico a nuove assunzioni esplicita l'eccezione, limitatamente al 2011 e al 2012, dei Capi di rappresentanza diplomatica nominati precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

auspicata una riflessione sulla razionalizzazione e l'adeguamento della rete

diplomatico – consolare, anche nell'ambito delle sinergie realizzabili in seno all'UE;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 6, comma 12, dopo le parole « dei vigili del fuoco », aggiungere le seguenti: « del Corpo diplomatico »;

all'articolo 9, comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: « Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa »;

all'articolo 9, comma 21, aggiungere infine il seguente periodo: « Al fine di tenere conto delle specificità della sua funzione, al personale della carriera diplomatica non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma e, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9 della legge 28 luglio 1999, n. 266 è ridotta di euro 2,1 milioni per l'anno 2011, di euro 4,2 milioni per l'anno 2012 e di euro 6,3 milioni per l'anno 2013 »;

e la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare nella rete diplomatico – consolare il sistema degli uffici deputati alla promozione del commercio con l'estero.

ALLEGATO 2

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (8029/10 POLGEN 43)

DOCUMENTO FINALE PROPOSTO DAL RELATORE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea il 16 giugno 2010;

richiamata la risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo l'8 luglio 2010, condividendone la determinazione a rafforzare la cooperazione con i Parlamenti nazionali degli Stati membri nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con riferimento alla PESC e alla PSDC, ed apprezzando la previsione presso il SEAE di un servizio per le relazioni parlamentari;

considerata la dichiarazione resa dall'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione circa la responsabilità politica nei confronti del Parlamento europeo, ivi inclusi gli scambi di vedute con i principali capi-delegazione;

osservato che:

la nascita del SEAE costituisce un importante adempimento nell'ambito degli assetti istituzionali definiti dal Trattato di Lisbona e dota finalmente l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza degli apparati e degli strumenti necessari allo svolgimento del suo mandato;

i sondaggi mostrano che il settanta per cento dei cittadini europei chiede che l'Unione abbia una politica estera maggiormente comune, per cui il SEAE dovrà contribuire a far sì che l'Unione parli sempre più con una sola voce sulla scena mondiale;

il SEAE rappresenta una profonda novità istituzionale in seno all'Unione in quanto deve assolvere all'ambizioso obiettivo di promuoverne la politica estera comune, secondo gli indirizzi del Consiglio europeo e sotto la direzione dell'Alto Rappresentante;

il SEAE è destinato a formare un corpo diplomatico europeo che, pur inizialmente composto secondo la provenienza dai ruoli della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, deve sviluppare una sua professionalità unitaria, matura e rappresentativa;

rilevato che occorre:

rafforzare le funzioni di coordinamento dell'Alto Rappresentante in relazione alle competenze degli altri Commissari rientranti nella sfera delle relazioni esterne dell'UE;

accelerare i tempi di avvio del SEAE, scontando il ritardo sin qui accumulato nelle pur necessarie fasi del concerto inter-istituzionale;

evitare ogni logica di automatismo burocratico nella selezione del personale chiamato a far parte del SEAE, evitando la

nascita di una struttura sovrabbondante onerata dall'eccesso della burocrazia amministrativa e quindi prevedendo organici snelli ed il più possibile contenuti;

garantire l'assunzione su base meritocratica assicurando un adeguato equilibrio geografico tra gli Stati membri;

definire procedure di raccordo del SEAE con la Commissione e il Consiglio tali da favorire l'integrazione funzionale, ma da preservarne l'autonomia amministrativa e la linea gerarchica posta alle dirette dipendenze dell'Alto Rappresentante;

chiarire i rapporti del SEAE con i rappresentanti speciali dell'Alto Rappresentante al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;

riaffermare la prassi dell'uso dell'inglese e del francese;

sviluppare la possibilità che le delegazioni del SEAE possano rappresentare gli Stati membri all'estero e coordinarne le relative posizioni nei *fora* multilaterali;

sostenere in seno alle Nazioni Unite il riconoscimento del nuovo ruolo che l'Unione ha assunto in virtù del Trattato di Lisbona e quindi assicurare il relativo *status* al SEAE;

segnalato con riferimento al testo del progetto che:

all'articolo 4, il segretario generale, con l'inopportuna aggiunta della qualificazione di « esecutivo », non sembra essere in grado di svolgere la necessaria funzione di raccordo politico-amministrativo, anche a causa dell'altrettanto inopportuna previsione che il direttore generale per il bilancio e l'amministrazione operi sotto la diretta autorità dell'Alto Rappresentante, che viene in tal modo ad essere gravato di un ulteriore onere;

sempre all'articolo 4, sarebbe preferibile specificare le funzioni dei due segretari generali aggiunti;

all'articolo 5, la predisposizione di un servizio di pianificazione politica strategica risulta particolarmente convincente in relazione all'esigenza primaria di assicurare coerenza all'azione esterna dell'Unione;

all'articolo 6, il riferimento alla formazione comune adeguata da impartire al personale del SEAE, di cui al comma 12, dovrebbe essere integrato menzionando l'Istituto universitario europeo di Fiesole;

all'articolo 9, la formulazione delle rispettive competenze della Commissione e del SEAE relativamente agli strumenti dell'azione esterna risulta incerta ed ambigua, nonostante la distinzione tra programmazione e gestione;

il trasferimento in blocco al SEAE anche del personale di supporto direttamente assegnato ai dirigenti della Commissione ed ai capi-delegazione risulta eccessivo e non in linea con gli obiettivi prefissati di snellezza burocratica;

auspicato che:

la diplomazia italiana partecipi attivamente al SEAE sin dal suo avvio sia attraverso il distacco del più qualificato personale sia attraverso la definizione in tutte le sedi possibili di scambi e sinergie, anche al fine di dare degna ed adeguata rappresentanza in sede europea alla politica estera italiana;

l'Alto Rappresentante imprima, una volta avviato il SEAE, maggiore decisione nella trattazione delle priorità della PESC e della PSDC;

la messa in comune della politica estera degli Stati membri evolva nella direzione di una comune rappresentanza nelle organizzazioni internazionali, ivi inclusa la previsione di un seggio europeo in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU;

l'istituzione del SEAE offra lo spunto per delineare un più efficace controllo parlamentare integrato della PESC e della PSDC da svolgersi congiuntamente da parte del Parlamento europeo e dei Par-

lamenti nazionali sviluppando le indicazioni del Trattato di Lisbona, coinvolgendo direttamente le Commissioni Esteri e Difesa;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, nonché all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

esprime una valutazione favorevole

impegnando il Governo a sollecitare la tempestiva istituzione del SEAE sulla base dell'accordo inter-istituzionale rag-

giunto, a mettere a disposizione del SEAE i propri migliori funzionari diplomatici e a sostenerne con determinazione le relative candidature adoperandosi in modo che siano loro assegnate adeguate posizioni di responsabilità, a contenere nei limiti delle effettive necessità l'assunzione del personale del SEAE promuovendone la formazione comune presso l'Istituto universitario europeo, a richiedere l'avvio di un programma volto a studiare l'eventuale trasferimento alle delegazioni dell'Unione di competenze attualmente gestite dalle rappresentanze nazionali, a favorire il raccordo a livello europeo in seno alle organizzazioni multilaterali.

ALLEGATO 3

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (8029/10 POLGEN 43).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea il 16 giugno 2010;

richiamata la risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo l'8 luglio 2010, condividendone la determinazione a rafforzare la cooperazione con i Parlamenti nazionali degli Stati membri nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con riferimento alla PESC e alla PSDC, ed apprezzando la previsione presso il SEAE di un servizio per le relazioni parlamentari;

considerata la dichiarazione resa dall'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione circa la responsabilità politica nei confronti del Parlamento europeo, ivi inclusi gli scambi di vedute con i principali capi-delegazione;

osservato che:

la nascita del SEAE costituisce un importante adempimento nell'ambito degli assetti istituzionali definiti dal Trattato di Lisbona e dota finalmente l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza degli apparati e degli strumenti necessari allo svolgimento del suo mandato;

i sondaggi mostrano che il settanta per cento dei cittadini europei chiede che l'Unione abbia una politica estera maggiormente comune, per cui il SEAE dovrà contribuire a far sì che l'Unione parli sempre più con una sola voce sulla scena mondiale;

il SEAE rappresenta una profonda novità istituzionale in seno all'Unione in quanto deve assolvere all'ambizioso obiettivo di promuoverne la politica estera comune, secondo gli indirizzi del Consiglio europeo e sotto la direzione dell'Alto Rappresentante;

il SEAE è destinato a formare un corpo diplomatico europeo che, pur inizialmente composto secondo la provenienza dai ruoli della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, deve sviluppare una sua professionalità unitaria, matura e rappresentativa;

rilevato che occorre:

rafforzare le funzioni di coordinamento dell'Alto Rappresentante in relazione alle competenze degli altri Commissari rientranti nella sfera delle relazioni esterne dell'UE;

accelerare i tempi di avvio del SEAE, scontando il ritardo sin qui accumulato nelle pur necessarie fasi del concerto inter-istituzionale;

evitare ogni logica di automatismo burocratico nella selezione del personale chiamato a far parte del SEAE, evitando la nascita di una struttura sovrabbondante

onerata dall'eccesso della burocrazia amministrativa e quindi prevedendo organici snelli ed il più possibile contenuti;

garantire l'assunzione su base meritocratica assicurando un adeguato equilibrio geografico tra gli Stati membri;

definire procedure di raccordo del SEAE con la Commissione e il Consiglio tali da favorire l'integrazione funzionale, ma da preservarne l'autonomia amministrativa e la linea gerarchica posta alle dirette dipendenze dell'Alto Rappresentante;

chiarire i rapporti del SEAE con i rappresentanti speciali dell'Alto Rappresentante al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;

riaffermare la prassi dell'uso dell'inglese e del francese;

sviluppare la possibilità che le delegazioni del SEAE possano rappresentare gli Stati membri all'estero e coordinarne le relative posizioni nei *fora* multilaterali;

sostenere in seno alle Nazioni Unite il riconoscimento del nuovo ruolo che l'Unione ha assunto in virtù del Trattato di Lisbona e quindi assicurare il relativo *status* al SEAE;

segnalato con riferimento al testo del progetto che:

all'articolo 4, il segretario generale, con l'inopportuna aggiunta della qualificazione di « esecutivo », non sembra essere in grado di svolgere la necessaria funzione di raccordo politico-amministrativo, anche a causa dell'altrettanto inopportuna previsione che il direttore generale per il bilancio e l'amministrazione operi sotto la diretta autorità dell'Alto Rappresentante, che viene in tal modo ad essere gravato di un ulteriore onere;

sempre all'articolo 4, sarebbe preferibile specificare le funzioni dei due segretari generali aggiunti;

all'articolo 5, la predisposizione di un servizio di pianificazione politica strategica risulta particolarmente convincente in

relazione all'esigenza primaria di assicurare coerenza all'azione esterna dell'Unione;

all'articolo 6, il riferimento alla formazione comune adeguata da impartire al personale del SEAE, di cui al comma 12, dovrebbe essere integrato menzionando l'Istituto universitario europeo di Fiesole;

all'articolo 9, la formulazione delle rispettive competenze della Commissione e del SEAE relativamente agli strumenti dell'azione esterna risulta incerta ed ambigua, nonostante la distinzione tra programmazione e gestione;

il trasferimento in blocco al SEAE anche del personale di supporto direttamente assegnato ai dirigenti della Commissione ed ai capi-delegazione risulta eccessivo e non in linea con gli obiettivi prefissati di snellezza burocratica;

auspicato che:

la diplomazia italiana partecipi attivamente al SEAE sin dal suo avvio sia attraverso il distacco del più qualificato personale sia attraverso la definizione in tutte le sedi possibili di scambi e sinergie, anche al fine di dare degna ed adeguata rappresentanza in sede europea alla politica estera italiana;

l'Alto Rappresentante imprima, una volta avviato il SEAE, maggiore decisione nella trattazione delle priorità della PESC e della PSDC;

la messa in comune della politica estera degli Stati membri evolva nella direzione di una comune rappresentanza nelle organizzazioni internazionali, ivi inclusa la previsione di un seggio europeo in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU;

l'istituzione del SEAE offra lo spunto per delineare un più efficace controllo parlamentare integrato della PESC e della PSDC da svolgersi congiuntamente da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali sviluppando le indica-

zioni del Trattato di Lisbona, coinvolgendo direttamente le Commissioni Esteri e Difesa;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, nonché all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

esprime una valutazione favorevole:

impegnando il Governo a sollecitare la tempestiva istituzione del SEAE sulla base dell'accordo inter-istituzionale raggiunto, a mettere a disposizione del SEAE

i propri migliori funzionari diplomatici e a sostenerne con determinazione le relative candidature, adoperandosi in modo che siano loro assegnate adeguate posizioni di responsabilità, riferendone periodicamente al Parlamento, a contenere nei limiti delle effettive necessità l'assunzione del personale del SEAE promuovendone la formazione comune presso l'Istituto universitario europeo, a richiedere l'avvio di un programma volto a studiare l'eventuale trasferimento alle delegazioni dell'Unione di competenze attualmente gestite dalle rappresentanze nazionali, a favorire il raccordo a livello europeo in seno alle organizzazioni multilaterali.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	171

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto SPECIALE (PdL), *relatore*, osserva che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, oggetto

del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare la Serbia nel contesto politico ed economico europeo.

L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro e Kosovo).

Le finalità di tale processo sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del citato processo è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione.

Il presente Accordo con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea, dopo quelli con l'ex

Repubblica jugoslava di Macedonia, Croazia, Albania e Montenegro, a cui ha fatto seguito un sesto accordo stipulato il 18 giugno 2008 con la Bosnia-Erzegovina, già ratificato dall'Italia con la legge n. 97 del 2010. Tutti i Paesi dei Balcani occidentali – ad eccezione del Kosovo – sono ora dotati di stabili e articolate relazioni negoziali con l'Unione europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione europea e fortemente sostenuto da parte italiana.

L'Accordo è composto da un Preambolo e 139 articoli raggruppati in dieci titoli, ed è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo, al pari dell'Accordo-quadro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, firmato il 21 novembre 2004.

L'articolo 1 istituisce l'associazione e reca gli obiettivi dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione.

Il Titolo I (articoli da 2 a 9) delinea i principi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo. Le Parti concordano altresì sull'importanza attribuita alla lotta al terrorismo e convengono di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia. In proposito, con riferimento alle competenze della Commissione Difesa, ricorda il principio della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori che, ai sensi dell'articolo 3, costituisce un elemento essenziale dell'Accordo.

Il Titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico avviene in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione (CSA), di cui al successivo Titolo X, ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari o attraverso i canali diplomatici. Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, l'ASA prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell'ambito di un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, istituito

quale foro di consultazione tra membri del Parlamento europeo e del Parlamento serbo. Il dialogo politico può, infine, svolgersi a livello multilaterale e regionale, anche nell'ambito del Forum UE-Balcani occidentali.

Il Titolo III (articoli da 14 a 17) impegna la Serbia, con il sostegno della Comunità, a promuovere attivamente la cooperazione regionale. In particolare, è previsto che la Serbia, entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo in esame, stipulerà convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale con i Paesi che hanno già sottoscritto un analogo accordo.

Il Titolo IV (articoli da 18 a 48), invece, contiene le disposizioni commerciali relative ai prodotti industriali, agricoltura e pesca e disposizioni comuni, volte ad instaurare progressivamente una zona di libero scambio.

Il Titolo V (articoli da 49 a 71) reca disposizioni relative a circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale, nonché disposizioni di carattere generale.

Al fine di avvicinare la Bosnia-Erzegovina all'*acquis communautaire*, l'Accordo prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (Titolo VI – articoli da 72 a 79), giustizia, libertà e sicurezza (Titolo VII – articoli da 80 a 87), politiche di cooperazione (Titolo VIII – articoli da 88 a 114) e cooperazione finanziaria (Titolo IX – articoli da 115 a 118).

Il Titolo X (articoli da 119 a 139) reca le disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, è prevista l'istituzione di un Consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta decisioni vincolanti in merito all'attuazione dell'Accordo, ma può anche formulare raccomandazioni. Il CSA ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo di applicazione dell'Accordo, nei casi contemplati dall'ASA stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Per le questioni che rientrano

nel campo di applicazione del Protocollo n. 7 sulla composizione delle controversie, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale Protocollo quando la controversia non sia stata risolta entro due mesi dalla notifica all'altra Parte e al CSA. Infine, è stabilito che finché i cittadini e gli operatori economici non godranno di uguali diritti in base all'applicazione dell'ASA, sono fatti salvi i diritti loro garantiti dagli accordi bilaterali in vigore tra la Serbia e uno o più Stati membri.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Serbia; l'articolo 3 reca, invece, la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento – pari a euro 8.472 annui a decorrere dall'anno 2010 – cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del programma « Fondi di riserva e speciali » – afferente alla missione « Fondi da ripartire » – dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL) si complimenta con il relatore per l'intervento puntuale e approfondito testé svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, osserva che il presente decreto-legge, già approvato con modificazioni dal Senato, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e contiene misure volte a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del patto di stabilità.

In particolare esso si compone di tre titoli:

il Titolo I in materia di stabilizzazione finanziaria (articoli da 1 a 17);

il Titolo II in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (articoli da 18 a 39);

il Titolo III in materia di sviluppo ed infrastrutture (articoli da 40 a 56).

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Difesa, segnala gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, di cui al titolo I in materia di stabilizzazione finanziaria, e l'articolo 55 concernente il titolo III in materia di sviluppo ed infrastrutture.

L'articolo 1 dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati. La norma, come precisato nella relazione tecnica, fa riferimento a quelle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali siano risultati totalmente non impegnati con riferimento a ciascuno degli anni indicati, abbiano cioè costituito economie di bilancio in ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009. Tali autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun Ministero, compreso il Ministero della difesa, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2010.

L'articolo 2, tra l'altro, dispone, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili – ossia delle spese disposte da fattori legislativi e di quelle concernenti l'adeguamento al fabbisogno – delle missioni di ciascun Ministero, con esclusione delle risorse destinate ad alcune finalità, come ad esempio l'informatica e la ricerca. La riduzione per il Ministero della difesa è pari a 255,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 304,8 milioni per l'anno 2012 e a 104,8 milioni di euro per l'anno 2013.

In proposito ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo su come il Ministero della difesa intenda ottemperare ai tagli prescritti e in particolare su quali settori di spesa intenda incidere.

L'articolo 5, comma 3, riduce del 10 per cento, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno delle magistrature, tra cui anche il Consiglio della magistratura militare. La riduzione opera a decorrere dal 1° gennaio 2011. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, come previsto dal successivo articolo 6, comma 2.

L'articolo 6, comma 12, introduce limiti alle spese per missioni da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, incluse le autorità indipendenti. In particolare, il comma in esame sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Sono escluse dalla riduzione, tra le altre, le missioni internazionali di pace e – in virtù della modifica introdotta al Senato – delle Forze armate.

L'articolo 6, comma 13, riduce del 50 per cento rispetto a quella relativa al 2009

la spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, incluse le Autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente – secondo la precisazione introdotta dal Senato – di formazione del personale. La disposizione di cui al comma in esame non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, nonché – secondo la modifica apportata al Senato – dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.

L'articolo 6, comma 14, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, incluse le Autorità indipendenti. Tale spesa non potrà essere superiore all'80 per cento della spesa 2009. Il suddetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere e non si applica comunque alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'articolo 6, comma 21-ter, introdotto al Senato, prevede che il Ministro della difesa, compatibilmente con i vincoli patrizi in materia di programmi militari di investimento, possa autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che le economie così ottenute possano essere finalizzate ad esigenze del Ministero della difesa, tra cui la realizzazione di alloggi militari di servizio.

Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle concrete modalità attuative della disposizione, dal momento che, a sua avviso, il differimento del piano di consegna potrebbe comportare il pagamento di penali da parte dell'Amministrazione.

L'articolo 6, comma 21-*quater*, introdotto al Senato, stabilisce che siano riassegnate al Ministero della difesa le risorse provenienti dalla rideterminazione, a partire dal 2011, del canone di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa dovuto dagli utenti *sine titulo*. Tale rideterminazione è effettuata, mediante decreto del Ministro della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata delle occupazioni. Il presente comma ribadisce l'obbligo per l'occupante di rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dall'Amministrazione.

In proposito ritiene opportuno un chiarimento del Governo posto che la disposizione non appare del tutto coerente, in quanto, da un lato, prevede la rivalutazione del canone di occupazione e dall'altro prevede che tale occupazione non possa più proseguire.

L'articolo 7, comma 21, modificato nel corso dell'esame al Senato, sopprime l'INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) e disciplina il transito del relativo personale presso il CNR. Il testo originario del provvedimento, invece, prevedeva il passaggio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agli enti ed alle istituzioni di ricerca.

L'articolo 7, comma 24, riduce, gli stanziamenti sui capitoli iscritti per il 2010 agli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti, tra cui anche il Ministero della difesa, relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50 per cento delle dotazioni dell'anno 2009. I Ministri competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, stabiliscono con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili nei citati capitoli, al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti interessati dalla norma. In proposito, poi-

ché ritiene che la disposizione potrebbe comportare effetti sui finanziamenti destinati alle associazioni d'arma e agli enti che svolgono attività di ricerca per la difesa, chiede chiarimenti al Governo.

L'articolo 7, comma 25, sopprime le Commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse e che possono avvalersi, a titolo gratuito, mediante protocolli di intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del medesimo Dicastero operanti sul territorio.

L'articolo 8, comma 11, provvede a destinare i rimborsi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) al Fondo per le missioni internazionali di pace istituito, ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta dei rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di *peacekeeping*. Il secondo periodo del comma in esame precisa che, per la riassegnazione dei rimborsi ONU al Fondo missioni internazionali, non si applicano i limiti sulle riassegnazioni alle entrate stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2006. Tale deroga si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati. Si ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera hanno concluso questa mattina l'esame in sede referente, ha quantificato in 24.142.221 euro i rimborsi ONU desti-

nati al Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della copertura finanziaria del predetto decreto-legge.

L'articolo 8, comma 11-*bis*, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dal successivo articolo 9, comma 21. Le misure e la ripartizione delle risorse in questione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture, della giustizia, dell'economia e delle politiche agricole sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti.

L'articolo 9, comma 1, nel testo modificato durante l'esame al Senato, stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo – comprensivo del trattamento accessorio – dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da una serie di elementi che compongono il citato trattamento, quali ad esempio gli eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, eccetera. Nella disposizione viene fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (con un rinvio alla previsione del successivo comma 17, secondo periodo). Tali disposizioni si applicano anche alle Forze armate e di polizia, in quanto le uniche esclusioni, concernenti il personale non contrattualizzato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardano esclusivamente, i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato.

L'articolo 9, comma 2, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica

concordati in sede europea, prevede la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, individuato dall'ISTAT, nei seguenti termini: per importi superiori a 90.000 euro lordi annui, riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro; per importi superiori a 150.000 euro lordi annui, riduzione del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Inoltre, la riduzione del 5 e del 10 per cento prevista non opera ai fini previdenziali. La disposizione si applica nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

L'articolo 9, comma 4, pone un limite, nella misura del 3,2 per cento, agli aumenti retributivi determinati dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed ai miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico. Il limite in questione, tuttavia, non si applica al comparto Sicurezza-Difesa e ai Vigili del fuoco.

I commi da 5 a 12 dell'articolo 9 introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni:

l'estensione al 2012 e 2013 dei limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011, ossia il 20 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;

l'aumento del 50 per cento nel 2014 della spesa per le assunzioni, per poi tornare, a decorrere dal 2015, al reintegro del *turn over*;

la previsione di regimi speciali per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli enti di ricerca;

particolari modalità per procedere alle nuove assunzioni.

In particolare, il comma 6 rende permanente, a decorrere dal 2010, il regime speciale in materia di *turn over* a favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introdotto dalla legge finanziaria 2010, secondo cui le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentite nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso del medesimo anno. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. L'avvio delle procedure concorsuali rimane comunque subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9, comma 17, stabilisce che non si darà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico compreso il personale delle Forze armate e di polizia. Conseguentemente, il comma 18 riduce la quantificazione degli oneri posti a carico del bilancio statale rideterminando gli importi previsti all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012, in 222 milioni di euro annui, per i miglioramenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico, di cui 135 milioni annui per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

L'articolo 9, comma 21, stabilisce che – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – non si applicano al personale in regime di diritto pubblico, tra cui le Forze armate e di polizia, i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, che prevede, tra l'altro, che per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche cor-

rispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati.

L'articolo 9, comma 30, stabilisce che decorrano dal 1° gennaio 2010 gli effetti dei provvedimenti normativi, volti al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge finanziaria per il 2004, che autorizza la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi relativi al citato riordino. Secondo quanto risulta dalla relazione tecnica che correda il provvedimento presentato al Senato (S. 2228), « tali risorse sono state utilizzate in parte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 238 del 2004, per un ammontare pari a euro 11.509.000 per l'anno 2004, euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006. Pertanto le risorse residue pari a 770 milioni di euro lordi (da utilizzare soltanto per la corresponsione di emolumenti *una tantum*) possono essere soppresse in quanto non ancora utilizzate per le finalità previste dalla norma. Rimangono, tuttavia stanziati le risorse a regime pari a 119 milioni di euro ».

L'articolo 9, comma 34, come modificato dal Senato, prevede che a decorrere dal 2014 (nel testo originario del decreto-legge la decorrenza era dal 2011) l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna sia corrisposta nel limite di spesa determinato per il 2008 ridotto del 30 per cento.

L'articolo 9, comma 35, prevede – con norma interpretativa – che la determinazione con cui le Amministrazioni competenti individuano, tra il personale delle Forze di polizia e Forze armate, i titolari di comando navale ai fini della corresponsione della relativa indennità, avvenga nell'ambito delle risorse appositamente stan-

ziate a tale scopo come riportate nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Come risulta dalla relazione illustrativa all'Atto Senato n. 2228, tale norma interpretativa si rende necessaria in quanto l'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica, pur avendo previsto l'estensione al personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare che svolge funzioni e responsabilità di comando di singole unità navali o gruppi di navi dell'indennità introdotta dall'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, per il personale militare, non ha consentito a tutt'oggi l'erogazione di tale indennità in quanto risultano insufficienti le risorse stanziare a tale scopo. La disposizione in esame, quindi, chiarendo che le risorse a cui attingere sono quelle previste dalla relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, consente di superare il contenzioso venutosi a formare in materia per il quale risultano già emesse alcune sentenze sfavorevoli all'Amministrazione con conseguenti riflessi onerosi.

L'articolo 55, comma 3, come modificato dal Senato, reca autorizzazioni di spesa a favore delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegate nel controllo del territorio e per il servizio militare professionale. In particolare, il primo periodo del citato comma, autorizza la prosecuzione – dal 4 agosto al 31 dicembre 2010 – degli interventi di perlustrazione e pattuglia, svolti in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia da parte di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate composto preferibilmente da Carabinieri impiegati in compiti militari o comunque da volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità.

L'articolo 55, comma 5, integra il Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nella misura di 320 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2010; 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al

2014; 64,2 milioni di euro per l'anno 2015; 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020. In proposito ritiene opportuno un chiarimento dal Governo in merito alle motivazioni che hanno indotto a prevedere autorizzazioni di spesa anche per gli esercizi successivi al 2010.

I commi da 5-*bis* a 5-*sexies*, dell'articolo 55, introdotti al Senato, prevedono l'istituzione della cosiddetta « mini naja ». In particolare, il comma 5-*bis* autorizza la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012, finalizzata all'organizzazione da parte delle Forze armate, per un triennio in via sperimentale, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgeranno presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e nel sito *Internet* del Ministero della difesa.

Il comma 5-*ter* stabilisce i requisiti di partecipazione ai corsi, analoghi a quelli previsti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno.

Il comma 5-*quater* stabilisce che i giovani ammessi ai corsi assumano lo status di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso e che fruiscano a titolo gratuito degli alloggi di servizio collettivo e della mensa.

Il comma 5-*quinquies* prevede il rilascio, al termine dei corsi, dell'attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento dei crediti formativi nei segmenti

scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. Stabilisce inoltre che all'attestato di frequenza non possa essere attribuito punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

Il comma 5-*sexies* stabilisce che, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, vengano previsti: eventuali ulteriori requisiti, nonché titoli di preferenza per l'ammissione ai corsi, individuati anche in relazione ai reparti che organizzano gli stessi corsi quali abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive, eccetera; le modalità di svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, le eventuali ulteriori modalità dei corsi per giovani con disabilità; la regolamentazione della cau-

zione versata dai frequentatori relativa ai materiali di vestiario e di equipaggiamento forniti dal Ministero della difesa.

In conclusione, quindi, in attesa dei chiarimenti parte del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere anche sulla base degli esiti del dibattito in Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella prossima seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo 178

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 179

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Doc. XXVII, n. 22 (*Rinvio del seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento*) 181

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 181

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 182

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 184

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Doc. XXVII, n. 22 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 196

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 luglio 2010.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 10.35 alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alla richiesta, avanzata dal gruppo dell'Italia dei Valori, di abbinare al disegno di legge n. 3638, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, la proposta di legge Borghesi n. 3585, recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria, di contrasto dell'evasione fiscale, di equità e di crescita economica, nonché di tassazione delle transazioni finanziarie, osserva che tale richiesta presenta alcuni profili problematici che è necessario chiarire preliminarmente. In proposito ricorda che la prassi sulla possibilità di abbinare iniziative legislative parlamentari a disegni di legge di conversione non è univoca. In particolare, fa presente che non si registrano precedenti in tal senso successivi alla XIII legislatura, mentre ve ne sono diversi negli anni precedenti. Osserva come tale circostanza può ricondursi alla diversità della natura dell'iniziativa legislativa parlamentare rispetto al disegno di legge di conversione, che consiste nello strumento attraverso il quale le Camere sono chiamate a pronunciarsi, nei termini costituzionali e secondo le specifiche procedure previste nei regolamenti parlamentari, sulla con-

versione dei decreti-legge, ossia di atti normativi già in vigore, diversità accentuata – nel caso di specie – dal fatto che il disegno di legge di conversione è già stato approvato dal Senato. Sottolinea quindi che è evidente che, proprio in ragione di tale sostanziale diversità di natura, e conformemente ai precedenti – ricorda, in particolare, le sedute della Commissione ambiente dell'8 luglio 1997, della Commissione affari costituzionali del 28 novembre 1995 e della Commissione bilancio del 23 ottobre 1991 – l'abbinamento di una proposta di legge ad un disegno di legge di conversione può discendere solo da un'espressa deliberazione della Commissione, non potendo configurarsi come una conseguenza automatica della presentazione di una proposta di legge vertente su materia identica a quella del decreto-legge. Osserva, inoltre, che, ove la Commissione proceda all'abbinamento, non ne potrebbe conseguire alcuna modifica nel regime procedurale che assiste la conversione in legge dei decreti, con riferimento, ad esempio, ai termini di conclusione dell'esame, al regime delle questioni pregiudiziali, al regime di ammissibilità degli emendamenti, al fine di assicurare che la deliberazione della Camera pervenga nei termini costituzionali. Per le medesime ragioni, fa presente che sarebbe comunque sottratta alla Commissione la possibilità di deliberare un testo unificato o di adottare un testo base diverso dal disegno di legge di conversione. Segnala, pertanto, che, nella fattispecie, l'abbinamento avrebbe in sostanza la funzione di assicurare la massima visibilità ad un progetto di legge di iniziativa di un gruppo parlamentare di opposizione, che verrebbe agevolato nell'illustrazione delle proprie proposte alternative a quelle contenute nel decreto-legge adottato dal Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che il suo gruppo ha fatto uno sforzo notevole per presentare una manovra alternativa a quella del Governo, che peraltro presenta alcuni punti di coincidenza con il decreto-legge. In merito alla proposta di abbinamento segnala che tale proposta dovrebbe

essere accolta in quanto ci sono dei precedenti in tal senso, non ritenendo ostativa la circostanza, che il provvedimento è stato già approvato dal Senato. Osserva altresì che nel caso in cui non venisse deliberato l'abbinamento, che considererebbe un gesto inelegante, il suo gruppo presenterà, comunque, un emendamento totalmente sostitutivo del decreto-legge. Nel sottolineare infine che con la proposta di legge di cui si chiede l'abbinamento non si modificano i saldi, in quanto si prevedono, ad esempio, per il primo anno i 25 miliardi previsti dalla manovra, insiste nel chiedere l'abbinamento della proposta di legge n. 3585.

Amedeo CICCANTI (UdC) desidera sapere se ci sono o meno precedenti di abbinamento tra decreti-legge e proposte di legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che, pur non essendoci precedenti successivi alla XIII legislatura, ciò non significa che non ci sono precedenti relativi all'abbinamento di decreti-legge. Segnala, peraltro, che nelle legislature fino alla XIII il numero dei decreti-legge era molto superiore rispetto a quello odierno.

Amedeo CICCANTI (UdC), facendo salva la valutazione del contenuto della proposta della quale è primo firmatario l'onorevole Borghesi, esprime il proprio orientamento contrario all'abbinamento della proposta di legge n. 3585, in quanto l'abbinamento avrebbe effetti peculiari, in quanto si discute di un decreto-legge. Ritiene, peraltro, che in questa specifica fattispecie, la proposta di legge possa essere considerata dalla Commissione in sedi diverse, senza interferire con l'esame del decreto-legge.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che nella seduta di ieri non era stato espresso un orientamento contrario all'abbinamento e non capisce quindi che cosa sia intervenuto nel frattempo. Per quel che riguarda i precedenti, rileva che il Presidente della Commissione non ha detto che

non ci sono precedenti relativi ai decreti-legge; sostiene quindi che si tratta solo di effettuare una scelta politica, che sarebbe peraltro confortata dai precedenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) non rileva alcun motivo ostativo alla possibilità di abbinare la proposta di legge n. 3585, anche perché, considerato il fatto che il Governo ha già annunciato che intende porre la questione di fiducia sul testo approvato dal Senato, è sostanzialmente esclusa la possibilità di modificare tale testo e deve, pertanto, essere data una possibilità ai parlamentari per discutere di proposte alternative a quella formulata dal Governo.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, rileva che accettare la proposta di abbinamento allungherebbe i tempi di esame del provvedimento che invece devono essere molto stretti. Segnala, peraltro, che non vi è in tale orientamento alcuna volontà di mortificare il lavoro dei presentatori della proposta, anche perché l'approvazione della proposta di abbinamento potrebbe consentire una diminuzione del numero degli emendamenti presentati. Sottolinea, tuttavia, che ciò non appare possibile, in quanto il decreto-legge scade il prossimo 30 luglio.

Amedeo CICCANTI (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di abbinamento, rilevando che ove tale proposta venisse accettata si creerebbe un precedente pericoloso. Segnala d'altra parte che il contenuto della proposta di legge da abbinare può comunque essere trasfuso in un emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che, proprio non accogliendo la proposta di abbinamento, si crea un precedente negativo e che il relatore ha motivato la propria contrarietà alla proposta di abbinamento per una questione di tempi, mentre non sembra che l'abbinamento pro-

duca alcun allungamento dei tempi di esame della manovra.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole alla proposta di abbinamento.

La Commissione respinge la proposta di abbinamento della proposta di legge Borghesi n. 3585 al disegno di legge n. 3638 di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di capire quali siano le modalità di organizzazione dei lavori in occasione dell'intervento del Ministro nella seduta di domani.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'intervento del Ministro si inquadra nell'esame preliminare e dovrebbe fornire risposta alle questioni poste oggi nell'ambito della discussione. Successivamente, si svolgerà, come concordato, un dibattito al quale potrà intervenire un deputato per ciascun gruppo per non più di dieci minuti.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede al rappresentante del Governo di voler chiarire il parere del Ministero competente sulla soppressione dell'ENAM.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.10.

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

Doc. XXVII, n. 22.

(Rinvio del seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato nella seduta del 14 luglio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto che alcuni deputati hanno manifestato l'intenzione di intervenire nell'esame della relazione, segnalando tuttavia di non poterlo fare nella presente seduta, rinvia il seguito del suo esame ad una seduta da convocare nel pomeriggio di oggi.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo quando sarà disponibile il prescritto aggiornamento della relazione tecnica, in mancanza del quale ritiene che la Commissione non potrebbe procedere all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Luigi CASERO comunica che il richiesto aggiornamento della relazione tecnica sarà depositato per le ore 18.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, ricorda che, il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008 e che il testo dell'Accordo consta di un preambolo, 139 articoli, 7 allegati, 7 protocolli, con dichiarazioni allegate. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando, quindi, ad illustrare le disposizioni recate dall'Accordo, dagli Allegati e dai Protocolli, rileva che appare necessario acquisire chiarimenti in ordine alla possibilità che da alcune norme dell'Accordo derivino oneri finanziari non considerati dalla relazione tecnica. Si tratta delle seguenti norme: articoli 20-38, che prevedono l'abolizione dei dazi doganali, anche di carattere fiscale, nei settori dell'industria, dell'agricoltura e della pesca; articolo 50, che prevede la possibilità di ampliare le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Serbia, ivi compresa la possibilità di ammissione alla formazione professionale; articolo 80, che promuove la formazione degli operatori nel settore della giustizia.

Con riferimento all'articolo 51, recante il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, ritiene opportuno acquisire una precisazione in ordine agli elementi e alle motivazioni che consentirebbero di escludere effetti di incremento della spesa. Segnala che su disposizioni di analogo contenuto il Governo ha escluso effetti di incremento della spesa senza peraltro for-

nire elementi di dettaglio. Quanto alle norme che prevedono forme di sostegno e di cooperazione, previste all'articolo 88, in materia di sviluppo economico; agli articoli 94 e 95, in materia di ammodernamento dell'industria; all'articolo 115, in materia di sovvenzioni finanziarie, rileva che andrebbe confermato che le relative spese debbano comunque essere contenute entro gli stanziamenti già previsti per le medesime finalità sulla base della legislazione vigente. Riguardo alla spesa complessiva quantificata dalla relazione tecnica con riferimento agli articoli 7 e 11 del Protocollo n. 6, premesso che non vi sono osservazioni da formulare circa la coerenza dei calcoli rispetto alle ipotesi indicate, sottolinea che appare comunque opportuno acquisire alcuni chiarimenti: osserva innanzitutto che, per la voce « rimborso forfetario spese per il vitto », la relazione tecnica implicitamente non esclude l'insorgenza di maggiori oneri rispetto alla quantificazione indicata, in quanto afferma che in attesa dell'apposito decreto ministeriale le spese di vitto sono state calcolate nella misura del 50 per cento della previgente diaria e che tale ipotesi – sia pure definita come cautelativa – potrebbe essere oggetto di future revisioni « salvo eventuale successivo conguaglio »; in secondo luogo, sottolinea che andrebbero chiariti i criteri adottati per il riconoscimento dell'indennità supplementare ai funzionari in missione, indennità consistente in una maggiorazione del 5 per cento, rispetto al prezzo del biglietto aereo, riconosciuta ai predetti funzionari. Riferisce che, come affermato dal Governo in precedenti occasioni, tale maggiorazione spettava, a legislazione previgente, ai funzionari ai quali era stata assegnata la diaria intera e che non è chiaro secondo quali criteri e parametri l'indennità venga ora attribuita a seguito della recente modifica, sopra richiamata, della disciplina in materia di diaria, indicata all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010. In ogni caso, l'ammontare di tale maggiorazione risulta talmente esiguo che anche qualora non risultasse più dovuta si potrebbe sopprimere dal modificare la norma di

copertura. Tenuto conto, infine, che la relazione tecnica non definisce le ipotesi poste alla base delle quantificazioni come limiti inderogabili ai fini dell'applicazione dell'Accordo e considerato, altresì, che la stessa relazione tecnica contiene una stima – rimborsi spese per il vitto – che viene espressamente qualificata come suscettibile di revisioni, ritiene che andrebbe chiarito se l'individuazione di un limite massimo di spesa, indicato all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, sia effettivamente compatibile con la natura degli oneri recati dall'Accordo e, più in generale, con la presenza di obblighi di carattere internazionale.

Il sottosegretario Luigi CASERO con riferimento agli articoli 50 e 80 dell'accordo rileva che la disposizione che contempla la possibilità di ampliare le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi, ivi inclusa l'ammissibilità alla formazione professionale, riveste carattere programmatico. Fa presente, in ogni caso, che le attività previste dovranno essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, sottolineando che tale ultima precisazione si intende estesa anche alla promozione della formazione per gli operatori della formazione della giustizia. Con riferimento all'articolo 51, relativo al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, precisa che non derivano effetti finanziari per il settore pubblico nazionale. Con riferimento all'articolo 88 e agli articoli 94 e 95 conferma che le relative spese sono sostenute con gli stanziamenti previsti per le medesime finalità a legislazione vigente. Quanto alle spese di missione, anche in risposta alle osservazioni formulate dal relatore, con specifico riferimento a quelle di vitto, rappresenta che il rimborso in via cautelativa pari al 50 per cento della previgente diaria è da intendersi come limite massimo di spesa. Per quanto riguarda la maggiorazione del 5 per cento sul biglietto aereo segnala che, a seguito del decreto-legge n. 78 del 2010, essa è da intendersi eliminata sottolineando tuttavia che trattasi di cifre assai modeste. Relativamente

agli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo n. 6, ai sensi degli articoli 7 e 11 dell'accordo, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, che determinerà le misure e i limiti concernenti vitto e alloggio per il personale in missione, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, comunica di non avere osservazioni da formulare. Per quanto riguarda la possibilità che dall'abolizione dei dazi, di cui agli articoli da 20 e 38 dell'Accordo, derivino ulteriori oneri per lo Stato, nell'escludere tale eventualità rinvia a quanto affermato in relazione all'atto C. 3446 di analoga tipologia. In particolare rileva che la pur possibile riduzione del gettito fiscale che afferisce al bilancio comunitario e la conseguente perdita di quota di rimborso per le spese di riscossione assegnata a ciascuno stato membro sarà certamente compensata dai molteplici effetti positivi, di natura politica ed economica, nell'ottica di una progressiva e generale integrazione della Serbia nell'Unione europea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3620, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le disposizioni recate dall'articolo 50 dell'Accordo, in materia di agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Serbia, rivestono carattere programmatico e saranno attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

dalle misure in materia di coordinamento dei sistemi di previdenza sociale,

previste dall'articolo 51 dell'Accordo, non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica;

le formazione degli operatori nel settore della giustizia, ai sensi dell'articolo 80 dell'Accordo, sarà sostenuta a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni in materia di sostegno e cooperazione, di cui agli articoli 88, 94 e 95 dell'Accordo, saranno attuate nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le suddette finalità;

la quantificazione degli oneri recata dalla relazione tecnica, con riferimento alle spese sostenute per il vitto, in misura forfetaria pari al 50 per cento della pre-vigente diaria intera, soppressa ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, deve intendersi quale limite massimo di spesa;

alla luce delle disposizioni recate dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, la maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo dovrebbe essere espunta dalla quantificazione dagli oneri recata dalla relazione tecnica e riportata all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame;

nel presupposto che eventuali riduzioni di gettito derivanti dall'abrogazione dei dazi doganali europei, in conformità agli articoli da 20 a 38 dell'Accordo, saranno comunque ampiamente compensate dai molteplici effetti positivi di carattere economico e finanziario derivanti dall'integrazione della Serbia nell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del decreto-legge, rinviato nella seduta anti-meridiana della giornata odierna.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, a seguito della reiezione della richiesta di abbinamento al disegno di legge n. 3638 della sua proposta di legge n. 3585, consegnerà alla Commissione un documento relativo alla contromanovra economica del suo gruppo.

Desidera inoltre che restino a verbale quattro richieste che avrebbe voluto rivolgere direttamente al Ministro dell'economia, anche se è personalmente convinto che non otterrà alcuna risposta.

In primo luogo, infatti, vorrebbe sapere per quale motivo il Governo utilizzi una manovra depressiva priva dei necessari elementi di stimolo della crescita. In secondo luogo, vorrebbe sapere per quale motivo la manovra pesi integralmente sui lavoratori dipendenti, sui pensionati e sulle microimprese e sia contraria al principio di equità a cui, in una situazione di grave difficoltà come l'attuale, una manovra economica avrebbe dovuto ispirarsi. In terzo luogo, vorrebbe conoscere il motivo per il quale la manovra non contiene tagli ai costi della politica e della « casta », trattandosi anche in questo caso del mancato rispetto del principio di equità che dovrebbe essere sotteso ad una manovra economica straordinaria come l'attuale.

Infine, non comprende il motivo per cui la manovra contenga norme come la depenalizzazione dei reati fallimentari, che otterrà come risultato di salvare *manager* di grandi imprese, di banche e anche di imprese del settore pubblico da una possibile condanna per reato di bancarotta. Per quanto riguarda la prima questione, osserva che a parlare di una manovra recessiva e non di crescita è lo stesso Ministero dell'economia, indicandone l'effetto depressivo sul PIL in una percentuale prossima allo 0,5 per cento. Non comprende però il motivo per cui il Governo non condivida la necessità di incrementare la crescita che – a parere dell'Italia dei Valori – rappresenta la vera emergenza dell'Italia. Il Paese, infatti, a partire dagli anni novanta, ha accumulato un ritardo crescente, ad esempio, nei confronti delle più forti economie tra le quali quella degli Stati Uniti. Ritiene pertanto necessario che il Governo abbia maggiore consapevolezza della crisi italiana, prendendo coscienza della perdita del 6,1 per cento del PIL nel biennio 2008-2009, del fatto che alla fine del 2011 il PIL resterà ancora il 3 per cento al di sotto del livello dell'inizio del 2008 e che bisognerà attendere il 2013 per tornare al livello del PIL del 2007, in una situazione alla quale il debito pubblico continuerà a salire.

Diverso è invece il modo per generare crescita economica. La contromanovra ideata dall'Italia dei Valori potrebbe garantire – a partire dal 2011 – 8 miliardi di tasse in meno all'anno, a favore dei lavoratori dipendenti, delle famiglie e dei precari, e, 8,7 miliardi di tasse in meno all'anno, a favore delle piccole e medie imprese. La crescita economica, infatti, può essere favorita incrementando la domanda interna, attualmente in continuo calo. Ciò consentirebbe, a partire dal 2012, di ridurre di oltre 9 miliardi all'anno il debito pubblico, confermandone la riduzione nel 2011 di oltre 24 miliardi, già prevista dal Governo. Per ottenere questi risultati economici, l'Italia dei Valori propone un contributo di solidarietà straordinario a chi ha riportato denaro dall'estero corrispondendo una tassazione del

5 per cento di tasse, maggiore lotta all'evasione fiscale, la introduzione di un redditometro che consenta di individuare realmente il tenore di vita del contribuente e di valutare anche gli ultimi anni di dichiarazioni dei redditi (con effetti ben maggiori di quelli dichiarati possibili dal Governo) e, infine, consentendo un più spedito recupero delle somme non pagate ad Equitalia nonché l'innalzamento della tassazione sulle plusvalenze finanziarie. Ritiene inoltre che andrebbe ripristinata la tassazione dell'ICI per le abitazioni con maggiore superficie, recuperando 1,7 miliardi di euro. Osserva quindi che il digitale terrestre dovrebbe essere sottoposto ad asta, consentendo di reperire ulteriori fondi. Altre misure idonee ad incrementare il gettito della manovra potrebbero essere rinvenute nell'aumento del 10 per cento della tassazione delle *stock option*, in ulteriori interventi nei confronti delle banche, nel taglio ai costi della politica, delle province, riducendo gli emolumenti dei parlamentari e consiglieri regionali, abolendo il vitalizio dei parlamentari dopo 5 anni di versamento, riducendo le cosiddette auto blu (che costano 4 miliardi) e il conseguente ricambio del parco vetture, sopprimendo enti inutili, costituendo un esercito europeo (e quindi riducendo le spese militari nazionali), sopprimendo inoltre la prevista spesa relativa al ponte sullo stretto di Messina. Da tali risparmi potrebbero discendere riduzioni delle tasse e misure di sostegno per le famiglie numerose, restituzione del *fiscal drag* e ridefinizione degli ammortizzatori sociali. Anche le imprese potrebbero beneficiare, nella misura di 9 miliardi all'anno, della riduzione delle tasse, in particolare dell'IRAP, e della defiscalizzazione degli utili reinvestiti.

Sarebbe inoltre necessario introdurre misure ordinarie come la semplificazione della fase di inizio dell'attività economica o misure di razionalizzazione degli enti locali, di razionalizzazione degli sportelli italiani all'estero, sopprimendo quelli, molteplici, dell'Enit, dell'ICE, dell'Istituto di cultura italiana all'estero, delle regioni. Preannuncia, infine, che il suo gruppo, con

riferimento a quanto predisposto e sommariamente illustrato, presenterà in Assemblea una relazione di minoranza sulla manovra.

Lino DUILIO (PD), nel richiamare i contenuti del decreto-legge « anticrisi » approvato nel luglio del 2009 e quanto si è prodotto fino ad oggi, ritiene che la maggioranza e l'opposizione dovrebbero elaborare una sorta di bilancio sulla situazione del Paese al fine di far tesoro dell'esperienza maturata. Auspicando un'opportuna considerazione da parte del Governo del contributo del Parlamento e scongiurando toni faziosi, anche in previsione del dibattito che si terrà in Aula all'auspicabile presenza del Ministro Tremonti, ritiene che addebitare la situazione presente alla sola crisi finanziaria internazionale sia una chiave interpretativa parziale che trascura sostanziali cause interne al nostro Paese, connesse al metodo di governo della maggioranza di centrodestra. Ricorda quindi l'analisi contenuta in articoli apparsi su « Il sole 24ore » nel 2005 relativamente alla politica economica di quel Governo e dalla cui lettura si evincono forti analogie con la linea inaugurata dall'attuale Governo. Nel ricordare il drammatico dato relativo alla crescita del debito pubblico in termini di percentuale del PIL, passato dal 104 per cento a quasi il 120 per cento, richiama le parole del Vice Ministro Vegas in occasione dell'esame del disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, in cui ha dato conto dell'incremento di spesa motivato dalla crisi e da cui sarebbe derivata l'esigenza di movimentare gli ammortizzatori sociali.

Alla luce di tali considerazioni chiede al rappresentante del Governo di disaggregare il dato relativo all'incremento di spesa, con particolare riferimento a quelle correnti. Invitando a rivedere i contenuti dell'audizione dell'allora Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Vincenzo Visco, del luglio 2007 sull'andamento delle entrate, pone il quesito in ordine a quanto è avvenuto in questi ultimi anni. Segnala la

decisione relativa allo scioglimento della Commissione tecnica per la finanza pubblica le cui importanti risorse sono state deviate a favore di studi sull'attuazione del federalismo fiscale.

Osserva che la reiterata tecnica dei tagli lineari quale unica strategia di risanamento adottata dal Governo assume i connotati di uno strumento volgare nella gestione dell'economia con un impatto indifferenziato, idoneo a produrre effetti indesiderati rispetto allo stesso obiettivo del contenimento dei costi. Il Governo dovrebbe, a suo avviso, cogliere l'occasione per indicare le modalità utili ad invertire il corso degli eventi, anche alla luce dell'insuccesso registrato nella strategia delle manovre triennali, inaugurata con il decreto-legge n. 112 del 2008.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti in riferimento agli interventi sul trattamento economico degli alti dirigenti della Pubblica Amministrazione alla luce delle umilianti misure inserite nel provvedimento in esame che contribuiscono ad infrangere il patto fondamentale che lega lo Stato ai suoi servitori più prestigiosi. Sottolinea che tale riflessione riguarda in particolare i funzionari della carriera diplomatica, chiamati ad esercitare un ruolo cruciale per la promozione della nostra presenza internazionale e per ogni strategia efficace contro la crisi finanziaria globale, secondo quanto lo stesso Ministro Frattini ha avuto occasione di affermare in questi giorni. Peraltro, la diffusa tendenza al ricorso allo *spoils system* e a forme di reclutamento alternative al concorso pubblico sviscera la categoria dei *civil servants* producendo un inevitabile senso di disaffezione nei confronti dello Stato, a dimostrazione dell'inconcludenza della politica promossa dal Ministro Brunetta nella sua campagna contro i cosiddetti « fannulloni ». Passando al tema delle entrate, stigmatizza la tecnica delle quantificazioni operate sulla base di previsioni di entrata incerte. Quanto alle misure di lotta all'evasione fiscale, sottolinea che il Governo mostra adesso di intraprendere interventi che ha strenuamente combattuto e ridicolizzato quando

fu il centrosinistra a proporli. Rileva che il dovere di un Governo è quello di assumere decisioni nell'interesse generale, anche se esse possano essere talvolta impopolari, potendo produrre danni assai gravi il procedere sempre secondo una linea demagogica ed elettoralistica, come ha dimostrato l'impatto sulla finanza locale dell'intervento di abolizione dell'ICI e di drastico taglio alla spesa dei comuni. In ragione di quanto fin qui osservato, sottolinea che la crisi impone dunque di agire ma non ricorrendo alla tecnica dei tagli lineari, agli interventi nei confronti di specifiche categorie di lavoratori e a misure di impatto sui redditi di tutti pur di non colpire i grandi patrimoni. Auspica che nelle successive fasi di esame il Governo integri la relazione che accompagna il provvedimento in esame con l'indicazione di proposte concrete in tema di sviluppo e competitività. Auspica inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze in occasione del suo intervento in Assemblea entri nel merito della situazione del Paese, tralasciando considerazioni di carattere troppo generale ed individuando, oltre alla diagnosi, la prognosi e concreti interventi di terapia. Nell'esprimere la disponibilità del suo gruppo a collaborare su tali tematiche, invita ad una analisi retrospettiva sui contenuti delle varie relazioni di minoranza via via approvate nel corso degli ultimi dieci anni, al fine di verificare se l'accoglimento di specifiche proposte avanzate nel tempo dall'opposizione non avrebbe potuto condurre ad una situazione meno drammatica rispetto a quella presente.

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Duilio in ordine alla politica economica dei Governi sostenuti dalla maggioranza di centrodestra e ai contenuti del decreto-legge in esame, fa presente che nel proprio intervento si soffermerà principalmente sulla mancanza, nell'ambito della manovra finanziaria, di adeguati interventi di sostegno all'economia reale e sull'esigenza che le misure previste assicurino una maggiore equità nella ripartizione degli oneri a

livello territoriale e sociale. Quanto al primo profilo, rileva come il Governo sin dall'adozione del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha preceduto il manifestarsi della crisi economica e finanziaria nel nostro paese, ha incentrato la propria politica economica su interventi di risanamento volti ad un drastico ridimensionamento della spesa pubblica che non hanno, tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un adeguato sostegno all'economia del nostro paese. Nel richiamare l'intervento del Vice Ministro Vegas in sede di esame dei disegni di legge di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2009 e di assestamento del bilancio dell'esercizio 2010, che ha evidenziato come ad una prima fase della crisi che ha interessato prevalentemente la finanza privata ha fatto seguito una seconda fase che ha colpito l'economie reali ed una terza, quella attuale, nella quale sono a rischio le finanze pubbliche dei paesi maggiormente indebitati, rileva come l'Italia attualmente stia ancora attraversando la fase più acuta di contrazione dell'economia reale, dal momento che in questi mesi si stanno registrando i più alti picchi di disoccupazione. In questo difficile contesto il Governo ha concitato i propri interventi solo sul numeratore dei rapporti *deficit*/PIL e *debito*/PIL, senza preoccuparsi di garantire la crescita del denominatore di tali rapporti. A suo avviso, così facendo si rischia di dover continuamente adottare nuove manovre correttive per far fronte agli squilibri derivanti dalla mancata crescita economica. Nel rilevare con soddisfazione come il Governo abbia con il decreto in esame parzialmente modificato i propri orientamenti, intervenendo finalmente sull'evasione fiscale, osserva tuttavia come le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di contrasto all'evasione fiscale siano state utilizzate, in maniera scarsamente prudentiale, al fine di concorrere al raggiungimento dei saldi previsti. Sul piano generale, ritiene comunque grave la scelta di non prevedere specifiche misure di sostegno all'economia, dal momento che la situazione italiana, diversamente da quanto ripetono costantemente

gli esponenti del Governo, non è migliore di quella degli altri *partner* europei, come dimostrano la riduzione del prodotto interno lordo nell'ultimo biennio che è stata pari a circa il 6 per cento, e l'andamento dell'economia italiana nell'ultimo decennio che, con l'esclusione degli esercizi 2006 e 2007, non a caso coincidenti con il governo di centrosinistra, è stata caratterizzata da tassi di crescita sostanzialmente inesistenti. Sottolinea pertanto che i governi sostenuti dal centrodestra si sono dimostrati sempre estremamente deboli nell'individuazione di politiche di sostegno alla crescita e che tale debolezza non si manifesta solo nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria. In ogni caso, con riferimento alla dimensione della manovra di contenimento della spesa contenuta nel provvedimento in esame, osserva che essa non è frutto di un'imposizione da parte delle istituzioni europee, ma costituisce il risultato di scelte politiche che considera erranee, quali la decisione di abolire l'ICI sulla prima casa, dopo l'intervento contenuto nella legge finanziaria per il 2008 che già aveva disposto una analoga misura che escludeva tuttavia i redditi più alti, il sostegno all'Alitalia e gli interventi a favore di comuni in gravi situazioni economiche e finanziarie come i comuni di Catania e Palermo. Per quanto attiene alle misure di sostegno all'economia contenute nel provvedimento, sottolinea come la previsione relativa a forme di fiscalità di vantaggio nelle regioni meridionali rischi di dimostrarsi inefficace, in quanto le medesime regioni sono interessate da un rilevantissimo taglio dei trasferimenti e da aumenti dell'addizionale IRAP per effetto dei piani di rientro dal debito in materia sanitaria. Osserva, altresì, che le misure in materia di contratti di produttività e gli interventi relativi al fondo infrastrutture non prevedono lo stanziamento di nuove risorse, ma diversa destinazione di somme già previste dalla legislazione vigente. Osserva, invece, che altre misure, come l'aumento delle tariffe autostradali, rischiano addirittura di determinare danni per lo sviluppo economico, incrementando gli oneri per i cittadini e le imprese che

operano nel settore dell'autotrasporto. Sottolinea, inoltre, come numerose misure di sostegno all'economia adottate dal governo di centrosinistra siano state indebolite nel corso degli ultimi anni, ricordando, in particolare, il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e quello per gli investimenti per ricerca e sviluppo, nonché le agevolazioni fiscali per gli interventi relativi alle ristrutturazioni immobiliari e agli interventi per la maggiore efficienza energetica. In definitiva, sottolinea come il decreto-legge in esame, non solo non rechi positivi apporti alla crescita, ma anzi rischi di avere effetti depressivi, come confermato dalla nota depositata dallo stesso Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento ed evidenziato nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera. Nel sottolineare come le entrate fiscali previste dal provvedimento siano estremamente aleatorie, ritiene che il conseguimento dei saldi previsti sia a rischio e, pertanto, potrebbe determinarsi la necessità di un nuovo intervento correttivo nei prossimi mesi. Osserva, inoltre, come molto spesso, nelle ricostruzioni relative al debito nel nostro paese si ometta di ricordare che i governi di centrosinistra hanno realizzato con successo politiche di riduzione del debito, mentre i governi di centrodestra non abbiano ottenuto analoghi risultati, sottolineando, pertanto, come appaia poco credibile che l'attuale governo riesca a raggiungere gli obiettivi che si prefigge in materia. In proposito, nel ricordare come nell'ultimo esercizio si sia registrato un incremento del rapporto tra debito e PIL di circa il 10 per cento per l'effetto congiunto dell'incremento del deficit e del calo del Prodotto interno lordo, sottolinea come la politica economica espansiva, pur avendo indubbiamente dei costi, avrebbe effetti complessivamente positivi sul sistema economico che non potrebbero non determinare un incremento delle entrate fiscali. Quanto alle valutazioni in ordine all'equità alla manovra in esame, osserva che, nonostante i proclami del Governo, che ha assicurato di non voler mettere le mani nelle tasche dei

cittadini, non possono non registrarsi gli effetti negativi del provvedimento sugli impiegati pubblici, sui lavoratori dipendenti, e sui lavoratori autonomi, in ragione delle misure relative al contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, ai trattamenti di fine rapporto e all'età di pensionamento. Rileva, invece, l'assenza di misure che incidono sui redditi più elevati, sottolineando come si sarebbe potuto prevedere un ulteriore contributo da porre a carico dei soggetti che abbiano usufruito alle misure relative al rientro e alla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, nonché utilizzare risorse derivante da un'asta delle frequenze televisive liberatesi con il passaggio al digitale terrestre. Per quanto attiene agli effetti della manovra sugli enti territoriali, sottolinea come essi siano particolarmente rilevanti ed ammonitino ad oltre la metà degli interventi di contenimento delle spese, si tratta, a suo avviso, di un carico del tutto sproporzionato rispetto alla rilevanza della spesa territoriale sul totale della spesa pubblica, anche in considerazione della circostanza che una quota rilevante delle risorse derivante dalla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali è destinata al Fondo per interventi strutturali di politica economica, mentre un'analoga possibilità di recupero non è prevista per le spese per gli enti territoriali. Nell'osservare come il Governo si stia muovendo in una direzione sostanzialmente opposta a quella federalista, che pure sostiene di perseguire, sottolinea come il susseguirsi degli interventi in materia di spesa degli enti territoriali impedisca una seria programmazione della spesa per le regioni e gli enti locali, rilevando come anche la cosiddetta Carta delle autonomie non abbia fornito le certezze che da essa si attendevano. Per quanto attiene, infine, ai cosiddetti costi della politica, sottolinea come la riduzione degli stipendi dei Ministri e dai sottosegretari prevista dal provvedimento, diversamente da quella adottata dal Governo Prodi, si applichi solo ai Ministri ed ai sottosegretari non parlamentari, che rappresentano una parte minima del Governo, mentre la gran parte dei tagli si

applicano agli organi elettivi e di governo degli enti territoriali. Nel sottolineare come anche in questo caso sarebbe necessaria una ripartizione più equa del carico della manovra, sottopone alla valutazione della maggioranza l'opportunità di un tempestivo intervento volto a ridurre il numero dei parlamentari, sul quale, almeno in linea di principio tutte le forze politiche si sono in passato dichiarate d'accordo, ribadendo che non si può pensare di identificare i costi della politica con i costi della rappresentanza a livello territoriale.

Gian Luca GALLETTI (UdC), nel rilevare come l'intervento nella discussione generale possa costituire lo strumento attraverso il quale fornire al Ministro dell'economia e delle finanze spunti per il suo intervento nella seduta di domani, sottolinea in primo luogo l'esigenza di acquisire una valutazione da parte del Ministro in ordine ai possibili effetti recessivi della riduzione dei trasferimenti agli enti locali e alle regioni. In particolare, ritiene che dovrebbe valutarsi se la riduzione dei trasferimenti determinerà una riduzione dei servizi sociali o un aumento delle imposte, sottolineando come entrambe le eventualità potrebbero determinare effetti negativi sul prodotto interno lordo e, quindi, la necessità di una nuova manovra correttiva. In questa ottica, sottolinea, altresì, che buona parte della manovra è affidata alle misure di contrasto dell'evasione fiscale, rilevando come si tratti di una scelta che non risponde a criteri di prudenzialità, dal momento che solitamente, sia a livello territoriale che a livello nazionale, non vengono stimate le maggiori entrate derivanti da tali misure, in ragione della aleatorietà di tali entrate. Anche sotto questo profilo, pertanto, ritiene che vi sia il rischio di dover presto intervenire con una manovra correttiva per far fronte alle mancate entrate. Per quanto attiene, poi, alle misure di contenimento dei costi della politica e alla riduzione degli enti e degli organismi pubblici, chiede al Governo se non fosse possibile adottare misure più coraggiose di

riduzione delle spese, ad esempio prevedendo la soppressione dei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti ed un incisivo intervento sul livello di governo provinciale. Ritiene, infatti, sbagliata la scelta di operare tagli indiscriminati dei trasferimenti, in assenza di interventi volti a semplificare la struttura dei livelli di governo territoriali. Per quanto attiene poi alla finanza locale, osserva come la riduzione dei trasferimenti ai comuni sia stata accompagnata dalla promessa di introdurre la cosiddetta *service tax* dal 2012. A riguardo, sotto un profilo teorico, rileva come un'imposta che si prevede di introdurre non risponde a quel criterio di stretta corrispondenza tra la responsabilità degli amministratori locali e i cespiti oggetto di tassazione condensato nella massima *no taxation without representation*. Osserva infatti che dal momento che la tassazione si applicherebbe limitatamente alle seconde case, non sussisterebbe uno stretto legame col territorio, dal momento che la nuova imposta si applicherebbe solo a cittadini non residenti nel comune interessato. Per altro verso osserva che la cosiddetta cedolare secca rappresenterebbe un intervento che appare muoversi in una direzione opposta a quella più volte indicata dal Ministro dell'economia e delle finanze del passaggio da una tassazione delle persone ad una tassazione delle cose. Rileva, infatti, che la nuova imposta rappresenterebbe invece una riduzione di una imposizione sulle rendite, che in linea astratta può anche essere condivisa, ma ritiene necessario che il Governo chiarisca se siamo in presenza di un cambio di rotta dal momento che in campo fiscale è particolarmente grave affermare un principio e seguirne un altro. Chiede, inoltre, al Governo di voler chiarire quali siano gli strumenti attraverso i quali intende garantire la riduzione strutturale del debito pubblico, dal momento che non ha individuato nel decreto-legge in esame una specifica misura volta a perseguire tale obiettivo, condiviso da tutte le parti politiche. Da ultimo, rileva come per garantire il funzionamento delle scuole paritarie si renda assolutamente

necessario uno stanziamento di 230 milioni di euro e chiede, pertanto, al Governo si ci sia un impegno a reperire tali risorse, necessarie alla sopravvivenza di tali istituzioni educative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'andamento dei lavori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.55, riprende alle 17.15.

Renato CAMBURSANO (IdV) preliminarmente chiede a cosa serva la « sceneggiata » in corso, atteso che, a suo avviso, gli elettori si vergognerebbero nel sapere quanto sia inutile ciò che si sta facendo. Con riferimento alla contromanovra presentata dall'Italia dei Valori, rinvia alle argomentazioni svolte dall'onorevole Borghesi. Ritiene invece che la manovra presentata dal Governo sia nata male, essendo il frutto di improvvisazione, mentre si sapeva da mesi della necessità di un intervento correttivo e che sia proseguita anche peggio, con un iter spesso oscillante presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene che siano stati inviati messaggi contraddittori agli italiani, ricordando a tal proposito che il Presidente del Consiglio, fino a qualche mese fa, diceva che tutto andava bene, salvo accorgersi poi che non era così, addossando ad altri soggetti la colpa della situazione. Pur concordando sul fatto che vi siano enti locali e regioni che hanno sprecato denaro pubblico, tra questi ricorda i comuni di Catania, Palermo e Roma e le regioni del sud che, soprattutto in riferimento alla spesa sanitaria, vengono finalmente chiamate a rispondere, sottolinea come non sia corretto colpire in maniera indiscriminata tutti gli enti territoriali. Ricorda che il 6 maggio il ministro Tremonti, intervenendo in Assemblea sulla crisi greca, non ha mai fatto cenno alla situazione del nostro Paese, salvo ad affermare, solo pochi giorni dopo, il 10 maggio, nell'ambito di una riunione di Confindustria, che c'era la necessità di una manovra di circa 25 miliardi. Chiede come sia possibile che tale necessità non

fosse emersa nell'informativa resa alla Camera solo pochi giorni prima. Ricorda peraltro che lo stesso relatore, onorevole Gioacchino Alfano, ha precisato che, già nel novembre 2009, in sede europea era emersa la opportunità di adottare misure volte ad assicurare la stabilità delle finanze pubbliche nel breve e nel medio periodo. Osserva che la manovra oggi in discussione, lungi dall'essere la risposta alla difficile situazione finanziaria internazionale, rappresenta la presa di coscienza dell'andamento dei conti pubblici italiani nonché del rischio di fare la fine della Grecia. Chiede le ragioni di una tale situazione. In proposito osserva che elementi di chiarimento derivano sicuramente dall'esame del rendiconto, che dimostra come il debito pubblico nel 2009 sia esploso, pur in mancanza di interventi volti al salvataggio del sistema creditizio che hanno provocato analoghi incrementi del debito in altri paesi europei. A riguardo osserva che tale significativo incremento del debito pubblico italiano è dovuto in larga parte alla spesa per interessi nonché a maggiori spese deliberate attraverso i provvedimenti adottati dal Governo per un totale di quasi 100 miliardi di euro. Ricorda peraltro che, solamente nel 2010, il debito pubblico ha fatto registrare un ulteriore incremento pari a oltre 67 milioni di euro. Osserva che, a fronte di tali dati, ci si è finalmente resi conto, ed anche il Presidente del Consiglio ha maturato tale consapevolezza, che la situazione prendeva una piega negativa e che occorreva intervenire. Ritiene di non entrare nel merito delle misure contenute nella manovra, in quanto sarebbe inutile, poiché il Governo ha già manifestato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul testo approvato dal Senato. Osserva comunque che nella manovra manca comunque ogni riferimento ai temi dell'equità, del contenimento del debito e della crescita. In primo luogo osserva che la manovra non è equa perché colpisce principalmente i lavoratori dipendenti, in particolare quelli del pubblico impiego, i pensionati, le regioni e gli enti locali, a prescindere da ogni valutazione sulla virtuosità o meno dei

medesimi, senza considerare che i tagli previsti si tradurranno in minori servizi oppure in ulteriori sacrifici. In proposito rileva che, a livello nazionale, si è sostenuto che non si mettevano le mani nelle tasche dei cittadini, ma attraverso i tagli a regioni ed enti locali si costringe questi ultimi a farlo. Con riferimento al contenimento del debito pubblico, ribadisce che esso, nel 2010 è aumentato di ulteriori 67 miliardi di euro, mentre la risposta si limita ad un taglio lineare per le pubbliche amministrazioni. Ricorda che vi sono sprechi generalizzati a livello centrale come hanno dimostrato le recenti vicende relative alla Protezione civile e al tema dell'energia eolica, ma manca una politica realmente volta alla riduzione del debito. Osserva che il Governo stima in 8 miliardi le entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Pur prendendo atto positivamente del fatto che finalmente si intenda perseguire tale strada, anche attraverso il recupero di taluni provvedimenti già varati dal Governo Prodi, non ritiene plausibile tale quantificazione. Con riferimento al tema della crescita, osserva che con la manovra del Governo vi sarà solo la crescita del debito pubblico. In proposito, rileva che le stesse stime del Governo assegnano alla manovra un effetto depressivo sul prodotto interno lordo pari al 0,5 per cento, mentre Confindustria, certamente non vicina all'Italia dei Valori, prevede un impatto negativo della stessa per un intero punto percentuale. Rileva quindi che la manovra avrà effetti depressivi sull'economia. Ricorda inoltre i dati della Banca d'Italia, dell'ISTAT e dell'Eurostat, secondo i quali con le politiche adottate dai diversi Governi Berlusconi, il debito pubblico sarebbe cresciuto di oltre 430 miliardi di euro, quindi di circa mille euro a cittadino all'anno, che il prodotto interno lordo ha avuto in media un differenziale negativo dell'1 per cento, rispetto ai principali paesi europei e che la spesa pubblica è cresciuta ad un ritmo medio del 3,7 per cento annuo, quindi pari circa al doppio dell'inflazione degli anni di riferimento.

Antonio MISIANI (PD) osserva che la manovra in esame prende avvio dai dati dell'ultimo biennio di grave recessione economica in cui il nostro Paese, a fronte di una ridotta crescita economica registrata negli ultimi dieci anni rispetto ai Paesi della zona euro, ha subito in modo più grave rispetto agli stessi Paesi dell'euro le conseguenze della crisi internazionale. Occorre, infatti, smentire i falsi convincimenti sul minore impatto della crisi nel nostro Paese ad esempio in tema di disoccupazione, a paragone con gli altri Paesi europei: il dato percentuale del 9 per cento non tiene conto, infatti, dei circa 700 mila lavoratori in cassa integrazione, il cui conteggio innalzerebbe il dato al 12 per cento. Analogamente, anche i dati relativi ai conti pubblici devono essere chiariti in quanto se è vero che il deficit in Italia ha registrato un punto più basso rispetto agli altri Paesi, è anche vero che nel nostro Paese il debito pubblico come percentuale del Pil è cresciuto di quasi dieci punti. Anche il livello della spesa pubblica e della pressione fiscale registrano livelli superiori a quanto ritenuto tollerabile dalla stessa maggioranza di centrodestra circa due anni fa. Tenuto conto che le previsioni di crescita attestano per l'Italia un andamento più lento rispetto agli altri Paesi, è essenziale che la politica economica dia risposte al Paese, tenuto conto che in Italia il reddito pro capite è tornato ai livelli del 1999 e che l'Italia avrà bisogno di molto più tempo rispetto agli altri competitori internazionali per recuperare per intero questo ritardo. Osserva peraltro che la manovra restrittiva intrapresa dal Governo si colloca in un contesto europeo segnato dal simultaneo interagire di manovre di analogo tenore adottate dagli altri governi europei, circostanza che rischia di precludere una ripresa sul continente europeo. Nell'esprimere pertanto dubbi sull'opportunità di adottare in questa fase una manovra così rigorosa, anche alla luce dello 0,8 per cento di perdita del Pil registrata in Italia negli ultimi due anni, sottolinea che le risorse che la manovra individua sono quasi per intero destinate a correggere l'indebitamento netto, vale a

dire per il 70 per cento nel 2011 e per il 92 per cento nel 2012. In tal modo si preclude ogni spazio per interventi per lo sviluppo e la crescita, nonché per l'equità sociale, tenuto conto dell'alto tasso di disuguaglianza presente nel nostro Paese già prima della crisi. Peraltro, la manovra non dice alcunché sul finanziamento degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla cassa integrazione in deroga, né provvede ad affrontare il tema della non autosufficienza di milioni di cittadini italiani, al di là dell'azione di contrasto, dichiarata in toni elettoralistici, nei confronti dei falsi invalidi.

Un ulteriore aspetto critico connesso alla manovra è il suo impatto sociale, in quanto il riequilibrio dei conti si fonda sul sacrificio di dipendenti pubblici, cittadini in prossimità della pensione e di coloro che usufruiscono a livello locale dei servizi pubblici. Quanto alle misure di lotta all'evasione fiscale, per quanto presenti nella manovra, esse non potranno recuperare il grave incremento del numero di evasori registrato negli ultimi due anni. Il quadro così delineato evidenzia che interi segmenti della popolazione, per ragioni di natura politica ed elettoralistica, non sono minimamente interessati dagli interventi di risanamento.

Sottolinea quindi che la manovra non provvede a suddividere in modo equo il peso dei sacrifici tra amministrazioni centrali ed amministrazioni locali, tenuto conto che il peggioramento dell'indebitamento netto è in massima parte imputabile alle prime. La manovra scarica il peso degli interventi in modo determinante sul comparto delle autonomie territoriali, per importi pari al 50 per cento nel 2011 e crescenti negli anni successivi, con particolare disagio per le amministrazioni comunali che sconteranno l'effetto indiretto dei ridotti trasferimenti da parte delle regioni. Ritiene che in tal modo si procede in una direzione diversa rispetto a quella che consentirebbe l'attuazione del federalismo fiscale e che la modifica introdotta al Senato sul meccanismo di distribuzione del carico della manovra tra le ammini-

strazioni locali rappresenta un mero stragemma idoneo ad elevare la tensione tra di esse.

Nel ribadire la ferma contrarietà del suo gruppo rispetto alla strategia insita nel provvedimento in esame e nel segnalare la tempistica assai restrittiva per l'esame parlamentare, sottolinea che una manovra conforme a criteri di equità sociale non è necessariamente una manovra più costosa e che le misure adottate non tengono conto del contributo decisivo che gli enti locali assicurano alla prestazione economica complessiva del Paese. A fronte di un assai contenuto sblocco nella gestione dei residui passivi, non è in alcun modo intaccato il patto di stabilità interno mentre sarebbe stato opportuno procedere alla attuazione del federalismo fiscale per conferire dinamismo all'economia delle autonomie territoriali. Segnala inoltre che sono stati del tutto ignorati interventi a costo zero che si sarebbero potuti intraprendere in tema di liberalizzazioni, di mercato del lavoro e dei capitali.

Infine, fa presente che è in questione il modello sociale di questo Paese a fronte dell'importante investimento, pari a 12 miliardi di euro, che la Germania ha operato a favore di scuola, ricerca e formazione in occasione della pur severa manovra di 80 miliardi adottata per i prossimi cinque anni. Si tratta del settore che in Italia a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008 è stato maggiormente penalizzato da questo Governo che continua a non cogliere la centralità della cosiddetta « economia della conoscenza » nel confronto competitivo con le altre economie emergenti.

Ribadisce, conclusivamente, che il Paese merita scelte diverse, che questa manovra non è l'unica possibile e che, nell'esigenza di adottare misure di rigore, senza equità sociale non si realizza efficacemente l'obiettivo del risanamento e della ripresa della crescita.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene schizofrenico il metodo di legiferare del Governo che proclama dei valori e procede in senso opposto, dichiara, ad esempio, di

volere il federalismo e adotta politiche centraliste. Osserva, al riguardo, che negli ultimi due anni la maggioranza è sembrata più volte perdere il filo e smarrire la filosofia di fondo. A livello macroeconomico, rileva come l'obiettivo del dimezzamento del deficit definito dal Governo non venga realizzato dal provvedimento in esame che contiene una manovra pari a 24 miliardi, mentre lo sforzo richiesto sarebbe pari a 40 miliardi. Dopo aver osservato come l'Italia abbia problemi particolari, diversi da quelli degli altri *partner* europei, rileva come il Governo abbia contato ben poco a livello di Unione europea, dove ha prevalso l'impostazione strategica voluta dall'asse franco-tedesco. Nel sottolineare quindi il carattere depressivo della manovra, evidenziato anche dalla Banca d'Italia, osserva come il provvedimento in esame incrementi le tariffe e obblighi regioni ed enti locali a fare lo stesso, risulti iniquo ed inopportuno e penalizzi il merito. Esprime quindi preoccupazione per il blocco del *turnover*, che rischia, ad esempio, di privare i comuni di vigili urbani o dei presidi delle forze dell'ordine. Al riguardo, ritiene che al blocco del *turnover* debba potersi derogare nei casi di necessità, garantendo, ad esempio, l'attività di pronto soccorso. Osserva quindi come quell'atteggiamento schizofrenico al quale ha fatto in precedenza riferimento si evidenzia anche riguardo alla disciplina dell'obbligo per i comuni di svolgere in forma associata determinate funzioni. Considera inoltre un macroscopico errore il regime fiscale introdotto dall'articolo 41, che consente alle imprese residenti in uno Stato dell'Unione europea di chiedere all'Amministrazione finanziaria di applicare loro la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione. Osserva altresì come lo sciopero proclamato dal personale della carriera diplomatica denunci una più estesa sofferenza dei corpi scelti dello Stato, rilevando come, tra l'altro, in Italia il personale della carriera diplomatica risulti di numero nettamente inferiore a quello dei principali *partner* europei e gli interventi proposti, per quanto incisivi, non

possano pertanto che determinare risparmi modesti. Rivolge quindi, conclusivamente, sei interrogativi al Ministro dell'economia e delle finanze ai quali si augura di avere risposta nella seduta di domani. In primo luogo chiede come sia possibile rispettare l'impegno assunto in sede europea di dimezzare il *deficit* se la manovra è di importo pari a soli 24 miliardi e non ai 40 che sarebbero necessari. Chiede inoltre se l'annunciata riforma fiscale, della quale chiede di precisare la tempistica, sarà indirizzata ad una diversa distribuzione del carico fiscale che favorisca i redditi bassi, favorendo in tal modo l'aumento della domanda ed incidendo positivamente sulla crescita. Si domanda altresì perché i proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale non siano finalizzati a ridurre il carico fiscale delle fasce più deboli, promuovendo in tal modo la fedeltà fiscale e rispettando l'impegno elettorale a far pagare meno, ma a fare pagare tutti. Chiede quindi al Ministro di chiarire per quale ragione non sia stato previsto un contributo, eventualmente a termine, ai percettori di redditi superiori ai centomila euro annui, a partire dai Parlamentari, invece di limitarsi a pretenderlo dalla sola dirigenza pubblica, in forme peraltro discutibili sul piano costituzionale e del diritto civile. Desidererebbe poi sapere quali disposizioni della manovra risultino coerenti con gli obiettivi e i principi di meritocrazia, premialità e responsabilità ai quali il Governo ha più volte dichiarato di ispirare la propria azione. Chiede, conclusivamente, se la spinta verso un maggiore civismo, alla quale ogni legge dovrebbe tendere, sia rappresentata dalle disposizioni in materia di quote latte.

Amedeo CICCANTI (UdC) dà atto al relatore di aver riconosciuto come la crisi in atto non sia dovuta solo alle vicende greche e di aver ricordato come la stessa RUEF avesse evidenziato la necessità di mettere in sicurezza i conti pubblici poiché si stavano verificando scostamenti rispetto alle previsioni. Il relatore ha inoltre smentito la tesi secondo la quale la cor-

rezione ci viene in qualche modo imposta dall'Europa. Al riguardo, rileva come per l'Unione europea nell'anno 2010 sia ancora possibile effettuare interventi di stimolo dell'economia e, solo a partire dal 2011, occorra avviare un'azione di risanamento. Osserva quindi come il funzionamento degli stabilizzatori automatici sia entrato in crisi, a motivo delle minori entrate e delle maggiori spese dirette a finanziare gli interventi a sostegno del reddito. Ricorda quindi come altri Paesi abbiano adottato misure di stimolo della domanda ben più rilevanti di quelle attuate in Italia, a motivo della debolezza strutturale e dell'elevato debito pubblico che caratterizzano la nostra economia. Per tale ragione, in tutti i Paesi dell'Unione, ad eccezione della Bulgaria e della Lettonia, il disavanzo e il debito hanno fatto registrare incrementi maggiori rispetto a quelli intervenuti in Italia. Dopo aver ricordato le previsioni relative all'andamento del *deficit*, del debito e del pil per il prossimo triennio, osserva come queste si fondino essenzialmente sulle riforme introdotte con la legge n. 196 del 2009 in materia di finanza pubblica e con la legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale. Al riguardo, dichiara di nutrire dubbi circa l'idoneità del federalismo fiscale ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi, osservando come, fino a questo momento, siano state effettuate solo operazioni volte a ridurre i trasferimenti agli enti territoriali atti a pregiudicare l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza di questi ultimi. Sottolinea, quindi, come attualmente alcuni livelli essenziali, quali quelli in materia di assistenza, non risultino garantiti. Rileva inoltre come l'Unione europea chieda ai Paesi membri di adottare riforme strutturali di vasta portata per promuovere la competitività e la crescita, e si chiede per quale ragione il provvedimento in esame non preveda alcuna riforma di tale natura. Osserva come non sia corretto limitarsi ad osservare come il *deficit* e il debito siano cresciuti in Paesi come la Francia e la Spagna in misura superiore a quanto è avvenuto in Italia, senza considerare come la situa-

zione di partenza di tali Paesi fosse assai migliore di quella dell'Italia e senza valutare la natura degli interventi effettuati relativi, in molti casi, alla tutela dei depositi e alla capitalizzazione degli istituti di credito. Osserva inoltre come la manovra, di dimensioni significative, effettuata in Francia, abbia incrementato l'indebitamento, che tuttavia è destinato a ridursi a breve, in relazione all'incremento del pil che la stessa manovra ha determinato. Rileva quindi come il provvedimento in esame non sembri idoneo a perseguire l'obiettivo di dimezzare il *deficit* definito dall'Unione europea. A tal fine, infatti, la manovra dovrebbe avere un impatto pari a 40 miliardi di euro, superiore di 16 miliardi alle dimensioni di quella realmente posta in essere. Con riferimento alle misure relative al pubblico impiego, osserva come non possa considerarsi equa una riduzione delle retribuzioni più elevate che si applichi ai soli lavoratori pubblici, mentre una analoga riduzione non si applicherà ai redditi, di importo pari o superiore, degli imprenditori e dei lavoratori privati ed autonomi. Al riguardo, si chiede se non abbiano ragione quanti evidenziano che una tale scelta deriverebbe dalla volontà di colpire gli elettori del centrosinistra, che in buona parte sono dipendenti pubblici. Per quanto attiene, poi, alla riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali disposta dal decreto-legge, osserva come essa appaia assolutamente iniqua, in quanto il contributo richiesto a regioni ed enti locali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non è proporzionale all'incidenza della spesa sostenuta da tali enti sul totale della spesa pubblica. Nel sottolineare come il taglio operato appaia ispirato ad un criterio non proporzionale, ma regressivo, in quanto colpisce più duramente gli enti che meno incidono sulla spesa pubblica complessiva, rileva come il contributo più elevato venga richiesto alle regioni, che concorrono per circa il 60 per cento all'apporto fornito dagli enti territoriali alla correzione dei conti pubblici. Rileva inoltre come i significativi tagli imposti ai trasferimenti agli enti territo-

riali mettano a rischio il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Governo in sede di aggiornamento del patto di stabilità e crescita e rischino di colpire doppiamente i ceti meno abbienti, già interessati da altre misure del decreto-legge, in quanto determineranno necessariamente una contrazione della spesa sostenuta a livello locale per i servizi sociali. Con riferimento ad altre disposizioni del decreto-legge, ritiene che sarebbe opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alle modalità applicative delle disposizioni dell'articolo 43 relative all'istituzione nel Mezzogiorno di zone a burocrazia zero, domandandosi in particolare come opererà il Commissario di Governo previsto da tale norma. Ritiene, inoltre, che il Governo dovrebbe chiarire quali siano gli interventi attraverso i quali intende porre rimedio agli squilibri strutturali della finanza pubblica. Per altre questioni, quali il finanziamento del comune di Roma e il rinvio dei pensionamenti, rinvia agli emendamenti presentati dal proprio gruppo. Nel sottolineare come manchino del tutto nel decreto-legge in esame misure volte a sostenere la competitività, ritiene che anche gli interventi relativi agli oneri burocratici avrebbero potuto essere assai più incisivi, rilevando come su questo tema, come su molte altre questioni evidenziate nel corso del suo intervento, sia mancata una sede parlamentare che garantisse una adeguata discussione di interventi essenziali volti a superare le conseguenze della grave crisi economica e finanziaria degli ultimi anni.

Cesare MARINI (PD), al di là degli aspetti tecnici connessi alla manovra, rileva talune incongruenze nella linea seguita dal Ministro Tremonti rispetto al tema della crisi economica, preannunciata da numerosi analisti internazionali. Osserva che il Governo italiano ha fatto propria l'impostazione tedesca, imperniata sulla riduzione del debito pubblico, senza tenere conto che tale linea si spiega in Germania alla luce della specifica esperienza storica e non è condivisa dall'attuale governo francese, più preoccupato

dagli effetti della recessione. Il nostro Paese, oltre al problema del debito pubblico, presenta una prestazione mediocre nella bilancia commerciale e ha tra le più basse crescite in Europa. Se è vero che le piccole e medie imprese hanno davvero salvato l'Italia dal peggio, con il sostegno del sistema bancario italiano e dell'elevata tendenza al risparmio da parte delle famiglie, è anche vero che è aumentata la povertà e il divario tra Nord e Sud. L'attuale Governo ha inoltre inaugurato nel 2008 una politica di specifica riduzione della spesa pubblica nella scuola con una prima decurtazione di 2,5 miliardi di euro. Si è trattato di una decisione contraria alle indicazioni dell'OCSE e in controtendenza rispetto all'evoluzione in senso meritocratico delle nostre società europee.

Sottolinea che, se è giusto eliminare le spese improduttive e ridurre i costi dello Stato, non è altrettanto sensato limitare gli investimenti in conto capitale. Rilevando l'assenza di infrastrutture nel Sud utili a dare un senso all'apertura di un'area di libero scambio nel Mediterraneo, segnala che le delibere del CIPE hanno stanziato fondi che non sono mai stati spesi, determinando un ritardo di sviluppo che appare difficile recuperare in tempi brevi.

Osserva in generale che il 40 per cento della manovra consiste in maggiori entrate a carico degli enti locali, secondo una visione opposta a quella del federalismo. Ritiene che la riduzione delle risorse e i vincoli posti al loro utilizzo abbiano del tutto vanificato il principio dell'autonomia. Osserva inoltre che al Sud la riduzione della spesa pubblica corrente e della spesa sociale avrà un impatto peggiore rispetto al Nord, laddove è invece urgente ripristinare l'autorità dello Stato. Il Governo di centro-destra, al fine di onorare il consenso elettorale di cui gode al Sud, deve tenere conto che il maggiore indebitamento delle famiglie per consumi primari si registra in Calabria con il dato del 17 per cento. Nel Mezzogiorno vi è inoltre una crisi enorme dell'economia agricola che non trova referenti politici impegnati nella difesa degli interessi dei produttori. Sottolinea infine che la manovra è utile a

scongiurare che il nostro Paese divenga terra di speculazione internazionale e che pertanto occorre preliminarmente affrontare la questione morale per conferire maggiore efficacia alla manovra e consolidare l'immagine internazionale del nostro Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 19.20.

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

Doc. XXVII, n. 22.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato nella seduta antimeridiana.

Paola DE MICHELI (PD) osserva che in prospettiva della prossima attuazione del federalismo fiscale, stanno cominciando a circolare le prime simulazioni sui conti degli enti locali, con particolare riferimento ai comuni, ricordando in particolare che, sulla base di quanto si apprende, dovrebbero essere concentrate in un'unica imposta tutti gli attuali tributi locali ed erariali che verranno trasferiti agli enti

locali. Fa presente in proposito che l'associazione *TrecentoSessanta* ha istituito un tavolo di lavoro ristretto che ha messo a punto una serie di simulazioni sulla base di un campione di 24 capoluoghi di provincia e su talune regioni.

Osserva che a fronte della idea pure condivisibile che ha ispirato la legge n. 42 del 2009, di ridisegnare i rapporti tra i diversi livelli di governo, enfatizzando peraltro il principio di sussidiarietà e il ruolo del terzo settore, la relazione presentata dal Ministro Tremonti può essere considerata come uno dei documenti più statalisti mai visti negli ultimi anni. In proposito, si chiede come una certa parte della maggioranza possa condividere la contrazione della discrezionalità nella spesa degli enti locali. Rileva inoltre che sono presenti talune contraddizioni con il codice delle autonomie in corso di approvazione.

Richiamando il citato studio dell'associazione *TrecentoSessanta*, rileva come, rispetto ai primi due anni di applicazione della istituenda imposta globale a livello locale, emerga che vi sarà un aumento medio della pressione fiscale locale di circa il 18 per cento, con una punta massima a Potenza con oltre il 30 per cento e un minimo del 3,81 per cento per il comune di Roma. Tali aumenti saranno necessari al fine di coprire le attuali spese degli enti locali. Sottolinea inoltre che rimane un modello sostanzialmente basato sui numeri relativi agli attuali finanziamenti statali, pari, a seguito dei tagli predisposti con la manovra economica adottata con il decreto-legge n. 78 del 2010, a circa 12 miliardi di euro. Con l'attuazione del federalismo fiscale si assisterà, da un lato, al taglio dei trasferimenti erariali e, dall'altro, al trasferimento di una quota di imposizione in capo agli enti locali. Poiché lo Stato non potrà permettersi di perdere una quota di gettito superiore ai trasferimenti che verranno tagliati, essendo i fabbisogni degli enti locali relativi alle funzioni ad essi attribuite superiori a tale importo, gli enti stessi dovranno necessariamente aumentare la pressione fiscale. Chiede, se tali

sono gli effetti relativi alla spesa corrente, quali saranno quelli derivanti dalla mancanza di interventi strutturali sul debito, esprimendo la preoccupazione di un trasferimento di tali problemi a carico degli enti locali, con la scusa dell'autonomia fiscale. Rileva in proposito che si tratta di problemi di difficile soluzione, in particolare con riferimento alla questione dell'invadenza di una pubblica amministrazione, diventata nemica delle imprese e dei cittadini ed ora anche degli enti locali. Sottolinea che l'atteggiamento del suo gruppo nei confronti del federalismo fiscale è stato sinora costruttivo, ma esprime forte preoccupazione rispetto al modello che si delinea nella relazione presentata dal Ministro Tremonti. Osserva che rimangono i problemi relativi alla mancanza di crescita e che le esportazioni sono ancora deboli verso mercati importanti come quelli asiatici, aggiungendo che la manovra economica avrà effetti ulteriormente depressivi, dei quali la maggioranza non può non avere consapevolezza. Ritiene che la contemporaneità tra l'adozione della manovra e l'accelerazione nell'emanazione dei decreti relativi al federalismo fiscale rappresenti un'occasione persa, poiché si potevano liberare risorse in favore dei territori. Ritiene che manchi una omogenea e coerente visione dello Stato e del sistema delle autonomie, mentre si poteva definire un nuovo patto di merito con i territori. Rileva che le imprese sono state lasciate da sole e i lavoratori diventano gli unici pagatori netti dei costi della crisi.

Maino MARCHI (PD) nell'esprimere condivisione per le osservazioni svolte dall'onorevole De Micheli, stigmatizza l'assenza di deputati di gruppi di maggioranza e in particolare del relatore, onorevole Corsaro. Ritiene non condivisibili le motivazioni alla base dei tagli alle regioni e agli enti locali previsti dalla manovra, anche rispetto al processo di attuazione del federalismo fiscale delineato nella relazione del Ministro Tremonti. Non condivide inoltre l'analisi ivi svolta in relazione alle leggi Bassanini. In proposito, rileva che, in quel momento storico, non vi

era altra possibilità per trasferire funzioni verso le regioni e gli enti locali. Ritiene che occorrerebbe verificare i risultati conseguiti sulla base di quegli interventi normativi, ricordando, a titolo di esempio, che, a seguito del trasferimento delle competenze sulle strade alle province, a parità di stanziamenti, si è registrato un netto miglioramento della qualità della manutenzione e degli investimenti sulle strade medesime. Ricorda che le leggi Bassanini hanno rappresentato uno strumento propedeutico alla adozione della riforma costituzionale del Titolo V del 2001, sottolineando come sia singolare che, a distanza di quasi dieci anni, si discuta ancora dell'attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione. In proposito, osserva che si sono persi cinque anni pensando di cambiare il Titolo V della parte seconda della Costituzione, introducendo la cosiddetta *devolution*. Osserva che, nella manovra finanziaria, si afferma che non si terrà conto del taglio lineare operato sui trasferimenti agli enti locali in sede di definizione delle risorse per l'attuazione del federalismo fiscale. Chiede pertanto di sapere come si intenda operare, atteso che la manovra non presenta un carattere annuale, ma almeno triennale e quindi, se vi sarà la corrispondenza tra l'importo dei trasferimenti erariali e il relativo trasferimento di imposte in favore degli enti locali, sulla base degli importi attuali, si renderanno permanenti gli effetti della manovra. Con riferimento alla istituenda *service tax*, esprime le sue perplessità in ordine all'ipotesi di inglobare nella medesima, oltre ai tributi relativi agli immobili, anche tasse di diversa tipologia come quella sui rifiuti solidi urbani. In proposito sottolinea che tale ultima tassa è costruita e modulata al fine di disincentivare la produzione di rifiuti da parte dei contribuenti.

Ricorda che nella relazione si fa riferimento all'inventario di fine mandato per le regioni, osservando che, in mancanza di controllo da parte di un organismo terzo, tale strumento non potrà offrire l'atteso

grado di attendibilità, atteso che dovrà comunque essere adottato da una maggioranza politica.

Con riferimento alla questione della definizione dei fabbisogni standard, ricorda che, nella relazione si afferma che non vi sarà alcun incremento in considerazione dell'invarianza delle funzioni. Osserva in proposito che si pone innanzitutto un problema di coordinamento rispetto alle eventuali nuove funzioni che verranno assegnate a regioni e ad enti locali a seguito dell'entrata in vigore della carta delle autonomie, rilevando inoltre che la questione dei fabbisogni si presenta in maniera dinamica a differenza di quella dei costi standard, non potendosi considerare il dato odierno come quello definitivo, in considerazione, da un lato, dell'aumento dei servizi che si intende offrire ai cittadini e, dall'altro, di eventuali variazioni demografiche.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia che, insieme ai colleghi Duilio e Capodicasa, avrebbe voluto svolgere un intervento sulla relazione, ma in considerazione dell'assenza della maggioranza ed in particolare del relatore, onorevole Corsaro, ritiene che ciò non sia utile. Nel confermare l'interesse del proprio gruppo a partecipare alla discussione, sottolinea l'importanza di definire che tipo di strumento si possa adottare, nonché di conoscere le posizioni della maggioranza. In proposito ritiene che il relatore dovrebbe farsi carico di predisporre una bozza di risoluzione da sottoporre all'attenzione anche della opposizione. Ritiene che l'atteggiamento sin qui tenuto dalla maggioranza e dal relatore non sia corretto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta, comunica che riferirà al relatore le considerazioni svolte dall'onorevole Vannucci anche al fine di sollecitare la presentazione di una relazione.

La seduta termina alle 19.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 225 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	252
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	260

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 ed abbinato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	212
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	212

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. (COM 2010) 289 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	246
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00370 Ventucci: Proroga della disciplina in materia di crediti d'imposta e di detassazione degli investimenti nel settore cinematografico (<i>Discussione e rinvio</i>)	249
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, e C. 3544 Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3544</i>)	250
Sull'ordine dei lavori	250

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Atto n. 225.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio scorso.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale recepisce buona parte dei suggerimenti avanzati informalmente da alcuni componenti della Commissione, in particolare dal deputato Fluvi.

Franco CECCUZZI (PD), pur valutando favorevolmente le osservazioni formulate dal relatore in merito all'articolo 111 del TUB, relativamente alla disciplina del settore del microcredito, sottolinea l'esigenza di integrare sul punto il parere, al fine di segnalare al Governo la necessità di distinguere maggiormente l'attività di concessione di finanziamenti in favore di soggetti imprenditoriali, contemplata dal comma 1 del predetto articolo 111, da quella di concessione di finanziamento in favore di persone fisiche, disciplinata dal comma 3 del medesimo articolo. Rileva infatti come l'attuale formulazione del comma 3, nel consentire l'erogazione di finanziamenti alle persone fisiche ai soggetti di cui al comma 1 che svolgano tale attività solo in via non prevalente, rischi di generare confusione, ovvero di limitare questa tipologia di finanziamento alle sole associazioni non lucrative di cui al comma 4 dell'articolo 111.

Alberto FLUVI (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore di accogliere alcune delle osservazioni da lui formulate, rileva la necessità di chiarire o integrare alcuni aspetti della proposta di parere.

In primo luogo, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *a*), non ritiene opportuno attribuire esclusivamente all'Esecutivo, e non anche alle autorità di vigilanza, il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione finanziaria.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera *e*), non condivide l'opportunità di richiamare, nel testo dello schema di decreto, la normativa di rango secondario emanata dall'ISVAP relativamente ai conflitti di interesse sussistenti in capo a quegli intermediari creditizi che collochino al pubblico polizze assicurative connesse al contratto di credito, pur condividendo pienamente la finalità di contrastare tali conflitti.

In riferimento alla lettera *i*), suggerisce l'opportunità di specificare che le modalità di calcolo del TAEG dovranno risultare in conformità alla disciplina comunitaria in materia, al fine di evitare che il rinvio, previsto dallo schema di decreto, ad un provvedimento secondario della Banca d'Italia circa tali modalità di calcolo possa rendere la disciplina nazionale in materia difforme rispetto a quella seguita negli altri Stati membri dell'Unione europea.

In relazione alla lettera *pp*), chiede se essa intenda prefigurare un obbligo di iscrizione nell'apposito elenco ivi richiamato anche per gli appartenenti ad ordini professionali che svolgano attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nella gestione dei crediti, ai fini del loro recupero. Esprime quindi un giudizio favorevole sulla lettera *ee*), la quale individua una soluzione atta a corrispondere all'esigenza, per i consorzi di garanzia collettiva fidi, di avvalersi, per attività istruttorie, delle associazioni di categoria o delle società di servizi da essi promosse, sottolineando tuttavia l'opportunità di estendere tale soluzione anche ai soggetti operanti nel settore del microcredito, i quali, pur svolgendo un'attività diversa, hanno anch'essi bisogno di una rete di sostegno per effettuare gli adempimenti istruttori finalizzati all'erogazione dei finanziamenti: in tale contesto si potrebbe

consentire ai predetti soggetti di avvalersi delle associazioni iscritte negli albi regionali in materia.

Antonio PEPE (PdL) con riferimento alla lettera *cc*) della proposta di parere, non comprende il motivo di eliminare la norma secondo la quale le associazioni non lucrative possono concedere finanziamenti solo ai propri associati.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Ceccuzzi, ritiene possibile integrare la proposta di parere, segnalando al Governo l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 111, nel senso di eliminare la previsione secondo la quale i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo possono erogare finanziamenti anche a favore di persone fisiche solo in via non prevalente.

Franco CECCUZZI (PD) ritiene che l'integrazione alla proposta di parere suggerita dal Presidente possa risultare utile, ritenendo tuttavia preferibile distinguere in modo più netto l'attività di finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 111, svolta in favore di soggetti imprenditoriali, rispetto a quella contemplata dal comma 3 dello stesso articolo, effettuata in favore di persone fisiche.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, sottolinea come le tematiche relative al microcredito costituiscano uno degli aspetti più dibattuti ed interessanti affrontati dallo schema di decreto, rilevando al riguardo l'esigenza di definire un quadro normativo certo del settore, al fine di tutelare i diritti dei consumatori, senza al tempo stesso privarli di un utile strumento di finanziamento. Ritiene quindi condivisibile la proposta di riformulazione prospettata dal Presidente in relazione ai rilievi del deputato Ceccuzzi.

Rileva, peraltro, come lo spirito in base al quale è stata predisposta, sotto questo specifico profilo, la proposta di parere sia quello di evitare di creare un solco troppo ampio tra il settore bancario e creditizio

quei soggetti, in alcuni casi economicamente marginali, che hanno difficoltà ad accedere alle forme tradizionali del credito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fluvi, rileva innanzitutto come la delega in materia di educazione finanziaria non sia stata ancora esercitata dal Governo in quanto le relative disposizioni, contenute nell'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 – Legge Comunitaria 2009 – siano state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* solo successivamente alla predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame; reputa, peraltro, che la richiesta di riformulazione avanzata dallo stesso deputato Fluvi in merito alla lettera *a*) della proposta di parere possa essere facilmente accolta dal relatore.

In merito alle osservazioni concernenti la lettera *e*), ritiene che esse siano formalmente corrette, ma ritiene che possa essere comunque utile richiamare all'attenzione del Governo il problema del conflitto di interessi che si verifica quando un intermediario finanziario collochi contratti assicurativi connessi al contratto di credito da lui stesso erogato.

Concorda quindi con le considerazioni relative alla lettera *i*), mentre, per quanto riguarda la lettera *pp*), segnala come essa intenda fornire un inquadramento giuridico a quelle figure professionali, ormai molto diffuse nella prassi che si pongono a mezza strada tra la categoria dei mediatori creditizi e quella degli agenti in attività finanziaria.

Non condivide invece i rilievi relativi alla possibilità di consentire anche ai soggetti del microcredito di avvalersi di reti di supporto, sottolineando come in tal modo si potrebbe correre il rischio di snaturare tale settore, trasformando tali soggetti in una sorta di agenti in attività finanziaria. Ritiene, peraltro, che la normativa in materia abbia, per certi aspetti, natura sperimentale, e dovrà probabilmente essere rivista, alla luce della sua prima fase di

applicazione, ricorrendo ai decreti correttivi e integrativi previsti dalla stessa normativa di delega.

Per quanto riguarda le considerazioni espresse dal deputato Antonio Pepe circa la modifica proposta al comma 4 dell'articolo 111, rileva come il vincolo, imposto alle associazioni non lucrative, di concedere finanziamenti solo ai propri associati, risulti poco più che formale, essendo esso facilmente eludibile associando il destinatario del finanziamento immediatamente prima dell'erogazione di quest'ultimo.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) condivide le riflessioni del Presidente circa l'esigenza di non snaturare le caratteristiche del microcredito, evitando il proliferare di quelle figure che già oggi sfruttano le difficoltà finanziarie delle fasce più deboli della popolazione.

Per quanto riguarda la lettera *pp*) della proposta di parere, non ritiene invece opportuno individuare ulteriori figure professionali nel settore della consulenza e dell'assistenza stragiudiziale nella gestione dei crediti, ritenendo che già attualmente gli avvocati ed i commercialisti possano svolgere tali attività consulenziali in ambito finanziario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, richiamandosi alle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Fogliardi, evidenzia come la lettera *pp*) intenda interessarsi di un settore specifico sviluppatosi nel corso degli ultimi anni, connesso alla prassi, diffusamente seguita dalle banche, di avvalersi di professionisti per lo svolgimento di attività di recupero crediti in sede stragiudiziale, al fine di evitare l'allungamento dei tempi che necessariamente deriverebbero dal ricorso agli strumenti giurisdizionali.

Antonio PEPE (PdL) in merito alla questione affrontata dalla lettera *pp*), rileva come i soggetti iscritti in albi professionali non possano svolgere attività di mediazione creditizia, pena la violazione delle rispettive norme deontologiche.

Maurizio FUGATTI (LNP) rileva come le attività richiamate dalla lettera *pp*) non siano svolte da soggetti iscritti in albi professionali, ma da soggetti qualificati, spesso muniti di laurea in materie giuridiche o economiche, i quali stipulano contratti di collaborazione con istituti di credito e che si iscrivono nell'albo dei mediatori creditizi.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede al relatore di integrare la propria proposta di parere, segnalando al Governo l'esigenza di rivedere la formulazione del nuovo articolo 128-*quinquies*2 del TUB, nel senso di escludere l'obbligo, per i mediatori creditizi, di costituirsi in forma di società di capitale, con il capitale minimo previsto per le società per azione. Ritiene, infatti, che tale obbligo non abbia alcun fondamento logico né giuridico, in quanto la responsabilità patrimoniale personale di tali soggetti costituirebbe uno strumento più forte di quello rappresentato dalla forma societaria.

Con riferimento al nuovo articolo 128-*octies* del TUB, relativo all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ritiene necessario prevedere che in tale organismo siano presenti esponenti di tali categorie professionali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito alle considerazioni svolte dal deputato Bragantini, evidenzia come tanto la Banca d'Italia quanto il Ministero dell'Economia e delle finanze siano fortemente contrari all'ipotesi di eliminare l'obbligo, per i mediatori creditizi, di costituirsi in forma di società di capitale. Per quanto riguarda invece la composizione dell'Organismo di cui al nuovo articolo 128-*octies* del TUB, rileva come essa sarà definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ritenendo che, in tale sede, si provvederà a nominare anche esponenti degli agenti e dei mediatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede chiarimenti in merito alla formulazione della

lettera *n*), in particolare per quanto riguarda la previsione secondo cui l'inserimento nelle banche dati creditizie di informazioni negative per il consumatore dovrebbe essere subordinato allo spirare di in termine.

Chiede quindi se sia possibile affrontare in tale sede la questione relativa ai tassi di interesse applicabili agli sconfinamenti di tasso di conto corrente, in connessione con il nuovo articolo 125-*octies* del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in relazione all'intervento del deputato Fugatti, ritiene che la lettera *n*) delle osservazioni riprenda le indicazioni contenute nel documento conclusivo approvato dalla Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, al fine di prevedere che le informazioni negative per il consumatore possano essere inserite nelle banche dati creditizie solo dopo che sia stata data la possibilità, al consumatore interessato, di opporsi entro un congruo termine all'iscrizione delle medesime informazioni in tali banche dati.

Non ritiene invece opportuno affrontare in questa sede il tema, più generale, relativo ai tassi applicabili agli sconfinamenti di conto corrente, che devono, a suo giudizio, essere oggetto di uno specifico intervento legislativo.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, alla luce dei numerosi suggerimenti emersi nel corso del dibattito, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), accogliendo, in particolare, le considerazioni espresse dal deputato Fluvi in merito alle lettere *a*), *e*) ed *i*), i rilievi del deputato Ceccuzzi circa la formulazione del comma 3 dell'articolo 111 del TUB, nonché la richiesta del deputato Bragantini concernente il nuovo articolo 128-*octies* dello stesso TUB.

Alberto FLUVI (PD), nel rilevare come sulle problematiche attinenti all'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la Com-

missione abbia svolto un ottimo lavoro, in primo luogo svolgendo un'indagine conoscitiva che ha consentito di approfondire in maniera adeguata le principali criticità della disciplina vigente, auspica che un analogo metodo possa essere seguito, laddove possibile, anche in occasione dell'esame di altri provvedimenti.

In particolare, ritiene che siffatto metodo debba essere adottato per procedere alla rivisitazione complessiva della disciplina recata dal TUF e dal TUB, i quali sono stati interessati, nel corso degli anni, da numerosi e frammentari interventi volti ad adeguarne il contenuto alle nuove esigenze ed alle innovazioni derivanti dalla disciplina comunitaria.

Pur ribadendo, quindi, l'apprezzamento espresso per lo sforzo compiuto dal relatore, al quale dà atto che la proposta di parere recepisce molti suggerimenti formulati dall'opposizione, ritiene tuttavia inopportuna la scelta, operata dal Governo, di demandare alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l'attuazione di numerose disposizioni recate dalla direttiva 2008/48/CE.

A tale proposito, rileva come l'Esecutivo, anziché attribuire una sostanziale delega in bianco alla Banca d'Italia – per la quale nutre, comunque, la massima fiducia – avrebbe potuto recepire tali disposizioni in maniera più puntuale, già all'atto della predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame, sottolineando, inoltre, come appaia in ogni caso inappropriato il mancato coinvolgimento della Consob nell'attuazione delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE relative ai temi della trasparenza e della tutela dei consumatori.

Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP) rivendica alla Commissione il merito di avere saputo determinare, attraverso le concrete iniziative assunte nel corso della legislatura, il superamento di talune rigidità che hanno connotato la disciplina recata dal TUB, ad esempio in materia di gestione delle ban-

che dati contenenti informazioni nominative sul credito e di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, nonché con riferimento all'ampliamento, disposto dal nuovo articolo 125-*quater* del TUB, del termine entro il quale deve essere comunicato al consumatore il recesso del finanziatore dai contratti di credito a tempo indeterminato.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Roberto OCCHIUTO (UdC), dà atto al presidente e ai componenti della Commissione di avere svolto un ottimo lavoro, fornendo un notevole contributo alla definizione di uno schema di decreto legislativo che costituisce indubbiamente un passo in avanti nell'opera di miglioramento della legislazione che disciplina i contratti di credito ai consumatori, la trasparenza, i soggetti operanti nel settore finanziario, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.

Nell'auspicare, quindi, che il metodo adottato in questa occasione, dimostratosi particolarmente proficuo, possa essere utilizzato anche in futuro, anche al fine di restituire dignità al ruolo dell'istituzione parlamentare, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Cosimo VENTUCCI (PdL), nel ringraziare il presidente, il relatore e gli uffici della Commissione per il lavoro svolto, osserva, in particolare, come l'indagine conoscitiva sul credito al consumo abbia consentito ai componenti della Commissione di arricchire notevolmente le proprie conoscenze in materia e, conseguentemente, di individuare, con il fattivo contributo dell'opposizione, alcune linee guida delle quali il Governo ha potuto tenere conto in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame.

Non giudica condivisibili, peraltro, i rilievi formulati dal deputato Fluvi riguardo alla scelta, operata dall'Esecutivo, di demandare l'attuazione di talune disposizioni recate dalla direttiva 2008/48/CE

alla normazione secondaria, osservando come tale opzione sia da ricondurre al lodevole intendimento di salvaguardare l'indipendenza delle Autorità di vigilanza e, in particolare, di non invadere le attribuzioni della Banca d'Italia in materia di stabilità complessiva, di efficienza e di competitività del sistema finanziario.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come, anche grazie alla fattiva interlocuzione con il Governo, la proposta di parere sia stata formulata in termini tali da incidere il più possibile sulle scelte che saranno compiute in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri, evitando invece di indulgere in una pletora di osservazioni delle quali, tuttavia, l'Esecutivo difficilmente avrebbe tenuto conto.

Rivolge quindi un ringraziamento ai componenti della Commissione per l'appassionato impegno da essi profuso nei lavori concernenti il recepimento della direttiva 2008/48/CE.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3620, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Rileva innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica è finalizzato ad integrare la Serbia nel contesto politico ed economico europeo, ed è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Serbia, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia-ERJM, Serbia, Montenegro, così come Kosovo).

Passando ai contenuti dell'Accordo, esso si articola in 139 articoli, suddivisi in 10 Titoli, cui sono annessi 7 allegati, 7 protocolli, un Atto finale e Dichiarazioni comuni relative all'interpretazione ed applicazione di taluni articoli dell'Accordo.

Il Titolo I (composto dagli articoli da 2 a 9) definisce gli obiettivi dell'Accordo, che sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Serbia; promuovere la cooperazione regionale.

Ai sensi degli articoli da 2 a 7 i principi generali cui le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei principi democratici e dei

diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia – e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; il rispetto dei principi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti. Tale sviluppo è definito come essenziale per l'incremento delle relazioni e della cooperazione tra l'Unione europea e la Serbia e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

L'articolo 9 afferma la piena compatibilità dell'Accordo con il quadro normativo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO).

Il Titolo II (composto dagli articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale, che è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

Il dialogo politico avviene in seno al Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 119 dell'Accordo, ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari o attraverso i canali diplomatici (articolo 11).

L'Accordo prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, in seno al Comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione istituito dall'articolo 125 (ar-

articolo 12), nonché a livello multilaterale e regionale, anche nell'ambito del Forum UE-Balceni occidentali (articolo 13).

Il Titolo III (composto dagli articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale e prevede in particolare che la Serbia promuova attivamente la cooperazione regionale, mentre l'Unione europea, per parte sua, sostiene progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica. La Serbia, entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, stipulerà convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale con i Paesi che hanno firmato un Accordo di stabilizzazione e associazione, sulla base dei seguenti elementi: il dialogo politico; l'instaurazione di una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio; concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali; disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, segnatamente in materia di giustizia libertà e sicurezza (articolo 15).

La Serbia si impegna inoltre ad avviare la cooperazione regionale con gli altri Paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, nei settori contemplati dall'Accordo (articolo 16), nonché con qualsiasi Paese candidato all'adesione all'Unione europea, concludendo apposite convenzioni. Con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con l'Unione europea, la Serbia dovrà concludere un accordo per l'istituzione di una zona di libero scambio al fine di realizzare un'analoga area e liberalizzare lo stabilimento e la prestazione di servizi in misura equivalente all'Accordo (articolo 17).

Il Titolo IV (composto dagli articoli da 18 a 48) reca le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, prevedendo che le Parti instaurino progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18).

In tale contesto segnala, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza

della Commissione Finanze, le previsioni degli articoli da 20 a 23, relative ai dazi doganali.

L'articolo 20 prevede che, all'entrata in vigore dell'Accordo, saranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari della Serbia.

Ai sensi dell'articolo 21 i dazi doganali applicabili alle importazioni in Serbia di prodotti industriali provenienti da Paesi della Comunità sono aboliti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo ovvero, per le merci di cui all'Allegato I, progressivamente ridotti secondo un calendario pre-stabilito. Sono inoltre abolite, sempre a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo, le restrizioni quantitative sulle importazioni in Serbia di prodotti industriali originari della Comunità, i dazi doganali all'importazione e gli oneri di effetto equivalente, nonché tutte le restrizioni quantitative all'importazione e le misure ad esse equivalenti.

In base all'articolo 22, dall'entrata in vigore dell'Accordo la Comunità e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri ad effetto equivalente, nonché le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, sempre con riferimento ai prodotti industriali. Secondo l'articolo 23 la Serbia si dichiara inoltre disponibile, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore lo consentano, a ridurre i suoi dazi doganali in tempi più rapidi di quelli sopra indicati.

Specifiche disposizioni, contenute negli articoli da 24 a 33, riguardano i prodotti agricoli e della pesca.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 36 e 38, i quali vietano, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali, e sanciscono l'abolizione dei dazi doganali di carattere fiscale.

Ai sensi dell'articolo 39 l'Accordo è compatibile con altri accordi di libero scambio o la partecipazione a unioni doganali della Serbia, qualora ciò non alteri le condizioni commerciali dell'Accordo stesso. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure *antidumping*, sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 41, sia qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice (articolo 42).

In tale contesto l'articolo 43 impegna la Serbia ad adeguare progressivamente i monopoli nazionali di natura commerciale, eliminando entro tre anni discriminazioni nell'approvvigionamento e commercializzazione delle merci a danno di cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'Accordo per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale (articolo 45).

L'articolo 46 sancisce altresì uno specifico impegno delle Parti a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali, con la possibilità di sanzioni commerciali per la Parte corresponsabile di irregolarità amministrative e commerciali. La validità delle misure di sospensione è limitata a sei mesi, rinnovabili.

Il Titolo V (composto dagli articoli da 49 a 71), riguarda la circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la prestazione di servizi e la circolazione dei capitali, stabilendo che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 49).

Si prevede inoltre il mantenimento, nonché la possibilità di ampliamento, delle

agevolazioni all'ingresso dei lavoratori della Serbia concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, stabilendosi che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione dopo tre anni valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi compresa la possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 50). È previsto altresì che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori della Serbia ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri dell'Unione europea, mentre la Serbia, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e ai loro congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 51).

L'Accordo prevede che ciascuna delle due Parti conceda, per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita (articolo 53). Le norme sullo stabilimento non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo, con salvaguardia, tuttavia, dell'Accordo sullo spazio aereo comune europeo (articolo 55).

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze considera rilevante, anche alla luce dell'attuale congiuntura economico-finanziaria internazionale, l'articolo 54, ai sensi del quale le Parti potranno adottare, per quanto riguarda i servizi finanziari, misure cautelari per garantire gli investitori, i risparmiatori e gli assicurati, o per garantire la stabilità del sistema finanziario; tali misure non saranno utilizzate per eludere gli obblighi assunti a norma dell'Accordo.

L'Accordo promuove anche, a partire dal quarto anno successivo alla sua entrata in vigore, la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell'altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi (articolo 59).

Nel campo dei trasporti marittimi le Parti si impegnano ad applicare la più

ampia liberalizzazione commerciale, contestualmente all'adeguamento della normativa della Serbia a quella comunitaria nei settori del trasporto aereo, marittimo, fluviale e terrestre (articolo 61).

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 62 a 64, in materia di pagamenti correnti e circolazione dei capitali.

In particolare, l'articolo 62 prevede che qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Serbia verranno autorizzati in moneta liberamente convertibile.

L'articolo 63 stabilisce che la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo; dalla stessa data le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno. Sempre a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo, la Serbia autorizza i cittadini comunitari ad acquistare beni immobili sul suo territorio e, al fine di garantire loro parità di trattamento con i cittadini serbi, si impegna ad adeguare, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo stesso, la propria legislazione in materia. Infine, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno, trascorsi quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti hanno inoltre facoltà di adottare, per un periodo non superiore ai sei mesi, eventuali misure di salvaguardia sui movimenti di capitale, nel caso in cui possano causare difficoltà al funzionamento della politica di cambio o monetaria di una delle Parti.

L'articolo 64 stabilisce che durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo le Parti adottano le misure necessarie per favorire l'applica-

zione graduale dell'*acquis communautaire* alla Serbia in materia di libera circolazione di capitali.

Le disposizioni generali dell'Accordo in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali sono soggette ad alcune limitazioni. Esse infatti non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio di potestà pubbliche, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 65). Le disposizioni dell'Accordo, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 70).

Ai sensi degli articoli 66 e 71, nessuna disposizione dell'Accordo impedisce alle Parti di applicare le leggi nazionali in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, stabilimento delle persone fisiche, prestazione di servizi (rilascio, rinnovo, rifiuto di un permesso di residenza), nonché in materia di elusione delle disposizioni relative all'accesso di Paesi terzi ai rispettivi mercati.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama gli articoli 68 e 69. Ai sensi dell'articolo 68 il trattamento di nazione più favorita concesso a norma dell'Accordo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che saranno concesse in futuro, e nessuna disposizione dell'Accordo può impedire alle Parti di adottare o applicare misure per prevenire l'evasione fiscale, ovvero di fare distinzioni rispetto al regime tributario applicabile a contribuenti la cui situazione non sia identica.

L'articolo 69 stabilisce che, in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o della Serbia, una delle Parti può adottare misure restrittive in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, informandone l'altra Parte; tali misure re-

strittive non si applicano ai trasferimenti relativi agli investimenti né ai redditi da essi derivanti.

Il Titolo VI (composto dagli articoli da 72 a 79) riguarda le norme in materia di disciplina della concorrenza, prevedendo che il graduale ravvicinamento della legislazione serba a quella comunitaria abbia inizio con la firma dell'Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell'*acquis* ivi contemplati entro sei anni, concentrandosi, nella prima fase, su alcuni elementi fondamentali relativi al mercato interno e gli altri aspetti connessi al commercio e, successivamente, sulle rimanenti parti. A tal fine, tra Commissione europea e Serbia sarà concordato un programma che riguarderà anche le modalità per il controllo del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi (articolo 72).

Ai sensi dell'articolo 73 la Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità indipendente e li allinea con i criteri previsti dall'*acquis* comunitario entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo reca inoltre disposizioni specifiche relative alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi (articolo 74); alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 75); all'aggiudicazione di appalti pubblici (articolo 76); alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità (articolo 77); alla tutela dei consumatori (articolo 78).

Il Titolo VII (composto dagli articoli da 80 a 87) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.

Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni amministrative e giudiziarie, dell'indipendenza del sistema giudiziario e del miglioramento della sua efficienza, del miglioramento del funzionamento delle Forze di polizia, della lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata (articolo 80). La Serbia si impegna ad assicurare l'adeguamento della

propria legislazione a quella comunitaria per quanto concerne la protezione dei dati personali, istituendo uno o più organi di controllo indipendenti (articolo 81). È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione nonché controllo dell'immigrazione illegale (articolo 82).

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 84 e 86, ai sensi del quale le Parti si impegnano, tra l'altro, a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e finanziamento del terrorismo, nonché nella lotta alle frodi fiscali.

Il Titolo VIII (composto dagli articoli da 88 a 114) riguarda le politiche di cooperazione e stabilisce che le Parti si impegnano a rafforzare i legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita della Serbia attraverso politiche ed altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese nel rispetto dell'ambiente. L'Accordo prevede inoltre che vengano promosse misure atte a favorire la cooperazione fra la Serbia ed i Paesi limitrofi, compresi gli Stati membri dell'Unione europea. Il Comitato di stabilizzazione stabilisce le priorità tra le diverse politiche di cooperazione contemplate dall'Accordo, in linea con il partenariato europeo (articolo 88). La Comunità si impegna in particolare a fornire assistenza tecnica, su richiesta della Serbia, per aiutare il Paese ad instaurare un'economia di mercato funzionante e avvicinare le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniata sulla stabilità. La cooperazione mira a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio riferito all'attività commerciale (articolo 89).

In tale contesto evidenzia, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 91, ai sensi del quale le Parti cooperano tra loro per favorire un adeguato sviluppo dei servizi bancari, assicurativi e finanziari.

Le Parti, inoltre, collaborano nel settore statistico (articolo 90), nel controllo gestionale interno ed esterno delle finanze pubbliche (articolo 92) e nella promozione e tutela degli investimenti privati nazionali ed esteri (articolo 93). La cooperazione riguarda inoltre l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria serba (articolo 94) ed è mirata, in particolare, allo sviluppo delle piccole e medie imprese (articolo 95), alla promozione del settore turistico (articolo 96), alla modernizzazione del comparto agro-industriale serbo, favorendo il progressivo avvicinamento della legislazione locale alle norme ed agli *standard* comunitari (articoli 97 e 98).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 99 e 100.

Il primo riguarda il settore delle dogane, e prevede che le Parti cooperino per riavvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario secondo procedure di assistenza amministrativa reciproca regolate dal Protocollo n. 6. Il secondo riguarda invece la cooperazione nel settore della fiscalità, prevedendo che le Parti cooperino per riformare il sistema fiscale e ristrutturare l'amministrazione fiscale della Serbia, al fine di assicurare un'efficace riscossione delle imposte e potenziare la lotta alle frodi o alle evasioni fiscali.

La cooperazione prevista dall'Accordo si estende inoltre al settore del sociale, con particolare riferimento alla politica occupazionale, al regime previdenziale, alle pari opportunità, alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 101), dell'istruzione e formazione (articolo 102).

L'Accordo promuove altresì la cooperazione culturale e nei settori dell'informazione e della comunicazione, dell'audiovisivo, cinematografico e televisivo, della comunicazione e delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nonché dei trasporti (articoli 103-107). È quindi prevista la cooperazione nel settore dei trasporti (articolo 108); dell'energia (articolo 109); della sicurezza nucleare (articolo 110); nel settore dell'ambiente e dello

sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto (articolo 111); della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (articolo 112); dello sviluppo regionale e locale, con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (articolo 113); della pubblica amministrazione a tutti i livelli, in particolare per lo sviluppo delle istituzioni (articolo 113).

Il Titolo IX (composto dagli articoli da 115 a 118) regola la cooperazione finanziaria, stabilendo norme per consentire alla Serbia di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. L'erogazione degli aiuti comunitari è subordinata al compimento di ulteriori progressi in conformità con i criteri politici di Copenaghen (articolo 115). L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, può riguardare qualsiasi settore della cooperazione – segnatamente giustizia e affari interni, ravvicinamento delle legislazioni e sviluppo economico – ed è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale ed in base a programmi di azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Serbia (articolo 116). L'Accordo prevede inoltre l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti (articolo 118).

Il Titolo X (composto dagli articoli da 119 a 139) reca le disposizioni di natura istituzionale e prevede in particolare l'istituzione di un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo serbo (articoli 119 e 120).

Il Consiglio, che adotta decisioni vincolanti in merito all'attuazione dell'Accordo, ma può anche formulare raccomandazioni (articolo 121), è assistito nel

suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (ComSA), composto da membri del Consiglio UE e della Commissione e da rappresentanti del Governo serbo (articolo 122).

Come ricordato in precedenza, l'articolo 125 istituisce un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, il quale costituisce la sede di incontri e scambi di opinioni tra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo.

L'Accordo dispone inoltre (articolo 129) che le Parti adottino tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo stesso e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati e stabilisce che possano essere adottate, dopo l'esame da parte del Consiglio di stabilizzazione, opportune misure in caso di inottemperanza.

Ulteriori clausole generali riguardano la garanzia della tutela giurisdizionale ed amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti (articolo 126), nonché la possibilità di adottare eventuali misure restrittive per ragioni di sicurezza interna e internazionale (articolo 127). In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, competente a decidere è il Consiglio di stabilizzazione, salvo che per le controversie per le quali sia possibile il ricorso alla procedura di arbitrato regolata dal Protocollo n. 7 (articolo 130).

A norma dell'articolo 133, la durata dell'Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica, ovvero di sospendere l'applicazione con effetto immediato, in caso di non applicazione di uno degli elementi essenziali di esso. Sono inoltre disciplinati l'ambito territoriale di applicazione (articolo 135), le versioni linguistiche (articolo 137) l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 138), e si prevede la possibilità della conclusione di un Accordo interinale (articolo 139).

Come accennato in precedenza, all'Accordo sono annessi sette allegati e sette protocolli.

L'Allegato I elenca le concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità europea.

L'Allegato II reca la definizione di alcuni prodotti agricoli ai quali si applica uno speciale regime di dazi doganali.

L'Allegato III elenca le concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli di base originari della Comunità europea.

L'Allegato IV elenca le concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi.

L'Allegato V elenca le concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità.

L'Allegato VI reca la definizione dei servizi finanziari ai fini dell'applicazione delle norme del titolo V dell'Accordo in materia di stabilimento di società che prestino tali servizi.

L'Allegato VII elenca le Convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui sono Parti gli Stati membri dell'Unione europea, alle quali la Serbia si impegna ad aderire.

Il Protocollo n. 1 disciplina gli scambi tra la Comunità europea e la Serbia di prodotti agricoli trasformati.

Il Protocollo n. 2 elenca le concessioni commerciali che le Parti reciprocamente si riconoscono relativamente a taluni vini, e disciplina il riconoscimento, la protezione e il controllo delle denominazioni di taluni prodotti vinicoli.

Il Protocollo n. 3 reca la definizione di prodotti originari ai fini della disciplina degli scambi tra la Comunità europea e la Serbia.

Il Protocollo 4 n. riguarda i trasporti terrestri.

Il Protocollo n. 5 reca la disciplina sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica.

Il Protocollo n. 6, già ricordato in precedenza, regola l'assistenza reciproca in materia doganale prevista dall'articolo 97 dell'Accordo. Il Protocollo prevede che l'assistenza possa avvenire su richiesta oppure spontaneamente; essa si sostanzia nella comunicazione, da parte dell'Auto-

rità amministrativa interpellata, di tutte le informazioni che consentono all'Autorità dell'altra Parte di garantire la corretta applicazione della normativa doganale. L'assistenza può comportare anche l'adozione, da parte dell'Autorità interpellata, di misure per controllare persone, luoghi, merci o mezzi di trasporto, nonché di misure per consegnare documenti o notificare decisioni provenienti dall'Autorità richiedente. Il Protocollo stabilisce inoltre i casi nei quali è possibile derogare all'obbligo di prestare assistenza, prevede la tutela della riservatezza negli scambi di informazioni tra le Autorità e disciplina le ipotesi nelle quali funzionari dell'Autorità interpellata possono comparire, in qualità di esperti o testimoni, in procedimenti riguardanti le materie oggetto del Protocollo stesso, ovvero produrre in tale sede oggetti e documenti.

Il Protocollo n. 7 disciplina le modalità di composizione in via arbitrale delle controversie tra le Parti, relative all'interpretazione di talune disposizioni dell'Accordo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Testo unificato C. 41 ed abbinate.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, il quale è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha illu-

strato la relazione sul provvedimento in esame nella precedente seduta di esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (Pdl), *relatore*, rileva, in linea generale, come il provvedimento in esame si sia reso necessario per mettere in sicurezza i conti pubblici, a seguito della crescente pressione speculativa verificatasi sui mercati nei confronti dei Paesi dell'Unione europea a più alto deficit pubblico.

A tale proposito ricorda come, ad aprile 2010, il debito pubblico italiano assommasse a 1.760,8 miliardi di euro, corrispondenti al 115,8 per cento del PIL, evidenziando come, in tale difficile contesto, il Governo abbia approvato una manovra che, a regime, produrrà effetti sul bilancio dello Stato pari a 14,2 miliardi di euro nel 2011 e a 24,9 miliardi di euro nel 2012, al fine di riportare il rapporto tra deficit annuale pubblico e PIL al di sotto del 3 per cento entro il 2012.

Rileva, altresì, come il decreto-legge sia volto ad assicurare il rispetto degli impegni concordati dal Governo in ambito europeo e risponda alla raccomandazione del 30 novembre 2009 dell'Ecofin, che invitava l'Italia a riportare l'indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012 e a garantire un aggiustamento del bilancio pari ad almeno 0,5 punti in termini strutturali, evidenziando come, attualmente,

l'indebitamento sia pari al 4,7 per cento del PIL e la manovra determini una correzione pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 e all'1,5 per cento nel 2012. A tale riguardo sottolinea come le modifiche introdotte dal Senato determineranno un'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto per 77,3 milioni nel 2011, 86,2 milioni nel 2012 e 54,6 milioni nel 2013.

In tale contesto segnala come il provvedimento determini un impatto finanziario a partire dal 2010, sia pure in misura limitata, ma svilupperà pienamente i propri effetti a decorrere dal 2011, determinando alcuni effetti negative indotti sul PIL, che saranno tuttavia bilanciati da una maggiore crescita dell'economia rispetto alle precedenti stime.

Osserva quindi come la manovra si ponga l'obiettivo prioritario di contenere le spese delle pubbliche amministrazioni e del personale e di contrastare le frodi fiscali, attraverso un'ampia serie di interventi finalizzati a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati in sede europea in occasione della presentazione dell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità, che vanno dalla variazione delle finestre pensionistiche e dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, al congelamento dei contratti pubblici, alla riduzione dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali, alla revisione delle norme sull'invalidità ai fini dell'attribuzione di benefici statali, alla tracciabilità dei pagamenti, al contrasto all'elusione fiscale, anche attraverso un maggiore coinvolgimento dei comuni e il potenziamento dell'analisi incrociata delle somme dichiarate con i dati dell'INPS, al riconoscimento di una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, al fine di facilitare nuovi insediamenti produttivi, attrazioni di investimenti e reti d'impresa.

Per quanto attiene specificamente alle misure sul lato delle entrate, osserva come il maggior gettito determinato dal provvedimento sia principalmente dovuto all'inasprimento dell'imposizione sostitutiva sui fondi comuni immobiliari chiusi, alla parziale indeducibilità delle variazioni delle

riserve tecniche obbligatorie delle società assicuratrici operanti nel ramo vita e, con riguardo al solo esercizio 2010, al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di gran parte del maggior gettito derivante dalla riapertura dei termini dello scudo fiscale.

Un impatto significativo sul gettito sarà inoltre garantito dall'aggiornamento della normativa sull'accertamento sintetico previsto dall'articolo 22, dall'introduzione dell'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture di importo superiore a una certa soglia, dalle disposizioni dell'articolo 26 finalizzate ad incrementare il controllo dell'amministrazione finanziaria in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento.

Per quanto riguarda le misure di contenimento della spesa, esse si sostanziano principalmente nel blocco delle retribuzioni per il triennio 2011-2013, prevedendosi a tal fine di non procedere ai rinnovi dei contratti e di bloccare gli automatismi di carriere ed i meccanismi che determinano l'incremento automatico delle retribuzioni.

Parimenti significative appaiono, anche su un piano squisitamente politico, le misure per la riduzione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti di importo superiore a 90.000 euro e degli emolumenti spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari, la riduzione delle risorse destinate a retribuire gli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, la riduzione delle spese rimodulabili iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle missioni dei Ministeri (con esclusione delle risorse destinate al fondo ordinario dell'università, all'informatica, alla ricerca e al 5 per mille del gettito IRPEF), nonché le incisive misure riguardanti il comparto pensionistico, volte a conseguire il contenimento della spesa con l'innalzamento dell'età effettiva per l'accesso al trattamento pensionistico.

Rileva quindi come il comparto delle amministrazioni locali abbia un ruolo significativo nella manovra. Le misure correttive poste a carico di tale settore costituiscono, infatti, alla metà della mano-

vra per ciò che concerne il 2011, e a un terzo nei due anni successivi. Il comparto maggiormente inciso è quello delle regioni a statuto ordinario, sul quale grava oltre la metà della manovra complessiva. L'intera correzione a carico delle Amministrazioni locali si traduce in una riduzione dei trasferimenti spettanti ai suddetti comparti. In tale contesto si iscrive anche la riduzione delle risorse spettanti ai diversi comparti delle amministrazioni locali.

Per ciò che concerne le regioni a statuto speciale, segnala come lo strumento utilizzato dalla manovra resti affidato al meccanismo del patto di stabilità. Per la sanità, il decreto-legge interviene in materia di spesa farmaceutica, prevedendo alcune misure di contenimento a carico delle regioni, valutate in circa 600 milioni di euro annui, che si estendono anche al personale dipendente e convenzionato del settore sanitario.

Passando quindi ad illustrare in dettaglio le disposizioni del decreto-legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 10-*bis*, il quale estende, al comma 1, agli esercenti professioni sanitarie i quali attestino falsamente uno stato di microinvalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi un risarcimento assicurativo, le previsioni dell'articolo 55-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale il medico che attesti falsamente uno stato di malattia per giustificare l'assenza dal servizio di un lavoratore dipendente di una Pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 400 a 1.600 euro.

Ai sensi del comma 2 ciascuna regione costituisce una commissione mista che trasmette trimestralmente i dati in materia al Ministero dello sviluppo economico ed all'ISVAP.

Il comma 4 prevede che il predetto Ministero accerti l'attuazione, da parte delle compagnie assicurative, della riduzione dei premi RC auto, in ragione dei risultati conseguiti dall'applicazione delle predette disposizioni, riferendone annualmente al Parlamento.

Nell'ambito dell'articolo 14 segnala, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, alcune disposizioni contenute nei commi da 13-*bis* a 18, relative all'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma.

In tale contesto il comma 14 prevede la costituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia, dotato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, in favore del Comune di Roma per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario, disponendo inoltre che la restante somma del contributo annuale statale di 500 milioni di euro, pari a 200 milioni, sia reperita mediante l'istituzione, da parte del Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma, di un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Roma fino a un 1 euro per passeggero, e dall'incremento, con delibera della giunta comunale, su proposta del Commissario, dell'addizionale comunale all'IRPEF fino al limite massimo dello 0,4 per cento.

Qualora il Comune di Roma, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Comune di Roma è tenuto, ai sensi del comma 14-*quater*, a garantire in ogni caso l'ammontare di 200 milioni di euro annui. Nel caso in cui le entrate derivanti dalle misure suddette siano inferiori a 200 milioni di euro, a garanzia del bilancio dello Stato, viene vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 15 chiarisce, con riferimento alla predetta quota di 200 milioni, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia è istituito, oltre al fondo di 300 milioni già previsto dal comma 14, un ulteriore fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a partire dal 2011, finalizzato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro. Tale ulteriore capitolo

di spesa è compensato dalla previsione che le entrate derivanti dall'addizionale sui diritti di imbarco e dall'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, previste dal comma 14, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comma 16 elenca una serie di misure che il Comune di Roma può adottare, fermo restando le altre misure di contenimento della spesa previste dal decreto-legge.

In tale ambito segnala, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere *e)*, *f-bis)* e *g)*.

La lettera *e)* prevede l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione alla loro classificazione delle stesse strutture ricettive, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

La lettera *f-bis)* prevede una maggiorazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'articolo 62, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, per effetto della quale la tariffa del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari può essere aumentata in modo tale da non eccedere di oltre il 50 per cento – in luogo del 25 per cento, come previsto dalla norma generale – le tariffe stabilite dalle norme vigenti per l'imposta comunale sulla pubblicità.

La lettera *g)* contempla la possibilità di introdurre una maggiorazione fino al 3 per mille dell'imposta comunale sugli immobili sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

L'articolo 18 disciplina, incentivandola, la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di tributi e contributi.

Il comma 2, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, precisato che la partecipazione dei Comuni all'accertamento consiste anche nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiara-

zioni presentate dai contribuenti, per determinare maggiori imponibili fiscali e contributivi, prescrive che:

-i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti debbano istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario.

A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;

-i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, per la successiva istituzione del Consiglio tributario.

La relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2-*bis* dispone che gli adempimenti organizzativi connessi ai predetti interventi normativi siano svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 impone che detti Consigli, in occasione della loro prima seduta successiva al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge) deliberino in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del monitoraggio del territorio volto ad individuare i fabbricati non dichiarati al Catasto, ai sensi del comma 12 dell'articolo 19 del decreto.

Il comma 4 reca modifiche all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, abrogando conseguentemente il successivo articolo 45.

In particolare, la lettera *a)* novella il secondo comma dell'articolo 44, affidando all'Agenzia delle Entrate il compito di mettere a disposizione dei comuni le dichiarazioni delle persone fisiche contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento sintetico, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.

La lettera *b)* novella il terzo comma dell'articolo 44 obbligando, oltre che il

comune di domicilio fiscale del contribuente, anche il consorzio cui partecipa a segnalare all'Amministrazione qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla.

La lettera *c)* sostituisce il quarto comma dell'articolo 44, prevedendo che il Comune, con riferimento agli accertamenti segnalati dall'Agenzia delle entrate, comunicati — entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione — ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

La lettera *d)* reca l'abrogazione dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44, mentre la lettera *e)* abroga l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, alla luce della soppressione del comma settimo dell'articolo 44.

Il comma 5 modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005. In particolare, la lettera *a)* aumenta dal 30 al 33 per cento la quota attribuita ai comuni delle maggiori somme di tributi statali — nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo — riscossi con l'intervento dei comuni stessi nella fase di accertamento. La disposizione specifica che la partecipazione dei comuni all'attività di contrasto all'evasione è riferita, oltre che all'accertamento fiscale, anche a quello contributivo; inoltre, rispetto alla formulazione originaria della norma, si riconosce la medesima quota anche con riferimento alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;

La lettera *b)* novella il secondo comma dell'articolo 1, che demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità tecniche di accesso degli enti territoriali alle banche dati e della trasmissione, anche telematica, ai Comuni di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento. In tale ambito si specifica che il suddetto

provvedimento è emanato d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata. È poi previsto che per le attività di supporto all'esercizio della funzione accertativa, i comuni possono avvalersi, oltre che delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi, anche degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate.

Il medesimo provvedimento individua inoltre ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale.

La lettera *c)* abroga il comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, concernente la trasmissione ai Comuni delle iscrizioni a ruolo.

Il comma 6 modifica l'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008, aumentando anche in questo caso dal 30 al 33 per cento la quota spettante al Comune a titolo di incentivo per il contributo offerto nella lotta all'evasione, in particolare nel contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche.

Il comma 7 affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro trenta giorni, l'individuazione dei tributi su cui calcolare la predetta quota del 33 per cento, le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione.

Il comma 8 fa salvi i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 203 del 2005.

Il comma 9, con disposizione di chiusura, prescrive che gli importi riconosciuti ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento siano calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea. Inoltre la disposizione stabilisce che, sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a

quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.

L'articolo 19, al comma 1, dispone l'attivazione entro il 1° gennaio 2011, dell'«Anagrafe Immobiliare Integrata», che consenta, a fini fiscali, l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali. L'attivazione dell'Anagrafe dovrà essere effettuata attraverso le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia del territorio.

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre il 2 marzo 2011, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe Immobiliare Integrata.

Tali decreti, ai sensi del comma 2-bis, devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del Territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti.

Il comma 3 prevede l'introduzione di un'attestazione integrata ipotecario-catastale, le cui modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze,

Ai sensi del comma 4 l'accesso alle banche dati catastali è consentito a titolo gratuito a tutti i comuni italiani, ad esclusione dei Comuni facenti parte delle Province autonome di Trento e Bolzano; è inoltre fatta salva l'attribuzione ai comuni delle funzioni relative alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, compresa la partecipazione al processo di determinazione degli estimi, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il comma 5 stabilisce che, in fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali sono svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio, secondo quanto verrà disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto dovrà stabilire un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, anche sulla base dei principi di flessibilità, gradualità, adeguatezza.

Le regole tecnico-giuridiche costituiscono, secondo la disposizione in esame, principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.

Viene inoltre introdotto un principio di sussidiarietà, in base al quale, in caso di mancato esercizio da parte dei comuni delle funzioni suddette, queste saranno svolte dall'Agenzia del territorio.

Il comma 5-bis prevede che i Comuni utilizzino le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio per assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la fissazione di specifiche tecniche ed operative.

Il comma 5-ter prevede l'istituzione, presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il quale è chiamato a riferire con cadenza semestrale al Ministro dell'economia e delle finanze che può proporre al

Consiglio dei ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.

Il comma 6 indica specificamente le funzioni che rimangono allo Stato e che verranno svolte dall'Agenzia del territorio:

individuazione delle metodologie topografiche e cartografiche;

controllo su informazioni e aggiornamenti catastali;

gestione unitaria dei dati, loro coordinamento, disciplina dell'accesso;

gestione della tecnologia per il Modello unico digitale per l'edilizia sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;

vigilanza in materia di accettazione e registrazione degli atti a fini catastali, di cui al comma 5: a tal fine si demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare previa intesa della Conferenza Stato-città e autonomie locali la disciplina delle sanzioni in materia.

I commi da 7 a 13 riguardano l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica, che accompagna il provvedimento in esame, tale recupero dovrebbe riguardare 1,3 milioni di unità, con una corrispondente rendita catastale di circa 627 milioni di euro.

Il comma 7 fissa al 30 settembre 2010 entro il quale l'Agenzia del territorio è chiamata a trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. L'elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubbliciz-

zato, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Il comma 8 obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi comunicati ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Le dichiarazioni verranno rese note ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia.

Ai sensi del comma 10, in caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta – sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni – nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali. Gli oneri relativi all'attribuzione provvisoria sono a carico dell'interessato e saranno determinati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010.

In base al comma 9, il medesimo obbligo di dichiarazione di aggiornamento catastale previsto dal comma 8, grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto. La disposizione sembra, pertanto, riferirsi a tutti coloro i cui immobili non siano inclusi negli elenchi sopra menzionati, in quanto la violazione non consiste in un manufatto totalmente o in parte non dichiarato. La disposizione fa salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali,

nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

In caso di inottemperanza l'Agenzia del territorio procede, ai sensi del comma 11, agli accertamenti con la collaborazione dei comuni.

I commi 10 e 11 danno inoltre facoltà all'Agenzia del territorio di stipulare convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali per lo svolgimento delle operazioni connesse all'iscrizione provvisoria, all'accatastamento in surroga e agli accertamenti necessari.

Il comma 12 prevede che l'Agenzia del territorio, dal 1° gennaio 2011, avvii un monitoraggio costante del territorio, per l'individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto, avvalendosi delle verifiche tecnico-amministrative, del telerilevamento e dei sopralluoghi sul terreno. Si dispone, inoltre, che l'Agenzia del territorio provveda ad effettuare l'attribuzione della rendita presunta, come previsto dal comma 10, qualora i titolari dei diritti reali sugli immobili non dichiarati al catasto non ottemperino all'obbligo di effettuare la dichiarazione.

Il comma 13 prevede che gli uffici dell'Agenzia del territorio per le attività di accertamento catastale si avvalgono dei poteri attribuiti agli uffici ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto (esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, invito ai soggetti interessati a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, o per fornire dati e notizie, invio di questionari e invito a qualsiasi soggetto ad esibire documenti rilevanti ai fini dell'accertamento).

Il comma 14 aggiunge un nuovo comma 1-bis nell'articolo 29 della legge n. 52 del 1985, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2010 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, che hanno ad oggetto il trasferimento e la costituzione di diritti reali, nonché lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già

esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità: l'identificazione catastale; il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari.

Il comma 15 prevede che dal 1° luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili, nonché la cessione, risoluzione o proroga, anche tacita, di tali contratti, deve contenere l'indicazione dei dati catastali. La mancata indicazione dei dati catastali comporta l'applicazione della sanzione prevista per chi omette la richiesta di registrazione di elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, consistente nella sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta.

Il comma 16, oltre a disporre l'applicazione dal 1° luglio 2010 delle disposizioni previste ai commi 14 e 15, prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adottino, nei territori in cui vige il regime tavolare, disposizioni per l'applicazione di quanto previsto nell'articolo in esame, al fine di assicurare il coordinamento con l'ordinamento tavolare stesso.

L'articolo 20, comma 1, riduce da 12.500 a 5.000 euro i limiti di utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, stabiliti dai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il comma 2, lettera a), posticipa di 2 anni (dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2011) il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con

saldo pari o superiore a 5.000 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo).

La lettera *b*) interviene sull'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, incrementando le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni in materia di uso del contante contenute nel Titolo III del predetto decreto legislativo.

Il comma 2-*bis* esclude l'applicazione delle sanzioni previste dal già citato articolo 58 del decreto legislativo n. 231 per le violazioni, commesse tra il 31 maggio ed il 15 giugno 2010, delle disposizioni dell'articolo 49 del medesimo decreto legislativo, per le quali il comma 1 dell'articolo 20 ha disposto la riduzione dell'importo massimo di contante e di titoli al portatore utilizzabili.

L'articolo 21 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano individuate modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro. La disposizione non precisa in cosa si sostanzino i nuovi obblighi di trasmissione telematica, demandando al provvedimento direttoriale sia la tempistica sia l'ampiezza delle operazioni soggette a trasmissione. È previsto tuttavia che l'introduzione dei nuovi adempimenti debba essere effettuata nell'ottica di « limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti ».

La disposizione individua inoltre il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero di una loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, prevedendo in tali casi l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 e un massimo di 2.065 euro.

L'articolo 22 modifica la disciplina relativa al cosiddetto accertamento sintetico dei redditi, novellando a tal fine i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con effetto sugli accertamenti relativi ai redditi

per i quali non è ancora scaduto il termine di dichiarazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Ricorda che l'accertamento sintetico, esperibile esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, consente agli uffici finanziari di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisce che gli uffici finanziari possono sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

Ai sensi del nuovo comma 5 l'accertamento sintetico può anche essere fondato sul contenuto induttivo di elementi che siano indicativi della capacità contributiva del contribuente; per l'individuazione di tale contenuto è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cadenza biennale. Il contenuto induttivo utilizzato per l'accertamento è individuato attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Il nuovo comma 6 stabilisce che, per far scattare l'accertamento sintetico è necessario che il reddito complessivo accertabile presunto sia superiore di almeno un quinto a quello dichiarato, riducendo pertanto la soglia oltre la quale è possibile l'accertamento rispetto quanto previsto dalla normativa previgente (secondo cui gli uffici effettuano l'accertamento sintetico quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato).

Il nuovo comma 7 dell'articolo 38 prevede nei confronti dell'amministrazione finanziaria un obbligo di coinvolgimento del contribuente e di attivazione del contraddittorio, stabilendo che l'ufficio il effettua l'accertamento sintetico inviti il con-

tributente a comparire di persona (o tramite rappresentanti) al fine fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento ed avvii il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni è ridotta alla metà.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 dispone, infine, le seguenti deduzioni e detrazioni:

a) sono deducibili dal reddito complessivo determinato sinteticamente esclusivamente gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

b) per gli oneri sostenuti dal contribuente competono le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge (detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni riferite alle diverse tipologie di redditi realizzati, detrazioni per oneri e canoni di locazione, nonché le ulteriori detrazioni contenute in altre disposizioni normative, quali, ad esempio, quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

L'articolo 23 prevede che, per individuare le posizioni che devono essere sottoposte a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, vadano specificamente considerate le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio, al fine di assicurare una vigilanza sistematica su situazioni caratterizzate da uno specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

L'articolo 24 prevede, al comma 1, una specifica azione di vigilanza fiscale sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta e che non abbiano deliberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso corrispondenti alle perdite fiscali. A tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza predispongono una programmazione dei controlli fiscali che assicuri tale vigilanza, basata su specifiche analisi di rischio. Restano comunque escluse le situazioni in cui le perdite fiscali siano determinate da compensi erogati ad amministratori e soci.

Il comma 2 stabilisce che, anche al fine di effettuare la vigilanza di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano piani di intervento annuali nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio.

In particolare tali piani di intervento devono essere elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

L'articolo 25 assoggetta ad una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione di imposta.

La disposizione prevede che la ritenuta d'acconto debba essere operata, a decorrere dal 1° luglio 2010, da Poste Italiane SPA o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto.

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato secondo le modalità ordinarie, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Le tipologie di pagamenti interessate dalla norma in esame e le modalità con cui dovranno essere effettuati gli adempi-

menti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate saranno individuate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 26 interviene nella disciplina dei prezzi di trasferimento inserendo all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 un nuovo comma.

In particolare, il comma 1 prevede l'introduzione di misure finalizzate ad aumentare l'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria al fine dell'adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione.

Ai sensi della modifica apportata, nell'ipotesi di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si procede a sanzione se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che consenta di riscontrare che i prezzi di trasferimento praticati sono conformi al valore normale.

La norma prevede pertanto una documentazione standardizzata – che sarà disciplinata con provvedimento direttoriale – idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese.

Il ricorso a tale documentazione consente al contribuente di usufruire di un regime di esonero dalle sanzioni. In particolare, al contribuente che nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, consegna all'Amministrazione finanziaria la suddetta documentazione non si applica la sanzione prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Per poter usufruire del regime di esonero dalla predetta sanzione è tuttavia necessario che il contribuente che detiene la documenta-

zione standardizzata ne dia apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria. Modalità e termini per effettuare la comunicazione saranno indicati nel succitato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 stabilisce anzitutto che l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate debba essere effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, al fine di garantire l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1. In assenza di tale provvedimento che determini le caratteristiche della documentazione standardizzata la norma non potrebbe infatti essere applicata.

È infine previsto, con una norma transitoria, che in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame, i termini per la presentazione della Comunicazione da parte del contribuente per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sono fissati in novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 27 novella l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per effetto di tali modifiche viene disciplinata, in sede di registrazione ai fini IVA, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Più in dettaglio, la lettera a) inserisce nel comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 una nuova lettera *e-bis*), per effetto della quale, in sede di dichiarazione di inizio attività per l'attribuzione della partita IVA, i soggetti che sono intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie devono specificare la volontà di effettuare tali operazioni.

La lettera *b)* inserisce due nuovi commi *7-bis* e *7-ter* nel predetto articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Il nuovo comma *7-bis* attribuisce agli uffici dell'Agenzia delle entrate, nei trenta giorni successivi all'attribuzione della partita IVA, la possibilità di emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie nei confronti di soggetti che hanno dichiarato la propria volontà in tal senso. Le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione – ai sensi del comma *7-ter* – saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La lettera *c)* inserisce nel già citato articolo 35 un nuovo comma *15-quater*, il quale rimanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione dei criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

L'articolo 28 prevede, al comma 1, che l'Agenzia delle Entrate esegua specifici controlli nei confronti di quei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali senza che risultino le previste ritenute.

La norma, finalizzata in termini generali al contrasto degli inadempimenti dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, intende colpire in particolare una serie rilevante di situazioni di microevasione diffusa inerenti ai redditi di lavoro dipendente, che possono essere intercettate attraverso l'incrocio dei dati sui contributi che l'INPS fornisce all'Agenzia delle Entrate.

Il comma 2, anche al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, prevede di incrementare ed aumentare l'efficienza delle attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate.

A tal fine lo svolgimento di tali attività viene demandato ad « apposite articolazioni » dell'Agenzia delle entrate, con com-

petenza su tutto o parte del territorio nazionale. Tali articolazioni devono essere individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Per effetto dell'attribuzione alle articolazioni dell'Agenzia delle entrate dei compiti di controllo ed accertamento automatizzati, al fine di garantire adeguata tutela giurisdizionale al contribuente il comma modifica gli articoli 4 e 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di riconoscere il ruolo di tali nuovi soggetti nell'ambito della disciplina relativa alla competenza territoriale ed alla legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie.

L'articolo 29 prevede, al comma 1, una serie di disposizioni dirette ad accelerare la riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

In sostanza, per effetto della disposizione in esame l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo all'atto della loro notifica al contribuente.

Più in dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 stabilisce che l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, nonché, in caso di tempestiva presentazione del ricorso avverso detti atti e a titolo provvisorio, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai sensi del quale le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di

accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

L'intimazione ad adempiere al pagamento deve essere contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dell'ufficio in tutti i casi in cui debbano essere rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento, anche nei casi di mancato pagamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, di riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie. Tali atti possono essere notificati anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultime ipotesi, inoltre, si prevede che il versamento delle somme debba avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

La lettera *b)* del comma 1 stabilisce che gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente e devono espressamente indicare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico – in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo – agli agenti della riscossione, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

Ai sensi della lettera *c)*, nei casi di fondato pericolo per l'esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti di cui alla lettera *a)*, la riscossione integrale delle somme indicate in tali atti (ossia delle somme dovute nel loro ammontare massimo comprese sanzioni ed interessi), può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini di cui alle lettere *a)* e *b)*.

La lettera *d)* prevede che all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisca, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del

potenziamento dell'efficacia della riscossione, compresi quelli acquisiti in fase di accertamento.

La lettera *e)* prevede che l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui sopra e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata. In tale ipotesi egli agisce con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Si prevede inoltre che, decorso un anno dalla notifica degli atti suddetti, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (ossia l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo «entro cinque giorni»). L'espropriazione forzata deve, in ogni caso, essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Secondo quanto previsto dalla lettera *f)*, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti in parola sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti.

Inoltre, all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

La lettera *g)* specifica che, ai fini della procedura di riscossione prevista dalla norma in esame, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai predetti atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di cui alla lettera *a)*. Analogamente, i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del comma in esame.

Si prevede poi che la dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 602 possa essere concessa solo dopo l'affidamento in carico all'agente della riscossione.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato. È previsto altresì che, in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera *a*), si applichi l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, ai sensi del quale il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.

La lettera *h*) stabilisce che – nell'ottica di razionalizzare, velocizzare e recuperare efficienza in tutti i processi di riscossione coattiva – con uno o più regolamenti siano introdotte disposizioni di razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle attività di liquidazione, controllo e accertamento relative alle imposte sui redditi, all'IVA e ad altri tributi amministrati nonché ad altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

L'introduzione di tali disposizioni deve essere effettuata progressivamente, ed in coerenza con quanto disposto da comma in esame.

Il comma 2 dell'articolo 29 reca disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-*ter* della legge fallimentare.

Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 2 specifica che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate siano oggetto esclusivamente di un'eventuale dilazione di pagamento e non di falcidia, al pari di quanto previsto relativamente all'imposta sul valore aggiunto.

La lettera *b*) specifica che i documenti di cui all'articolo 161 della legge fallimen-

tare (che devono obbligatoriamente accompagnare la proposta di concordato preventivo nel cui ambito sia prevista la transazione fiscale), devono essere presentati anche quando la transazione sia inserita nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito in base all'articolo 182-*bis* della stessa legge fallimentare.

La lettera *c*) aggiunge, alla fine dell'articolo 182-*ter*, un nuovo comma con il quale si prevede la revoca di diritto della transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis*, nell'ipotesi in cui il debitore non esegua integralmente – entro 90 giorni dalle scadenze previste – i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La *ratio* di tale disposizione è, da un lato, contrastare possibili abusi, prevenendo che un inadempimento quale l'omesso pagamento delle somme dovute entro un ragionevole termine sia decisivo per determinare la revoca della transazione, e, dall'altro, assicurare uniformità di comportamenti tra gli enti pubblici interessati, permettendo di valutare l'opportunità della transazione fiscale e contributiva principalmente in termini economici e finanziari.

Il comma 3 dell'articolo 29 dispone in merito alla proposta di concordato fallimentare introducendo una procedura diretta a velocizzare l'approvazione di eventuali proposte di concordato fallimentare da parte dell'agente della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali.

Più in dettaglio, la norma aggiunge all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo comma 2-*bis*, diretto a prevedere che l'agente della riscossione cui sia comunicata la proposta di concordato fallimentare deve trasmetterla senza indugio all'Agenzia delle entrate ed approvarla – espressamente o tacitamente – solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.

Il comma 4 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, concer-

nente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, al fine di rendere più severa la sanzione penale ivi prevista ed introdurre un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale.

Più in dettaglio, si prevede anzitutto l'abbassamento della soglia di punibilità, in termini di importo complessivo delle somme dovute all'erario a titolo di imposte sui redditi, IVA, interessi o sanzioni relativi a tali imposte, da 51.645,69 euro a 50.000 euro.

In secondo luogo viene introdotta un'aggravante specifica qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori 200.000 euro (il quadruplo della predetta nuova soglia di punibilità): in tal caso la pena viene aumentata sia nel minimo che nel massimo (da un anno a sei anni anziché da sei mesi a quattro anni).

Infine viene ampliata la fattispecie del reato, al fine di ricondurvi anche la condotta di chi, nell'ambito della procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Anche in tale ipotesi, peraltro, viene prevista una aggravante specifica qualora il falso riguardi l'indicazione o di elementi attivi in misura inferiore al reale o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro: si prevede in tal caso l'applicazione della reclusione da un anno a sei anni.

Il comma 5 reca una modifica alla disciplina dettata dall'articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2008, n. 185, in materia di validità delle misure cautelari.

Per effetto di tale modifica viene garantito che le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado

a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione.

Il comma 6 pone a carico del curatore fallimentare l'obbligo di comunicare, in caso di fallimento, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, i dati necessari a garantire l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Nell'ipotesi di violazione di tale obbligo è previsto il raddoppio delle sanzioni applicabili.

Il primo periodo del comma 7 modifica l'articolo 319-*bis* del codice penale – il quale prevede una circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 319 del medesimo codice, riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene – estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi.

Il secondo periodo del comma 7 prevede invece che, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contenzioso mediante gli istituti della transazione fiscal prevista dall'articolo 182-*ter* della legge fallimentare, dell'adesione all'accertamento di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, e della conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, è limitata alle ipotesi di dolo ».

La relazione di accompagnamento del disegno di legge afferma che tale previsione avrebbe la finalità di aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante i predetti istituti transattivi, e sarebbe connessa alle caratteristiche pecu-

liari dei suddetti istituti, finalizzati alla deflazione del contenzioso ed al perseguimento della migliore soddisfazione del credito erariale nel rispetto delle finalità evidenziate. La previsione sarebbe giustificata dalla « particolare complessità delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e provvedimenti in parola: tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei mezzi di prova ammessi in materia tributaria che, come noto, soffrono di particolari limitazioni ». In ogni caso permarrebbe « la responsabilità disciplinare conseguente alla inosservanza, anche in caso di colpa, della normativa e della prassi amministrativa, la quale può determinare l'irrogazione di gravi sanzioni fino al licenziamento del dipendente ».

L'articolo 31 reca, al comma 1, disposizioni che limitano l'operatività della compensazione diretta dei crediti erariali, in presenza di debiti su ruoli diventati definitivi, vietando, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del predetto divieto, si prevede una sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fintantoché pende sull'iscrizione a ruolo una contestazione giudiziale o amministrativa. Essa non può superare il cinquanta per cento di quanto indebitamente compensato. Nel caso di pendenza di contestazione, i termini di decadenza e prescrizione degli atti relativi alle sanzioni decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione stessa.

A fronte del divieto di compensazione « diretta » viene comunque ammesso il pagamento, anche parziale, di somme iscritte a ruolo mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con

modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

La vigilanza sull'osservanza del predetto divieto è affidata all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, nelle loro attività di controllo, anche mediante specifici piani operativi. Infine, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non operino le disposizioni relative alla compensazione tra il credito d'imposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo, per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.

I commi 1-*bis* ed 1-*ter* intervengono sul tema della compensazione di crediti vantati nei confronti di enti pubblici con somme iscritte a ruolo, affrontato dalla risoluzione n. 7-00344 Ventucci, attualmente in discussione presso la Commissione Finanze.

Il comma 1-*bis* inserisce un nuovo articolo 28-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. La procedura prevede che il creditore acquisisca la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, (si tratta della certificazione, da parte di regioni ed enti locali, dell'esigibilità dei crediti dichiarati certi, liquidi ed esigibili, finalizzata a consentire la cessione *pro soluto* a favore di banche o di intermediari finanziarie) e che essa costituisca titolo idoneo per essere utilizzata per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.

La disposizione condiziona l'estinzione del debito a ruolo alla verifica dell'esistenza e della validità della certificazione e prevede, inoltre, che, nel caso in cui la regione o l'ente locale ovvero l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi al-

l'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine indicato nella stessa, l'agente della riscossione proceda, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale.

Viene demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 28-ter, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

L'ultimo periodo del comma 1-bis precisa altresì che, per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica comunque quanto previsto nel secondo periodo del comma 1-ter.

Il primo periodo del comma 1-ter modifica il citato comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185, mettendo a regime per gli anni successivi al 2009 le misure in esso contenute – tuttora applicabili ai soli anni 2009 e 2010 – ed estendendo l'ambito di applicabilità anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre agli enti territoriali per i quali le misure sono già vigenti.

Il secondo periodo del comma 1-ter dispone inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del medesimo comma 1-ter, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione prevista sia al precedente comma 1-bis, sia allo stesso comma 1-ter con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale venga effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Si prevede, infine, che le modalità di certificazione vengano stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto.

Il comma 2 dispone, in conseguenza della previsione del divieto di autocompensazione previsto dal comma 1, la riduzione, per un importo pari a 700 milioni

di euro per il 2011, di 2.100 milioni per il 2012 e di 1.900 milioni a decorrere dal 2013, delle dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

L'articolo 32 reca una nuova definizione dei fondi comuni di investimento nonché l'istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa.

Nel dettaglio, il comma 1 interviene attraverso una serie di modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), modificando anzitutto, alla lettera a), la nozione civilistica dei fondi comuni di investimento.

Rispetto alla definizione previgente, viene maggiormente specificata la funzione economica del fondo comune di investimento, ossia:

la raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori;

l'investimento del patrimonio raccolto sulla base di una predeterminata politica di investimento;

la gestione nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.

La lettera b) interviene sul regime di responsabilità dei fondi comuni di investimento, specificando che per le obbligazioni contratte per suo conto, il fondo risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.

La lettera c) interviene in materia di vigilanza, prevedendo che, con il regolamento diretto a determinare i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento, vanno individuati anche i casi in cui è possibile derogare alle

norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di attuazione del comma 1 siano emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 3 stabilisce che – entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 – le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare non più rispondenti alla definizione civilistica possono adottare le conseguenti delibere di adeguamento. In tal caso, ai sensi del comma 4, con la delibera di adeguamento la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. È previsto il versamento dell'imposta da parte della SGR in tre rate: il 40 per cento entro il 31 marzo 2011; il 30 per cento entro il 31 marzo 2012; il restante il 30 per cento entro il 31 marzo 2013.

Il comma 5 disciplina invece l'ipotesi in cui la SGR non intenda adeguarsi ai nuovi requisiti dettati dal comma 1, prevedendo in tal caso che le SGR devono deliberare, sempre entro trenta giorni dall'emanazione del decreto sopra menzionato, la liquidazione del fondo comune d'investimento. L'imposta sostitutiva dovuta in tal caso è pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009, da versarsi con gli stessi termini di cui al comma precedente.

Ai sensi del comma 9 la definizione delle modalità attuative delle disposizioni concernenti l'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5 è demandata ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Il comma 5 stabilisce inoltre che la liquidazione deve essere conclusa nel ter-

mine massimo di cinque anni, dovendo la SGR applicare sui risultati annui conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento, da versarsi il 16 febbraio dell'anno successivo.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il comma 5-bis dispone la non applicabilità della ritenuta del 20 per cento, applicabile sull'ammontare dei proventi del fondo riferibili a ciascuna quota del fondo stesso, prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Qualora il costo sostenuto al momento della sottoscrizione o dell'acquisto delle quote risulti superiore all'ammontare della base imponibile cui si applica l'imposta sostitutiva, si esclude la possibilità di riconoscere ai fini fiscali la minusvalenza realizzata.

Il comma 5-ter assoggetta gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali.

Il comma 5-quater disciplina, in primo luogo, il regime IVA applicabile alle cessioni di immobili effettuata nella fase di liquidazione di cui al sopra esaminato comma 5, prevedendo l'obbligo di applicare il meccanismo del cosiddetto *reverse charge*, ai sensi del quale il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

I conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA, e sono pertanto assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo, e, pertanto, non incidono sulla determinazione della percentuale di detraibilità IVA, secondo il meccanismo cosiddetto del *pro-rata*.

Il comma 6 prevede l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ai fini dell'accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva.

Il comma 7 modifica il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001, che attualmente prevede il non assoggettamento ad imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare percepiti dai soggetti non residenti, aggiungendovi inoltre un nuovo comma 3-*bis*.

A fini antielusivi, il nuovo comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 351 prevede che la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri a condizione però che siano istituiti in Stati o territori inclusi nella lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia tributaria di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR, nonché quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Il nuovo comma 3-*bis* del predetto articolo 7 stabilisce che per i proventi spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione i sostituti d'imposta devono acquisire una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione. I medesimi sostituti devono inoltre acquisire un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la resi-

denza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione, che produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

Il comma 7-*bis* prevede che le disposizioni del comma 7 abbiano effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, qualora riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. È prevista invece l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 351, nel testo previgente alle modifiche di cui al comma 7, per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009.

Il comma 8 abroga i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente l'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi d'investimento immobiliare chiusi.

L'articolo 33, alla luce degli effetti distorsivi prodotti sul sistema economico-finanziario da meccanismi di remunerazione erogati sotto forma di *bonus* e stock options, ed alla luce delle recenti decisioni assunte in materia in sede di G20, che intendono disincentivare l'adozione di tali sistemi retributivi, introduce, al comma 1, un'addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi siano attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai sensi del comma 2 l'addizionale è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito relative ad accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, ed è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti.

L'articolo 34 introduce l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti relativamente a determinati atti e negozi.

In particolare la lettera *a*), aggiungendo un nuovo comma *g-quinquies*) al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, inserisce tra gli atti per i quali è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale anche gli atti o negozi delle banche, della società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio e delle società fiduciarie, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, che riguardino l'apertura o la chiusura di un rapporto continuativo.

La lettera *b*) specifica l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale per gli atti e negozi di cui al nuovo comma *g-quinquies*) del comma 1 per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Per gli altri atti e negozi non muta invece la disciplina vigente, la quale prevede che l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4 (per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale), con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero.

L'articolo 35 inserisce due nuovi articoli, rispettivamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al fine di ricondurre l'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale ad un unico atto da notificare sia alla consolidata che alla consolidante.

Più in dettaglio, il comma 1 inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 un nuovo articolo 40-*bis*, dedicato alla rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 40-*bis*, ai fini IRES il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate e dalla consolidante (e delle relative rettifiche) è attribuito all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data di presentazione della dichiarazione.

Il comma 2 prevede il ricorso ad un unico atto per l'effettuazione delle rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidato.

Con tale atto, che deve essere notificato sia alla consolidata che alla consolidante, viene determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e vengono irrogate le sanzioni correlate.

La società consolidata e la consolidante sono litisconsorzi necessari; il pagamento delle somme che derivano dall'atto unico può essere effettuato sia dalla consolidata che dalla consolidante al fine dell'estinzione dell'obbligazione.

La possibilità attribuita ad entrambi i soggetti di estinguere l'obbligazione tributaria con il pagamento di quanto previsto nell'atto unico servirebbe ad accelerare la riscossione, non dovendosi attendere il doppio livello accertativo.

Con l'introduzione del litisconsorzio necessario, inoltre, la definizione dell'atto unico in sede contenziosa dovrebbe produrre effetti in modo univoco per entrambi i soggetti, evitando conflitti di giudicato e riducendo i rischi di soccombere in giudizio.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 40-*bis* è data facoltà alla consolidante – presentando apposita istanza all'ufficio competente – di computare in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. In tale ipotesi, in cui è sospeso

per un periodo di sessanta giorni il termine per l'impugnazione dell'atto, l'ufficio ricalcola l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dall'istanza.

Il comma 4 attribuisce all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della consolidante alla data di presentazione della dichiarazione il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2. Il comma 5 dell'articolo 40-*bis*, infine, consente di integrare o modificare in aumento l'accertamento del reddito complessivo in base all'esito dei controlli sopra descritti sino alla scadenza del termine per la notifica degli avvisi di accertamento.

In analogia a quanto previsto dal comma 1, il comma 2 dell'articolo 35 inserisce nel decreto legislativo n. 218 del 1997 un nuovo articolo 9-*bis*, specificamente dedicato ai soggetti aderenti al consolidato nazionale.

Il comma 1 del nuovo articolo 9-*bis* prevede che al procedimento di accertamento con adesione – qualora abbia ad oggetto concernente le rettifiche introdotte dal testo all'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche.

Per il perfezionamento dell'atto di adesione è sufficiente che un solo soggetto tra consolidante e consolidata ponga in essere gli adempimenti necessari; anche la sottoscrizione dell'atto può essere effettuata da uno solo dei soggetti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* è facoltà della consolidante chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

Nell'ipotesi di adesione ai contenuti dell'invito a comparire, alla comunicazione va allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-*bis* ed il versamento delle somme dovute va effettuato

entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il comma 3 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate l'individuazione dei contenuti e delle modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 40-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e le conseguenti attività che dovranno essere svolte dell'ufficio competente.

Il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato, le relative rettifiche, nonché la determinazione dell'unica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell'attività di cui al precedente comma, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

Fino alla scadenza del termine stabilito per la notifica degli avvisi di accertamento, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.

Il comma 4 prevede che l'entrata in vigore delle disposizioni dettate dai commi precedenti decorra dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per la notifica degli avvisi di accertamento.

L'articolo 36 novella alcuni articoli del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

La lettera *a*) dell'articolo 36 inserisce nell'articolo 28 del predetto decreto legislativo n. 231 i nuovi commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*.

Il primo prevede che, sulla base delle decisioni assunte dal GAFI (Gruppo d'Azione finanziaria internazionale), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché sulla base delle

informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individui una « *black list* » di Paesi nei quali si reputi maggiore il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero manchi un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

In conseguenza di quanto previsto dal nuovo comma 7-*bis*, il nuovo comma 7-*ter* stabilisce che i soggetti destinatari del decreto n. 231 (società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; soggetti esercenti attività di: commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro e di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, mediazione; succursali italiane dei soggetti di cui sopra aventi sede legale in uno stato estero; gli intermediari finanziari; mediatori creditizi iscritti nell'albo; agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco; iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni finanziarie di vario genere; revisori contabili; soggetti in possesso di licenza o di iscrizione all'albo che svolgano attività di recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie particolari, agenzia di affari in mediazione immobiliare) devono astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, dall'eseguire operazioni o fornire prestazioni professionali ovvero debbano porre fine a rapporti continuativi o

a prestazioni professionali già in essere, di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede nei Paesi individuati dalla predetta « *black list* ».

Tali misure si applicano anche nei confronti di ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi appartenenti alla « *black list* » delle quali non sia possibile identificare il titolare effettivo o verificarne l'identità.

Il nuovo comma 7-*quater*, prevede che nel medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui vengono individuati i Paesi della « *black list* » siano anche fissati le modalità applicative e il termine degli adempimenti.

La lettera *b*) dell'articolo 36 modifica, invece, l'articolo 41 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 relativo alla segnalazione di persone sospette, al fine di stabilire che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente i 15.000 euro, debbano essere considerate dagli intermediari come elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta pur non eccedendo le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore già previste dall'articolo 49 del predetto decreto legislativo.

La lettera *c*) novella l'articolo 57 del decreto legislativo n. 231 inserendovi un nuovo comma 1-*ter*, relativo alle sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni in materia di obblighi rafforzati di cui all'articolo 28, al fine di prevedere, per la violazione di tali disposizioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, se l'operazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; altrimenti la sanzione sarà compresa tra il 10 per cento e il 40 per cento dell'importo dell'operazione. Se l'importo dell'operazione non è determinato, né determinabile, si prevede l'applicazione di una sanzione che va da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 250.000.

L'articolo 37 introduce disposizioni in materia di trasparenza degli assetti proprietari e di gestione dei soggetti che

chiedono di partecipare alle procedure di appalto pubblico, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di autorizzare quelli provenienti dai paesi che sono inseriti nella cosiddetta « *black list* », ovvero di derogare a tale lista per specifici paesi o settori d'attività, ovvero, ancora, di escludere paesi non presenti nella lista.

Il comma 1 subordina la partecipazione di alcuni operatori economici alle procedure di aggiudicazione di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ne stabilirà le modalità mediante apposito decreto.

Gli operatori economici in questione sono quelli aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti « *black list* » di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.

Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie, nonché all'identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

La disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al citato codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a condizioni di parità e reciprocità.

Il comma 2 consente al Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, di escludere l'obbligo di cui al comma 1, nei riguardi: di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; ovvero ancora di estendere, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, il pre-

detto obbligo a paesi cosiddetti « non *black list* », a specifici settori di attività ovvero a particolari tipologie di soggetti.

L'articolo 38 dispone, al comma 1, che gli enti eroganti le prestazioni sociali agevolate comunichino i dati dei soggetti beneficiari all'INPS. Le informazioni raccolte sono trasmesse, in forma anonima, anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali.

Il comma 2 prevede che con convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate si definiscano le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla sussistenza o meno – in relazione al reddito – del diritto alle prestazioni sociali godute.

Il comma 3 dispone una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, irrogata dall'INPS, in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, in relazione al maggior reddito accertato o anche alla discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella suddetta dichiarazione sostitutiva unica.

Il comma 4 interviene, con finalità di razionalizzazione, sulla vigente disciplina della notifica in materia fiscale.

In particolare, la lettera a) modifica in più parti l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in tema di notificazione di avvisi e altri atti al contribuente.

In primo luogo il numero 1) e la prima parte del numero 2) della lettera eliminano i riferimenti della norma all'« ufficio delle imposte », in quanto tale denominazione non è più rispondente all'attuale articolazione interna degli uffici all'Amministrazione finanziaria.

L'ultima parte del numero 2) della lettera modifica le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di un domicilio diverso dalla residenza, ai fini della notifica degli atti di accertamento. In particolare, si elimina la possibilità di inserire tale comunicazione nella dichiarazione annuale, ma si consente che sia effettuata – oltre che con lettera raccomandata con avviso di ricevimento –

anche per via telematica, con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il numero 3) della lettera *a*), sopprime, a fini di coordinamento, il riferimento alla dichiarazione annuale contenuto nel secondo comma dell'articolo 60, che disciplina il termine da cui hanno effetto l'elezione di domicilio e le variazioni di indirizzo.

Il numero 4) della lettera *a*) modifica il terzo comma dell'articolo 60, che disciplina il momento della decorrenza dell'effetto di variazioni e modificazioni dell'indirizzo ai fini delle notificazioni.

In particolare:

resta ferma, per le persone fisiche, la decorrenza di tale effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica;

la modifica interviene, invece, sul versante delle persone giuridiche, delle società e degli enti privi di personalità giuridica, prevedendo che l'effetto decorra dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione della dichiarazione di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività ai fini IVA, ovvero della dichiarazione dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente.

La lettera *b*) del comma 4 rende possibile la notifica della cartella di pagamento anche attraverso la posta elettronica certificata.

Il comma 5 reca disposizioni concernenti l'utilizzo dei servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con la finalità di estendere e potenziare i predetti strumenti, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possano definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elet-

tronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie; per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi; per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile, in ordine alla computabilità della data della scrittura riguardo a terzi.

L'ultimo periodo del comma 5 novella il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997, in tema di procedure di controllo sulle autoliquidazioni, allungando da trenta a sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, il termine entro il quale gli uffici finanziari notificano apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, in sede di controllo di regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte.

Il comma 6 prevede che l'Amministrazione finanziaria renda disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, la possibilità di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra codice fiscale e dati anagrafici inseriti.

Inoltre, ai fini dell'adozione di un univoco criterio di identificazione dei cittadini-contribuenti, e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rendere accessibili il codice fiscale registrato nell'anagrafe tributaria e i dati anagrafici ad esso correlati alle amministrazioni pubbliche, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, nonché ai concessionari e ai gestori di pubblici servizi e ai privati che collaborino con l'amministrazione finanziaria.

Il comma 7 dispone che le imposte dovute dai percettori di redditi di pensione

non superiori a 18.000 euro, in sede di conguaglio di fine anno, se di importo superiore ai 100 euro, sono rateizzate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre il mese di novembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

Il comma 8 prevede, per la medesima platea di contribuenti e previa richiesta, la possibilità di chiedere che l'ente erogante trattenga l'importo del canone di abbonamento RAI, con possibilità di rateazione in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La richiesta da parte degli interessati deve essere formalizzata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento.

Viene inoltre prevista la possibilità, tramite apposite convenzioni dei soggetti che corrispondono redditi di pensioni con i relativi enti percettori, di procedere ad analoghe rateizzazioni con riferimento ad altri tributi.

Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 9, il quale recava disposizioni volte all'accelerazione della riscossione tramite l'accelerazione della trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale, prevedendo, in particolare, che la sospensiva degli atti impugnati innanzi ai giudici tributari, avesse un termine massimo di efficacia della misura sospensiva pari a centocinquanta giorni.

Il comma 10 prevede che le società cessionarie del ramo d'azienda relativo all'accertamento e alla riscossione dei tributi locali possono chiedere all'ente di riferimento i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse; a tal fine, l'Ente locale può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione specifica che tale richiesta di informazioni è autorizzata solo per quanto

riguarda la valutazione del diritto al discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, ove sia dovuta al mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente.

Il comma 11 reca modifiche al regime fiscale degli enti privati di previdenza obbligatoria, sostanzialmente equiparandone il trattamento a quello previsto per gli enti pubblici di previdenza obbligatoria. In particolare, l'esclusione della nozione di « attività commerciale » a fini IRES (e IRAP) delle predette attività è stata estesa anche agli enti privati di previdenza obbligatoria, e si estende a tali enti l'applicazione dell'articolo 8, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001, con l'effetto di non considerare cessioni, a fini IVA, gli apporti ai fondi immobiliari chiusi, ove si tratti di una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto. A tali apporti sono applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 168 euro.

Il comma 12 modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione in ruoli resi esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali, relativi contributi, o premi, dovuti ai predetti enti, prevedendo che citati i termini di decadenza non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Il comma 13 introduce, in favore di dipendenti pubblici che lavorano all'estero e dei lavoratori frontalieri, alcune deroghe alla disciplina sul monitoraggio fiscale concernente, l'obbligo di dichiarazione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria.

La lettera a) specifica che tali obblighi dichiarativi non si applicano alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, nonché ai soggetti che prestano la propria attività lavorativa all'estero presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. L'esonero si applica a tali soggetti se, per effetto di

accordi internazionali, la loro residenza ai fini fiscali è fissata in Italia, indipendentemente dai requisiti indicati dal Testo Unico delle imposte sui redditi; esso è valido per il solo periodo svolto all'estero.

La lettera *b*) esclude l'obbligo dichiarativo anche per i frontalieri (soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi) limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

I commi da *13-bis* a *13-quater*, inseriti durante l'esame del provvedimento al Senato, recano disposizioni volte ad ampliare la base imponibile IRES per le imprese di assicurazioni ramo vita.

Nel dettaglio, il comma *13-bis* interviene sull'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), disponendo che, per le imprese di assicurazione la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio a fini IRES, per una parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi e delle plusvalenze.

Si prevede, in ogni caso, che tale rapporto rilevi in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.

In sostanza, la norma introduce una percentuale di indeducibilità della variazione.

Il comma *13-ter* stabilisce che le norme di cui al comma *13-bis* hanno effetto, nella misura del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto IRES dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma *13-quater* dispone che, in deroga ai principi di efficacia temporale delle norme fiscali, recate dall'articolo 3

dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, le norme introdotte al comma *13-ter* in tema di acconto IRES trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Inoltre, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di riconsiderare le percentuali indicate dal comma *13-bis*.

Il comma *13-quinquies*, prevede che per l'anno finanziario 2010 possano beneficiare del riparto della quota del 5 per mille i soggetti che sono già stati inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università predisposto, per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario 2009, al fine di sollevare tali enti dall'onere degli adempimenti per la rappresentazione della domanda per l'accesso al beneficio del riparto della quota del 5 per mille.

La disposizione prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, volti all'accertamento che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano i requisiti che danno diritto al beneficio anche al 30 giugno 2010.

Il comma *13-sexies* dispone che i requisiti quantitativi di capitale sociale delle società di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali non si applichino alle società di riscossione dei tributi locali con prevalente partecipazione pubblica.

Il comma *13-septies* include le prestazioni di servizi effettuate da Poste Italiane s.p.a. nell'elenco delle operazioni che non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico, nonché le prestazioni rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito. La previsione appare connessa all'articolo 2, comma *4-bis*, del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale ha

confermato l'esenzione IVA per le sole prestazioni del servizio postale universale.

L'articolo 39 reca disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo.

In particolare, i commi da 1 a 3 dispongono la proroga della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con apposito decreto del Commissario delegato.

In particolare è prorogato al 20 dicembre 2010 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché al 15 dicembre 2010 il termine della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL in favore delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e dei soggetti diversi dalle persone fisiche qualora realizzino un volume di affari non superiore a 200.000 euro. Sono espressamente esclusi dall'ambito soggettivo dei beneficiari della proroga le banche e le imprese di assicurazione.

In base al comma 2, la proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

I commi da 3-*bis* a 3-*quater*, disciplinano le modalità per la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi INAIL non versati dai contribuenti a seguito della sospensione introdotta nonché le modalità per l'effettuazione degli adempimenti tributari sospesi, prevedendo che la riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi oggetto di sospensione dovrà avvenire, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011.

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti dovranno essere effettuati, ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, entro il mese

di gennaio 2011, in base alle modalità da stabilire con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3-*quinquies* reca disposizioni di natura finanziaria per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga della sospensione dei versamenti in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, disponendo che per la compensazione degli oneri, valutati in 617 milioni per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini relativi allo « scudo fiscale » disposta dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 194 del 2009.

Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune dell'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nel medesimo anno a causa della situazione emergenziale legata al sisma in Abruzzo.

I commi 4-*bis* e 4-*ter* intervengono sul finanziamento e sulla copertura finanziaria prevista per le agevolazioni fiscali in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane individuate nei territori dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge n. 39 del 2009.

In particolare, il comma 4-*bis* incrementa da 45 a 90 milioni di euro il Fondo per il finanziamento delle zone franche urbane nei territori dell'Abruzzo, che costituisce il tetto massimo di spesa fissato per tali agevolazioni.

Il comma 4-*ter* introduce le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo, precisando che il suddetto incremento è da intendersi pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Il comma 4-*quater* riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di disporre la proroga – entro il limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 – del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i Gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il suddetto limite.

L'articolo 40 introduce, al comma 1, la possibilità, per alcune regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), di modificare in diminuzione le aliquote IRAP fino ad azzerarle nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei riguardi delle nuove iniziative produttive. La disposizione specifica che l'intervento regionale deve essere realizzato nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Ai sensi del comma 2 il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di IRAP di cui al comma 1 è stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con ciascuna delle regioni interessate.

La previsione contenuta nell'articolo si collega ad uno dei principi che ispirano la legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale. In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera *mm*), della legge n. 42 richiede l'individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

L'articolo 41 è finalizzato ad attirare in Italia imprese di altri paesi europei, riconoscendo a queste ultime la possibilità di scegliere la normativa fiscale fra quelle esistenti all'interno della Unione.

Il comma 1 prevede a tale scopo che le suddette imprese possano interpellare l'Amministrazione finanziaria, secondo la procedura cosiddetta di « *ruling* internazionale » prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, chiedendo l'applicazione, invece della disciplina tributaria italiana statale, delle regole fiscali vigenti in un altro Stato europeo dell'Unione europea. Tale possibilità è concessa per un periodo di tre anni ed è estesa anche ai dipendenti e collaboratori delle predette imprese. Ricorda che l'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003 prevede che le imprese con attività inter-

nazionale abbiano accesso alla procedura cosiddetta di « *ruling* di standard internazionale », la quale permette di negoziare e concludere con l'Amministrazione fiscale degli accordi preliminari che fissano il regime impositivo o il metodo di calcolo della base imponibile da applicare in una data situazione. Tale procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, ed è vincolante per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

Il comma 1-*bis* specifica che per fruire del regime alternativo le attività economiche non devono già essere state avviate in Italia prima dell'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto-legge e devono essere effettivamente svolte nel territorio nazionale.

Il comma 2 demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze l'attuazione delle disposizioni previste dal comma 1.

L'articolo 42 dispone, al comma 2, il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete di imprese, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Ai sensi del comma 2-*bis*, con il nuovo contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare

in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante;

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune. Solo qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, dovranno essere anche indicati la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) le generalità del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per

l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferitigli come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Il comma 2-ter, prevede che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

I commi da 2-quater a 2-septies introducono un'agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, ai sensi all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009.

In particolare per tali imprese, ai sensi del comma 2-quater, si prevede un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete (preventivamente asseverato da organismi espressione

dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto). L'agevolazione opera per gli utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 ed interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento. Gli utili accantonati concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. Viene precisato che l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 1 milione di euro. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Il comma 2-*quinqüies* prevede che l'agevolazione di cui al comma 2-*quater* può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo pre-

cedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-*quater*.

All'onere derivante si provvede: quanto a 2 milioni di euro per il 2011, mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32; quanto a 18 milioni di euro per il 2011 e a 14 milioni di euro per il 2013, mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-*bis* e seguenti; quanto a 14 milioni per il 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 2-*sexies* demanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione prevista dal comma 2-*quater*, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto al comma 2-*quinqüies*.

Il comma 2-*septies* subordina l'operatività dell'agevolazione alla prescritta autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 43 prevede, al comma 1, che nel Meridione d'Italia possano essere istituite « zone a burocrazia zero ».

Ai sensi del comma 2, tali zone sono istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Nelle predette zone le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, godono di tre tipi di vantaggi: 1) i procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto, ad esclusione di quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un commissario di governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni se entro tale termine non è adottato un altro provvedimento espresso; 2) le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del

2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle iniziative in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la «zona a burocrazia zero» e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009; 3) è attribuita priorità da parte delle Prefetture nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio.

Al riguardo ricorda che le predette zone franche urbane sono state previste dal comma 340 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale; la predetta disposizione ha a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi in tali zone.

L'articolo 44 introduce, al comma 1, un'agevolazione tributaria per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero, e che abbiano svolto attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi.

La previsione stabilisce l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti derivanti da attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato, in favore dei soggetti che rientrano in Italia dalla data di entrata in vigore del decreto legge entro i cinque anni solari successivi.

Per accedere all'agevolazione, i soggetti in questione debbono: essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; essere residenti all'estero non occasionalmente; aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all'estero per non meno di 2 anni.

Ai sensi del comma 2, gli emolumenti oggetto dell'agevolazione non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Come specificato dal comma 3, l'agevolazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo di imposta in cui il ricercatore è fiscalmente residente in Italia e per i due periodi di imposta successivi, a patto che mantenga la residenza fiscale.

Riguardo ai commi da 1 a 3, rileva come tali disposizioni sostanzialmente estendano l'ambito di applicazione temporale del regime agevolativi previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo di docenti e ricercatori che operano all'estero e che rientrano in Italia sono imponibili per il 10 per cento del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'IRAP. L'incentivo si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. L'agevolazione può essere fruita dai docenti e ricercatori che dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) o in uno dei cinque anni solari successivi (sino al 31 dicembre 2013) iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Disposizioni in parte analoghe sono inoltre contenute nella proposta di legge C. 2079 Letta, esaminata in sede referente dalla Commissione Finanze, approvata dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 2212), la quale intende incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali, il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno maturato esperienze all'estero.

Il beneficio, consistente in una detassazione in misura pari al 70 per cento per gli uomini e all'80 per cento per le lavo-

iatrici, non cumulabili con il regime di tassazione introdotto dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 185, è diretto a cittadini nati in Stati membri dell'Unione europea successivamente al 1° gennaio 1969, in possesso di laurea, che abbiano risieduto in via continuativa per almeno 24 mesi in Italia e avuto un contratto di lavoro dipendente negli ultimi 24 mesi in un paese diverso o vi abbiano svolto attività di studio acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Il comma 3-*bis*, interviene sulla disciplina degli esami di accesso a taluni corsi universitari, prevedendo che la prova di ammissione ai corsi tenuti in lingua straniera è predisposta nella medesima lingua.

L'articolo 48-*quater* integra il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, relativamente all'estinzione delle controversie tributarie pendenti dinanzi la Corte di cassazione previo pagamento di un importo pari al 5 per cento della controversia stessa. In tale contesto si specifica che l'estinzione del giudizio si verifica a seguito dell'attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria che comprova la regolarità dell'istanza in tal senso presentata dal contribuente ed il pagamento integrale di quanto dovuto.

Con riferimento al comma 4-*bis* dell'articolo 49, il quale introduce, sostituendo l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività, il quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta richiesto per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali, o artigianali, segnala, in quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 1, del nuovo articolo 19, in base alla quale tale nuovo istituto non si applichi, tra l'altro, con riferimento agli atti rilasciati dall'Amministrazione delle finanze, compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante da attività di gioco.

Inoltre, il comma 5 del nuovo articolo 19 esclude dall'applicazione della nuova normativa le attività economiche a preva-

lente carattere finanziario, comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) ed al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Per quanto riguarda l'articolo 51 segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, il quale prevede che i consumi di gas naturale destinato agli impianti indicati al comma 1 del medesimo articolo 51 (ossia piccoli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento per autotrazione) siano assoggettati alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili.

Per effetto di tale modifica i consumi di gas naturale destinato ai predetti piccoli impianti di distribuzione sono assoggettati ad un'aliquota di accisa maggiore di quella precedentemente prevista, dal momento che l'aliquota di accisa per il gas naturale per autotrazione è pari a zero.

L'articolo 52 reca, al comma 1, una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, diretta ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni bancarie.

In particolare, per effetto della norma, fino a che non verrà istituita l'autorità di controllo sulle persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che esse controllino, direttamente o indirettamente, società bancarie, o partecipino al loro controllo tramite patti di sindacato o accordi di qualunque altro tipo.

La norma stabilisce inoltre che la vigilanza sulle fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie o che concorrono al loro controllo, diretto o indiretto, attraverso patti di sindacato o altri accordi continuerà ad essere esercitata dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di controllo sopra citata.

Il comma 1-*bis* estende anche all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Ricorda che il predetto comma 13 consente, in relazione all'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare ai criteri di valutazione basati sul valore di mercato, relativamente agli investimenti non durevoli in titoli. In particolare, si prevede che i titoli siano valutati al loro valore d'iscrizione a bilancio, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura può essere estesa ad un ulteriore esercizio con decreto del Ministro dell'economia.

I citati commi 14 e 15 stabiliscono che le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal comma 13 alle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono definite con regolamento dell'ISVAP. Tali imprese applicano le predette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura del proprio portafoglio assicurativo e sono tenute a destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle medesime disposizioni ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio. Qualora gli utili di esercizio siano insufficienti, si ricorre a riserve di utili ovvero agli utili di esercizi successivi.

Il comma 1-*ter* incrementa dal 10 al 15 per cento la quota del proprio patrimonio che le Fondazioni bancarie possono investire in beni immobili non strumentali.

Il comma 1-*quater* modifica il regime di incompatibilità dei componenti degli organi delle Fondazioni bancarie, prevedendo che i soggetti i quali vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, non possono coprire tali funzioni anche presso la società bancaria conferitaria o presso controllate o partecipate di quest'ultima. In parallelo si prevede che i soggetti i quali svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione

non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

Il comma 1-*quinqüies* introduce l'obbligo, per l'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni bancarie, di presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie, con particolare riferimento agli interventi svolti da queste ultime per promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori in cui esse operano.

L'articolo 52-*bis* stabilisce che la garanzia richiesta per accedere al versamento rateale delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione può essere prestata, oltre che mediante fidejussione bancaria, ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva fidi, anche mediante ipoteca volontaria, per un valore doppio a quello del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione.

L'articolo 53 introduce, per il 2011, un regime fiscale e contributivo agevolato per gli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, applicabile esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Il regime fiscale agevolato consiste, ai sensi del comma 1, nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali; tale beneficio può trovare applicazione con riferimento ad un importo complessivo di emolumenti pari a 6.000 euro lordi e solo per i soggetti il cui reddito da lavoro dipendente non superi i 40.000 euro.

In base al comma 2 gli sgravi contributivi concernono sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore. Essi possono essere concessi entro un limite complessivo annuo pari a 650 milioni di euro.

Ai sensi del comma 3, il Governo deve provvedere alla determinazione di tali benefici entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.

Al riguardo ricorda che un analogo regime di imposta sostitutiva, è previsto, per gli anni 2009 e 2010, dall'articolo 5 del

decreto-legge n. 185 del 2008, con aliquota al 10 per cento, entro un limite di reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro ed entro un limite di importo degli emolumenti oggetto del beneficio di 6.000 euro.

Nell'ambito dell'articolo 55 segnala, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi da 1 a 2-*quinquies*.

I commi 1 e 2 differiscono, rispettivamente, i termini per il versamento dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011 e per il periodo d'imposta 2012.

Il differimento è affidato a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne dispone altresì i limiti. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, si prevede inoltre che i sostituti d'imposta trattengano l'acconto tenendo conto del differimento.

I commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, inseriti durante l'esame del provvedimento al Senato, sostanzialmente trasfondono nel provvedimento in esame quanto previsto dal decreto-legge n. 94 del 2010, recante « Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi ».

Le disposizioni, che intervengono sul Testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la finalità di perseguire obiettivi di pubblico interesse della difesa della salute pubblica.

In particolare, la lettera *a)* del comma 2-*bis* modifica, ferme restando le aliquote previgenti, le definizioni e la nomenclatura dei tabacchi lavorati, adeguandoli alla nuova elencazione e alla nuova formulazione dell'articolo 39-*bis* del predetto Testo unico, come modificato dal decreto legislativo n. 48 del 2010, in attuazione delle prescrizioni dettate in sede europea.

In sostanza, tali modifiche scorporano i sigari dai sigaretti (assoggettati alla medesima aliquota), e prevedono due diverse categorie di tabacco da fumo (assoggettate alla medesima aliquota del 56,00 per cento): il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo.

La lettera *b)* modifica l'articolo 39-*octies* del citato Testo unico, in tema di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati, al fine di introdurre un'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette.

Per tale tabacco, pertanto, l'imposta di consumo dovuta sui prodotti con prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è stabilita nella misura del 109 per cento dell'imposta applicata su tale classe di prezzo. Per la determinazione della classe di prezzo più richiesta, le norme prescrivono che si faccia riferimento al primo giorno di ciascun trimestre, secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente (analogamente a quanto previsto, per le sigarette, dall'articolo 39-*quinquies* del Testo unico).

La lettera *c)* sostituisce il comma 4 dell'articolo 39-*octies* del Testo unico, in materia di accisa minima sulle sigarette, disponendo che, per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta l'accisa minima è aumentata, dall'originario 100 per cento, al 115 per cento di quella gravante su tale classe.

Il comma 2-*ter* prescrive inoltre che, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette, possa essere venduto esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

Il comma 2-*quater* affida a un provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la variazione della percentuale di alcune aliquote di imposta sui tabacchi lavorati, al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui medesimi tabacchi.

Il comma 2-*quinquies*, con finalità di tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica, prevede una nuova causa di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, precludendone l'esercizio a chi non abbia conseguito, entro sei mesi dal-

l'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio. A tal fine si prevede l'espletamento di appositi corsi di formazione, da disciplinare con una convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM 2010) 289 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, rileva come la proposta di regolamento sulle agenzie di *rating* del credito che operano nell'Unione europea prospetti una serie di incisive modifiche al recente regolamento (CE) n. 1060/2009, al fine di promuovere tre obiettivi:

garantire la certezza del diritto per le agenzie di *rating* e gli investitori, migliorando nel contempo la qualità e la trasparenza delle attività di *rating*;

migliorare l'efficienza delle procedure di registrazione e vigilanza sulle agenzie di *rating*, riducendo l'onere a carico delle entità controllate, delle autorità di vigilanza e dei contribuenti europei;

assicurare una vigilanza adeguata sulle attività paneuropee delle agenzie.

Le ragioni di una modifica a così breve distanza dall'entrata in vigore del regolamento n. 1060 risiedono nei numerosi profili di criticità che, secondo la Commissione europea, l'assetto da esso previsto, sebbene non ancora interamente operativo, avrebbe manifestato.

Il sistema di vigilanza sulle agenzie di *rating* del credito stabilito dal regolamento (CE) n. 1060/2009 mira ad assicurare la convergenza e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, mediante:

la costituzione di collegi delle autorità competenti degli Stati membri che provvedono alla registrazione delle agenzie di *rating* e alla vigilanza sulle stesse;

il conferimento di poteri decisionali in via definitiva all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'agenzia.

Secondo la Commissione europea, la molteplicità dei soggetti preposti alla vigilanza in seno ai collegi e, di conseguenza, la necessità per le agenzie di *rating* di interagire con diverse autorità competenti comporterebbe un rischio di conflitti di competenza, che a sua volta può portare ad un livello di vigilanza insufficiente o eccessivo nonché oneri elevati per le agenzie di *rating*. Inoltre il coordinamento richiesto intralcerebbe l'adozione tempestiva ed efficace di decisioni.

Sempre ad avviso della Commissione europea, il regolamento n. 1060, pur prescrivendo una stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza, riconosce in ultima istanza l'esercizio dei poteri di controllo e

di applicazione della normativa ai singoli regolatori nazionali, che possono adottare decisioni divergenti e non uniformi.

Infine, sussisterebbe il rischio che le autorità competenti dello Stato in cui l'agenzia è registrata non destinino sufficienti risorse alla vigilanza in relazione ad attività dell'agenzia che incidono sui mercati finanziari al di fuori del proprio territorio di competenza.

Per superare questi elementi critici la proposta della Commissione europea modifica ed integra gran parte del citato regolamento n. 1060, ad eccezione dei requisiti che le agenzie devono soddisfare per essere registrate e svolgere la propria attività nonché delle condizioni in base alle quali i *rating* di credito emessi da agenzie con sede in paesi terzi possono essere utilizzati nell'UE.

In primo luogo, la proposta inserisce nuove disposizioni intese a rafforzare la concorrenza e la trasparenza sul mercato dei *rating*, mediante, in particolare:

l'obbligo per i relativi emittenti o i terzi collegati di disporre di un sito Internet protetto da *password* sul quale fornire alle agenzie di *rating* incaricate le informazioni necessarie per determinare o controllare il *rating* di credito di uno strumento finanziario strutturato;

l'obbligo per gli emittenti, al fine di evitare conflitti di interesse e di aumentare la trasparenza e la concorrenza tra le agenzie, di consentire l'accesso alle informazioni anche ad altre agenzie di *rating*, certificate o registrate, a condizione che possiedano i sistemi e la struttura organizzativa per assicurare la riservatezza dell'informazione e che utilizzino tali informazioni esclusivamente per l'emissione dei *rating*;

l'obbligo di fornire i *rating* su base annua per almeno il 10 per cento degli strumenti finanziari strutturati per i quali è stato richiesto l'accesso all'informazione, al fine di garantire che tale richiesta non persegua altri scopi;

l'obbligo per le agenzie di *rating* registrate nell'UE di rendere disponibili su

un sito protetto da *password* l'elenco degli strumenti finanziari strutturati sui quali stanno emettendo un *rating* di credito, informazioni riguardanti la tipologia di strumento, l'emittente e la data di inizio del processo di *rating*. Le agenzie di *rating* sono inoltre tenute a consentire l'accesso tempestivo al sito protetto a tutte le altre agenzie registrate o certificate a condizione che queste ultime siano in grado di garantire la riservatezza delle informazioni richieste.

Un secondo gruppo di modifiche concerne la sostituzione dell'attuale sistema collegiale di vigilanza sulle agenzie di *rating* con un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo alla istituenda Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di *rating* emessi da agenzie con sede in paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo.

Nelle intenzioni della Commissione europea, tale modifica, oltre a garantire una vigilanza più efficace ed effettiva sulle agenzie di *rating*, che spesso svolgono la propria attività in giurisdizioni diverse, migliorerebbe e semplificherebbe la procedura di registrazione eliminando le consultazioni tra le varie autorità che fanno parte dei collegi.

All'ESMA sono conseguentemente attribuiti rilevanti poteri di vigilanza e di regolamentazione:

il potere di imporre l'obbligo alle agenzie di *rating*, alle persone che partecipano alle attività di *rating*, alle entità valutate e ai terzi collegati, ai terzi a cui le agenzie di *rating* hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e ad altre persone diversamente collegate o connesse con tali agenzie o con le attività di *rating*, di fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti della stessa autorità;

il potere di svolgere indagini sui soggetti sopraindicati, se necessario con l'assistenza di funzionari dello Stato membro

interessato, esaminando tutto il materiale rilevante ai fini dell'indagine (scritture, registri, dati, traffico telefonico, e così via), nonché chiedendo chiarimenti e ascoltando i soggetti interessati;

il potere, delegabile alle autorità competenti dello Stato interessato, di svolgere ispezioni presso la sede dei medesimi soggetti, anche senza preavviso alle autorità nazionali. Nel caso in cui i destinatari dell'ispezione si oppongano allo svolgimento dell'ispezione, lo Stato interessato dovrà adoperarsi allo scopo, se necessario anche ricorrendo alla forza pubblica. L'autorità giudiziaria nazionale potrà verificare la proporzionalità delle misure adottate dall'ESMA e chiedere a quest'ultima informazioni dettagliate in relazione alle sospette violazioni del regolamento proposto, alle ispezioni in loco e al coinvolgimento delle persone sospettate. Non avrà tuttavia il potere di esaminare la legittimità delle decisioni adottate dall'ESMA che spetta solo alla Corte di giustizia;

Anche alle autorità nazionali competenti viene attribuito il potere di vigilare e assicurare l'applicazione del regolamento direttamente, in collaborazione con altre autorità o l'ESMA, o ancora rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nel caso in cui un'agenzia di *rating* commetta una delle violazioni indicate nel nuovo allegato III (violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi, nonché violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza e alle disposizioni in materia di informativa), l'ESMA potrà:

revocare la registrazione;

vietare temporaneamente all'agenzia di emettere *rating* efficaci in tutta l'UE fino a quando non sarà cessata la violazione;

sospendere l'uso a fini regolamentari di *rating* emessi dall'agenzia responsabile della violazione, con effetto in tutta l'UE, finché non si sarà posto fine alla violazione in questione;

chiedere all'emittente di prodotti finanziari strutturati di consentire l'accesso al proprio sito alle agenzie di *rating* che ne facciano richiesta.

Nel caso in cui, in base al principio di proporzionalità, non sia giustificabile l'adozione di misure di vigilanza più severe o di sanzioni, l'ESMA potrà richiedere alle agenzie di *rating* di porre fine alla violazione constatata o di emanare una comunicazione pubblica.

L'ESMA potrà altresì riferire i fatti alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale.

In ogni caso, prima di adottare le decisioni sopra richiamate, l'ESMA dovrà dare ai soggetti interessati l'opportunità di essere sentiti sulle questioni oggetto dei suoi rilievi, salvo nel caso in cui sia necessaria un'azione urgente per evitare un danno significativo al sistema finanziario. In quest'ultimo caso l'ESMA potrà adottare decisioni temporanee, dando quanto prima ai soggetti interessati la possibilità di esprimere le proprie osservazioni.

Particolarmente rigorosa è anche la disciplina delle sanzioni, che possono essere comminate dalla Commissione su richiesta dell'ESMA, al fine di obbligare un'agenzia di *rating* a porre fine ad una delle violazioni di cui al citato allegato III.

In particolare, la Commissione potrà imporre sanzioni di natura amministrativa dissuasive e proporzionate alla natura, alla durata, alla gravità dell'infrazione nonché alla capacità economica dell'agenzia e, in ogni caso, non superiori al 20 per cento del reddito o del fatturato anno realizzato dall'agenzia nell'esercizio sociale precedente. Nel caso in cui l'agenzia in virtù della violazione abbia ottenuto un beneficio finanziario quantificabile, l'importo dell'ammenda dovrà essere per lo meno pari a tale beneficio.

Inoltre, la Commissione avrà il potere di applicare, su richiesta dell'ESMA, una penalità di mora di natura amministrativa al fine di obbligare i soggetti interessati a porre fine ad un'infrazione, fornire informazioni e dati esatti e completi, sottoporsi

ad indagine o ad ispezioni in loco. L'importo delle penalità di mora, che sarà imposta per ogni giorno di ritardo, non potrà superare il 5 per cento del fatturato medio giornaliero dell'esercizio sociale precedente;

Le decisioni della Commissione potranno essere basate solo sui rilievi ai quali le parti hanno avuto la possibilità di rispondere.

La proposta riconosce alla Corte di giustizia il potere di annullare, ridurre o aumentare le penalità o le multe comminate dalla Commissione.

La proposta, operando un significativo trasferimento di competenze dalle autorità nazionali alla istituenda ESMA, presenta aspetti di particolare interesse e delicatezza.

Per un verso, appare necessario verificare l'adeguatezza dei poteri complessivamente attribuiti all'ESMA rispetto alle problematiche emerse recentemente in relazione alle attività di *rating*.

È il caso delle attività di valutazione dei titoli di debito pubblico e di ponderazione del « rischio Paese » ad essi connesso che tanta parte hanno avuto nella crisi greca e nelle manovre speculative nei confronti di altri membri dell'Area euro.

Per altro verso, sarebbe necessario valutare l'impatto della proposta sulle autorità di vigilanza italiane, segnatamente la CONSOB, nonché sugli operatori finanziari italiani.

In considerazione della complessità delle valutazioni sottese, ritiene opportuno procedere ad una serie di audizioni, che potrebbero riguardare i rappresentanti del Governo, della CONSOB, dell'ASSONIME, esperti della materia, nonché il Segretario generale del Comitato europeo per i regolatori dei valori mobiliari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come la proposta del relatore di procedere ad alcune audizioni potrà essere discussa in dettaglio in occasione della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00370 Ventucci: Proroga della disciplina in materia di crediti d'imposta e di detassazione degli investimenti nel settore cinematografico.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Cosimo VENTUCCI (PdL) illustra la propria risoluzione, la quale affronta il tema del sostegno al sistema della produzione cinematografica, che costituisce uno degli elementi di eccellenza dell'economia italiana.

A tale riguardo, rileva come i commi da 325 a 340 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) abbiano riconosciuto, fino al periodo d'imposta 2010, un credito d'imposta in favore delle imprese non appartenenti al settore che effettuino apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana; delle imprese di produzione, delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio cinematografico per le spese sostenute per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche italiane e per le spese di acquisizione di apparecchiature destinate alla proiezione

digitale; delle imprese di produzione nazionali per i costi di produzione di opere filmiche realizzate su commissione di produzioni estere.

Evidenzia, inoltre, come le anzidette disposizioni prevedano la detassazione degli utili che imprese di produzione e distribuzione, ovvero imprese operanti in settori diversi, reinvestano nella produzione o distribuzione di film italiani.

Osserva, peraltro, come la progressiva riduzione dei fondi pubblici per il finanziamento diretto delle opere cinematografiche, motivata non soltanto dalla necessità di ridurre la spesa pubblica, ma anche dall'esigenza di superare un sistema di incentivazione che non sempre ha premiato, in passato, la qualità e l'effettiva fruibilità delle opere finanziate, si debba accompagnare alla complessiva revisione della strategia di incentivazione del comparto, che dovrà sempre più basarsi su un maggiore coinvolgimento degli investimenti privati nel finanziamento delle produzioni cinematografiche ed audiovisive;

Sottolinea quindi come il loro venir meno delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 244 del 2007 rischi di privare il settore di strumenti fondamentali per una moderna ed efficace politica di sostegno al sistema della produzione cinematografica, e che hanno riscosso notevole successo presso gli operatori, i quali hanno rivolto un appello al Parlamento ed al Governo affinché si provveda alla proroga degli stessi.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere la proroga delle agevolazioni tributarie in favore degli investimenti nel settore cinematografico costituiti dai crediti d'imposta e dalla detassazione degli utili reinvestiti di cui all'articolo 1, commi da 325 a 340, della legge n. 244 del 2007, anche al fine di valutare appieno l'efficacia di tali misure.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, e C. 3544 Pagano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3544).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 giugno 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 3544 Pagano, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

La proposta, vertendo sulla medesima materia delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato, è stata abbinata a queste ultime.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sull'ordine dei lavori.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) evidenzia come sia stato da più parti segnalata l'impossibilità di contattare, in occasione della recente scadenza dei termini relativi ad alcuni adempimenti tributari, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cui è affidato il compito di fornire, attraverso un numero telefonico appositamente istituito, informazioni fiscali ai contribuenti.

A tale riguardo, chiede al presidente di sollecitare il Ministero dell'economia e

delle finanze a garantire un migliore funzionamento del predetto canale di comunicazione tra cittadini e fisco.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il sottosegretario Viale potrà assumere

informazioni in merito al segnalato malfunzionamento, facendo conoscere in via informale alla Commissione i motivi che lo hanno determinato.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (Atto n. 225).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del testo unico bancario con altre disposizioni in materia di trasparenza e revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 225);

rilevato come la Commissione Finanze abbia recentemente concluso un'ampia indagine conoscitiva sul credito al consumo, approvando all'unanimità un documento conclusivo nel quale si evidenziano una serie di elementi di criticità che affliggono il settore, e si avanzano una serie di articolate e puntuali proposte, volte soprattutto a migliorare il livello di tutela dei diritti dei consumatori;

evidenziato come il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE favorisca una maggiore tutela dei risparmiatori e dei consumatori, ampliando gli strumenti di tutela dei diritti di questi ultimi, incrementando il livello di trasparenza contrattuale e precontrattuale e l'informazione del contraente debole circa i costi effettivi del finanziamento, nonché orientando maggiormente i poteri attribuiti alle autorità creditizie verso gli obiettivi di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela;

rilevato altresì come lo schema di decreto operi una opportuna revisione della disciplina sugli intermediari creditizi,

colmando le lacune regolamentari e di vigilanza che sono in molti casi alla base delle distorsioni negli assetti di mercato evidenziate nel documento conclusivo dell'indagine svolta dalla Commissione;

considerata l'esigenza di tenere adeguatamente conto, nel quadro del recepimento della direttiva 2008/48/CE, delle conclusioni della predetta indagine conoscitiva, ribadite anche dalla risoluzione n. 7-00340 Pagano, approvata dalla Commissione Finanze nella seduta del 3 giugno 2010, in particolare per quanto riguarda le esigenze di:

fare in modo che tutti gli interventi normativi sulla disciplina del credito al consumo siano prioritariamente orientati a rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, in particolare migliorando il livello di trasparenza sulle condizioni contrattuali e sugli elementi di costo;

introdurre norme specifiche relative all'operatività dei sistemi di informazione creditizia, in particolare prevedendo che il consumatore sia informato esplicitamente delle conseguenze, rispetto all'accesso al credito da parte sua, di eventuali segnalazioni negative a suo carico inserite nei predetti sistemi, e che tali segnalazioni negative, prima di essere inserite nei predetti sistemi, siano previamente comunicate al consumatore interessato, consentendo a quest'ultimo di avanzare, entro un determinato termine, eccezioni rispetto alle segnalazioni effettuate, al fine di evitarne l'inserimento nei sistemi di informazione creditizia;

fare in modo che la necessaria revisione del quadro normativo e di vigi-

lanza applicabile agli intermediari finanziari operanti nel credito al consumo, con particolare riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli attuali articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), sia condotta in termini tali da evitare di precludere ad una vasta fascia di consumatori l'accesso al credito legale, scongiurando il rischio di ampliare in tal modo gli spazi del credito usurario, e mantenendo inoltre fermi gli obblighi previsti per tali soggetti dalla normativa vigente in materia di contrasto al riciclaggio;

fare in modo che la revisione delle modalità di vigilanza sui mediatori creditizi e sugli agenti in attività finanziaria introduca più effettive forme di controllo su tali soggetti, anche esercitate dai rispettivi organismi di autoregolamentazione, non limitandosi a prevedere controlli di natura meramente formale;

introdurre una disciplina specifica che definisca in termini puntuali le caratteristiche del microcredito, coniugando la necessità di favorire la nascita di un ulteriore canale di accesso al credito con quella di assicurare comunque la trasparenza del settore ed un adeguato sistema di vigilanza su di esso;

evidenziato come il Governo non abbia attuato i principi e criteri direttivi di cui alle lettere da *d-bis*) a *d-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, inseriti dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 – Legge comunitaria 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di esercitare anche i profili di delega recati dalla lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, introdotta dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 – Legge comunitaria 2009, la quale contempla il ruolo dell'educazione finan-

ziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo all'Esecutivo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti, anche alla luce delle indicazioni in materia contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione;

b) valuti il Governo l'opportunità di esercitare anche i profili di delega recati dalla lettera *d-ter*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, introdotta dall'articolo 13 della Legge comunitaria 2009, la quale impone di istituire, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, anche alla luce delle indicazioni in materia contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione;

c) valuti il Governo l'opportunità di esercitare anche i profili di delega recati dalle lettere *d-quater*) e *d-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, introdotte dall'articolo 13 della Legge comunitaria 2009, le quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo, per i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori, di motivare il provvedimento di diniego del finanziamento, senza mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia, ed attribuiscono al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento il diritto di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione, anche alla luce delle indicazioni, recate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze, che sottolineano l'esigenza

di rafforzare la capacità degli operatori del credito di effettuare un'autonoma valutazione del merito di credito dei soggetti che richiedono il finanziamento, nei limiti in cui ciò è possibile con riferimento al settore del credito al consumo;

d) si segnala come lo schema di decreto legislativo non affronti esplicitamente la questione, evidenziata nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo approvato dalla Commissione Finanze, relativa alle prassi anomale riscontrate nella catena distributiva nel settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in particolare per quanto riguarda comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di mediazione che fanno crescere i costi a suo carico: valuti pertanto il Governo l'opportunità di chiarire che la disciplina in materia di credito al consumo introdotta dal provvedimento si estende anche a tale tipologia di finanziamento, nonché di rivedere la disciplina degli intermediari operanti in tale settore;

e) con riferimento al comma 2 dell'articolo 121 del TUB, sostituito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale stabilisce che nel costo totale del credito sono compresi i premi assicurativi, valuti il Governo l'opportunità di richiamare, in tale contesto, la normativa emanata dall'ISVAP relativa ai conflitti di interesse in capo agli intermediari creditizi che collocano polizze assicurative connesse al contratto di credito;

f) con riferimento alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 122 del TUB, sostituito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale esclude dall'ambito di applicazione della disciplina, recata dallo stesso TUB, sul credito ai consumatori, i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere solo commissioni di importo non significativo, valuti il Governo l'opportunità di specificare maggiormente la previsione, la quale non indica in che

misura l'importo stesso debba ritenersi non significativo;

g) con riferimento alla lettera *n)* del comma 1 del predetto articolo 122 del TUB, la quale esclude dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di credito ai consumatori le iniziative di microcredito e gli altri contratti di credito che non prevedono pagamento di interessi, ovvero tassi inferiori a quelli di mercato ovvero altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato, valuti il Governo l'opportunità di precisare maggiormente il senso della disposizione, che si presta alle interpretazioni più varie, ed appare pertanto suscettibile di determinare notevoli incertezze applicative;

h) con riferimento alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 123 del TUB, sostituito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale prevede l'obbligo di evidenziare il TAEG negli annunci pubblicitari, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il valore del TAEG indicato deve riguardare la categoria di finanziamento pubblicizzata e che deve essere contestualmente indicato il TAEG minimo e massimo applicato a tale categoria di operazioni;

i) con riferimento alla lettera *d)* del comma 1 del predetto articolo 123 del TUB, la quale prevede che negli annunci pubblicitari siano fornite informazioni relative ai servizi accessori necessari per ottenere il credito, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG, in quanto non determinabili in anticipo, valuti il Governo se la possibilità di escludere dal calcolo del TAEG il costo di taluni servizi non costituisca un indebolimento delle tutele informative che devono essere assicurate ai consumatori, consentendo la commercializzazione di servizi accessori al credito il cui costo risulti inizialmente indeterminato per il consumatore e, pertanto, non conoscibile preventivamente da quest'ultimo;

l) con riferimento al comma 6 dell'articolo 124 del TUB, sostituito dall'arti-

colo 1, comma 1, dello schema di decreto, il quale esenta i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito dagli obblighi di informativa contrattuale, valuti il Governo se tale previsione, formulata in termini così generali, non rischi di costituire una preoccupante riduzione delle garanzie informative riconosciute al consumatore;

m) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 124-*bis* del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, il quale prescrive l'obbligo, per il finanziatore, di aggiornare le informazioni finanziarie e di valutare il merito di credito del consumatore in caso di aumento significativo dell'importo totale del credito reso disponibile, valuti il Governo l'opportunità di specificare cosa si intende per « aumento significativo » di tale importo totale, eventualmente indicando una misura percentuale, oltrepassata la quale l'aumento stesso deve considerarsi significativo;

n) in merito all'articolo 125 del TUB, sostituito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce alcune previsioni di rango legislativo relative alla gestione delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, valuti il Governo l'opportunità di recepire l'indicazione, recata dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, secondo la quale l'inserimento nelle banche dati creditizie di informazioni negative per il consumatore deve essere subordinato allo spirare di un termine, decorrente dalla comunicazione al consumatore stesso prevista dal comma 3 del predetto articolo 125, entro il quale quest'ultimo può formulare eccezioni rispetto a tali elementi informativi;

o) sempre con riferimento all'articolo 125 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di estendere le previsioni in esso contenute anche alla centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia;

p) ancora con riferimento all'articolo 125 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di rinforzare l'apparato sanzionatorio

previsto per la violazione delle norme in esso contenute, atteso che il comma 3-*bis* dell'articolo 144 del TUB, come sostituito dall'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inosservanza delle previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 125 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, solo nel caso in cui tali violazioni rivestano carattere rilevante;

q) con riferimento al primo periodo del comma 4 del nuovo articolo 125-*bis* del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « contratti di credito di durata » la parola: « e »;

r) con riferimento al comma 6 dell'articolo 117 del TUB, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 6 con quello al comma 5 del medesimo articolo 117;

s) con riferimento al comma 4 dell'articolo 119 del TUB, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, il quale prevede che i clienti possano ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente ad operazioni bancarie effettuate negli ultimi dieci anni, valuti il Governo l'opportunità di introdurre meccanismi atti ad evitare che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, in particolare nel caso in cui la predetta documentazione sia richiesta a fronte di avvisi di accertamento inviati dall'Agenzia delle entrate relativi alla movimentazione dei conti bancari;

t) ancora con riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 144 del TUB, il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di una serie di norme del TUB, solo nel caso in cui le predette violazioni rivestano carattere rilevante, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio la portata della previsione, non essendo chiarito in che termini debba essere valutata la rilevanza della violazione;

u) con riferimento all'articolo 106 del TUB, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il quale riserva l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai soli intermediari finanziari autorizzati, valuti il Governo l'opportunità di dettagliare maggiormente la disposizione, nel senso di non considerare come esercitate nei confronti del pubblico le attività di finanziamento svolte all'interno di un gruppo, l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo, gli atti di natura occasionale, nonché le forme di finanziamento poste in essere da imprese industriali o di distribuzione che risultino meramente strumentali o accessorie a quelle svolte in via principale;

v) con riferimento al comma 3 dell'articolo 106 del TUB, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la specificazione delle circostanze nelle quali ricorre l'esercizio al pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, valuti il Governo l'opportunità di indicare con quale tipo di atto normativo il Ministro dell'economia debba esercitare tale potere;

z) con riferimento al comma 2 dell'articolo 109 del TUB, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il quale definisce l'ambito di esercizio della vigilanza su base consolidata degli intermediari finanziari da parte della Banca d'Italia, comprendendovi anche, alla lettera c), ogni società che controlli intermediari finanziari, valuti il Governo l'opportunità di escludere dalla nozione di gruppo finanziario, ai fini della predetta vigilanza, le società controllanti che non svolgano attività finanziaria, bancaria o strumentale, prevedendo comunque che la Banca d'Italia possa richiedere a queste ultime di fornire le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza consolidata;

aa) con riferimento al nuovo articolo 111 del TUB, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il quale disciplina l'esercizio dell'attività di

microcredito, in deroga al regime autorizzatorio previsto dagli articoli 106 e 107 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di verificare se il limite di 25.000 euro, relativo all'ammontare massimo dei finanziamenti per attività di lavoro autonomo o di microimpresa che possono essere erogati dagli operatori del microcredito, risulti o meno congruo;

bb) con riferimento al comma 1 dell'articolo 111 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di inserire, tra i soggetti ai quali possono essere concessi finanziamenti di ammontare non superiore a 25.000 euro, le società cooperative, anche se costituite in forma di società di capitali;

cc) con riferimento al comma 4 del predetto articolo 111 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di estendere anche alle cooperative sociali, alle cooperative di finanza mutualistica e solidale ed alle società di mutuo soccorso la possibilità di concedere finanziamenti, eliminando inoltre la previsione che consente l'erogazione del credito solo nei confronti degli associati;

dd) con riferimento all'articolo 112 del TUB, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determini le modalità di applicazione ai consorzi di garanzia collettiva fidi della disciplina generale e di controllo sugli intermediari finanziari, al fine di tenere conto della specificità dei confidi stessi; valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, esplicitando il riferimento ai confidi;

ee) ancora con riferimento all'articolo 112 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di consentire ai confidi di avvalersi delle associazioni di categoria o delle società di servizi da essi promosse, anche in deroga alle disposizioni di cui al Titolo VI-bis del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto;

ff) con riferimento agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*novies* del TUB, come introdotti o sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma 1, e 11, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare a chi spettino i poteri sanzionatori previsti dalle predette disposizioni, nonché di esplicitare il relativo regime di impugnazione;

gg) con riferimento al nuovo articolo 113-*ter* del TUB, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, relativo alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 1, lettera *a*), il quale subordina l'applicazione della predetta sanzione ai soli casi di gravissime irregolarità nell'amministrazione ovvero di gravissime violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, anche in considerazione del fatto che la valutazione circa il livello di gravità delle violazioni risulta lasciata alla discrezionalità dell'Autorità di vigilanza;

hh) con riferimento all'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 132 del TUB, relativo all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le sanzioni penali ed amministrative previste per tale fattispecie, le quali risulterebbero meno gravi di quelle attualmente previste, nonché di contemplare, tra le fattispecie sanzionate, anche quella relativa all'uso abusivo di denominazione finanziaria;

ii) con riferimento al comma 6 dell'articolo 9 dello schema di decreto, il quale modifica il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo alla rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziaria intervenuta nell'ambito di un processo tributario, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la formulazione della disposizione con le modifiche apportate, da ultimo, al predetto comma 3 dall'articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010;

ll) con riferimento al secondo periodo del comma 4 del nuovo articolo 128-*quater* del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale stabilisce eccezioni al generale obbligo di monomandato per gli agenti in attività finanziaria, consentendo l'assunzione di più mandati, ciascuno relativo ad una sola tipologia di prodotti o servizi, nel caso in cui gli intermediari che li conferiscono non offrano l'intera gamma di servizi promossi dall'agente, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del predetto periodo, la cui complessità potrebbe determinare difficoltà applicative, chiarendo che l'obbligo di monomandato consiste nel divieto di offrire il medesimo prodotto o servizio su mandato di più intermediari, mentre è invece consentito all'agente offrire l'intera gamma di prodotti o servizi che possono essere promossi o conclusi da tale categoria professionale, anche se ciascuno di tali prodotti o servizi sia oggetto di mandato conferito da un diverso intermediario; valuti in ogni caso il Governo l'opportunità di apportare, ove necessario, ulteriori correzioni ed integrazioni a tale disciplina, alla luce della prima esperienza applicativa, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009;

mm) sempre con riferimento al nuovo articolo 128-*quinquies*2, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, in materia di requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare l'obbligo, a tali i fini, per coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione della società, di possedere requisiti di professionalità tra cui, alla pari di quanto previsto per gli agenti in attività finanziaria, il superamento di un'apposita prova valutativa; per quanto attiene ai requisiti di onorabilità, valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina che tenga conto della specificità dell'operato di mediatori e agenti, invece di riproporre i requisiti previsti per gli esponenti aziendali degli intermediari regolamentati;

nn) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 128-*sexies* del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale obbliga gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone ad avvalersi, per i contatti con il pubblico, esclusivamente di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di verificare se tale previsione non risulti eccessivamente onerosa per i predetti agenti, circoscrivendo eventualmente tale obbligo alle sole attività svolte fuori sede o alle attività di *front office*; valuti altresì il Governo l'opportunità di chiarire, comunque, che l'elenco cui fa riferimento la norma è quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo 128-*quater*;

oo) con riferimento al nuovo articolo 128-*undecies*² del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale riserva l'attività di consulenza e gestione dei crediti, a fini di ristrutturazione e di recupero degli stessi, ai soli agenti in attività finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale riserva si applichi solo nel caso in cui l'attività si espliciti attraverso la stipula di nuovi contratti o la novazione di contratti in essere, disponendo comunque che l'esercizio di tale attività sia subordinata all'iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui al nuovo articolo 128-*octies* del TUB, prevedendo inoltre, in tale prospettiva, un rafforzamento dei requisiti di qualificazione dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero, anche attraverso un sistema di formazione professionale permanente;

pp) sempre con riferimento al nuovo articolo 128-*undecies*² del TUB, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina specifica per i soggetti che, in forma individuale o collettiva, svolgono in via esclusiva attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nella gestione dei crediti, a fini di recupero dei medesimi, nell'interesse o per conto di banche o di intermediari finanziari, prevedendo

che tale attività sia subordinata all'iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui al nuovo articolo 128-*octies* del TUB, assicurando la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità;

qq) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 128-*duodecies* del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale demanda ad un successivo decreto legislativo l'attuazione delle disposizioni recate con il nuovo titolo VI-*bis* del TUB stesso, introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto, si osserva come risulti irrituale che sia il decreto delegato a rinviare, per l'attuazione delle disposizioni da esso introdotte, ad un ulteriore e distinto decreto legislativo;

rr) con riferimento all'articolo 17 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 2, il quale vieta ai dipendenti, agli agenti ed ai collaboratori di banche ed intermediari finanziari di svolgere attività di mediazione creditizia, nel senso di comprendere nell'ambito di applicazione del predetto divieto anche la fattispecie in cui tali soggetti svolgano, anche in maniera informale, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività, stabilendo inoltre un rigoroso regime sanzionatorio per le violazioni del predetto comma 2;

ss) con riferimento al comma 4 dell'articolo 17 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di eliminare la previsione che consente alle banche ed agli intermediari finanziari di detenere nelle imprese o società di mediazione « partecipazioni che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale o che attribuiscono almeno il 10 per cento dei diritti di voto », anche al fine di assicurare coerenza con il dettato del comma 4 del nuovo articolo 128-*quinquies* del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale stabilisce che il mediatore creditizio non deve essere legato con al-

cuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; valuti comunque il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, la quale non risulta chiara;

tt) con riferimento all'articolo 22, comma 2 dello schema di decreto, il quale prevede che la domanda di iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi si intende accolta se entro novanta giorni non sia stato adottato

un provvedimento di rigetto della domanda stessa, valuti il Governo la congruità del ricorso, in tal caso, all'istituto del silenzio assenso;

uu) con riferimento all'articolo 25, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di dettagliare maggiormente il regime transitorio ivi previsto, al fine di assicurare un ordinato passaggio alla nuova disciplina recata dallo schema.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (Atto n. 225).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del testo unico bancario con altre disposizioni in materia di trasparenza e revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 225);

rilevato come la Commissione Finanze abbia recentemente concluso un'ampia indagine conoscitiva sul credito al consumo, approvando all'unanimità un documento conclusivo nel quale si evidenziano una serie di elementi di criticità che affliggono il settore, e si avanzano una serie di articolate e puntuali proposte, volte soprattutto a migliorare il livello di tutela dei diritti dei consumatori;

evidenziato come il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE favorisca una maggiore tutela dei risparmiatori e dei consumatori, ampliando gli strumenti di tutela dei diritti di questi ultimi, incrementando il livello di trasparenza contrattuale e precontrattuale e l'informazione del contraente debole circa i costi effettivi del finanziamento, nonché orientando maggiormente i poteri attribuiti alle autorità creditizie verso gli obiettivi di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela;

rilevato altresì come lo schema di decreto operi una opportuna revisione della disciplina sugli intermediari creditizi,

colmando le lacune regolamentari e di vigilanza che sono in molti casi alla base delle distorsioni negli assetti di mercato evidenziate nel documento conclusivo dell'indagine svolta dalla Commissione;

considerata l'esigenza di tenere adeguatamente conto, nel quadro del recepimento della direttiva 2008/48/CE, delle conclusioni della predetta indagine conoscitiva, ribadite anche dalla risoluzione n. 7-00340 Pagano, approvata dalla Commissione Finanze nella seduta del 3 giugno 2010, in particolare per quanto riguarda le esigenze di:

fare in modo che tutti gli interventi normativi sulla disciplina del credito al consumo siano prioritariamente orientati a rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, in particolare migliorando il livello di trasparenza sulle condizioni contrattuali e sugli elementi di costo;

introdurre norme specifiche relative all'operatività dei sistemi di informazione creditizia, in particolare prevedendo che il consumatore sia informato esplicitamente delle conseguenze, rispetto all'accesso al credito da parte sua, di eventuali segnalazioni negative a suo carico inserite nei predetti sistemi, e che tali segnalazioni negative, prima di essere inserite nei predetti sistemi, siano previamente comunicate al consumatore interessato, consentendo a quest'ultimo di avanzare, entro un determinato termine, eccezioni rispetto alle segnalazioni effettuate, al fine di evitarne l'inserimento nei sistemi di informazione creditizia;

fare in modo che la necessaria revisione del quadro normativo e di vigi-

lanza applicabile agli intermediari finanziari operanti nel credito al consumo, con particolare riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli attuali articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), sia condotta in termini tali da evitare di precludere ad una vasta fascia di consumatori l'accesso al credito legale, scongiurando il rischio di ampliare in tal modo gli spazi del credito usurario, e mantenendo inoltre fermi gli obblighi previsti per tali soggetti dalla normativa vigente in materia di contrasto al riciclaggio;

fare in modo che la revisione delle modalità di vigilanza sui mediatori creditizi e sugli agenti in attività finanziaria introduca più efficaci forme di controllo su tali soggetti, anche esercitate dai rispettivi organismi di autoregolamentazione, non limitandosi a prevedere controlli di natura meramente formale;

introdurre una disciplina specifica che definisca in termini puntuali le caratteristiche del microcredito, coniugando la necessità di favorire la nascita di un ulteriore canale di accesso al credito con quella di assicurare comunque la trasparenza del settore ed un adeguato sistema di vigilanza su di esso;

evidenziato come il Governo non abbia attuato i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *d-bis*) a *d-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, inserite dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 – Legge comunitaria 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di esercitare anche i profili di delega recati dalla lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, introdotta dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 – Legge comunitaria 2009, la quale contempla il ruolo dell'educazione finan-

ziaria quale strumento di tutela del consumatore, promuovendo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti, anche alla luce delle indicazioni in materia contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione;

b) valuti il Governo l'opportunità di esercitare anche i profili di delega recati dalla lettera *d-ter*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, introdotta dall'articolo 13 della Legge comunitaria 2009, la quale impone di istituire, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, anche alla luce delle indicazioni in materia contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione;

c) valuti il Governo l'opportunità di esercitare anche i profili di delega recati dalle lettere *d-quater*) e *d-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, introdotte dall'articolo 13 della Legge comunitaria 2009, le quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo, per i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori, di motivare il provvedimento di diniego del finanziamento, senza mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia, ed attribuiscono al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento il diritto di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione, anche alla luce delle indicazioni, recate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze, che sottolineano l'esigenza di rafforzare la capacità degli operatori

del credito di effettuare un'autonoma valutazione del merito di credito dei soggetti che richiedono il finanziamento, nei limiti in cui ciò è possibile con riferimento al settore del credito al consumo;

d) si segnala come lo schema di decreto legislativo non affronti esplicitamente la questione, evidenziata nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo approvato dalla Commissione Finanze, relativa alle prassi anomale riscontrate nella catena distributiva nel settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in particolare per quanto riguarda comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di mediazione che fanno crescere i costi a suo carico: valuti pertanto il Governo l'opportunità di chiarire che la disciplina in materia di credito al consumo introdotta dal provvedimento si estende anche a tale tipologia di finanziamento, nonché di rivedere la disciplina degli intermediari operanti in tale settore;

e) con riferimento al comma 2 dell'articolo 121 del TUB, sostituito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale stabilisce che nel costo totale del credito sono compresi i premi assicurativi, valuti il Governo l'opportunità di tenere conto, in tale contesto, della normativa emanata dall'ISVAP relativa ai conflitti di interesse in capo agli intermediari creditizi che collochino polizze assicurative connesse al contratto di credito;

f) con riferimento alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 122 del TUB, sostituito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale esclude dall'ambito di applicazione della disciplina, recata dallo stesso TUB, sul credito ai consumatori, i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere solo commissioni di importo non significativo, valuti il Governo l'opportunità di specificare maggiormente la previsione, la quale non indica in che misura l'importo stesso debba ritenersi non significativo;

g) con riferimento alla lettera *n)* del comma 1 del predetto articolo 122 del TUB, la quale esclude dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di credito ai consumatori le iniziative di microcredito e gli altri contratti di credito che non prevedono pagamento di interessi, ovvero tassi inferiori a quelli di mercato ovvero altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato, valuti il Governo l'opportunità di precisare maggiormente il senso della disposizione, che si presta alle interpretazioni più varie, ed appare pertanto suscettibile di determinare notevoli incertezze applicative;

h) con riferimento alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 123 del TUB, sostituito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale prevede l'obbligo di evidenziare il TAEG negli annunci pubblicitari, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il valore del TAEG indicato deve riguardare la categoria di finanziamento pubblicizzata e che deve essere contestualmente indicato il TAEG minimo e massimo applicato a tale categoria di operazioni;

i) con riferimento alla lettera *d)* del comma 1 del predetto articolo 123 del TUB, la quale prevede che negli annunci pubblicitari siano fornite informazioni relative ai servizi accessori necessari per ottenere il credito, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG, in quanto non determinabili in anticipo, valuti il Governo, se la possibilità di escludere il costo di taluni servizi dal calcolo del TAEG, il quale deve essere effettuato in conformità alla disciplina comunitaria in materia, non costituisca un indebolimento delle tutele informative che devono essere assicurate ai consumatori, consentendo la commercializzazione di servizi accessori al credito il cui costo risulti inizialmente indeterminato per il consumatore e, pertanto, non conoscibile preventivamente da quest'ultimo;

l) con riferimento al comma 6 dell'articolo 124 del TUB, sostituito dall'arti-

colo 1, comma 1, dello schema di decreto, il quale esenta i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito dagli obblighi di informativa contrattuale, valuti il Governo se tale previsione, formulata in termini così generali, non rischi di costituire una preoccupante riduzione delle garanzie informative riconosciute al consumatore;

m) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 124-*bis* del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, il quale prescrive l'obbligo, per il finanziatore, di aggiornare le informazioni finanziarie e di valutare il merito di credito del consumatore in caso di aumento significativo dell'importo totale del credito reso disponibile, valuti il Governo l'opportunità di specificare cosa si intende per « aumento significativo » di tale importo totale, eventualmente indicando una misura percentuale, oltrepassata la quale l'aumento stesso deve considerarsi significativo;

n) in merito all'articolo 125 del TUB, sostituito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce alcune previsioni di rango legislativo relative alla gestione delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, valuti il Governo l'opportunità di recepire l'indicazione, recata dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, secondo la quale l'inserimento nelle banche dati creditizie di informazioni negative per il consumatore deve essere subordinato allo spirare di un termine, decorrente dalla comunicazione al consumatore stesso prevista dal comma 3 del predetto articolo 125, entro il quale quest'ultimo può formulare eccezioni rispetto a tali elementi informativi;

o) sempre con riferimento all'articolo 125 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di estendere le previsioni in esso contenute anche alla centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia;

p) ancora con riferimento all'articolo 125 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di rinforzare l'apparato sanzionatorio

previsto per la violazione delle norme in esso contenute, atteso che il comma 3-*bis* dell'articolo 144 del TUB, come sostituito dall'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inosservanza delle previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 125 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, solo nel caso in cui tali violazioni rivestano carattere rilevante;

q) con riferimento al primo periodo del comma 4 del nuovo articolo 125-*bis* del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « contratti di credito di durata » la parola: « e »;

r) con riferimento al comma 6 dell'articolo 117 del TUB, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 6 con quello al comma 5 del medesimo articolo 117;

s) con riferimento al comma 4 dell'articolo 119 del TUB, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, il quale prevede che i clienti possano ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente ad operazioni bancarie effettuate negli ultimi dieci anni, valuti il Governo l'opportunità di introdurre meccanismi atti ad evitare che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, in particolare nel caso in cui la predetta documentazione sia richiesta a fronte di avvisi di accertamento inviati dall'Agenzia delle entrate relativi alla movimentazione dei conti bancari;

t) ancora con riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 144 del TUB, il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di una serie di norme del TUB, solo nel caso in cui le predette violazioni rivestano carattere rilevante, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio la portata della previsione, non essendo chiarito in che termini debba essere valutata la rilevanza della violazione;

u) con riferimento all'articolo 106 del TUB, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il quale riserva l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai soli intermediari finanziari autorizzati, valuti il Governo l'opportunità di dettagliare maggiormente la disposizione, nel senso di non considerare come esercitate nei confronti del pubblico le attività di finanziamento svolte all'interno di un gruppo, l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo, gli atti di natura occasionale, nonché le forme di finanziamento poste in essere da imprese industriali o di distribuzione che risultino meramente strumentali o accessorie a quelle svolte in via principale;

v) con riferimento al comma 3 dell'articolo 106 del TUB, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la specificazione delle circostanze nelle quali ricorre l'esercizio al pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, valuti il Governo l'opportunità di indicare con quale tipo di atto normativo il Ministro dell'economia debba esercitare tale potere;

z) con riferimento al comma 2 dell'articolo 109 del TUB, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il quale definisce l'ambito di esercizio della vigilanza su base consolidata degli intermediari finanziari da parte della Banca d'Italia, comprendendovi anche, alla lettera c), ogni società che controlli intermediari finanziari, valuti il Governo l'opportunità di escludere dalla nozione di gruppo finanziario, ai fini della predetta vigilanza, le società controllanti che non svolgano attività finanziaria, bancaria o strumentale, prevedendo comunque che la Banca d'Italia possa richiedere a queste ultime di fornire le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza consolidata;

aa) con riferimento al nuovo articolo 111 del TUB, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il quale disciplina l'esercizio dell'attività di

microcredito, in deroga al regime autorizzatorio previsto dagli articoli 106 e 107 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di verificare se il limite di 25.000 euro, relativo all'ammontare massimo dei finanziamenti per attività di lavoro autonomo o di microimpresa che possono essere erogati dagli operatori del microcredito, risulti o meno congruo;

bb) con riferimento al comma 1 dell'articolo 111 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di inserire, tra i soggetti ai quali possono essere concessi finanziamenti di ammontare non superiore a 25.000 euro, le società cooperative, anche se costituite in forma di società di capitali;

cc) con riferimento al comma 3 dell'articolo 111 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 111, di erogare finanziamenti anche a favore di persone fisiche solo in via non prevalente;

dd) con riferimento al comma 4 del predetto articolo 111 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di estendere anche alle cooperative sociali, alle cooperative di finanza mutualistica e solidale ed alle società di mutuo soccorso la possibilità di concedere finanziamenti, eliminando inoltre la previsione che consente l'erogazione del credito solo nei confronti degli associati;

ee) con riferimento all'articolo 112 del TUB, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determini le modalità di applicazione ai consorzi di garanzia collettiva fidi della disciplina generale e di controllo sugli intermediari finanziari, al fine di tenere conto della specificità dei confidi stessi; valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, esplicitando il riferimento ai confidi;

ff) ancora con riferimento all'articolo 112 del TUB, valuti il Governo l'opportu-

nità di consentire ai confidi di avvalersi delle associazioni di categoria o delle società di servizi da essi promosse, anche in deroga alle disposizioni di cui al Titolo VI-bis del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto;

gg) con riferimento agli articoli 112-bis, 113 e 128-novies del TUB, come introdotti o sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma 1, e 11, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare a chi spettino i poteri sanzionatori previsti dalle predette disposizioni, nonché di esplicitare il relativo regime di impugnazione;

hh) con riferimento al nuovo articolo 113-ter del TUB, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, relativo alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 1, lettera *a*), il quale subordina l'applicazione della predetta sanzione ai soli casi di gravissime irregolarità nell'amministrazione ovvero di gravissime violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, anche in considerazione del fatto che la valutazione circa il livello di gravità delle violazioni è lasciata alla discrezionalità dell'Autorità di vigilanza;

ii) con riferimento all'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 132 del TUB, relativo all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le sanzioni penali ed amministrative previste per tale fattispecie, le quali risulterebbero meno gravi di quelle attualmente previste, nonché di contemplare, tra le fattispecie sanzionate, anche quella relativa all'uso abusivo di denominazione finanziaria;

ll) con riferimento al comma 6 dell'articolo 9 dello schema di decreto, il quale modifica il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo alla rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale

interventuta nell'ambito di un processo tributario, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la formulazione della disposizione con le modifiche apportate, da ultimo, al predetto comma 3 dall'articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010;

mm) con riferimento al secondo periodo del comma 4 del nuovo articolo 128-quater del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale stabilisce eccezioni al generale obbligo di monomandato per gli agenti in attività finanziaria, consentendo l'assunzione di più mandati, ciascuno relativo ad una sola tipologia di prodotti o servizi, nel caso in cui gli intermediari che li conferiscono non offrano l'intera gamma di servizi promossi dall'agente, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del predetto periodo, la cui complessità potrebbe determinare difficoltà applicative, chiarendo che l'obbligo di monomandato consiste nel divieto di offrire il medesimo prodotto o servizio su mandato di più intermediari, mentre è invece consentito all'agente offrire l'intera gamma di prodotti o servizi che possono essere promossi o conclusi da tale categoria professionale, anche se ciascuno di tali prodotti o servizi sia oggetto di mandato conferito da un diverso intermediario; valuti in ogni caso il Governo l'opportunità di apportare, ove necessario, ulteriori correzioni ed integrazioni a tale disciplina, alla luce della prima esperienza applicativa, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009;

nn) sempre con riferimento al nuovo articolo 128-quinquies², introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, in materia di requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare l'obbligo, a tali i fini, per coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione della società, di possedere requisiti di professionalità tra cui, alla pari di quanto previsto per gli agenti in attività finanziaria, il superamento di un'apposita prova valutativa; per quanto attiene ai requisiti di onorabilità, valuti il Governo

l'opportunità di introdurre una disciplina che tenga conto della specificità dell'operato di mediatori e agenti, invece di proporre i requisiti previsti per gli esponenti aziendali degli intermediari regolamentati;

oo) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 128-*sexies* del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale obbliga gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone ad avvalersi, per i contatti con il pubblico, esclusivamente di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di verificare se tale previsione non risulti eccessivamente onerosa per i predetti agenti, circoscrivendo eventualmente tale obbligo alle sole attività svolte fuori sede o alle attività di *front office*; valuti altresì il Governo l'opportunità di chiarire, comunque, che l'elenco cui fa riferimento la norma è quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo 128-*quater*;

pp) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 128-*octies* del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale disciplina le modalità di composizione dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di precisare che in tale Organismo devono essere presenti anche esponenti di tali categorie professionali;

qq) con riferimento al nuovo articolo 128-*undecies*² del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale riserva l'attività di consulenza e gestione dei crediti, a fini di ristrutturazione e di recupero degli stessi, ai soli agenti in attività finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale riserva si applichi solo nel caso in cui l'attività si espliciti attraverso la stipula di nuovi contratti o la novazione di contratti in essere, disponendo comunque che l'esercizio di tale attività sia subordinata

all'iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui al nuovo articolo 128-*octies* del TUB, prevedendo inoltre, in tale prospettiva, un rafforzamento dei requisiti di qualificazione dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero, anche attraverso un sistema di formazione professionale permanente;

rr) sempre con riferimento al nuovo articolo 128-*undecies*² del TUB, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina specifica per i soggetti che, in forma individuale o collettiva, svolgono in via esclusiva attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nella gestione dei crediti, a fini di recupero dei medesimi, nell'interesse o per conto di banche o di intermediari finanziari, prevedendo che tale attività sia subordinata all'iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui al nuovo articolo 128-*octies* del TUB, assicurando la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità;

ss) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 128-*duodecies* del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale demanda ad un successivo decreto legislativo l'attuazione delle disposizioni recate con il nuovo titolo VI-*bis* del TUB stesso, introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto, si osserva come risulti irriuale che sia il decreto delegato a rinviare, per l'attuazione delle disposizioni da esso introdotte, ad un ulteriore e distinto decreto legislativo;

tt) con riferimento all'articolo 17 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 2, il quale vieta ai dipendenti, agli agenti ed ai collaboratori di banche ed intermediari finanziari di svolgere attività di mediazione creditizia, nel senso di comprendere nell'ambito di applicazione del predetto divieto anche la fattispecie in cui tali soggetti svolgano, anche in maniera informale, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività, stabi-

lendo inoltre un rigoroso regime sanzionatorio per le violazioni del predetto comma 2;

uu) con riferimento al comma 4 dell'articolo 17 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di eliminare la previsione che consente alle banche ed agli intermediari finanziari di detenere nelle imprese o società di mediazione « partecipazioni che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale o che attribuiscono almeno il 10 per cento dei diritti di voto », anche al fine di assicurare coerenza con il dettato del comma 4 del nuovo articolo 128-*quinquies* del TUB, introdotto dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale stabilisce che il mediatore creditizio non deve essere legato con alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipen-

denza; valuti comunque il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, la quale non risulta chiara;

vv) con riferimento all'articolo 22, comma 2 dello schema di decreto, il quale prevede che la domanda di iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi si intende accolta se entro novanta giorni non sia stato adottato un provvedimento di rigetto della domanda stessa, valuti il Governo la congruità del ricorso, in tal caso, all'istituto del silenzio assenso;

zz) con riferimento all'articolo 25, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di dettagliare maggiormente il regime transitorio ivi previsto, al fine di assicurare un ordinato passaggio alla nuova disciplina recata dallo schema.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dei Co.Re.Com. di Emilia-Romagna, Puglia e Lombardia, in materia di educazione scolastica alla multimedialità 268

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 268

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 276

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsto dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 278

AVVERTENZA 281

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2010.

Audizione di rappresentanti dei Co.Re.Com. di Emilia-Romagna, Puglia e Lombardia, in materia di educazione scolastica alla multimedialità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 78 del 2010, approvato in prima lettura dal Senato, contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-

2013, l'ultimo documento programmatico approvato dal Parlamento nel settembre 2009, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità. Segnala che l'Ecofin ha invitato l'Italia a riportare l'indebitamento netto al di sotto del 3 per cento del PIL entro il 2012, a garantire un aggiustamento annuo di bilancio pari ad almeno 0,5 punti in termini strutturali, e a definire in dettaglio, entro il 2 giugno 2010, la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo. Come specificato nella Nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno 2010, il provvedimento in esame costituisce quindi lo strumento per attuare la dovuta correzione delineata nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) e risponde all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L'emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso peraltro più urgente l'intervento. Il Governo ha ritenuto, pertanto, opportuno anticipare la manovra rispetto alle scadenze fissate dalla legge di contabilità. Secondo gli andamenti tendenziali rilevati dalla RUEF e confermati dalla Nota informativa, che vedono l'indebitamento netto pari al 4,7 per cento del PIL nel 2011 e al 4,3 per cento nel 2012, la conferma degli obiettivi a suo tempo indicati – rispettivamente il 3,9 e il 2,7 per cento nei due anni –, ha comportato una correzione pari, in termini cumulati, all'1,6 per cento del PIL. Osserva quindi che la manovra correttiva oggetto del decreto-legge in esame determina una correzione di 12.053 milioni nel 2011, 24.965 milioni nel 2012 e 24.962 milioni nel 2013, nel testo iniziale presentato dal Governo – pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 e all'1,5 per cento nel 2012, mentre per il 2013 non è possibile individuare la portata della correzione in quanto, per l'anno indicato, non è disponibile il conto tendenziale della pubblica amministrazione. Le modifiche introdotte dal Senato, determinano un'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto per 77,3 milioni nel 2011, 86,2 milioni nel

2012 e 54,6 milioni nel 2013. Nel 2012 la correzione cresce a 25.068 milioni; nonostante tale miglioramento, l'incidenza sul PIL della manovra si conferma pari all'1,5 per cento. Le misure comportano un impatto limitato nel 2010: in termini d'indebitamento netto, si tratta di 1.527 milioni di risorse – 774 milioni nel testo iniziale –, quasi interamente utilizzati per finalità di carattere espansivo.

Ricorda che la correzione esplica i propri effetti a decorrere dal 2011: con riferimento alla manovra lorda si evidenzia che il provvedimento reperisce risorse pari a 17,3 miliardi nel 2011, che salgono a 27,1 miliardi nel 2012 per poi ridursi a 26,4 miliardi nel 2013. A fronte di impieghi per finalità espansive ancora di rilievo nel 2011 – circa il 30 per cento delle risorse reperite – nel biennio successivo tale componente si riduce, rispettivamente al 7,6 e al 5,3 per cento. Con riferimento alla manovra netta negli anni 2011-2013, ovvero alla correzione del deficit operata attraverso un miglioramento del saldo primario, essa opera prevalentemente – 62,2 per cento nella media del triennio – attraverso il contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente. Rispetto al testo iniziale, le modifiche introdotte dal Senato determinano quindi un maggior contributo alla manovra netta da parte delle entrate, dal 35,5 in media nel triennio nel testo iniziale al 37,8 per cento nel testo all'esame della Camera; all'interno della spesa si riduce poi l'apporto assicurato da quella in conto capitale, dal 4,6 al 3,1 per cento. Rispetto agli andamenti tendenziali, come rilevati dalla RUEF, la manovra determina una riduzione della spesa primaria di circa l'1 per cento nel 2011 e del 2 per cento nel 2012; anche in questo caso per il 2013 non è disponibile il conto tendenziale della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le entrate, le misure ne determinano un aumento rispetto alla legislazione vigente pari allo 0,6 per cento nel primo anno e all'1,4 per cento nel secondo.

Rinvia all'articolato complessivo del provvedimento, limitandosi all'indicazione delle parti di competenza della Commis-

sione cultura. L'articolo 2 prevede, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero, ad esclusione delle risorse destinate al fondo ordinario delle università, all'informatica, alla ricerca, al 5 per mille del gettito IRE. Le riduzioni previste sono pari a 2.443,7 milioni di euro, per il 2011; 2.215, 8 milioni, per il 2012; 2.395, 2 milioni, per il 2013. Evidenza che le riduzioni indicate, i cui importi per singola missione di ciascun Ministero, sono previsti dall'Allegato 1 alla Finanziaria, comprendono gli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 6, e degli organi costituzionali, di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, che dispone l'assegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato delle riduzioni di spesa deliberate autonomamente dagli organi costituzionali. Aggiunge che l'articolo 4, dai commi 4-bis a 4-sexies, reca disposizioni che definiscono i criteri di iscrizione contabile e di imputazione ai capitoli di bilancio delle poste finanziarie relative al cedolino unico, istituito dall'articolo 2, comma 197, della legge finanziaria 2010, n. 196 del 2009, nonché a dettare una specifica disciplina per i pagamenti mediante il cedolino unico per il personale scolastico. Scopo delle disposizioni indicate è quello di perseguire il maggior gettito previsto dalla legge finanziaria 2010, nonché di conseguire ulteriore risparmi, con le nuove norme sul cedolino per il personale scolastico. In particolare, il comma 4-septies stabilisce che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie debba essere effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse, tramite lo strumento degli ordini collettivi di pagamento previsti dal decreto ministeriale 31 ottobre 2002. Ricorda che il comma citato modifica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 601 della legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, che prevede l'assegnazione diretta di Fondi specifici alle istituzioni scolastiche. Il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici è sempre a carico dei bilanci degli

istituti. Il comma 4-octies prevede invece che per ciascuna istituzione scolastica debba essere fissata ogni anno, con apposito decreto ministeriale, la dotazione finanziaria, per le competenze accessorie del personale supplente breve nominato dai dirigenti; la dotazione prevista sarà distribuita in base a criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa. Il successivo comma 4-novies rimanda ad un decreto ministeriale da adottare le eventuali modifiche al regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2001 n. 44. Il comma 4-decies dispone invece la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, riguardanti i pagamenti con cedolino unico.

Sottolinea quindi che l'articolo 6, commi da 7 a 14, introduce limiti per tutte le pubbliche amministrazioni, alle spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni, formazione e per autovetture. La riduzione non si applica però ad università, enti e fondazioni di ricerca ed enti equiparati. Il comma 8, modificato al Senato, riduce invece, a partire dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. La spesa prevista non potrà essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per gli stessi fini. Ricorda che anche in questo caso valgono i limiti previsti dal comma 7, limiti che non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali. Aggiunge che l'articolo 7 riguarda la soppressione di enti quali Ipsema, Ispesl, Ipost, Enam, Enappsmsad, nonché il riordino degli organi di enti previdenziali. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 3-bis, che dispone, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la soppressione dell'Enam le cui funzioni sono trasferite all'Inpdap, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Sempre al Senato è stato disposto che le

modalità di trasferimento delle risorse dell'Ente soppresso siano da definire con specifici decreti di natura non regolamentare, adottati di concerto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Il comma 15, modificato dal Senato, sopprime quindi l'Istituto per gli affari sociali (IAS) e trasferisce le sue funzioni all'ISFOL. In particolare, è previsto che l'attività svolta dall'IAS confluisca nell'ambito dell'ISFOL in una delle macroaree esistenti. Ricorda inoltre che il comma 16, dispone, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – e cioè dal 31 maggio 2010 – la soppressione dell'Ente Nazione di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAPP-SMSAD), le cui funzioni passano all'ENPALS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo stesso comma istituisce presso l'ENPALS, con effetto dal 31 maggio 2010, il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, con gestione separata. Il comma 19 prevede invece la soppressione dell'Ente italiano Montagna e la successione dell'ente in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Segnala, ancora, che l'articolo 7, comma 20, dispone la soppressione degli enti di cui all'Allegato 2 del provvedimento, indicando i soggetti che ne assorbono compiti e attribuzioni. È soppresso l'Ente Teatrale Italiano (ETI), il cui personale è assorbito dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 21 del medesimo articolo prevede invece la soppressione dell'INSEAN, Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, il cui personale transita presso il CNR.

Aggiunge che l'articolo 8 reca disposizione sull'utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico. Il comma 14 dispone che il 30 per cento di dette

economie discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 siano comunque riservate al settore scolastico, con le modalità previste dall'articolo 64, comma 9, citato. Al Senato è stato stabilito che alla destinazione delle risorse in questione si provvede con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Evidenzia che l'articolo 9, comma 9, modifica per il 2011 e il 2012, il regime delle assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. Il regime speciale è limitato al 2010, per il triennio 2011-2013 si prevede che gli enti possano assumere personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, da bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti a tempo indeterminato intervenute l'anno precedente; si stabilisce inoltre la predetta facoltà assunzionale nella misura del 50 per cento nel 2014 e nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2015. I commi successivi riguardano l'omogeneità di computo delle retribuzioni tra personale uscente e neo-assunto, laddove nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico. Ricorda quindi che il comma 15 fissa il numero dei docenti di sostegno per l'anno scolastico 2010-2011, pari a quello dell'anno scolastico 2009-2010 – 90.469 unità –, la relazione tecnica presentata in Senato specifica che la disposizione citata è volta al contenimento del numero dei docenti di sostegno da nominare annualmente. Qualsiasi deroga al numero massimo di docenti riguarda situazioni di particolari gravità, ex articolo 3, comma 3 della legge 5 Febbraio 1993, n. 104. Il comma 15-bis autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininter-

rottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici. La proroga dei rapporti è consentita nei limiti di spesa di cui all'elenco 1, previsto dal comma 250 dell'articolo 2 di cui alla legge n. 191 del 2009. Il successivo comma 23 del medesimo articolo stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali. Nella modifica intervenuta al Senato, è fatto salvo il disposto dall'articolo 8, comma 14, del provvedimento in esame, citato, il quale dispone che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 siano comunque riservate al settore scolastico. Il comma 29 riduce del 50 per cento la spesa sostenuta nell'anno 2009, dalle pubbliche amministrazioni, per il personale precario, in Senato è stata escluso il riferimento agli enti di ricerca. In ogni caso, per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Aggiunge che sempre durante l'esame al Senato sono stati introdotti due ulteriori periodi al comma 29, con riferimento agli enti di ricerca; si è previsto che resta comunque fermo il limite all'impiego di personale a tempo determinato espresso all'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall'articolo 3, comma 80, della legge finanziaria per il 2008, fissato nel 35 per cento rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Inoltre, dopo aver escluso gli enti di ricerca dall'applicazione del comma in esame, come sopra indicato, si è previsto che alle minori economie derivanti da tale esclusione, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda con le maggiori entrate del provvedimento in esame.

Aggiunge che l'articolo 9, comma 37, dispone che, fermo restando quanto pre-

visto dal comma 1 dell'articolo in esame – in merito al blocco dei trattamenti economici individuali per il triennio 2011-2013 – le disposizioni contrattuali relative agli articoli 82, sul compenso individuale accessorio per il personale ATA – e 83 – sulla retribuzione professionale docenti – del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012. Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. Ricorda che la relazione tecnica afferma che la norma, nell'ambito della procedura contrattuale 2013-2015 e nei limiti delle risorse contrattuali disponibili a legislazione vigente, demanda ad uno specifico confronto tra le parti la materia concernente le voci relative al trattamento accessorio fisso e continuativo spettante al personale ATA e docente, di cui agli articoli 82 e 83 del CCNL Scuola relativo al quadriennio 2006-2009. La relazione afferma inoltre che l'iniziativa, in quanto attuabile comunque nei limiti delle risorse contrattuali rese disponibili dalla legislazione vigente per il triennio 2013-2015, non determina oneri aggiuntivi. Sottolinea che l'articolo 38, commi da 1 a 3, dispone controlli per verificare la sussistenza di prestazioni sociali agevolate, comprese quelle sul diritto allo studio universitario, richieste in base all'Isee e alla dichiarazione sostitutiva unica. L'articolo 44, commi da 1 a 3, prevede agevolazioni fiscali per favorire il ritorno di docenti e ricercatori residenti all'estero, nel paese dove hanno la loro attività. Nel dettaglio, è prevista, l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti derivanti da attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato; l'agevolazione riguarda i soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015. I richiedenti devono essere il possesso di titolo di studio universitario o equiparato e aver svolto attività di ricerca o docenza documentata, per non

meno di 2 anni consecutivi. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2011, nel periodo di imposta in cui il ricercatore è fiscalmente residente in Italia e per i due periodi di imposta successivi, a patto che mantenga la residenza fiscale. Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 3-bis dell'articolo 44 ai sensi del quale la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.

Sottolinea quindi che il comma 8 dell'articolo 50 è stato interamente riformulato al Senato. Si prevede ora che, al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 7, che risultino in esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, viene trasferito, a domanda, all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le modalità ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario sul turn over degli enti di ricerca di cui alla legge finanziaria 2007. Infine, per gli ultimi articoli, ricorda in sintesi che l'articolo 55, comma 4, dispone stanziamenti a favore del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia pari a 18,5 milioni di euro, per il 2010, con integrazione del fondo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009, al capitolo 981 relativo agli interventi per le celebrazioni, sono allocati stanziamenti definitivi pari a 2 milioni di euro e residui pari a 1,2 milioni di euro. Ricorda inoltre che i commi 5-bis e 5-sexies introducono la cosiddetta *mininjaja*, prevedendo corsi atti a fornire le conoscenze di base riguardanti la difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze Armate, incluse le missioni internazionali, la lotta al terrorismo internazio-

nali, nonché tutte le attività di salvaguardia e protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali dello stato, nonché quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Aggiunge che il comma 5-*quinquies* prevede il rilascio, al termine dei corsi, dell'attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione dell'arma dove è stato svolto il corso, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, per il riconoscimento dei crediti formativi, quando è possibile farvi ricorso. Si stabilisce inoltre che all'attestato di frequenza non possa essere attribuito punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate. Aggiunge infine che all'articolo 55, comma 5-*septies*, anch'esso inserito durante l'esame al Senato, sono previste ulteriori risorse per il 150° Anniversario dell'unità d'Italia. Il comma 5-*septies*, assegna infatti al fondo istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 nello stato di previsione del Ministero della difesa per esigenze prioritarie del Ministero stesso, la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia.

Sottolinea, in conclusione, che la finanziaria presentata reca rilevanti interventi sul piano delle riduzioni delle uscite, anche nei settori di competenza della Commissione, determinati dalla congiuntura internazionale. Gli interventi riguardano l'istruzione, la ricerca e l'università, ma in misura minore rispetto ad altri settori, anche se sono, a suo giudizio da valutare con attenzione, soprattutto riguardo al limite delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché ai blocchi dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola. Ritiene particolarmente apprezzabile la norma sul rientro dei ricercatori e docenti in Italia, attraverso le agevolazioni fiscali sopra esposte, come è da apprezzare il controllo della spesa per consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizza-

zioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con favorevole eccezione per la ricerca e l'attività del Ministero per i beni culturali. Rileva peraltro che rimangono alcuni rilievi, soprattutto nel settore dei beni e le attività culturali, con riferimento alla soppressione di alcuni enti, in particolare all'Ente teatrale italiano, e istituti culturali. Ritiene d'altra parte necessario prevedere una copertura adeguata per la legge quadro sullo spettacolo dal vivo, così come più volte preannunciato in Commissione e in Assemblea dal Ministro Bondi e dal sottosegretario Giro, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 2010. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere, anche tenendo conto delle osservazioni che verranno eventualmente formulate dai colleghi.

Manuela GHIZZONI (PD), riservandosi di intervenire più diffusamente nel seguito dell'esame, rappresenta la necessità di avere alcuni chiarimenti preliminari sulla manovra predisposta dal Governo. In assenza del sottosegretario competente, dovrà rivolgere necessariamente le sue richieste al relatore.

Valentina APREA, *presidente*, fa presente che il sottosegretario Giro aveva espresso la propria disponibilità a partecipare alla seduta odierna, intervenendo nel corso delle audizioni informali, come la collega Ghizzoni ha potuto constatare. Il protrarsi della seduta dell'Assemblea ha comportato peraltro uno slittamento dei lavori della Commissione, impedendo al rappresentante del Governo di partecipare alle sedute in corso, per impegni istituzionali precedentemente assunti. Ricorda, in ogni caso, che il seguito dell'esame del provvedimento è già previsto per la giornata di domani, nel corso della quale potranno essere forniti i chiarimenti richiesti.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore*, assicura naturalmente la propria disponibilità a fornire i chiarimenti richiesti, riservan-

dosi in ogni caso di riferire al rappresentante del Governo le eventuali osservazioni che verranno formulate dai colleghi, anche allo scopo di trovare possibili punti di convergenza tra tutte le forze politiche.

Manuela GHIZZONI (PD) ribadendo che svolgerà un intervento più articolato nella seduta prevista per domani, si limita nella seduta odierna ad evidenziare tre questioni, sulle quali ritiene importante confrontarsi subito. La prima riguarda le riduzioni dei finanziamenti destinati agli istituti di cultura, previsti dalla manovra in oggetto. Al riguardo, ricorda innanzitutto che la manovra interviene in corso d'anno a ridurre risorse ad istituti che in realtà avevano già ricevuto il finanziamento loro assegnato. Evidenzia inoltre che, dopo l'iniziale previsione di una riduzione affidata alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze, la previsione è stata modificata assegnando al Ministro Bondi la decisione dell'individuazione degli istituti da finanziare. Il Ministro aveva anzi annunciato in Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche, l'elaborazione di un elenco dettagliato degli istituti beneficiari, sulla base di meccanismi obiettivi, riconoscendo un finanziamento, seppure ridotto, agli istituti di rilevanza nazionale, con la contestuale esclusione degli istituti di rilevanza locale, tenendo conto anche del parere espresso dalla Commissione cultura sullo schema di riparto presentato dal Governo per i finanziamenti a Comitati nazionali e edizioni nazionali per l'anno 2010, atto n. 202. Segnala invece che venerdì scorso un quotidiano nazionale ha pubblicato l'elenco degli istituti che riceveranno i contributi, seppure parziali, indicando al contempo quelli che saranno soppressi. A tal proposito, stigmatizza il fatto che ancora una volta il Parlamento sia ignorato dal Governo, e la Commissione competente non sia informata preventivamente delle decisioni che l'Esecutivo intende assumere, rimettendo

agli organi di stampa la comunicazione di decisioni fondamentali per il settore. Osserva che per il Governo si sarebbe trattato di un'ottima occasione di collaborazione, come inizialmente aveva affermato lo stesso ministro Bondi; si sarebbe potuto così tenere conto della posizione rappresentata opportunamente dalla Commissione cultura al riguardo, cosa che invece poi non è avvenuta.

Segnala poi che una seconda questione rilevante da chiarire è quella rappresentata dal « taglio » agli scatti stipendiali dei docenti delle scuole. Al riguardo, sottolinea che la questione non sembra essere chiara neppure al relatore che si è espresso, sul punto, con un passaggio elegante ma fugace. Ritiene, invece, che, su una materia tanto delicata, occorra chiarezza. Ritiene innanzitutto che il comma 23 dell'articolo 9 risulti ambiguo, in quanto stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali. Osserva però che, nella modifica intervenuta al Senato, è fatto salvo il disposto dall'articolo 8, comma 14, del provvedimento in esame, il quale dispone che il 30 per cento delle economie di spesa, discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, siano comunque riservate al settore scolastico. Al riguardo fa notare che tali risparmi erano destinati ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010. Osserva dunque che le risorse, a cui si fa riferimento, serviranno per salvare lo scatto stipendiale e non per premiare il merito degli insegnanti, come inizialmente preannunciato dal Governo. Ritiene quindi che il ministro Gelmini dovrebbe quanto meno chiarire quanto aveva dichiarato in una nota trasmissione televisiva, dove aveva affermato che avrebbe fatto una battaglia tenace per difendere il 30 per cento dei risparmi

ottenuti, per destinarli alla valorizzazione del merito degli insegnanti. Alla luce della manovra presentata dal Governo, constatata invece che tale battaglia è stata persa, chiedendo quindi chiarimenti al riguardo.

Conclude, quindi, richiamando l'attenzione dei colleghi su una terza questione, che concerne il « taglio » del 50 per cento dei contratti a tempo determinato, previsto dalla manovra finanziaria anche per il settore dell'università. Ritiene che tale norma sia in palese contraddizione con il disegno di legge del Governo di riforma del sistema universitario, attualmente in esame presso il Senato. Al riguardo, segnala, che il ruolo del ricercatore, con la cosiddetta riforma Gelmini, è assimilato a quello di un *tenure track*, un docente ricercatore a tempo determinato. Alla luce delle norme introdotte dalla manovra finanziaria si evince, invece, che il taglio ai lavoratori a tempo determinato, previsto anche per l'università, riguarda anche i ricercatori, i quali, sul territorio nazionale, arriverebbero così ad un numero di circa 200 per tutti gli atenei italiani. Non solo ritiene che si tratti di un fatto di una gravità inaudita, ma si chiede fino a che punto la maggioranza sia consapevole del fatto che con l'approvazione della norma contenuta nella manovra finanziaria in oggetto, si finirà per mettere una « pietra tombale » sui contratti a tempo determinato per i ricercatori e sulla ricerca italiana nel suo complesso.

Valentina APREA, *presidente*, rileva innanzitutto che un fatto positivo comunque emerge dalle considerazioni della collega Ghizzoni: è stato salvato il trenta per cento delle risorse destinate al settore della scuola, esattamente così come preannunciato dal Ministro Gelmini. Nel corso del seguito dell'esame del provvedimento in discussione potranno comunque essere ulteriormente sviluppati i temi posti dalla collega Ghizzoni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999 ed approvato dal Consiglio Affari Generali del giugno successivo, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). L'obiettivo di fondo del PSA è quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea. Evidenzia che obiettivo primario dell'Accordo di stabilizzazione (ASA) è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della Politica estera e di sicurezza comune della UE. L'ASA mira inoltre a favorire lo sviluppo del commercio anche mediante la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia, la promozione degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui, in particolare, giustizia e affari interni. Aggiunge che l'Accordo sancisce altresì la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel con-

testo politico ed economico dell'Europa, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità. L'ASA costituisce pertanto la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Serbia nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione. Ricorda che l'Accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli. L'articolo 1 delinea gli obiettivi dell'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato, ma è prevista la possibilità per ciascuna parte di denunciare l'accordo, che cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica all'altra Parte, o di sospenderlo con effetto immediato qualora l'altra Parte venga meno a uno dei suoi elementi essenziali, secondo quanto stabilito dall'articolo 133. Sottolinea che in base al disposto dell'articolo 138, l'ASA entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica da parte dei firmatari.

Evidenzia che i principi generali rispetto ai quali le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia – e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM); il rispetto dei principi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti. Rinvia alla documentazione fornita dagli uffici per l'analisi dell'articolato, ricordando che il titolo II, articoli da 10 a 13, riguarda lo sviluppo

del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale; il titolo III, articoli da 14 a 17, riguarda la cooperazione regionale; il titolo IV disciplina la libera circolazione delle merci, mentre il successivo titolo V reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali. Per gli aspetti di competenza della Commissione, sottolinea che l'ASA lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di protezione del patrimonio culturale nazionale ma tali divieti non devono rappresentare un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione degli scambi, secondo quanto stabilito dall'articolo 45. Specifica che nel rispetto della normativa e della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione (CSA), dopo tre anni, valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, ai sensi dell'articolo 50. Il CSA esamina poi le iniziative da prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, in base al dettato dell'articolo 57. Segnala che al fine di avvicinare la Serbia all'*acquis* comunitario, l'ASA prevede quindi al Titolo VI una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole; il Titolo VII disciplina le materie di giustizia, libertà e sicurezza; il Titolo VIII definisce le politiche di cooperazione, mentre il successivo Titolo IX disciplina la cooperazione finanziaria. Per gli aspetti di competenza della Commissione segnala che la cooperazione riguarda altresì i settori dell'istruzione e della formazione secondo quanto stabilito dall'articolo 102. L'Accordo promuove inoltre la cooperazione culturale e nei settori dell'informazione e della comunicazione, dell'audiovisivo, cinematografico e televisivo, della comunicazione nonché delle infrastrutture di comunicazione elettronica, quest'ultimo con l'obiettivo dichiarato di consentire alla Serbia di recepire l'*acquis* comunitario nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore dell'ASA, secondo il disposto degli articoli da 103 a 107. Rinvia al resto dell'articolato

per le clausole a garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte e relative alle disposizioni finali. Ricorda che l'Accordo è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo, ai quali si rinvia per esigenze di sintesi.

Sottolinea quindi che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo indicato si compone di 4 articoli: l'articolo 1 concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra UE e Serbia, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione; l'articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010. I fondi necessari si reperiscono con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma «Fondi di riserva e speciali» – afferente alla missione «Fondi da ripartire» – dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta ufficiale. In merito ai rapporti tra l'Unione europea e la Serbia, ricorda infine che, a seguito del Consiglio europeo del giugno 2003, la Serbia ha assunto lo status di candidato potenziale all'adesione all'Unione europea. Negli anni successivi sono proseguite le trattative che hanno consentito, nell'aprile del 2008, la stipula di un Accordo di stabilizzazione ed associazione e (ASA) e di un accordo transitorio sul commercio. In relazione agli esiti delle elezioni parlamentari serbe del luglio 2008 e alla conseguente formazione di un nuovo Governo che ha posto l'integrazione europea come una priorità della sua azione politica, sottolinea che nel dicembre 2009 è entrato in vigore l'accordo sulla liberalizzazione dei visti che consentirà ai cittadini serbi di viaggiare all'interno dello spazio Schengen; nello stesso mese di dicembre la Serbia ha avanzato la sua

richiesta di adesione all'Unione europea. Il 15 giugno 2010 i ministri degli esteri dell'Unione europea hanno definitivamente sbloccato il processo di ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione. Aggiunge che l'Unione europea è il principale partner della Serbia; nel 2009 il 54 per cento delle esportazioni e delle importazioni di questo paese si è svolto con l'Unione europea. Dal 2007 la Serbia riceve un aiuto finanziario all'interno del programma IPA (Pre-accession assistance). L'obiettivo del programma IPA è quello di aiutare i paesi candidati a procedere nel senso dell'allineamento all'acquis comunitario. Lo stanziamento previsto a favore della Serbia in relazione a tale programma di aiuti per l'anno 2009 ammonta a circa 195 milioni di euro. Negli anni successivi le somme stanziare dovrebbero aumentare progressivamente fino a 215 milioni di euro nel 2013.

Propone, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsto dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il « Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi », definendone obiettivi e modalità di utilizzazione. Ai sensi dell'articolo 1 gli obiettivi del Fondo sono: realizzazione dell'autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. Segnala che le disponibilità del fondo sono ripartite con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in attuazione di direttive di quest'ultimo Ministro, anch'esse da sottoporre a parere parlamentare. In base all'articolo 2, le direttive sono volte all'individuazione di interventi prioritari; criteri generali per la ripartizione delle somme e modalità per la gestione; indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi. Sottolinea che nella prassi, annualmente è stata inviata alle Camere solo una direttiva del Ministro della pubblica istruzione con la quale, contestualmente, sono stati individuati i contenuti di cui all'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 e si è proceduto alla individuazione della ripartizione delle somme. Ricorda che la dotazione del Fondo, inizialmente determinata dalla medesima legge n. 440, a decorrere dal 2000 è indicata nella Tabella C della legge finanziaria. Nel

tempo, varie disposizioni legislative hanno integrato le disponibilità finanziarie e le finalità del Fondo. In particolare, sul totale dell'importo annualmente riservato al Fondo, 40,99 milioni di euro sono destinati a interventi specifici previsti da leggi, quali l'alternanza scuola-lavoro e l'integrazione degli alunni con handicap. Evidenzia che la legge finanziaria 2010 ha fissato la dotazione del Fondo, allocato nel cap. 1270, in euro 130.213.306. In relazione alla riduzione disposta per la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge n. 1 del 2010, relativo a missioni internazionali di pace, risultano disponibili euro 128.943.627 con una riduzione dell'8,24 per cento. Aggiunge che lo schema di direttiva in esame, come già nel 2009, è suddiviso in tre sezioni: la sezione 1 indica gli interventi prioritari da realizzare tramite il Fondo e le relative caratteristiche; la sezione 2 indica i criteri generali per la ripartizione delle somme; la sezione 3 indica il riparto e le modalità di gestione delle somme.

Ricorda che nella sezione 1 sono individuati otto obiettivi. Il primo riguarda l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa (P.O.F.). L'ampliamento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire la promozione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione – anche attraverso la realizzazione di percorsi multidisciplinari –, il potenziamento della cultura scientifica e tecnologica (in particolare, progetti su domotica, robotica educativa e matematica laboratoriale), della cultura musicale, della conoscenza della lingua italiana, della tutela delle diversità linguistiche. Sono menzionati, inoltre, la promozione di progetti relativi ad Olimpiadi multidisciplinari ed il sostegno all'editoria elettronica, anche in relazione all'adozione di libri di testo scaricabili da internet. Nello stesso contesto si collocano, inoltre, la promozione di stili di vita positivi, con particolare riguardo alla prevenzione dei disturbi alimentari e delle dipendenze che possono insorgere in età giovanile,

nonché alla promozione della cultura della sicurezza degli ambienti in cui si vive; il rispetto per l'ambiente, lo sviluppo delle attività sportive e l'incremento delle iniziative contro la violenza negli stadi; l'educazione alla legalità; l'accoglienza di studenti stranieri, adottivi o affidatari – sostenendo la diversità di genere come valore; l'agevolazione per l'accesso alla cultura da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; infine, la promozione di campagne di comunicazione sui temi di maggiore attualità della scuola, con particolare riferimento alle riforme ordinamentali. Segnala che il secondo obiettivo riguarda formazione e sostegno all'innovazione. La formazione è diretta alla riqualificazione professionale dei docenti; alla valorizzazione e mobilità professionale del personale ATA; allo sviluppo delle competenze per l'innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni; all'apprendimento dell'inglese per i docenti della scuola primaria e delle metodologie cosiddette Content and Language Integrated Learning (CLIL), cioè una metodologia didattica che prevede l'insegnamento di una disciplina in lingua straniera veicolare per i docenti di scuola secondaria di secondo grado; alla prevenzione e al superamento del disagio giovanile. Essa utilizzerà i modelli di e-learning, nonché la TV digitale terrestre e la Web-TV. Per quanto concerne il sostegno all'innovazione, si prevede anche la collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari. Evidenzia quindi che il terzo obiettivo riguarda invece la scuola digitale. Si citano le iniziative connesse all'attuazione del piano «La scuola digitale», che renderà disponibili nuove modalità di formazione degli insegnanti, nuovi contenuti, capaci di migliorare gli apprendimenti, nonché nuovi servizi per gli studenti e nuove modalità di comunicazione fra la scuola e la famiglia. Il quarto obiettivo concerne l'espansione dell'offerta formativa delle scuole paritarie; mentre il quinto riguarda l'integrazione scolastica degli alunni con handicap e di quelli in day hospital. In questo

caso, si prevede il miglioramento dell'offerta di integrazione scolastica per alunni con handicap – specie per quelli con handicap sensoriale – e la formazione specifica del personale della scuola. Quest'ultima sarà realizzata dalle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con i già citati istituti di carattere atipico, ovvero promossa dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca mediante convenzioni con istituti specializzati. Ricorda che proprio la menzione degli alunni ricoverati o in regime di day hospital nel titolo del paragrafo *f*), è una delle condizioni poste dalla VII Commissione della Camera nell'espressione del parere approvato sullo schema di direttiva riferito al 2009.

Aggiunge che il sesto obiettivo concerne l'istruzione post-secondaria, l'istruzione degli adulti e il programma di istruzione-formazione-lavoro. Si prevedono in questo caso interventi volti a sostenere il riordino degli istituti tecnici e professionali e dell'istruzione per gli adulti, in collaborazione con regioni ed enti locali. Sono indicati come prioritari l'alternanza scuola-lavoro, anche in funzione di orientamento, nelle quarte e quinte classi; lo sviluppo delle competenze chiave relative all'obbligo di istruzione e dell'apprendimento dell'italiano nei percorsi per adulti, compresi gli immigrati; la prosecuzione dei programmi per l'applicazione dei dispositivi UE in relazione al Quadro unico dei titoli e delle qualifiche (Europass). Il settimo obiettivo concerne quindi la valutazione degli apprendimenti, evidenziandosi la necessità di sviluppare prove oggettive tarate su standard previsti dalle indicazioni nazionali e sulle competenze chiave definite a livello europeo, mentre l'ottavo obiettivo riguarda promozione, sostegno e documentazione dell'innovazione. In questo caso, si riprendono in parte concetti già espressi in precedenti parti del documento, evidenziandosi la necessità di formazione per sostenere le innovazioni introdotte e in via di introduzione e quella di diffondere le conoscenze e le migliori pratiche realizzate nella scuola. Si citano anche il monitoraggio sui principali fenome-

ni e la promozione di percorsi di ricerca. Segnala inoltre che secondo quanto stabilito dalla sezione 2 le somme sono ripartite in maniera differenziata in relazione alla natura degli interventi e allo sviluppo di progetti nazionali già avviati. Limitatamente al riparto fra singole istituzioni si considerano anche parametri oggettivi. Si precisa, inoltre, che tutte le istituzioni scolastiche fruiranno di un finanziamento per la realizzazione del POF e delle attività di aggiornamento. L'importo complessivo sarà ripartito in proporzione alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Agli uffici scolastici regionali (USR), anche con il supporto di organismi nazionali e locali competenti in materia, è affidato il monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche. Saranno oggetto di monitoraggio anche le iniziative attivate dall'Amministrazione centrale e dagli USR. Ricorda che la successiva sezione 3 suddivide la somma disponibile tra le varie finalità. Rinvia a tale proposito alla documentazione fornita dagli uffici per i dati e il raffronto tra gli importi assegnati agli interventi prioritari nel 2008 e nel 2009 e quelli proposti per il 2010. Ricorda solo, per completezza, che, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di direttiva per il 2009, la VII Commissione aveva posto come condizioni l'incremento dello stanziamento relativo all'integrazione degli alunni con handicap e la specificazione dell'importo destinato al progetto Europass. Rinvia quindi al testo dello schema di direttiva in merito alle modalità di gestione delle somme, con riferimento alle quote assegnate a ciascun soggetto.

Preannuncia quindi che la proposta di parere recherà tra le osservazioni al Governo, quella per cui mentre nella sezione 3 – riparto delle somme –, con riferimento agli interventi di cui alla lettera *f*) della sezione 1 – alternanza scuola lavoro-educazione permanente – si citano gli Istituti tecnici superiori, gli stessi, a differenza dello scorso anno, non sono inclusi tra gli obiettivi prioritari

esplicitati nella medesima lettera *f*). Inoltre, nella sezione 3, occorre sostituire il riferimento al « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » con quello al « Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese.
COM(2009)158 def.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 282
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 288

AUDIZIONI:

- Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guido Bertolaso in merito ai lavori di bonifica nel tratto di mare antistante l'ex arsenale militare dell'isola della Maddalena (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 289

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio*) 289

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 11.15.

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, adottato dal Governo al fine di fronteggiare la crisi dei mercati finanziari e dell'economia reale e le cui disposizioni, consistenti principalmente in interventi di contenimento della spesa e di contrasto all'evasione fiscale, perseguono la duplice finalità di operare una stabilizzazione finanziaria e di favorire il rilancio della competitività economica nazionale.

In particolare, le misure in materia di stabilizzazione finanziaria riguardano la riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione, la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, il contenimento delle spese in

materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza, ed una serie di incrementi di entrate non fiscali.

Le misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva prevedono, tra l'altro, un aggiornamento del catasto, l'adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, un aggiornamento dell'accertamento sintetico, il contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi» nonché a quello delle imprese in perdita sistemica, l'incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa, il potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS.

Il decreto-legge contiene altresì misure finalizzate al rilancio dello sviluppo e delle infrastrutture: esse comprendono interventi volti a realizzare una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, norme dirette a istituire un regime fiscale di attrazione europea, interventi a favore delle reti di imprese, misure volte ad istituire nel Paese delle zone cosiddette a burocrazia zero e, infine, incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. Viene inoltre prevista la destinazione di una quota delle risorse derivanti dal provvedimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica, per circa 2 miliardi complessivi nel biennio 2011-2012.

Passando alle materie di più stretta competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 7, comma 23, che, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, dispone l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009, per superare la gestione commissariale della società Sogin in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per la ridefinizione dei compiti della società; il comma prevede altresì che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, venga ricostituito il consiglio di amministrazione della società, composto di 5 membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo

economico, come auspicato nella relazione illustrativa per assicurare il corretto funzionamento della società.

L'articolo 8, comma 10, attraverso una novella all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare i provvedimenti con i quali le amministrazioni dichiarano le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza». Tale attribuzione è effettuata al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa. La disposizione anticipa il contenuto dell'articolo 6 del disegno di legge anti-corruzione del Governo, attualmente all'esame del Senato, che è tuttavia formulato non come novella all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, bensì come novella all'articolo 17 del Codice degli appalti sui contratti secretati. Occorrerebbe quindi valutare l'opportunità di un coordinamento della norma con il predetto codice.

Il comma 14-ter dell'articolo 14, introdotto al Senato, dispone, nei confronti dei comuni della Provincia dell'Aquila in stato di dissesto, un'autorizzazione ad escludere dal patto di stabilità per il triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010 fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, nonché un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, per il pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione. Ulteriori norme in favore dei territori colpiti dal sisma sono recate dall'articolo 39: si tratta, in particolare, della proroga delle disposizioni in tema di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, del rifinanziamento delle zone franche urbane nonché della proroga del termine di esecuzione di programmi di ristrutturazione o cessione di complessi aziendali.

Il comma 16 dell'articolo 14 autorizza il Comune di Roma – considerando la specificità di Roma quale Capitale della Repubblica – ad adottare misure finalizzate a garantire l'equilibrio economico

finanziario della gestione ordinaria, tra le quali, ricorda, per i profili di competenza, la lettera *f*), modificata durante l'esame al Senato, che consente di introdurre un contributo straordinario – nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile – sulle valorizzazioni immobiliari generate da modifiche dello strumento urbanistico. Tale disposizione fa salva la norma del Piano regolatore di Roma che introduceva un contributo straordinario di urbanizzazione sulle più rilevanti valorizzazioni immobiliari prodotte dal nuovo Piano regolatore generale, dichiarata in un primo tempo illegittima dal TAR del Lazio in quanto priva della necessaria base legislativa statale o regionale. A tale proposito segnala che, dopo l'emanazione del decreto-legge in esame, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 4545 del 13 luglio 2010, che giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle del TAR, in virtù « dell'ampia discrezionalità che connota le scelte pianificatorie, a fronte delle quali il privato non può mai vantare (salvo ipotesi eccezionali che in questo caso non ricorrono) un'aspettativa giuridicamente qualificata a un regime urbanistico più favorevole ». La lettera *h*) del medesimo comma destina quindi i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria, nonché l'utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

L'ultimo periodo del comma 22, introdotto durante l'*iter* al Senato, consente alla Regione Campania di acquistare il termovalorizzatore di Acerra, anche mediante l'utilizzo – previa delibera del CIPE – della quota regionale del FAS.

L'articolo 14, comma 33, reca una norma interpretativa diretta ad affermare la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, la norma affida le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, alla giurisdizione ordinaria. La

norma in esame, attribuendo la natura non tributaria alla tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238, fornisce un'interpretazione opposta a quella indicata dalla Corte costituzionale relativamente alla precedente tariffa di igiene ambientale istituita dal cd. decreto Ronchi (articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997) e determina la imponibilità ai fini IVA delle somme dovute. In proposito, la relazione illustrativa ritiene che l'interpretazione legata al tratto sostanziale del rapporto fra pubblica amministrazione – responsabile della erogazione del servizio di smaltimento – ed utenza sia da prediligere. Per questo, la disposizione, di natura interpretativa, opta per l'affermazione della natura non tributaria della prestazione. La finalità della norma non è quindi quella di dirimere le possibili controversie originanti dalla citata giurisprudenza, ma quella di creare le premesse per consentire un avvio ordinato della nuova tariffa integrata ambientale, essendo venuto a maturazione il termine che consente ai comuni di adottare la predetta tariffa pur in assenza del regolamento attuativo dell'articolo 238. Ciò in quanto la richiamata giurisprudenza investe la cd. tariffa Ronchi, mentre la norma in esame riguarda la non ancora applicata tariffa integrata ambientale prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 15, commi 1-5, prevede alcune modifiche al sistema di pedaggiamento autostradale volte alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS: con riferimento alle autostrade e ai raccordi autostradali gestiti direttamente da ANAS, si introduce un pedaggiamento dal 1° luglio 2010, dapprima utilizzando i caselli delle concessionarie e, successivamente, attraverso un sistema di esazione di tipo *free flow* (a flusso libero). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2010 è stata quindi approvata la maggiorazione tariffaria forfetaria transitoria con l'elenco delle stazioni e dei raccordi interessati dal provvedimento. Per le autostrade in concessione, è invece previsto l'aumento del canone che le concessionarie corrispondono all'ANAS. Com-

pletivamente, la relazione tecnica quantifica maggiori entrate per ANAS pari a 128 milioni di euro per il 2010 e a 520 milioni dal 2011.

Il comma 6-*sexies* dell'articolo 15, introdotto durante l'iter al Senato, prevede, per alcune infrastrutture autostradali che l'ANAS ha affidato in concessione ad Autovie Venete SpA, che la titolarità delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore sia trasferita, dal 1° aprile 2017, ad un soggetto di diritto pubblico che viene costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa Anas e dalle regioni Veneto e Friuli o da soggetti da esse interamente partecipati.

Infine, i commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* recano norme in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, tra le quali l'aumento delle basi di calcolo dei sovracanon per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, che acquisiscono, peraltro, la possibilità di chiedere, in sostituzione del sovracanone, la fornitura diretta di energia elettrica. Sono quindi modificati i criteri in base ai quali viene indetta la gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione della concessione, aggiungendo anche quello della presenza di idonee misure di compensazione territoriale. È poi prevista una proroga di cinque anni per le concessioni già in essere, al fine di garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati nonché una proroga di ulteriori sette anni, oltre il termine di cinque già previsto, per le concessioni in vigore al 31 dicembre 2010, conferite a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province e/o da società controllate dalle medesime, con l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive.

Il comma 16-*bis* dell'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che per le modalità di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica si possono adottare le procedure di

valorizzazione del patrimonio immobiliare previste dall'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 45, sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede di utilizzare per interventi nel settore della ricerca e dell'università le risorse derivanti dalle risuluzioni anticipate delle convenzioni CIP6. Il comma 3, con il quale in sostanza si conferma l'obbligo di acquisto da parte del GSE dei certificati verdi invenduti – che era stato abolito nella versione iniziale dell'articolo 45 – prevede che a partire dal 2011 venga assicurata la riduzione del 30 per cento dell'importo complessivo derivante dal ritiro dei certificati verdi rispetto all'importo relativo alle competenze del 2010 e che almeno l'80 per cento della riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso.

L'articolo 46 disciplina la revoca di mutui assunti dalla Cassa depositi e presiti con oneri interamente a carico dello Stato e non erogati ai soggetti beneficiari e finalizza le risorse alla prosecuzione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo con priorità al finanziamento del MOSE al quale devono essere garantite le risorse necessarie alla ultimazione prevista entro il 2014, avendo l'opera raggiunto uno stato di avanzamento di oltre il 60 per cento.

L'articolo 47 reca modifiche alla normativa sull'approvazione delle concessioni autostradali, differendo al 31 luglio 2010 il termine per la loro approvazione *ex lege*, in luogo della procedura ordinaria nonché, mediante una norma di interpretazione autentica prevedendo che il mancato adeguamento dei concessionari alle prescrizioni espresse dal Cipe sui relativi schemi di convenzione caduca l'approvazione delle convenzioni medesime, con la conseguenza che l'iter di approvazione ricomincia secondo le procedure ordinarie. Relativamente alla concessione dell'autostrada dal Brennero (A22) sono poi dettate disposizioni speciali per la gara che individuerà il nuovo concessionario. Sempre con riferimento all'asse infrastrutturale del Brennero, ma avuto riguardo al collegamento ferroviario, sono modificate le

disposizioni di legge relative alla provvista finanziaria per la sua realizzazione, onde allinearle con il procedimento di individuazione della nuova concessionaria autostradale del medesimo asse.

L'articolo 49 modifica la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificarne la procedura ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale, come precisa la relazione illustrativa. In particolare, viene rimessa al Governo la decisione finale in caso di motivato dissenso da parte delle amministrazioni cd. sensibili (tutela del paesaggio, salute ed ambiente), modificando anche la relativa procedura di composizione del dissenso. Vengono inoltre previste norme di coordinamento con le procedure di VIA, VAS e AIA sostituendo le integrazioni introdotte dalla riforma del 2005. La nuova disciplina sulla conferenza dei servizi è stata già valutata dalla VIII Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di semplificazione (3209-*bis*); in tale occasione la Commissione aveva espresso parere favorevole con talune condizioni che sono state poi sostanzialmente accolte dal Governo, il quale ha successivamente trasfuso il testo così modificato nel decreto-legge. Ritiene pertanto che la Commissione possa esprimersi favorevolmente sul testo attuale.

L'articolo 51, commi da 1 a 5, introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che – oltre a ridurre l'inquinamento ambientale – consentono un risparmio economico. L'eliminazione di una serie di adempimenti considerati inutili dovrebbe promuovere la formazione sul territorio di una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, attualmente composta da circa 750 stazioni.

L'articolo 54 pone un tetto alle spese di funzionamento di Expo 2015 Spa, stabilisce che le assunzioni possano essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di amministrazione e introduce un obbligo di

relazione in merito alle spese di gestione, mentre l'articolo 55, comma 4, prevede un'integrazione di 18,5 milioni di euro, per l'anno 2010, del fondo per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità d'Italia.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà la relazione in modo da valutare, ai fini della predisposizione della proposta medesima, gli eventuali rilievi che dovessero essere formulati.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), riservandosi di approfondire il contenuto della relazione svolta dal deputato Foti, desidera fin d'ora esprimere un giudizio complessivo di netta contrarietà sul provvedimento in esame, segnalando in particolare le misure, a suo avviso, fortemente negative, in materia di funzionamento della Conferenza dei servizi, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico e in materia stanziamento di fondi per il completamento di talune infrastrutture strategiche.

Si sofferma, quindi, sulle indicate misure, rilevando che quelle sul funzionamento della Conferenza dei servizi rappresentano, sul piano del metodo, l'ennesima e inaccettabile forzatura operata dal Governo, mentre sul piano del merito esse indeboliscono gravemente gli strumenti normativi posti a garanzia di valori costituzionali fondamentali come quelli riferibili alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute dei cittadini. Sul secondo gruppo di norme rileva, invece, che mentre è condivisibile lo scopo dichiarato di incrementare le risorse a disposizione dei comuni facenti parte dei bacini imbriferi montani, appare tuttavia inaccettabile l'ulteriore scopo perseguito dalle medesime norme di mantenere in vita enti ormai pletorici, inutili e costosi, come sono quasi tutti i consorzi dei bacini imbriferi. Nel chiedere, quindi, al Governo di consentire l'introduzione in questa materia delle stesse norme e criteri che presiedono alla attribuzione dei contributi ai comuni che

ospitano siti nucleari, preannuncia in tal senso la presentazione di specifici emendamenti.

Infine, sul terzo gruppo di norme segnala in questa sede unicamente quelle che, sostanzialmente, dispongono il trasferimento di fondi già destinati alla realizzazione di opere pubbliche al finanziamento dei lavori di completamento del MOSE, sottolineandone l'irragionevolezza e il rischio che dalle stesse si produca una permanente incertezza sulla effettiva persistenza, nel corso degli anni, delle risorse stanziata per la realizzazione di opere pubbliche.

Mauro LIBÈ (UdC) nel riservarsi di intervenire più approfonditamente nel prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo, segnala tuttavia, fin d'ora, la criticità di talune norme e in particolare di quelle che stabiliscono un aumento dei pedaggi autostradali e l'introduzione di nuovi pedaggi nelle tratte gestite dall'ANAS, nonché di quelle che spogliano di funzioni e risorse indispensabili il Corpo dei vigili del fuoco, a partire da quelle relative al rilascio dei certificati di protezione antincendio. Nel ritenere opportuno addivenire sulle indicate materie, quantomeno ad un miglioramento del testo in esame, sollecita il Governo e la maggioranza a tenere in considerazione le proposte emendative che il suo gruppo si appresta a presentare, ferma restando la piena disponibilità dell'UdC a farsi carico della oggettiva necessità di una politica di bilancio rigorosa e di una delicata manovra di contenimento della spesa pubblica.

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia il relatore per la relazione svolta, di cui si riserva di approfondire i contenuti. Nel rinviare ad una prossima seduta l'esposizione di un giudizio analitico sulle disposizioni comprese nel provvedimento in esame, ritiene opportuno esprimere fin d'ora il giudizio negativo del gruppo del partito democratico sul complesso delle misure in esso contenute.

In particolare giudica inaccettabile l'intervento in materia di aumento dei pe-

daggi autostradali, che scarica sui cittadini gli effetti negativi di una politica solo apparentemente improntata a non aumentare le imposte a carico delle famiglie e delle imprese. Ritiene, inoltre, che le misure di revisione del sistema di pedaggio autostradale, che penalizzano i cittadini e gli utenti di tutte le regioni italiane, sono l'inevitabile conseguenza delle scelte negative effettuate dal Governo in carica nelle precedenti due manovre finanziarie, a partire dalla fortissima riduzione dei trasferimenti statali all'ANAS, complessivamente pari a circa 1,5 miliardi di euro, e del mantenimento degli onerosissimi stanziamenti di bilancio finalizzati alla realizzazione, in un futuro imprecisato, del Ponte sullo Stretto di Messina. Giudica quindi negativamente le misure sulla gestione delle infrastrutture autostradali a suo tempo affidate in concessione alla società «*Autovie Venete Spa*», dal momento che esse sono la conferma della faziosità politica di un Governo che concede ad alcuni territori quello che nega a tutti gli altri e che sotto lo slogan del federalismo opera surrettizi e inaccettabili trasferimenti di risorse.

Esprime, inoltre, un giudizio ugualmente negativo sulle disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei servizi, le quali mettono a rischio l'effettiva capacità degli organi dello Stato di salvaguardare i beni paesaggistici e ambientali e di tutelare la salute dei cittadini. Al riguardo, richiamando il testo della risoluzione n. 7-00350 sugli impianti eolici, di cui il presidente della Commissione è primo firmatario, sottolinea l'incoerenza politica di una maggioranza che in alcuni atti particolari, come la citata risoluzione, chiede il rispetto stringente delle normative che impongono allo Stato misure cogenti per la tutela dei beni ambientali e paesaggistici, mentre nella manovra finanziaria avalla ancora una volta normative che indeboliscono il ruolo e le competenze degli organi dello Stato preposti alla tutela di tali beni fondamentali. In tal senso, denuncia il pericolo che sotto la bandiera della sburocratizzazione e delle procedure derogatorie si finisca per

compromettere meccanismi e strumenti essenziali per la tutela dei valori costituzionali e per la stessa correttezza e legalità dell'azione amministrativa. Analogo giudizio negativo riferisce, infine, per quanto concerne la disposizione che attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare i provvedimenti con i quali le amministrazioni dichiarano quali lavori, servizi e forniture siano da considerarsi secretati. Si tratta, infatti, a suo avviso, di una norma doppiamente sbagliata: perché scarica sui dirigenti dello Stato l'onere di scelte politiche che dovrebbero essere mantenute in capo ai vertici politici delle amministrazioni e perché contribuisce ad ampliare l'ambito opaco e pericoloso, anche sul piano della legalità, delle discipline derogatorie della normativa in materia di appalti pubblici. Conclude denunciando il rischio che dall'applicazione delle norme in materia semplificazione amministrativa per le imprese, che introducono la cosiddetta « segnalazione certificata di inizio attività » possano derivare effetti devastanti sul piano urbanistico e del governo del territorio e formulando l'auspicio generale che dalla VIII Commissione possa giungere un aperto richiamo al Governo a non indebolire il complesso delle normative e delle attività di controllo e di vigilanza posti in essere dagli organi dello Stato a tutela dei beni ambientali e di un corretto uso del territorio.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio PIZZOLANTE (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge si compone di 4 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra UE e Serbia, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010. I fondi necessari si reperiscono con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma « Fondi di riserva e speciali » – afferente alla missione « Fondi da ripartire » – dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo in esame rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999.

L'obiettivo di fondo del Processo di stabilizzazione è quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea. L'Accordo con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea dopo quelli con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, Albania, Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina.

L'Accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli.

Per quanto riguarda gli ambiti di stretta attinenza alle competenze della VIII Commissione, ricordo che l'Accordo contiene delle disposizioni specifiche relative alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o

esclusivi e all'aggiudicazione di appalti pubblici. È, altresì, prevista la cooperazione nel settore dell'energia; in particolare, per quanto riguarda i profili di sicurezza nucleare, la cooperazione riguarderà anche la possibilità di stipulare ulteriori accordi per le notifiche tempestive e la gestione delle emergenze in caso di incidenti nucleari. Nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile la collaborazione tra le Parti presterà particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto.

Ciò premesso, e rilevata l'insussistenza di rilievi sul disegno di legge in relazione alle competenze della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 11.50.

AUDIZIONI

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guido Bertolaso in merito ai lavori di bonifica nel tratto di mare antistante l'ex arsenale militare dell'isola della Maddalena.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guido Bertolaso, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giulio CALVISI (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) e Mauro PILI (PdL).

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guido Bertolaso, fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Atto n. 224.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha comunicato che è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 16 luglio 2010, il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.

Il Presidente della Camera ha altresì informato la presidenza della Commissione di aver segnalato al Ministro per i rapporti con il Parlamento l'opportunità che il Governo concordi con le competenti Commissioni di questo ramo del Parlamento tempi adeguati per l'espressione del parere parlamentare nel termine previsto dalla legge per l'esercizio della delega.

Ricorda, in proposito, che il termine per l'espressione del prescritto parere da parte della VIII Commissione scade oggi, martedì 20 luglio.

Avverte, al riguardo, che il rappresentante del Governo ha comunicato per le vie brevi alla presidenza della Commissione l'esigenza che il Governo acquisisca il prescritto parere parlamentare entro e non oltre domani, mercoledì 21 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	291
DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	292
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	297
ERRATA CORRIGE	300

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Settimo NIZZI (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione esteri sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di stabilizzazione ed associazione tra la CE e la Serbia. Fa presente che l'Accordo in esame rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea nel maggio 1999, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali. Il PSA è nel contempo un processo bilaterale e regionale, in quanto instaura saldi legami tra ciascun Paese e l'Unione europea ed al tempo stesso incoraggia fermamente la cooperazione regionale tra i Paesi dell'area, che costituisce peraltro parte integrante del percorso di avvicinamento all'Europa. L'obiettivo di fondo del PSA è quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed econo-

mico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea.

Ricorda che l'Accordo con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea dopo quelli con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, Albania, Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina. Rileva che l'Accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli.

Per i profili di interesse della IX Commissione, segnala il Protocollo n. 4, in materia di trasporti terrestri, che definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire un transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunità nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia con quella della Comunità.

Mette in rilievo inoltre l'articolo 61 dell'Accordo, che riguarda le altre modalità di trasporto: in materia di trasporti marittimi, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e agli scambi su base commerciale, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente, e confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza; per quanto concerne i trasporti aerei, le condizioni di reciproco accesso al mercato sono disciplinate dall'ECAA (*European Common Aviation Area*), un accordo siglato nel 2006 cui aderiscono i Paesi membri dell'Unione europea, Albania, Bosnia, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Norvegia e Islanda.

Sottolinea infine che la Serbia si impegna ad adeguare la propria legislazione in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri a quella comunitaria, al fine di favorire la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilitare la circolazione di persone e merci.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge di ratifica in esame.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Carlo MONAI (IdV) rileva che il proprio gruppo è da sempre favorevole all'integrazione dei Paesi della ex Jugoslavia. Osserva che la storia degli ultimi secoli ha visto la Serbia protagonista di conflitti e lacerazioni, spesso approdate a sanguinose e drammatiche guerre. Ritiene che dopo la caduta del muro di Berlino e lo smembramento della ex Jugoslavia sia fondamentale superare quella balcanizzazione che a suo avviso è stata la causa di tanti eventi drammatici occorsi negli ultimi decenni. Giudica gli accordi con la Serbia in materia di trasporti un elemento che può contribuire in misura significativa all'integrazione nell'Unione europea e un passo importante verso la pacificazione. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione Bilancio è fissato per oggi alle ore 16.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul

decreto legge n. 78 del 2010, già approvato dal Senato con modificazioni, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Fa presente che si tratta di una manovra economico-finanziaria di ampia portata, destinata prevalentemente a stabilizzare i conti pubblici, anticipando l'attuazione degli indirizzi comuni assunti in tal senso in sede europea a seguito della crisi greca. Rileva in particolare che il decreto prevede misure di stabilizzazione finanziaria, con rilevanti riduzioni della spesa corrente, gravanti soprattutto nel settore della pubblica amministrazione e della previdenza; interventi di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; misure di carattere fiscale; misure in tema di semplificazione amministrativa, sviluppo e infrastrutture.

Per quanto riguarda le materie di interesse della IX Commissione, osserva che il provvedimento contiene norme relative a tasse per l'imbarco sugli aerei, ai pedaggi e concessioni autostradali, alle tariffe aeroportuali, ai servizi automobilistici di competenza statale, alla proroga della applicazione della nuova disciplina dei servizi di trasporto non di linea.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli di maggiore interesse per la Commissione, sottolinea che l'articolo 14, comma 14, prevede un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma (aeroporti di Fiumicino e di Ciampino) fino ad un massimo di 1 euro per passeggero. L'addizionale viene istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. Si tratta di una nuova misura, che si somma all'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004, attualmente pari a 4,50 euro per ogni passeggero imbarcato.

L'articolo 15, ai commi 1-5, prevede alcune modifiche al sistema di pedaggiamento autostradale: con riferimento alle

autostrade e ai raccordi autostradali gestiti direttamente da ANAS, al fine di ridurre i trasferimenti statali, si introduce un obbligo di pagamento del pedaggio dal 1° luglio 2010.

Il comma 1 introduce il pagamento di pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti dall'ANAS ponendo quale criterio per la loro determinazione i costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione.

Ricorda che all'attuazione della disposizione ha già provveduto il DPCM 25 giugno 2010, che ha indicato i criteri e le modalità del pedaggiamento; l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio; le stazioni di esazione del pedaggio (caselli autostradali) delle autostrade assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade ed i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS, ove verrà applicata la maggiorazione tariffaria transitoria dei pedaggi, ai sensi del comma 2. Evidenzia che la relazione tecnica prevede un sistema di esazione « di tipo *free flow* (a flusso libero) in luogo dei tradizionali caselli » e stima maggiori entrate quantificabili in circa 315 milioni di euro annui. Il comma 2 introduce una maggiorazione tariffaria provvisoria del pedaggio riscosso ai caselli delle autostrade in concessione che si interconnettono con la rete autostradale gestita da ANAS. La maggiorazione tariffaria è pari a un euro per i veicoli leggeri (classe A, veicoli a due assi con altezza al primo asse fino a m. 1,3 e classe B, veicoli a due assi con altezza al primo asse superiore a m. 1,3); a due euro per i veicoli pesanti (classe 3, veicoli a tre assi, classe 4, veicoli a quattro assi e classe 5, veicoli a cinque o più assi). Rileva che la relazione tecnica quantifica maggiori entrate per ANAS pari a 83 milioni di euro per il 2010 ed in circa 200 milioni di euro per l'intero 2011. La maggiorazione è applicata in via transitoria, fino al 31 dicembre 2011, poiché per tale data il sistema dovrebbe essere sostituito dal pedaggiamento delle tratte autostradali e dei raccordi autostradali gestiti da ANAS come stabilito dal comma 1. Il comma 3 reca la finalità delle misure volte alla riduzione dei trasferimenti statali ad

ANAS. Il comma 4 aumenta l'importo del canone annuo corrisposto ad ANAS SpA dai concessionari autostradali. Il comma 5 riduce, corrispondentemente alle maggiori entrate derivanti dal comma 3, i trasferimenti dello Stato ad ANAS a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi.

L'articolo 47 reca modifiche alla normativa sull'approvazione delle concessioni autostradali. In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2008 differendo dal 31 dicembre 2009 al 31 luglio 2010, il termine per l'approvazione *ex lege* degli schemi di convenzione con la società ANAS SpA già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali. Ricorda che il citato articolo 8-duodecies ha disposto l'approvazione *ex lege* di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS SpA già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il termine è stato poi differito al 31 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 202, lettera a) della legge finanziaria per il 2010. La lettera b) dello stesso comma 1, modificando il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies citato, prevede che la società ANAS SpA entro 31 dicembre 2010 debba pubblicare il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS SpA in ordine ai contenuti del bando di gara. Il bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 47, ai commi 3-bis e 3-ter, reca norme per il finanziamento delle infrastrutture aeroportuali. Viene a tal fine modificato l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito dalla legge n. 102 del 2009) il quale, al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali

di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale. Il comma 3-ter al fine di estendere l'ambito di applicazione della norma, modifica il criterio di individuazione degli aeroporti destinatari della disposizione; in luogo dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, viene fatto riferimento ai sistemi aeroportuali nazionali, comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, o aventi strutture con sedi in regioni diverse.

Il comma 3-ter modifica l'articolo 2, comma 200, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), che prevede un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea. Il comma in esame aggiunge un inciso, precisando che la norma si applica con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati.

L'articolo 51, comma 7, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà dettare disposizioni attuative delle recenti modifiche alla normativa in materia di autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), dettata dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008. Ricorda che la nuova disciplina, con riguardo al servizio di noleggio con conducente, prevede un ampliamento degli obblighi a carico degli esercenti ed ha introdotto specifiche limitazioni. L'applicazione della nuova normativa è stata più volte prorogata, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21 del 1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e agli enti locali. L'ultima proroga, al 31 marzo 2010, è stata disposta dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2009. Successivamente, l'articolo 2, comma 3, del de-

creto-legge n. 40 del 2010 ha previsto che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21 del 1992, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, vengano adottate disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 40 del 2010. Tale termine viene ora fissato al 31 dicembre 2010.

L'articolo 54-ter stabilisce che i servizi automobilistici di linea di competenza statale non possano essere soggetti ad obblighi di servizio. Fa presente che i servizi di trasporto ai quali si applica la norma in esame sono quelli di cui al decreto legislativo n. 285 del 2005, che reca *Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale*, intendendosi per tali i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Segnala che la disposizione in esame dispone che i servizi di trasporto sopra indicati non possano essere soggetti ad obblighi di servizio pubblico e godere conseguentemente di compensazioni o altri contributi pubblici.

Mario LOVELLI (PD) chiede un chiarimento al relatore in ordine alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge in esame, che già nel testo iniziale prevede l'abrogazione della disposizione, contenuta nella legge finan-

ziaria per il 2008, per la quale il finanziamento delle funzioni delle regioni in materia di trasporto pubblico locale sarebbe stato assicurato mediante una partecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione. Sottolinea inoltre che al medesimo comma si prevede la riduzione delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario in misura pari a 4 miliardi per l'anno 2011 e 4,5 miliardi a decorrere dal 2012, e rileva che tale riduzione porterà certamente ad una compressione dei servizi forniti dalle regioni e dagli enti locali e, in particolare, a una forte riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale. Ritene queste la disposizione che la Commissione dovrebbe analizzare con maggiore attenzione e chiede quindi al relatore di tenerne conto nella redazione della proposta di parere.

Silvia VELO (PD) condivide quanto detto dal collega Lovelli, e ricorda che è stata recentemente approvata dall'Assemblea della Camera una mozione unitaria sul trasporto ferroviario con la quale il Governo si è impegnato a garantire il rilancio del settore e il miglioramento dei livelli di servizio di trasporto pubblico locale.

Carlo MONAI (IdV) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi Velo e Lovelli. Fa presente che la Conferenza delle regioni ha evidenziato le importanti conseguenze negative che si produrranno in conseguenza all'approvazione della disposizione richiamata dal collega Lovelli e ritiene opportuno che la Commissione assuma al riguardo una posizione molto ferma.

Daniele TOTO (Pdl) facendo presente che non si tratta di una competenza specifica della IX Commissione, osserva che, secondo quanto espressamente previsto dal decreto-legge, saranno le regioni a decidere come rimodulare le spese in conseguenza della riduzione delle risorse statali ad esse spettanti e, pertanto, a individuare i settori della propria attività da cui conseguire i necessari risparmi.

Carlo MONAI (IdV), intervenendo sui contenuti del provvedimento, dichiara di non condividere la politica attuata dal Governo di aumentare le tariffe aeroportuali e di introdurre altri pedaggi stradali e autostradali ai carico dei cittadini. Osserva che, stante l'esigenza di contenimento dei conti pubblici, cui risponde la manovra in esame, l'inasprimento di tariffe di aeroporti come Fiumicino, che registrano una qualità di servizi assai bassa, sembra avere un carattere vessatorio. Rileva che tale aumento dovrebbe essere collegato, quanto meno, all'obbligo di perseguire obiettivi di qualità, prevedendo al contempo un meccanismo di penalizzazione per il mancato conseguimento di tali obiettivi. In ordine alla disposizione che prevede la proroga del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione delle modifiche alla normativa in materia di servizi di noleggio con conducente, fa presente che si tratta dell'ennesimo rinvio e che, contrariamente a quanto annunciato dal rappresentante del Governo, il provvedimento non è stato emanato nei tempi previsti. Osserva che il Governo interviene molto spesso con proroghe, deroghe e condoni e ritiene assolutamente non condivisibile e dannoso per il Paese tale modo di legiferare.

Mario LOVELLI (PD) in ordine alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge in discussione, ribadisce la richiesta al relatore di verificare quali effetti finanziari si produrranno sul trasporto pubblico locale. Non condivide quanto affermato dal collega Toto in ordine alla facoltà delle regioni di decidere come modulare il taglio delle risorse loro spettanti; osserva al riguardo che le spese rimodulabili costituiscono solo una piccola percentuale delle spese complessive delle regioni e che quindi la riduzione dei trasferimenti statali si tradurrà certamente in una diminuzione di servizi. Sottolinea che attraverso le disposizioni che prevedono il pedaggiamento su strade e autostrade di competenza dell'ANAS e l'addizionale sui diritti di imbarco, il Go-

verno mette le mani nelle tasche degli italiani, costringendoli a pagare già dal 1° luglio tasse inique e inaccettabili. Ritiene che debba essere chiaramente evidenziata dal Governo la finalità di tali imposizioni e invita il relatore a formulare una proposta di parere in cui sia evidenziata la portata negativa delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. Concorda infine con il collega Monai riguardo alle osservazioni sulla proroga per l'attuazione delle nuove disposizioni sui servizi di noleggio con conducente, sulla quale a suo giudizio occorre mettere un punto fermo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottolinea che si tratta di una manovra economica non facile, stante la crisi congiunturale che caratterizza l'economia mondiale, di cui in generale condivide i contenuti. In ordine al taglio delle risorse statali alle regioni, osserva che in molte di esse si sono prodotti sprechi che hanno fatto lievitare la spesa pubblica e che ora occorre assolutamente eliminare. In particolare fa presente che, mentre nella regione Veneto il costo sanitario pro capite è pari a 1600 euro, nella regione Lazio tale costo è pari a 3200 euro. Osserva quindi che la riduzione dei trasferimenti statali alle regioni può costituire un'utile occasione per far sì che le regioni che spendono le proprie risorse in modo non adeguato effettuino una razionalizzazione della spesa. Quanto all'addizionale sui diritti d'imbarco, a suo giudizio osserva che le cause di tale esborso dipendono dalla cattiva gestione, che si è protratta per anni, del comune di Roma, per cui sarebbe opportuno che le conseguenze di tale cattiva gestione ricadessero soltanto sui cittadini di Roma, e auspica che il federalismo fiscale possa portare al principio di far pagare ai cittadini di un territorio le spese relative al territorio medesimo. Quanto all'introduzione dei pedaggi sulle autostrade, osserva che il pedaggio è finalizzato ad effettuare la manutenzione su strade e autostrade, difficilmente realizzabile attraverso i soli finanziamenti pubblici. Quanto alla disposizione che proroga il termine per l'emanazione del decreto

ministeriale di attuazione delle modifiche alla normativa in materia di servizi di noleggio con conducente ritiene che il Governo debba ormai arrivare a conclusione, rivedendo una normativa che, allo stato attuale, risulta estremamente penalizzante per coloro che prestano tali servizi. Ricorda infine che nella manovra è contenuta una disposizione che a suo giudizio consentirà allo Stato di rientrare di ingenti somme, ossia il defanziamento delle opere la cui realizzazione risulta bloccata. Esprime quindi la condivisione del proprio gruppo sui contenuti del decreto-legge in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, auspica che sulla disciplina dei servizi di noleggio con conducente la Commissione possa avviare una propria attività legislativa sulla base di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Daniele TOTO (PdL) invita il relatore ad inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a far sì che l'aumento del canone annuo dovuto dai concessionari autostradali all'ANAS non possa in nessun modo essere utilizzato da parte dei concessionari medesimi come giustificazione per non effettuare gli interventi di manutenzione cui sono tenuti.

Marco DESIDERATI (LNP) invita il relatore ad evidenziare, nella proposta di parere, la necessità che sia individuata in modo puntuale la destinazione a riduzione dei debiti accumulati dal comune di Roma dei proventi dell'addizionale sui diritti di imbarco. Non concorda con quanto detto dal collega Lovelli a proposito dei pedaggi autostradali, e ritiene che quella disposizione faccia sì che, al contrario di quanto da lui affermato, non si mettano le mani nelle tasche degli italiani, prevedendo un prelievo indistinto a carico indifferentemente di tutti, bensì si scelga la soluzione più corretta di imporre un pedaggio agli effettivi fruitori dell'infrastruttura. In ordine a servizi di noleggio con conducente, fa presente che i tavoli tecnici organizzati dal Ministero con gli operatori del settore

dovrebbero prevedere la presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale, per evitare che siano chiamati al tavolo i soli operatori dell'area romana.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) chiede al relatore se il provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche o se, al contrario, verrà posta la questione di fiducia, con l'effetto di privare interamente di significato il dibattito e l'esame del provvedimento.

Settimo NIZZI (PdL) ritiene gravemente iniqua la disposizione che prevede un'addizionale sui diritti di imbarco per i passeggeri degli aeroporti romani, volta al finanziamento del piano di rientro dell'indebitamento pregresso del comune di Roma. Ritiene che non debbano essere gli utenti del trasporto aereo a pagare la cattiva gestione degli amministratori pubblici. Giudica in ogni caso opportuno che venga posto un termine per l'applicazione di tale addizionale, indicando a tal fine un periodo massimo in cinque anni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Testo unificato C. 41 Brugger e abb.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla V Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C 41 e abbinate, in materia di territori di montagna. Sottolinea che si tratta di un intervento importante per la salvaguardia e la valorizzazione delle spe-

cificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani ed ha lo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni residenti nei comuni montani.

Segnala che il provvedimento ridefinisce il quadro normativo vigente con riferimento ai criteri di individuazione alle comunità montane, prevedendo, in particolare, all'articolo 2 che possano essere riconosciuti come montani i comuni che abbiano almeno il 70 per cento della superficie al di sopra dei 400 metri, oppure abbiano almeno il 40 per cento di superficie al di sopra dei 400 metri, con almeno il 30 per cento del territorio che abbia una pendenza superiore al 20 per cento.

L'articolo 3 istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico; reca norme per i rifugi di montagna, definite quali strutture ricettive custodite; prevede progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle professioni di guida alpina e di maestro di sci, ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane.

Segnala infine l'articolo 6, il quale apporta alcune modifiche alla legge n. 74 del 2001, recante disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). In particolare, viene precisato che tale Corpo opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'articolo 6, al comma 2, dispone inoltre che il Club Alpino Italiano può prevedere progetti per la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale.

Propone in conclusione che la Commissione esprima parere favorevole sul testo unificato in esame.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.), in qualità di rappresentante di un territorio di montagna, ritiene necessario che nell'ambito di un provvedimento sui territori di montagna venga affrontata prioritariamente la questione più rilevante che riguarda quei territori, ossia lo spopolamento. Rileva che si tratta di territori molto ampi e con una densità abitativa assai bassa, con un conseguente costo di servizi, tra i quali quelli relativi al trasporto pubblico locale, molto alto. Fa presente infatti che collegare in modo efficiente territori orograficamente penalizzati e distanti tra di loro ha un costo assai elevato. Osserva che nel provvedimento all'esame della Commissione non vi sono norme volte a finanziare tali servizi, e sottolinea che, rispetto al testo presentato nella legislatura precedente, un testo organico e assai articolato, il testo unificato in esame, pur raccogliendo proposte di legge interessanti, tra cui quella presentata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, reca norme di principio di carattere generale, ma non prevede adeguati stanziamenti per assicurarne l'attuazione. Osserva che alcune disposizioni riproducono la situazione già esistente, come ad esempio la disposizione di cui all'articolo 10, che prevede che le guide alpine e i maestri di sci provvedano alla promozione della sicurezza e della prevenzione in montagna, facciano attività di avvicinamento ai giovani della professione di guida alpina e di maestro di sci e promuovano iniziative volte alla valorizzazione delle risorse montane. Osserva che stanziamenti così esigui rischiano di far spendere ingenti risorse ai comuni per progetti finalizzati ad accedere agli incentivi, senza che poi tali progetti possano essere effettivamente realizzati.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, segnala che la Lombardia ha emanato una norma specifica sulla rete delle strade di montagna regionali. Sottolinea che la finalità del provvedimento è quella di creare un rapporto più immediato tra chi effettua la programmazione e chi effettivamente agisce sul territorio. Osserva che a suo

giudizio il corpo nazionale alpino dovrebbe effettuare un monitoraggio sui territori al fine di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico, anche se riconosce che le risorse stanziare per tali finalità non sembrano adeguate. Osserva peraltro che si tratta di questioni che vanno al di là degli ambiti di competenza della Commissione. Anche per questa ragione, propone in conclusione di esprimere, per i profili di competenza della IX Commissione, parere favorevole sul provvedimento in esame.

Carlo MONAI (IdV) osserva che nel provvedimento si affida al Club Alpino Italiano, che nei mesi passati era stato all'attenzione del Ministro Calderoli al fine di valutarne la soppressione, la realizzazione di progetti per la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi. Osserva che pur costituendo un apprezzabile segnale, tale attribuzione evidenzia la confusione con cui il Governo tratta la materia in esame. Ritiene il provvedimento migliorabile per quanto riguarda la programmazione di progetti di sviluppo socio-economico, dato che negli ultimi anni i comuni montani sono stati progressivamente depauperati delle strutture tecniche preposte alla programmazione, con il conseguente rischio che il provvedimento destini risorse per progetti poco articolati e assai segmentati. Chiede inoltre al relatore se al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani possono accedere anche i comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale. Quanto alle comunità montane, ritiene opportuno che venga adottata una legge quadro che dia indicazioni precise per l'emanazione delle legislazione regionale, che altrimenti potrebbe risultare assai differenziata. Preannuncia in conclusione il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Marco DESIDERATI (LNP) in risposta a quanto detto dal collega Monai in ordine al Club Alpino Italiano, fa presente che un gran numero di enti è stato oggetto di controllo da parte del Ministro Calderoli e

che sono stati preservati soltanto quelli che hanno dimostrato di avere requisiti di efficienza e di utilità dell'attività svolta. Fa presente che l'estensione della definizione dei comuni montani a quelli al di sopra dei 400 metri amplia in modo rilevante la platea dei comuni, e ha la finalità di ricomprendere tutti i comuni che hanno caratteristiche penalizzanti dal punti di vista territoriale. Ciò peraltro inevitabilmente comporta un indebolimento dell'efficacia degli interventi previsti.

Mario LOVELLI (PD) osserva che si tratta di un testo unificato di più proposte di legge, alcune delle quali riprendono contenuti di proposte presentate già nella scorsa legislatura, che hanno l'intento lodevole di prendere in considerazione i problemi dei territori montani, cercando di individuare criteri equi sulla base dei quali definire il concetto di « comune montano » e prevedere fondi per finanziare progetti di sviluppo. Fa presente che il Governo in più occasioni si è occupato di questioni relative ai comuni, da ultimo attraverso il decreto-legge n. 78 del 2010 e il codice delle autonomie locali, approvato recentemente dall'Assemblea, ma in nessuno di questi provvedimenti è stato definito un quadro normativo organico e puntuale sui territori di montagna. Rileva che il provvedimento in esame ha finalità assai limitate e uno stanziamento assolutamente inadeguato e che si inserisce in un quadro normativo che prevede, nell'ambito della manovra finanziaria di cui al decreto-legge n. 78, l'obbligatorietà di costituire consorzi per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti, mentre contestualmente il Governo non è stato capace di valorizzare le comunità montane e, anzi, in più occasioni, le ha penalizzate, attraverso la riduzione dei finanziamenti e la soppressione dei compensi per gli amministratori. Nell'auspicare che i contenuti del provvedimento in esame possano essere rafforzati sia nel prosieguo dell'esame presso la V Commissione, sia nella discussione in Assemblea, giudica, quanto ai profili di competenza della IX Commissione, condi-

visibile la proposta di parere favorevole del relatore.

Antonio MEREU (UdC) esprime anch'egli perplessità sul provvedimento in esame, che non reca a suo avviso norme di sviluppo per i territori montani. Riterrebbe opportuno che gli interventi fossero mirati a favore di quei territori che realmente risultano penalizzati dalla loro condizione montana e che non fossero invece elargiti a pioggia, come prevede il provvedimento che, intervenendo sui criteri di classificazione dei comuni montani, ha esteso in modo assai rilevante la platea dei comuni beneficiari.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 13 luglio 2010, pagina 192, seconda colonna, trentanovesima riga, sostituire la parola « Montagnoli » con la seguente: « Pini »; pagina 193, prima colonna, decima riga, sostituire la parola « Montagnoli » con la seguente: « Pini »; pagina 193, prima colonna, ventunesima riga, dopo le parole: « MONTAGNOLI (LNP) », aggiungere le seguenti: « , in qualità di cofirmatario, »; pagina 193, prima colonna, trentottesima riga, sostituire la parola « Montagnoli » con la seguente: « Pini »; pagina 212, prima colonna, quarta riga, sostituire le parole « Montagnoli, Pini » con le seguenti: « Pini, Montagnoli »; pagina 212, seconda colonna, settima riga, sostituire le parole « Montagnoli, Pini » con le seguenti: « Pini, Montagnoli ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 14 luglio 2010, pagina 186, seconda colonna, quarantunesima riga, sostituire la parola « Montagnoli » con la seguente: « Pini »; pagina 187, prima colonna, nona riga, dopo la parola « e » inserire la seguente: « Pini »; pagina 191, seconda colonna, quarta riga, sostituire la parola « Montagnoli » con la seguente: « Pini »; pagina 191, seconda colonna, nona riga, sostituire la parola « Montagnoli » con la seguente: « Pini »; pagina 191, seconda colonna, tredicesima riga, sostituire la parola « Montagnoli » con la seguente: « Pini »; pagina 191, seconda colonna, diciassettesima riga, sostituire la parola « Montagnoli » con la seguente: « Pini »; pagina 207, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire le parole « Montagnoli, Pini » con le seguenti: « Pini, Montagnoli »; pagina 207, seconda colonna, quarantatreesima riga, sostituire le parole « Montagnoli, Pini » con le seguenti: « Pini, Montagnoli »; pagina 226, seconda colonna, dopo la terza riga, inserire le seguenti: « *all'articolo 25, comma 1, lettera d)*, capoverso 12-quater, secondo periodo, sostituire le parole: i predetti proventi con le seguenti: i proventi di cui al primo periodo »;

pagina 226, seconda colonna, alla dodicesima riga, sostituire le parole da: « *all'articolo 34* » fino a: « neopatentati », con le seguenti: « *all'articolo 34, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla rubrica, dopo le parole: a ventuno anni, inserire le seguenti: per i neopatentati;

b) al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: della misura di sicurezza;

c) al comma 3, lettera h), capoverso 8-bis, sopprimere le parole: misura di sicurezza della »;

pagina 226, seconda colonna, dopo la quattordicesima riga, inserire le seguenti: « *all'articolo 42, comma 2, lettera c)*, sostituire le parole: per il totale delle spese con le seguenti: per le spese.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 301

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Atto n. 228 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 308

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 308

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 318

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 312

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner 317

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ricorda che è iniziato presso la V Commissione Bilancio l'esame, in sede referente, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, già approvato in prima lettura dal Senato, recante una serie di misure finalizzate a stabilizzare, attraverso il contenimento della spesa e il contrasto all'evasione fiscale, il quadro finanziario per il triennio 2011-2013, in conformità agli impegni assunti in ambito europeo, nonché a sostenere, al contempo, lo sviluppo e la competitività economica nazionale. La ca-

lendarizzazione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla seduta del 26 luglio prossimo.

Il decreto-legge n. 78/2010 contiene un articolato insieme di interventi, recanti riduzioni di spesa e di aumento delle entrate, diretti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella *Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013* e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità.

La correzione dei conti pubblici prevista dal decreto-legge risponde alla raccomandazione dell'Ecofin del 30 novembre 2009, che ha invitato l'Italia definire in dettaglio, entro il 2 giugno 2010, la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo, al fine di riportare l'indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012. Come specificato nella Nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno scorso, il decreto-legge n. 78 costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella *Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica* (RUEF) e risponde all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L'emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso più urgente l'intervento, inducendo il Governo ad anticipare la manovra correttiva rispetto alla scadenza del 15 ottobre fissata dalla legge di contabilità (legge n. 196/2009) per la presentazione del progetto di bilancio e della legge di stabilità.

Si illustrano di seguito le parti del provvedimento d'urgenza che riguardano le competenze della Commissione X o che, pur riferendosi ad altri ambiti di competenza, assumono rilievo per le materie di interesse della Commissione Attività produttive.

In primo luogo, all'articolo 6, commi da 16 a 18, si prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, del Comitato per l'intervento nella SIR (Società Italiana Resine) e in settori ad alta tecno-

logia. Il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di 200 milioni di euro, è trasferito con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella REL Spa (Ristrutturazione elettronica) in liquidazione e nel Consorzio Bancario SIR Spa in liquidazione, alla Fintecna Spa o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Inoltre, si prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società REL, Consorzio Bancario Sir Spa e ISAI spa (Società iniziative e sviluppo di attività industriali) in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria (Fintecna Spa).

All'articolo 7, il comma 22 detta nuove disposizioni relativamente alla nomina degli organi sociali della SACE Spa, società risultante dalla trasformazione in società per azioni dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE). Il potere di effettuare le nomine è ora attribuito solamente ai Ministeri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico d'intesa tra loro. Secondo la relazione tecnica, la riconduzione del potere di nomina alle competenze dei due ministeri verrebbe effettuata anche in previsione della riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione da sette a cinque.

Il comma 20 del medesimo articolo 7, prevede la soppressione delle Stazioni Sperimentali per l'industria (enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del MiSE) che svolgono attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitiva, di certificazione di prodotti o di processi produttivi, analisi e controlli, consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, attività di documentazione e divulgazione, partecipazione all'attività di normazione tecnica. Secondo la relazione tecnica, la spesa complessiva

per gli organi è pari a 697.000 euro, che costituisce la misura del risparmio conseguibile con la soppressione. Si prevede inoltre la soppressione dell'IPI (Istituto per la promozione industriale), l'agenzia tecnica che supporta e assiste il MiSE nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi pubblici a sostegno del sistema imprenditoriale italiano. Secondo la relazione tecnica, l'IPI si trova in sostanziale equilibrio finanziario e, quindi, la sua soppressione non determina effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 23 dell'articolo è volto a superare la gestione commissariale della società Sogin Spa (Società gestione impianti nucleari), in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per ridefinirne i compiti e a ricostituire il consiglio di amministrazione della società.

In materia di turismo, all'articolo 14, comma 16, lettera e), si prevede la possibilità di introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma. Si dispone in particolare che tale contributo sia applicato secondo criteri di gradualità, in proporzione alla loro classificazione delle stesse strutture ricettive, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno. All'articolo 15, il Senato ha modificato il comma 6 ed ha introdotto i commi da 6-bis a 6-quinquies, in materia di concessioni di derivazione di acqua per uso idroelettrico. Il comma 6, come modificato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, un aumento delle basi di calcolo dei sovracani per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico.

Il comma 6-bis novella il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 959 del 1953. Il testo risultante dalla modifica prevede la possibilità, per i consorzi o, in mancanza di essi, per i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, di chiedere, in sostituzione del sovracano previsto, la fornitura diretta di energia elettrica, elimi-

nando il limite della concorrenza del sovracano stesso. Il comma 6-quinquies consente di garantire i canoni già incassati dai comuni e dallo Stato per le precedenti concessioni, le cui proroghe furono annullate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2008.

L'articolo 39, recante proroga del termine di esecuzione di programmi di ristrutturazione o cessione di complessi aziendali nella regione Abruzzo, al comma 4-*quater*, aggiunto dal Senato, integra, con l'inserimento del comma 3-bis, l'articolo 4 del decreto-legge n. 347/2003 (*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza*). Il nuovo comma riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di disporre la proroga – entro il limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 – del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i Gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il suddetto limite. La proroga, che deve essere richiesta dal Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può essere accordata nel caso in cui il programma non risulti completato al termine di scadenza, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali.

L'articolo 40, recante misure di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, concede ad alcune regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in anticipazione del federalismo fiscale, la facoltà di ridurre, fino anche ad azzerarla, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove attività produttive. Il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di IRAP dovrà essere

stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con ciascuna delle regioni interessate (comma 2). L'attribuzione di discrezionalità alle regioni circa la fissazione di determinate aliquote fiscali, entro limiti stabiliti dalle leggi statali, è un principio fissato dalla legge di delega sul federalismo fiscale. Come evidenziato dalla relazione tecnica, l'esercizio della facoltà riconosciuta alle regioni dalla norma in esame è chiaramente subordinata all'individuazione di corrispondenti compensazioni nell'ambito dei rispettivi bilanci, in modo tale che l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica sia neutrale.

L'articolo 42, recante disposizioni su reti di imprese e agevolazioni fiscali per le imprese aderenti ai contratti di rete, ampiamente modificato e integrato dal Senato, dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete di imprese, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il Senato ha ridisciplinato direttamente (con i commi aggiunti *2-bis* e *2-ter*) il contratto di rete, di cui ai commi *4-ter* e *4-quater* dell'articolo 3 del decreto-legge, n. 5 del 2009, che vengono a tal fine novellati. Con il nuovo contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in

nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Il comma *2-ter*, che modifica il comma *4-quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5/2009, aggiunge alla previsione – già presente nello stesso comma *4-quater* – secondo cui il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. I commi da *2-quater* a *2-septies* introducono una agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi all'articolo 3, comma *4-ter* e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009. In particolare, per queste imprese, viene previsto un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L'agevolazione opera per gli utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento.

L'articolo 43, al comma 1, consente l'istituzione di « zone a burocrazia zero » nel Meridione d'Italia. L'istituzione di tali zone in aree non soggette a vincolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione (comma 2).

In queste zone le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, godono di tre tipi di vantaggi:

a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto (avviati su domanda di parte), ad esclusione di quelli di natura

tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se entro tale termine non è adottato un provvedimento espresso. Una modifica introdotta dal Senato prevede la non applicabilità delle disposizioni dell'articolo agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica;

b) le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la « zona a burocrazia zero » e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e quella dell'Aquila, istituita con delibera CIPE del 13 maggio 2010;

c) priorità assoluta da parte delle Prefetture – nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio – alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.

L'articolo 45, reca disposizioni in materia di destinazione delle risorse derivanti dalla risoluzione anticipata delle convenzioni CIP6 e di ritiro dei certificati verdi da parte del GSE. Sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, al comma 1 prevede il versamento all'entrata delle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6, relative alle fonti assimilate a quelle rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/2009. Il testo approvato opera una destinazione nuova delle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate. Queste risorse, costituite dalla differenza tra gli oneri che si realizzerebbero in caso di mancata risoluzione anticipata delle convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti volontariamente alla

risoluzione (che includono costi evitati di impianti, esercizio e combustibile), saranno poi riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università.

Ai sensi del comma 2, i criteri e le modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6 è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 3, con il quale in sostanza si conferma l'obbligo di acquisto da parte del GSE dei certificati verdi invenduti, integra le disposizioni in materia introdotte dal comma 149 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aggiunta del nuovo comma 149-bis. Il nuovo comma 149-bis stabilisce che, a partire dal 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia assicurata la riduzione del 30 per cento dell'importo complessivo derivante dal ritiro dei certificati verdi, di cui al comma 149, rispetto all'importo relativo alle competenze del 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento della riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso. Il decreto deve essere emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2010. La finalità espressa della norma in esame è quella del contenimento degli oneri generali di sistema che gravano sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese, nonché della promozione delle fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi europei in coerenza con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE.

All'articolo 49, i commi da 4-bis a 4-quinquies, aggiunti all'articolo 49 dal Senato, recano norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività e

altre norme di semplificazione amministrativa per le imprese. In particolare, il comma 4-*bis* sostituisce integralmente l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, originariamente rubricato « Dichiarazione di inizio attività », per rispondere ad un'esigenza diretta ad un più generale ripensamento del ruolo della libertà d'impresa all'interno della cosiddetta « Costituzione economica ». Il nuovo articolo 19 introduce una « segnalazione certificata di inizio attività » (SCIA) che sostituisce « ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ».

L'applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:

che il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria (comma 1);

che non tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilaSCIAti dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria (comma 1);

che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 5, primo periodo).

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà correderanno la segnalazione per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ulteriore corredo sarà offerto dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Le attestazioni e asseverazioni sono funzionali alle verifiche di competenza dell'amministrazione, che a tal fine si avvarrà anche degli elaborati tecnici necessari a corredo della segnalazione. Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiranno anche l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive; sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 19, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Lo spazio operativo dell'amministrazione competente, disciplinato dal comma 3, è solo quello di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'amministrazione può però anche fissare un termine – in ogni caso non inferiore a trenta giorni – entro cui, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando la responsabilità penale, può sempre e in

ogni tempo adottare i summenzionati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Ai sensi del comma 4, decorso il termine di trenta giorni, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. Il comma 5 devolve ogni controversia relativa all'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 (ma anche quelle relative agli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le sanzioni penali previste dal comma 6 (reclusione da uno a tre anni per chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti) si aggiungono alla disciplina delle sanzioni penali di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci ed operano se il fatto non costituisce più grave reato.

La disciplina sulla SCIA è ricondotta dal comma aggiuntivo 4-ter alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione (materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato), e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma 2 (anch'essa materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato). Ciò risolve il problema del rapporto con la disciplina della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa regionale. Infatti, la disposizione in esame stabilisce che la disciplina sulla SCIA sostituisce direttamente, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quella della DIA

recata da ogni normativa statale e regionale. Si osserva che, poiché la norma prevede l'abrogazione della normativa statale difforme, andrebbe chiarito se ciò valga anche per le « discipline speciali », quale quella relativa alla denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Viene precisato, inoltre, che le espressioni « segnalazione certificata di inizio di attività » e « SCIA » sostituiscono, rispettivamente, quelle di « dichiarazione di inizio di attività » e « Dia », ovunque ricorrano.

Il comma aggiuntivo 4-quater riprende la tematica della semplificazione, introducendo una normazione a cascata che tende a ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese. In particolare, si autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese. Il comma aggiuntivo 4-quinquies dispone che i suddetti regolamenti sono emanati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Dalla stessa data sono abrogate le norme, anche legislative, che regolano i relativi procedimenti.

L'articolo 51, ai commi da 1 a 5, introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che — oltre a ridurre l'inquinamento ambientale — consentono un risparmio economico. L'eliminazione di una serie di adempimenti considerati inutili dovrebbe promuovere la formazione sul territorio di una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, attualmente composta da circa 750 stazioni.

L'articolo 54, infine, pone un tetto alle spese di funzionamento di Expo 2015 Spa e stabilisce che le assunzioni possano

essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di amministrazione e introduce un obbligo di relazione in merito alle spese di gestione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Atto n. 228.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la V Commissione Bilancio esprimerà i rilievi sul provvedimento in titolo nel corso della prossima settimana.

Andrea LULLI (PD), sottolineando che lo schema di decreto in esame presenta disposizioni di notevole complessità, ritiene opportuno rinviarne l'esame al fine di approfondirne adeguatamente il contenuto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorena MILANATO, *relatore*, sottolinea che, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'Accordo in esame rappresenta lo strumento principale del Processo di Stabilizzazione e di Associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999 ed approvato dal Consiglio Affari Generali del giugno successivo, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo).

L'obiettivo di fondo del PSA è pertanto quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea, prospettiva riconosciuta dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000 e riconfermata dal Consiglio europeo di Salonicco nel 19-20 giugno 2003. Gli strumenti principali del PSA sono: relazioni contrattuali bilaterali con i singoli

Paesi (Accordi di Stabilizzazione e Associazione); una massiccia assistenza finanziaria ed economica da parte della UE, attraverso lo strumento di assistenza di pre-adesione IPA; la previsione di concessioni commerciali (Misure commerciali autonome).

Passando al contenuto dell'Accordo, esso comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli.

Gli obiettivi dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina, delineati nell'articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Serbia; promuovere la cooperazione regionale.

L'Associazione verrà realizzata progressivamente durante un periodo transitorio non superiore ai sei anni.

Il titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale.

Il titolo III (articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale.

Il titolo IV dell'Accordo disciplina la libera circolazione delle merci mentre il titolo V reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali.

Il titolo IV (articoli da 18 a 48) si apre con le norme recate dall'articolo 18, ai sensi del quale, in conformità ai disposti dell'ASA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18).

Per i prodotti industriali (Capitolo I) i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente (OEE), le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente (MEE) relativi alle importazioni nella Comunità o

in Serbia di prodotti originari dell'altra Parte sono aboliti all'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 20). I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell'Allegato 1 (Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità) saranno progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario specificato nell'Allegato medesimo (articolo 21). A far data dall'entrata in vigore dell'ASA, le Parti aboliranno nei loro scambi i dazi all'esportazione, gli oneri di effetto equivalente, le restrizioni quantitative all'esportazione e le misure d'effetto equivalente (articolo 22). La Serbia, a norma dell'articolo 23 si dichiara disponibile, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore lo consentano, a ridurre i suoi dazi doganali in tempi più rapidi di quelli sopra indicati.

Le disposizioni comuni (recate dal Capitolo III, l'ultimo del titolo IV in esame) prevedono che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'ASA, le Parti non introducano nuovi dazi doganali od OEE su importazioni ed esportazioni reciproche, né aumentino quelli già applicati; non verranno altresì introdotte nuove restrizioni quantitative o MEE né rese più restrittive quelle esistenti (clausola di *standstill* di cui all'articolo 36). È vietata nondimeno l'introduzione o il mantenimento di misure di discriminazione fiscale tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del territorio dell'altra Parte. Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale (articoli 37 e 38).

Come accennato, il titolo V (articoli da 49 a 71) reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali.

In materia di circolazione dei lavoratori (Capitolo I), l'ASA prevede che i cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i familiari colà legalmente residenti, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribu-

zione e di licenziamento (articolo 49). Nel rispetto della normativa e della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, dovrebbero essere mantenute e, se possibile, ampliate, le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali. Il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione, dopo tre anni, valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 50).

In materia di stabilimento (Capitolo II), a partire dall'entrata in vigore dell'ASA ciascuna delle Parti concede per lo stabilimento delle società nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. Le Parti si astengono dall'adottare nuove normative o misure che introducano discriminazioni in materia di stabilimento e attività nei confronti delle società di un'altra Parte stabilite sul proprio territorio.

Il CSA esamina le iniziative da prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (articolo 57). L'articolo 58 dispone in tema di assunzione di quadri intermedi da parte di consociate o filiali di una società comunitarie stabilite nel territorio della Serbia ovvero di una società serbe stabilite nella Comunità.

L'Accordo promuove la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi (Capitolo III) da parte di società o cittadini delle Parti stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. A tale fine le Parti consentono la temporanea circolazione dei prestatori di servizio. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Stabilizzazione e Associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione di detta liberalizzazione, tenendo anche conto del ravvicinamento delle rispettive leggi (articolo 59).

Per quanto riguarda i pagamenti correnti e la circolazione dei capitali (Ca-

pitolo IV), le Parti si impegnano ad autorizzare i pagamenti e i bonifici in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti (articolo 62).

Le disposizioni di carattere generale, organizzate nel Capitolo V (l'ultimo del titolo V in esame) prevedono che le norme del Titolo V in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali appena descritte siano soggette ad alcune limitazioni, giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità e non si applichino qualora riguardino attività svolte sul territorio di una delle Parti connesse all'esercizio dei poteri pubblici.

Al fine di avvicinare la Serbia *all'acquis communautaire*, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).

Con riferimento alle norme di cui al titolo VI, l'ASA prevede che il graduale ravvicinamento della legislazione serba a quella comunitaria abbia inizio con la firma dell'Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell'*acquis* ivi contemplati entro sei anni, concentrandosi, nella prima fase, su alcuni elementi fondamentali relativi al mercato interno e gli altri aspetti connessi al commercio, nonché sui profili concernenti giustizia, libertà e sicurezza; successivamente, verrà data attenzione alle rimanenti parti dell'*acquis*.

L'ASA contiene anche delle disposizioni specifiche relative alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi; alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 75 e Allegato VII); all'aggiudicazione di appalti pubblici; alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità, alla tutela dei consumatori, alle condizioni del lavoro e alle pari opportunità (articoli 76-79).

Con riguardo alle politiche di cooperazione (titolo VIII) le Parti si impegnano a rafforzare i legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo sostenibile e alla crescita della Serbia, attraverso politiche ed altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese nel rispetto dell'ambiente.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio riferito all'attività commerciale (articolo 89).

Le Parti, inoltre, collaborano nel settore statistico (articolo 90), nel favorire un adeguato sviluppo dei servizi bancari, assicurativi e finanziari (articolo 91), nel controllo gestionale interno e nella revisione contabile esterna delle finanze pubbliche (articolo 92) e nella promozione e tutela degli investimenti privati nazionali ed esteri (articolo 93). La cooperazione riguarda inoltre l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria serba (articolo 94) ed è mirata, in particolare, allo sviluppo delle piccole e medie imprese (articolo 95), alla promozione del settore turistico (articolo 96).

È altresì prevista (articolo 109) la cooperazione nel settore dell'energia – e si ricorda al riguardo il Trattato, in vigore dal 2006, che ha istituito una Comunità dell'Energia tra UE e Paesi dei Balcani occidentali. Per quanto riguarda i profili di sicurezza nucleare di cui all'articolo 110, la cooperazione riguarderà anche la possibilità di stipulare ulteriori accordi per le notifiche tempestive e la gestione delle emergenze in caso di incidenti nucleari. Nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile la collaborazione tra le Parti presterà particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto (articolo 111). Altri campi di cooperazione riguarderanno la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (articolo 112).

Infine, il Titolo X reca le disposizioni istituzionali, generali e finali. È prevista l'istituzione di un Consiglio di Stabilizza-

zione e di Associazione (CSA), incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 125 stabilisce infine la creazione di un Comitato Parlamentare di Associazione e Stabilizzazione, quale sede di incontri e scambi di opinione tra membri del Parlamento europeo e di quello serbo.

Le disposizioni finali disciplinano la durata (articolo 133), l'ambito territoriale di applicazione, dal quale è escluso il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza ONU e senza alcun pregiudizio della questione dello *status* del Paese (articolo 135), le versioni linguistiche (articolo 137) e l'entrata in vigore dell'accordo (articolo 138), con particolare riferimento alle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e in materia di trasporti applicate mediante la conclusione di un Accordo Interinale (articolo 139).

L'Accordo è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo, al pari dell'Accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari. Si segnalano in particolare l'Allegato I (articolo 21) che riguarda le « Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità » e l'Allegato VII (articolo 75) concerne i « Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale ».

Passando, infine, all'illustrazione del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di 4 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra UE e Serbia, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010. I fondi necessari si reperiscono con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma « Fondi di riserva e speciali » – afferente alla missione « Fondi da ripartire » – dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD), nell'esprimere il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea che l'accordo in esame può contribuire alla stabilizzazione dell'area balcanica, rafforzando un processo di integrazione molto importante per l'Italia, l'Europa e i Paesi del Mediterraneo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Alberto TORAZZI (LNP), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, chiede al relatore di valutare che nell'Accordo in esame non si dia luogo a situazioni di discriminazioni dei lavoratori italiani a favore di altri lavoratori.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Federico TESTA (PD) sottolinea che il suo intervento si soffermerà, in partico-

lare, sugli aspetti di più diretta competenza della Commissione.

Con riferimento all'articolo 7, comma 23, ricorda che nel corso del dibattito sulla legge n. 99 del 2009, il gruppo del PD aveva evidenziato la contraddizione tra l'intenzione del Governo di avviare nuovamente il nucleare nel nostro Paese e la contestuale decisione di commissariare e di smantellare la Sogin Spa al fine di conseguire risparmi di gestione. Con la disposizione in esame, il Governo riconsiderando il precedente orientamento, prevede di nominare un nuovo Consiglio di amministrazione della Sogin Spa composto da cinque componenti e non più da tre come era in precedenza. Stigmatizza altresì l'approssimazione con cui il Governo procede in un settore delicato quale quello dell'energia nucleare, mancando completamente della visione strategica necessaria per investimenti in questo settore.

Con riferimento all'articolo 15, commi 6-6-*quinquies*, in materia di concessioni di derivazione di acqua per uso idroelettrico, sottolinea che innanzitutto aumentano i canoni a vantaggio dei territori in cui vi sono grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico: dare maggiori vantaggi ai territori può essere positivo, bisogna prestare attenzione a che questo non abbia poi ricadute sui costi dell'energia per le famiglie e le imprese. Le disposizioni in esame comportano inoltre, a suo avviso, due ulteriori criticità: in primo luogo, si prevede al comma 6-*bis* l'eliminazione del vincolo della possibilità di prelievo di energia da parte delle comunità nei limiti del sovracanone. Ricorda che le comunità interessate avevano precedentemente la possibilità di ricevere denaro o di prelevare energia in termini equivalenti al canone. Questo limite viene eliminato e ciò significa che le comunità locali hanno diritto di prelevare energia in termini indefiniti e hanno la possibilità di trasformarsi in *trader* di energia elettrica. Ritiene che sia un aspetto da approfondire poiché l'energia prodotta da impianti idroelettrici è un'energia di punta che serve per la

modulazione ed è necessario capire come questa disposizione impatti sulla borsa elettrica. In secondo luogo, sottolinea che alla lettera *d*) del comma 6-ter si prevede che le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore siano prorogate, a condizioni immutate, per un periodo di sette anni, purché gli attuali gestori conferiscano gli impianti a società con composizione mista pubblico-privata partecipata nella misura minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province o da società controllate dalle medesime. Paventa che attraverso questa norma si prefigurino un ritorno degli impianti idroelettrici sotto il controllo pubblico attraverso l'affidamento della concessione senza gara agli enti locali. Verrebbe così a sostanziersi un ritorno a una gestione pubblicistica in evidente contrasto con i processi di liberalizzazione del mercato più volte proclamati dall'attuale Governo. E ciò nel momento in cui lo stesso Governo, attraverso il cosiddetto decreto Ronchi, introduce norme di privatizzazione forzata in un settore delicato come quello dell'acqua. Si manifesta quindi una evidente contraddizione ed una palese schizofrenia dell'azione governativa. Ritiene, invece, che il punto di equilibrio tra le esigenze degli enti locali e quelle del sistema generale delle concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico debba essere trovato nel rispetto delle esigenze di equilibrio del sistema elettrico e nella salvaguardia degli assetti funzionali del sistema.

Con riferimento all'articolo 45, in materia di certificati verdi, sottolinea che le disposizioni in esame non avranno alcuna ricaduta positiva sulla finanza pubblica perché si tratta, in realtà, di una partita di giro. Viene proposta una soluzione *spot* all'interno di una manovra volta ad altre finalità, stravolgendo peraltro un approccio organico alla complessa questione dei certificati verdi. Il testo dell'articolo 45 è stato modificato dal Senato rispetto a quello originale, che prevedeva la sospensione dell'obbligo per il gestore dei servizi elettrici (GSE) di procedere all'acquisto

dei certificati verdi. La modifica introdotta al nuovo comma 149-bis ha invece previsto una riduzione che, a partire dal 2011 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dovrà assicurare la riduzione del 30 per cento dell'importo complessivo derivante dal ritiro dei certificati verdi, di cui al comma 149, rispetto all'importo relativo alle competenze del 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento della riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso. Ritiene che la norma, al di là della soluzione tecnica individuata, introduca un elemento di incertezza che rende l'Italia poco affidabile a livello internazionale perché si interviene su meccanismi che hanno durata pluriennale cancellando le regole precedentemente stabilite. Sottolineato che gli investitori hanno bisogno di un sistema di regole certe per effettuare investimenti significativi, ritiene che questa decisione del Governo avrà l'inevitabile conseguenza di scoraggiare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e più in generale nel nostro Paese.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), a nome del proprio gruppo, esprime un giudizio fortemente critico sulla manovra economica in esame. Sottolinea che, come hanno rilevato gli uffici della Camera, se gli effetti negativi della manovra non saranno bilanciati da misure orientate alla crescita economica, si renderà necessario un nuovo intervento correttivo.

Osserva che, in relazione alla prevista soppressione delle Stazioni sperimentali che svolgono attività di ricerca, analisi e servizio tecnico per i settori di competenza, gli oneri a carico del bilancio pubblico sono modesti e riguardano una piccola parte del personale amministrativo distaccato. Essi sono pressoché interamente finanziati dai contributi delle imprese, dai prelievi sulle importazioni di materie prime pagati dalle stesse imprese: la loro soppressione sarebbe inutile per la finanza pubblica e dannosa per l'efficace proseguimento delle funzioni attualmente svolte.

Rispetto all'introduzione del contributo di soggiorno nelle strutture ricettive romane, osserva che sarebbe necessario verificare le eventuali conseguenze negative su un comparto che impiega circa 150 mila addetti, senza considerare l'indotto.

Riguardo alla disposizione che consente alle regioni meridionali di ridurre fino ad azzerare l'aliquota dell'IRAP, osserva che gli enti territoriali già pesantemente colpiti dal taglio delle risorse imposto dalla manovra, non riusciranno a garantire i servizi essenziali alla collettività. Ritieni si tratti di una norma-manifesto in quanto non sarà possibile recuperare nei bilanci delle regioni compensazioni al mancato gettito dell'IRAP.

Riguardo alle cosiddette zone a burocrazia-zero, le cui attività di sviluppo economico dovranno essere autorizzate nel tempo massimo di trenta giorni, richiama l'attenzione sul fatto che questa norma di semplificazione non si trasformi in un'attrazione per gli investimenti di capitali provenienti da grandi organizzazioni criminali che, come più volte evidenziato dalle indagini della magistratura, sono particolarmente attive nelle attività dei grandi centri commerciali, dell'edilizia, del turismo con una incidenza pressoché omogenea su tutto il territorio nazionale.

Osserva che, in materia di certificati verdi, le disposizioni in esame tentano di rimediare ad un errore grossolano compiuto dal governo in modo da garantire gli investimenti già fatti e quelli in via di realizzazione. Osserva altresì che l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è stata depotenziata rispetto al testo iniziale, considerato che saranno esclusi dalla semplificazione i procedimenti in materia di finanza, difesa, giustizia, immigrazione, pubblica sicurezza e asilo, oltre alle attività a prevalente carattere finanziario, già escluse dalla formulazione originaria della norma che non ha toccato il testo unico delle leggi in materia bancaria e quello sulle attività di intermediazione finanziaria. Ritieni che le misure di semplificazione in esame non agevolino l'iniziativa eco-

nomica privata, sottolineando che la riduzione degli oneri burocratici è uno strumento utile, se unito a misure incentivanti a favore delle attività economiche. Aggiunge, infine, che la Commissione Attività produttive dovrebbe capire, dopo oltre due mesi dalle dimissioni del ministro Scajola, chi sia il proprio interlocutore in un Ministero ormai da troppo tempo gestito *ad interim* dal presidente Berlusconi.

Giovanni SANGA (PD) ricorda che da molto tempo il Partito democratico sostiene la necessità di porre mano ad interventi correttivi dei conti pubblici, sottolineando che le dichiarazioni rassicuranti del ministro Tremonti non avevano finora tenuto in considerazione le raccomandazioni dell'Ecofin. Sottolinea, in primo luogo, che la manovra in esame è del tutto carente di misure a favore della crescita e dello sviluppo assolutamente indifferibili per il Paese. In secondo luogo, il provvedimento d'urgenza in esame non interviene sulla leva fiscale spostando – come invece sarebbe necessario – il sistema di tassazione dalle imprese alla rendita improduttiva. Aggiunge che si perde un'importante occasione per mettere a punto interventi di natura strutturale, quali ad esempio la diminuzione del numero delle province – più volte proclamata da esponenti della maggioranza – i cui costi il Paese non è più in grado di sostenere.

Ritieni, infine, che le misure in materia di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno siano in sostanziale contraddizione con la politica relativa al federalismo fiscale sostenuta con determinazione dall'attuale Governo, poiché un'eventuale riduzione delle tasse a livello regionale richiederebbe necessariamente una compensazione con ulteriori trasferimenti statali.

Andrea LULLI (PD) esprime un giudizio fortemente negativo su questa manovra; riconosce certamente la necessità di un intervento correttivo sulla preoccupante evoluzione dei conti pubblici, ma sottolinea che la maggioranza a questo

punto dovrebbe riconoscere che sono stati persi due anni di tempo, mentendo al Paese sullo stato reale dell'economia. I fondamentali dell'Italia, infatti, sono preoccupanti e la situazione di crisi attuale non dipende certamente dalla situazione che si è creata nel resto dell'Europa a partire dalla Grecia: un'ulteriore forte preoccupazione è data dal dubbio che questa manovra sarà inoltre sufficiente a mettere a riparo l'Italia da altri interventi.

Il punto più critico dell'intervento predisposto dal Governo è che esso si riverbererà direttamente ed in modo grave sulla parte più debole di questo Paese.

Per quanto concerne le politiche di sviluppo del Paese e il Ministero dello sviluppo economico, in particolare, appare evidente che se ne stanno smantellando a forza ruolo e competenze che stanno tramigrando verso il Ministero dell'economia; il fatto che non si sia ancora nominato un responsabile del Dicastero sembra favorire, o perlomeno non contrastare, con questa interpretazione.

Non entra in merito alle varie problematiche relative al tema dell'energia, che sono state affrontate in precedenti interventi della sua parte politica, ma ritiene importante segnalare che l'intervento operato dall'articolo 15 con l'aumento dei sovracani sull'energia idroelettrica certamente graverà sulle bollette dei cittadini; rileva che in tutto l'articolato di questa manovra si procede a spot e proclami che generano solo confusione: introduzione del federalismo fiscale a costo zero! Soppressione dell'IRAP a costo zero! Ora è evidente che si tratta solo di giochi di prestigio che però inficiano ogni chiarezza normativa.

Un rilievo in merito all'articolo 42 che reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le imprese aderenti a contratti di rete: dietro tanta enfasi si tratta di uno stanziamento di 20 milioni di euro (certamente non molti, ma meglio di niente...) per di più subordinati all'assenso dell'Unione europea, che sinceramente sembra difficile acquisire. Sull'articolo 43 (dall'enfatico titolo di « zone a burocrazia zero ») nonché sull'articolo 49, concer-

nente l'introduzione della cosiddetta SCIA, si riscontra una confusione totale: il Governo per l'ennesima volta interviene con misure di cosiddetta semplificazione normativa che si sovrappongono ed intersecano senza un disegno organico, e senza certezze normative. Inoltre, a ben guardare, l'articolo relativo alla SCIA reca con sé una serie di deroghe non troppo diverse da quelle previste dalla normativa vigente (articolo 19 della legge 241 del 1990); la conferma per la P.A. di assumere determinazioni in via di autotutela, d'altro canto, rischia di compromettere ulteriormente l'efficacia della norma, sulla quale dichiara peraltro una condivisione teorica. Ancora, in relazione al medesimo articolo, non risulta chiaro, come sottolineato anche dal relatore, se esso trovi applicazione nel campo della DIA relativa all'edilizia. In conclusione, queste norme sembrano essere soltanto propagandistiche e prive di incisività reale, non dimenticando peraltro che il continuo, disorganico, intervento su questa delicata materia genera incertezza nei cittadini e nelle imprese.

Ritiene infine che lo stato di emergenza della nostra economia, con l'approvazione di una manovra concepita soltanto in termini depressivi, rischia di permanere e di richiedere a breve ulteriori, pesanti interventi.

Alberto TORAZZI (LNP), parlando a nome del proprio gruppo, chiarisce anzitutto che non condivide buona parte delle argomentazioni svolte negli interventi precedenti; la manovra economica posta in essere dal governo risponde ad un'esigenza reale e allo stato di crisi generalizzata esploso in Europa all'indomani del manifestarsi del caso greco e poi di quello di altri Paesi (Spagna, Portogallo) a rischio di *default*, non certo dall'insipienza del Governo italiano, né da dati tenuti nascosti al Paese. La crisi finanziaria ha quindi richiesto il consolidamento dei nostri conti che è stato affrontato dal governo italiano con questo provvedimento che è stato ben accolto dall'Unione europea, a testimonianza che l'Italia non è certo considerata un Paese a rischio. Ricorda che la stessa

Germania, che è stata fra le prime ad intraprendere misure strutturali di contenimento della spesa ed è per la strenua difesa dello stato dei conti dei Paesi europei, ha varato una manovra che ammonta a 80 miliardi di euro, ben più quindi di quanto messo in atto dal nostro Paese.

Per quanto concerne i rilievi sulla natura depressiva della manovra, rilievo peraltro confermato anche dal ministro Tremonti, si può osservare che – a differenza delle politiche messe in atto in un non lontano passato nel nostro Paese, con elargizioni pubbliche a pioggia – essa è certamente depressiva nell'immediato, ma altrettanto sicuramente presenterà il suo valore in prospettiva.

Sulle disposizioni concernenti la semplificazione normativa, ritiene che, nonostante i ripetuti interventi, in Italia permane una situazione pressoché inaccettabile per chi vuole intraprendere un'attività economica, con tempi lunghissimi, duplicazione di procedimenti, e così via: forse gli interventi del Governo non sono stati tra loro perfettamente coordinati, ma senza dubbio non si può non riconoscere uno sforzo nella giusta direzione.

In relazione alle osservazioni svolte sull'articolo 45, relativo ai certificati verdi, concorda con il collega Testa che la certezza normativa è un valore da difendere, ma ritiene che, ove le storture e le inefficienze sono acclarate sia anche un preciso dovere del legislatore intervenire e modificare. Infine, sull'articolo 15 concernente l'idroelettrico, dichiara che la Lega ritiene tali disposizioni una parte qualificante del provvedimento, perché dirigono le risorse verso i territori, con ciò interpretando una visione dello Stato che parte appunto dai territori, dall'ambito locale.

Concludendo, dichiara che la Lega Nord è favorevole nel complesso a questa manovra che è certamente dura da assorbire ma necessaria.

Lido SCARPETTI (PD), cercando di essere sintetico, inizia il proprio intervento con una domanda: oggi, la maggioranza,

riproporrebbe due interventi di bandiera effettuati nel recente passato quali il salvataggio dell'Alitalia e la soppressione dell'ICI sulla prima casa? Segnala che questi due interventi sono costati circa 7 miliardi di euro, che è pressappoco la cifra richiesta nell'attuale manovra alle regioni. Ritiene che questa manovra, al di là degli slogan, colpisca pesantemente i redditi medio-bassi, mentre nessuna risorsa proviene dalle rendite e dai grandi patrimoni: tale scelta è eticamente inaccettabile. Ricorda che il primo ministro inglese Cameron, non certo un pericoloso progressista, ha alzato la tassazione sulle rendite finanziarie, livello che in Italia permane risibile.

La domanda che ha posto all'inizio del suo intervento è ovviamente retorica e si risponde da sola, poiché le regioni, spogliate di cifre considerevoli, reintrodurranno probabilmente qualche forma di tassazione sugli immobili, testimoniando che la soppressione dell'ICI è stata una riforma sbagliata.

La crisi italiana preesisteva al caso greco, in Italia non si è avuta una crisi di tipo finanziario caratterizzata dalla necessità di erogare finanziamenti alle banche; la manovra posta in atto incide sui conti del Paese senza sostenere lo sviluppo o favorire la crescita, né intervenendo con misure strutturali. Gli oneri messi in capo alle regioni sono tali che esse saranno sì costrette a « mettere le mani in tasca ai cittadini » se vorranno mantenere in essere i servizi: non si colpiscono infatti solo sprechi ed inefficienze tanto che le regioni che più protestano sono proprio quelle più virtuose, che sanno che per trovare quei soldi e sforbiciare i bilanci dovranno tagliare le poste non obbligatorie, ovvero il sostegno alle imprese ed i trasferimenti ai comuni per le politiche sociali.

Concludendo, rileva che in Italia non si ha il coraggio di affrontare la necessità di riforme forti, che vadano realmente a colpire situazioni di privilegio e sacche di inefficienza, così come è stato dimostrato dal sostanziale affossamento delle politiche di liberalizzazione e di quelle istituzionali.

Marco MAGGIONI (LNP) ringrazia i colleghi dell'ampio dibattito; si riserva di formulare un parere da sottoporre alla Commissione nella giornata di domani.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 luglio 2010.

**Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia » (C. 3620);

in considerazione del fatto che l'Accordo in esame rappresenta lo strumento principale del Processo di Stabilizzazione e di Associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea;

apprezzando l'obiettivo di fondo del PSA che è quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	319
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	321

INTERROGAZIONI:

5-02560 Bobba: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	
5-03145 Contento: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	332
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	340
5-03168 Di Pietro: Determinazione della pensione ordinaria per talune categorie di funzionari statali	332
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	342

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci	332
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	333
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di

Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, osserva che l'accordo in esame rappresenta lo

strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999 ed approvato dal Consiglio Affari Generali del giugno successivo, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). Con riferimento al significato politico dell'accordo medesimo, ricorda che, a seguito del Consiglio europeo del giugno 2003, la Serbia ha assunto lo status di candidato potenziale all'adesione all'Unione europea, mentre negli anni successivi sono proseguite le trattative che hanno consentito, nell'aprile del 2008, la stipula di un Accordo di stabilizzazione ed associazione (ASA) e di un accordo transitorio sul commercio: in relazione agli esiti delle elezioni parlamentari serbe del luglio 2008 e alla conseguente formazione di un nuovo Governo, che ha posto l'integrazione europea come una priorità della sua azione politica, nel dicembre 2009 è entrato in vigore l'accordo sulla liberalizzazione dei visti che consentirà ai cittadini serbi di viaggiare all'interno dello « spazio Schengen ».

Rammenta, inoltre, che nello stesso mese di dicembre la Serbia ha avanzato la sua richiesta di adesione all'Unione europea e che il 15 giugno 2010 i ministri degli esteri dell'Unione europea hanno definitivamente sbloccato il processo di ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione; in quella sede, l'Italia ha espresso soddisfazione per lo sblocco della ratifica, preannunciando l'intenzione di essere il primo Paese a procedere in tal senso.

Per tale ragione, fa presente che il Parlamento italiano è ora chiamato a procedere alla celere ratifica del predetto Accordo di stabilizzazione ed associazione (ASA) con la Repubblica di Serbia, che rappresenta il quinto di questo tipo concluso con l'Unione europea, dopo quelli con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, Albania, Montenegro, a cui

ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina. Sottolinea che l'accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli; i suoi obiettivi, delineati nell'articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Serbia; promuovere la cooperazione regionale.

Enumera, quindi, i principi generali rispetto ai quali le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera, che sono: il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia – e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM); il rispetto dei principi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti.

Per quanto concerne il settore dell'accordo di più diretto interesse della XI Commissione, segnala il titolo V, il cui Capitolo I (articoli da 49 a 51) reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori. In particolare, osserva che il testo prevede che i cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i

familiari ivi legalmente residenti, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 49). Nel rispetto della normativa e della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, dovrebbero essere mantenute e, se possibile, ampliate, le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali. Rileva, inoltre, che il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione (ossia l'organismo incaricato di valutare periodicamente lo stato di attuazione dell'accordo stesso e l'adozione delle riforme da parte della Serbia) valuterà, dopo tre anni, l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 50). Fa notare, quindi, che l'Accordo prevede che siano introdotte norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori serbi ed i loro familiari legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro: una decisione del citato Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione contemplerà il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori nei vari Stati membri a fini pensionistici, nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale ed il versamento degli assegni familiari; tale decisione dovrebbe lasciare impregiudicati eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole. La Serbia, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 51).

Considerata, quindi, la rilevanza strategica dell'accordo in esame e valutate positivamente le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Maria Grazia GATTI (PD) fa notare che il lungo processo di conclusione dell'accordo di stabilizzazione a livello europeo dimostra quanto sia stato delicato e complesso il percorso di avvicinamento della

Repubblica di Serbia all'Unione europea, auspicando, pertanto, che la completa esecuzione delle disposizioni dell'accordo stesso possa assicurare condizioni di normalità e di pieno stabilimento della democrazia in un'area a lungo tormentata da conflitti e tensioni.

Per le ragioni esposte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come la sollecita ratifica dell'accordo di stabilizzazione in esame possa favorire il completamento del processo di stabilizzazione delle aree interessate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che ha inizio oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, già approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il quale – essendo stato il provvedimento assegnato alla XI Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale – assume un carattere cosiddetto « rinforzato ». In proposito, comunica che – secondo quanto convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – è previsto che nelle diverse sedute fissate per la giornata odierna ab-

bia luogo la relazione introduttiva e si svolga il dibattito sul provvedimento in titolo, mentre la sua conclusione avrà luogo nella seduta già prevista per domani, dopo la presentazione della proposta di parere da parte del relatore.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, rileva che il decreto-legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato, contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate, dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, l'ultimo documento programmatico approvato dal Parlamento nel settembre 2009, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità: tale provvedimento, pertanto, costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, rispondendo, al contempo, all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo, reso più urgente dall'emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi economico-finanziaria della Grecia.

In particolare, segnala che la manovra correttiva oggetto del decreto determina una correzione (12.053 milioni nel 2011, 24.965 milioni nel 2012 e 24.962 milioni nel 2013, nel testo iniziale presentato dal Governo) pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 e all'1,5 per cento nel 2012; con le modifiche introdotte dal Senato, peraltro, si determina un'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto per 77,3 milioni nel 2011, 86,2 milioni nel 2012 e 54,6 milioni nel 2013. Soffermandosi, quindi, sugli interventi contenuti nel decreto-legge n. 78 del 2010 riferibili al pubblico impiego, osserva che in termini di indebitamento netto la minore spesa netta è pari a circa 921 milioni di euro per il 2011, 1.407 milioni di euro per il 2012 e 1.766 milioni di euro per il 2013.

Fa notare che un altro intervento di rilievo riguarda la spesa previdenziale: le misure contenute nel testo iniziale del decreto-legge (revisione del regime delle

decorrenze e adeguamento automatico dei requisiti all'incremento della speranza di vita) determinano una minore incidenza della spesa sul PIL dello 0,2 per cento già dal 2013, che sale fino al picco dello 0,5 per cento nel 2030, per scendere poi fino a diventare negativo (-0,1 per cento nel 2050). Il Senato ha aggiunto un emendamento riguardante l'andata a regime già dal 2012 dell'allineamento dell'età pensionabile di vecchiaia a 65 anni per le lavoratrici dipendenti dalla pubblica amministrazione, come richiesto dalla Commissione europea. Questa misura comporta una ulteriore diminuzione di spesa, rispetto a quella già contabilizzata, per 1,4 miliardi cumulati dal 2012 al 2019. Queste risorse sono destinate all'incremento del Fondo strategico presso la Presidenza del Consiglio a favore di politiche familiari e in particolare per la non autosufficienza e la conciliazione. In sostanza, a questo titolo, tra gli effetti già scontati in forza della legislazione vigente e quelli aggiuntivi (il raggiungimento dei 65 anni nel 2012, appunto) si arriva ad un effetto cumulato dal 2012 al 2019 pari a poco meno di 6 miliardi.

Passando, poi, alle parti della manovra di più diretta competenza della XI Commissione, precisa che esse saranno descritte secondo l'ordine di inserimento all'interno del testo, mentre una valutazione politica complessiva sarà svolta alla fine di tale descrizione.

In primo luogo, fa presente che l'articolo 6, nel dettare una serie di misure volte a contenere i costi degli apparati amministrativi, esclude espressamente, al comma 21-*bis*, che queste trovino applicazione nei confronti delle casse previdenziali privatizzate dei professionisti. Sottolinea, poi, che l'articolo 7 sopprime ed incorpora una serie di enti e organismi pubblici; per quanto concerne i profili di interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, i commi da 1 a 16 e il comma 31-*octies*. I commi da 1 a 14 e il comma 16 recano alcune modifiche alla disciplina degli enti previdenziali pubblici. In particolare, vengono soppressi l'IPSEMA, l'ISPESL e l'IPOST, le cui funzioni ven-

gono trasferite, rispettivamente, all'INAIL e all'INPS; l'ENAM, le cui funzioni sono trasferite all'INPDAP e l'Ente Nazione di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAPPSMSAD), le cui funzioni sono trasferite all'ENPALS; il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi viene rimesso ad appositi decreti, con contestuale aumento delle dotazioni organiche di INPS, INAIL e INPDAP; i posti corrispondenti all'incarico di componente dei collegi dei sindaci negli enti soppressi vengono trasformati in posti di livello dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze; viene soppresso il consiglio di amministrazione, le cui funzioni vengono attribuite al presidente dell'ente; viene disposta la riduzione, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS e dei comitati regionali e provinciali; si dispone che, dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS, non possano superare l'importo di 30 euro a seduta; vengono soppressi, dal 1° luglio 2010, tutti gli emolumenti, comunque denominati, legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale, con alcune limitate eccezioni; si prevede l'adeguamento della disciplina regolamentare interna degli enti alle modifiche normative introdotte, ferma restando l'immediata applicazione di queste ultime; infine, si dispone l'applicazione delle disposizioni di riordino degli enti anche all'ENPALS. Il comma 15 sopprime l'Istituto per gli affari sociali (IAS) e trasferisce le relative funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Il comma 31-*octies*, infine, prevede che le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 7, provvedano a rideterminare le dotazioni organiche, senza nuovi o maggiori oneri, nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione e i risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche, recate dall'articolo 8, evidenzia, tra le disposizioni di competenza della XI Commissione, i commi 4, da 6 a 9, 11-*bis*, 12, 13, 15 e 15-*bis*. Rileva, in particolare, che il comma 4 reca disposizioni concernenti la destinazione delle risorse derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali pubblici. In particolare, si prevede che le risorse siano destinate all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, secondo specifiche indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio mediante un apposito piano di razionalizzazione. I commi da 6 ad 8 prevedono la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di poli logistici integrati per le sedi degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati (con esclusione delle casse previdenziali privatizzate dei professionisti), mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra questi ultimi e il Ministero, riconoscendo al Ministero medesimo canoni ed oneri agevolati. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati devono utilizzare sedi uniche, riducendo l'indice di occupazione pro-capite nella misura del 40 per cento. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Gli investimenti da parte degli enti previdenziali per l'integrazione logistica e funzionale delle loro sedi territoriali sono effettuati in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. È prevista l'approvazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei piani relativi ai

richiamati investimenti, nonché dei criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari relativi alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi. Il comma 9 dispone che gli enti pubblici di previdenza effettivano, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata in base a modalità da stabilire con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 11-*bis* istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21. Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di decorrenza degli obblighi a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, connessi con la valutazione dei rischi, anche in relazione allo stress lavoro-correlato, al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative. Inoltre, viene disposta la riapertura dei termini (12 mesi), per l'emanazione dei regolamenti ministeriali relativi all'attuazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, relativa a particolari categorie di lavoratori (tra cui, in particolare, lavoratori delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile, dei servizi di protezione civile, delle università e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi). Il comma 13 blocca anche per il triennio 2011-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione all'aumento del costo della

vita. L'aggiornamento riprenderà a decorrere dal 2014, con riferimento alle sole variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013. Il comma 15 prevede che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, da parte degli enti, pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (con esclusione delle casse previdenziali privatizzate dei professionisti), nonché le operazioni di impiego delle somme provenienti da tali alienazioni e dalla vendita di quote di fondi immobiliari, siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si sofferma, dunque, sull'articolo 9, che detta una serie di norme volte a contenere le spese in materia di pubblico impiego. Segnala che il comma 1, nel testo modificato durante l'esame al Senato, stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo – comprensivo del trattamento accessorio – dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, (con esclusione di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da una serie di elementi che compongono il trattamento: eventi straordinari della dinamica retributiva; variazioni dipendenti da eventuali arretrati; conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando l'effetto a fini esclusivamente giuridici di progressioni in carriera e passaggi tra aree; maternità; malattia; missioni svolte all'estero; effettiva presenza in servizio. Nella disposizione viene fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (con il rinvio alla previsione del successivo comma 17, secondo periodo). Il comma 2 prevede, per il triennio 2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui. Il comma 2-*bis*

prevede, per il triennio 2011-2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 3 prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

Sottolinea che il comma 4 dell'articolo 9 pone un limite, nella misura del 3,2 per cento, agli aumenti retributivi determinati dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed ai miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, mentre i commi da 5 a 12 introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si estendono agli anni 2012 e 2013 i limiti già previsti dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011 (20 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente). Nel 2014 la spesa per le assunzioni potrà salire al 50 per cento, per poi tornare, a decorrere dal 2015, al reintegro del turn over. Regimi speciali sono stabiliti per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli enti di ricerca. Infine, sono stabilite le modalità con le quali procedere alle nuove assunzioni. Rileva che i commi da 17 a 21 prevedono il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012. In particolare, si sospendono, senza possibilità di recupero, le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Vengono, quindi, rideterminate le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale e non statale, comprendenti anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni. Infine, si dispone la disapplicazione, per il triennio 2011-2013, dei meccanismi di adegua-

mento retributivo e degli automatismi stipendiali per il personale (con esclusione di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato), precisando che tale periodo non è pertanto utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio e che le progressioni di carriera hanno conseguentemente effetto ai soli fini giuridici. Il comma 23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

Quanto ai commi 25, 26 e 27, fa presente che essi prevedono una disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 194 del 2009. In particolare, si prevede che le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenza e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito di contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. La presenza di posizioni soprannumerarie viene bilanciata rendendo indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In alternativa, le amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. Fino al completo riassorbimento è comunque vietato alle amministrazioni procedere all'assunzione di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumero. Una specifica norma, infine, prevede che il

personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi italiano, dichiarato in esubero e ricollocato presso pubbliche amministrazioni, sia inquadrato nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio.

Con riferimento alle restanti disposizioni di cui all'articolo 9, osserva che il comma 28 riduce del 50 per cento, rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La stessa riduzione è prevista per la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio. Il mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica trovano invece applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per le regioni a statuto speciale e i relativi enti territoriali, invece, i comma 23-bis e 24-*quater* dell'articolo 14 prevedono che possano superare i suddetti limiti di riduzione della spesa per personale a condizione che il superamento consegua alla proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato e sia praticato nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive reperite attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno. Il comma 29 impone che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguino le proprie politiche di reclutamento del personale alle nuove disposizioni introdotte in materia dall'articolo 9 del decreto-legge. Il comma 31 introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione

vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Le risorse impiegabili per le nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Il comma 32 dispone che le pubbliche amministrazioni le quali, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possono conferirgli un altro incarico anche di valore economico inferiore. Il comma 33 prevede che una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 79 del 1997, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, siano destinate, per il 50 per cento al fondo di assistenza dei finanziari e per il 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2010 tutti i dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria siano iscritti al fondo di previdenza per il personale del ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 36 detta regole in materia di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In particolare, si prevede che nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione gli enti possano procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica, sulla base di piani di assunzione a cadenza annuale approvati dall'amministrazione vigilante d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 37 dispone che, fermo restando il blocco dei trattamenti economici individuali per il triennio 2011-2013, le disposizioni contrattuali relative al compenso individuale accessorio per il personale ATA e la retribuzione professionale dei docenti, contenute nel Contratto collettivo nazionale di

lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Fa notare che l'articolo 10 detta una serie di norme volte a ridurre la spesa in materia di invalidità. In particolare, si estende ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, *handicap* e disabilità, nonché ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati dall'INPS, l'applicazione, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, della disciplina vigente sulla possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti delle prestazioni INAIL; si estendono agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestino falsamente uno stato di malattia o di handicap o disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, le disposizioni di cui all'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha introdotto una nuova e più rigorosa disciplina relativa alle false attestazioni o certificazioni dei pubblici dipendenti in merito all'assenza dal servizio per malattia; infine, si prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 250.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, con possibilità di avvalersi delle Commissioni ASL che, dal 1° gennaio 2010, sono integrate con un medico dell'Istituto medesimo.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 12, che detta una serie di norme in materia previdenziale, facendo notare, in primo luogo, che i commi da 1 a 6 modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette « finestre »). In particolare, i commi 1 e 2 dispongono, per i soggetti i quali, a decorrere dal 2011, maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari, per i lavo-

ratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Per il personale del comparto scuola resta ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell'anno scolastico nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il comma 3 modifica la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione, equiparandoli a quelli liquidati dalle gestioni INPS relative ai lavoratori autonomi. Il comma 4 prevede che le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi nei confronti di una serie di categorie di lavoratori. Si tratta, più specificamente, dei lavoratori che abbiano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché dei lavoratori nei confronti dei quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. Il comma 5 aggiunge che le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge continuino ad applicarsi, entro il tetto massimo di 10.000 beneficiari, nei confronti di altre categorie di lavoratori, ossia dei lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; dei lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; e, infine, dei lavoratori che siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Il comma 6 affida all'INPS il monitoraggio sulle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, ai fini del rispetto del tetto di 10.000 beneficiari.

Sempre in relazione all'articolo 10, osserva che i commi 7 e 8 dispongono che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'indennità premio di fine servizio, l'indennità di buonuscita, il TFR e ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum ai pubblici dipendenti, vengono erogate in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro (con una prima rata di 90.000 euro); e in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro (con una prima rata di 90.000 euro e una seconda rata di 60.000 euro). Il comma 9 specifica che la nuova rateizzazione non si applica, in ogni caso, ai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010 e alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima del 31 maggio 2010, a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Il comma 10 prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, a tutti i dipendenti pubblici si applichi il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Il comma 11 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, concernente gli obblighi previdenziali dei soggetti che esercitano contemporaneamente diverse attività autonome, al fine di chiarire che le attività con carattere di prevalenza sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni INPS. Restano esclusi dall'applicazione della norma citata i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS.

Sottolinea, poi, come i commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, introdotti al Senato, dispongono l'innalzamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, al

fine di adeguarli al progressivo incremento della speranza di vita. In particolare, si procede all'aggiornamento sulla base dell'incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall'ISTAT entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si dovrà procedere ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, infine, l'adattamento dei coefficienti di trasformazione.

Si sofferma, inoltre, sul comma 12-*sexies* del medesimo articolo 10, introdotto al Senato, che interviene sull'età pensionabile delle dipendenti pubbliche. In particolare, fa notare che si prevede che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, e non già dal 2018, come previsto dalla normativa vigente. La normativa previgente continua a trovare applicazione, invece, per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti richiesti per il pensionamento di vecchiaia nonché per quelle che maturino i requisiti di età ed anzianità previsti entro il 31 dicembre 2011. Le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile affluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio, al fine di finanziare interventi politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.

Elenca, quindi, altre disposizioni in materia pensionistica: i commi da 12-*septies* a 12-*undecies*, introdotti al Senato, intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di armonizzare le normative previste in materia dai diversi regimi pensionistici; il comma 12-*duodecies*, introdotto al Senato, prevede risorse aggiuntive per il finanziamento delle spese di avvio e di

adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; il comma 12-*terdecies*, introdotto al Senato, dispone, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione, complessiva e proporzionale, degli stanziamenti iscritti in bilancio a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella misura di 30 milioni di euro annui. I risparmi che ne derivano sono destinati a compensare gli effetti, in termini di minori entrate, conseguenti al mancato o ridotto aggiornamento delle aliquote contributive previste dall'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in misura dello 0,09 per cento dal 2011.

Osserva poi che l'articolo 13 prevede, in primo luogo, l'istituzione presso l'INPS del Casellario dell'assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione delle informazioni sui redditi e di altri dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni. Tale anagrafe è condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici locali, le organizzazioni *no profit* e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, i quali hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati. La disposizione interviene, altresì, sulla normativa relativa alle prestazioni previdenziali collegate al reddito, stabilendo in primo luogo che il reddito di riferimento, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni, è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente, mentre, per le sole prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, è quello conseguito nello stesso anno. Si prevede, inoltre, che i titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, nel caso in cui non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria i dati reddituali rilevanti, siano obbligati a comunicare agli enti previdenziali eroganti la prestazione me-

desima. In caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione, si procede alla sospensione della prestazione. Se entro 60 giorni dalla sospensione la comunicazione non è effettuata, si procede alla revoca definitiva delle prestazioni, nonché al recupero delle somme erogate. Nel caso in cui la comunicazione sia presentata rispettando il richiamato termine temporale, gli enti previdenziali ripristinano la prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.

Rileva che diverse norme volte al contenimento dei costi per il personale degli enti territoriali sono contenute all'articolo 14, commi da 7 a 10, mentre in materia di evasione contributiva interviene l'articolo 18, che disciplina la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo. Fa presente che l'articolo 28 disciplina l'incrocio tra i dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate al fine di contrastare la microevasione diffusa e che, in materia di crediti INPS, intervengono l'articolo 30 e il comma 12 dell'articolo 38. L'articolo 30 reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1° gennaio 2011, fondata sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo. La disposizione riguarda il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto. La disposizione, in particolare, definisce le modalità di redazione e di notifica dell'avviso di addebito; prevede che l'avviso di addebito venga consegnato agli agenti della riscossione secondo modalità stabilite dall'INPS, in deroga alla normativa vigente sulla riscossione; prevede che l'INPS è tenuto a fornire, all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero; abroga l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1999, concernente i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali;

prevede che, in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste attraverso lo strumento dell'avviso di addebito, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute siano calcolate, secondo le relative disposizioni, fino alla data del pagamento; prevede, infine, che all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base della normativa vigente. Il comma 12 dell'articolo 38 modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione in ruoli esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali. In particolare, si dispone che tali termini di decadenza non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Evidenzia, dunque, i commi da 1 a 3 dell'articolo 38, che rafforzano i controlli sulle prestazioni sociali agevolate erogate in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In particolare, si dispone che gli enti che erogano le prestazioni comunichino i dati dei soggetti beneficiari all'INPS, il quale trasmette le informazioni raccolte, in forma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali. Si prevede, poi, che una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate definisca le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla effettiva sussistenza del diritto alle prestazioni sociali godute. In caso di illegittima fruizione delle prestazioni, in relazione al maggior reddito accertato o anche alla discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella suddetta dichiarazione sostitutiva unica, l'INPS può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, ferma restando la restituzione del vantaggio indebitamente conseguito.

Fa notare, infine, che l'articolo 39 dispone l'ulteriore proroga, fino al 15 dicembre 2010, dei termini per i versamenti contributivi dei soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, mentre l'articolo 53 dispone l'ulteriore proroga, per l'anno 2011, del regime fiscale e contributivo agevolato, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, a fronte di incrementi di produttività.

In conclusione, osserva che le problematiche del lavoro hanno dato sicuramente un contributo importante alla manovra prefigurata dal decreto n. 78 del 2010, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo: sono stati certamente richiesti sacrifici ai lavoratori e la maggioranza ne è consapevole e ha cercato di agire con equilibrio ed equità. Pertanto, ritiene che la manovra in esame vada giudicata per quello che è e non per quello che si sarebbe voluto che fosse: essa riguarda i conti pubblici e si iscrive in un itinerario di bilancio che si concluderà in autunno, secondo le nuove regole che il Parlamento si è dato. Che la manovra fosse necessaria e che lo fosse dell'importo previsto è, a suo giudizio, un dato di fatto riconosciuto da tutti; a coloro che hanno sostenuto che gli stessi obiettivi potevano essere conseguiti seguendo altre strade e soprattutto promuovendo la crescita, fa notare quindi che – premesso che la crescita economica è strettamente dipendente dalla stabilizzazione dei conti pubblici – la manovra è rivolta prioritariamente a questo obiettivo, che rappresenta una tappa di un disegno che non si esaurisce una volta raggiunta una riduzione del peso della struttura e della spesa pubblica, come stanno facendo tutti gli Stati dopo la crisi greca.

Avverte pertanto che, in qualità di relatore, proporrà un parere favorevole, ma cercherà di tener conto, nella misura del possibile, di quanto emergerà dal dibattito, per fornire indicazioni, a nome della Commissione, che possano servire non già a cambiare un provvedimento che

nelle intenzioni del Governo e della maggioranza ha compiuto il suo corso, quanto piuttosto a suggerire, in un futuro prossimo, ulteriori misure in grado di completare e migliorare gli interventi ora sottoposti all'esame della Camera.

Maria Grazia GATTI (PD) stigmatizza anzitutto il comportamento del Governo, il quale, avendo reso nota agli organi di informazione la sua intenzione di porre la questione di fiducia su un provvedimento di tale delicatezza economica e sociale, ancor prima della conclusione dell'iter parlamentare in Senato, a suo giudizio ha dimostrato — ancora di più rispetto ad altre occasioni, in cui comunque, alla fine, risultarono di fatto violate le prerogative del Parlamento — quanto sia scarsa la sua considerazione per il libero confronto democratico e per le altre istituzioni dello Stato. Paventa il rischio, pertanto, che la discussione sul provvedimento in esame si riduca ad un mero esercizio di stile, considerato che non vi sarà alcuna possibilità di incidere effettivamente sul testo finale, già dichiarato « blindato » dallo stesso Esecutivo.

Passando al merito del provvedimento, pur giudicando ormai inevitabile una manovra economica correttiva a fronte del progressivo aumento del debito pubblico rispetto al PIL, ritiene che tale peggioramento dei conti pubblici sia dovuto solo in parte alla crisi economica, essendo in prevalenza ricollegabile alla sbagliata politica economica intrapresa dal Governo nella corrente legislatura. In proposito, cita talune misure controproducenti assunte dall'Esecutivo, come ad esempio l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa per i redditi medio-alti o la cancellazione dei crediti d'imposta per la ricerca e per le aree svantaggiate del Sud. Fa quindi notare che le modalità con cui sono state gestiti i rapporti con talune aziende di primaria importanza per il Paese — si riferisce, in particolare al caso di Alitalia — e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie rispetto a taluni enti locali — cita, in proposito, il caso di Catania — siano state il segnale di

un'azione debole ed incerta, tesa peraltro a far lievitare le spese delle pubbliche amministrazioni e i loro consumi intermedi, in piena contraddizione rispetto agli indirizzi declamati in materia dal Ministro Brunetta. Rileva poi che il dilagare della crisi, insieme al conseguente aggravio di spesa determinato dal ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, all'assenza di qualsiasi misura di contrasto all'evasione fiscale — quest'ultima, al contrario, in taluni casi quasi incentivata attraverso l'adozione di provvedimento di scudo fiscale — e alla mancanza di una seria politica industriale, hanno determinato un netto peggioramento del bilancio statale, che ha poi condotto a pesanti tagli in settori strategici dell'amministrazione pubblica, come quelli del settore dell'istruzione pubblica.

Soffermandosi sulle materie di competenza della XI Commissione, esprime forti perplessità sul comma 12-*sexies* dell'articolo 12, che interviene sull'età pensionabile delle dipendenti pubbliche, prevedendo che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, e non già dal 2018, come previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, esprime la sua profonda contrarietà ad una decisione giudicata troppo drastica e insensata, assunta peraltro a seguito di una scorretta interpretazione di una sentenza della Corte di giustizia europea, per dar corso alla quale, a suo avviso, si sarebbe potuta seguire una strada maggiormente flessibile — come auspicato dal suo gruppo — e suscettibile di riconoscere maggiori possibilità di scelta alle lavoratrici del pubblico impiego.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, il deputato Gatti potrà integrare e concludere il proprio intervento nella prossima seduta, già fissata per il pomeriggio di oggi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.10.

5-02560 Bobba: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5-03145 Contento: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, aventi analogo contenuto, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi BOBBA (PD), nel prendere atto positivamente dell'avvio della procedura di reclutamento dei candidati vincitori del concorso per la qualifica di seconda fascia e della programmazione dell'assunzione di ulteriori unità dirigenziali, fa notare che rimane sospesa la questione dell'incentivazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, che sarebbe necessaria al fine di ottimizzare lo svolgimento di procedure concorsuali tra diverse amministrazioni e conseguire risparmi di spesa, anche in vista del completamento del quadro delle assunzioni nell'ambito di enti pubblici come l'INPS.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto che il deputato Contento, colpito da un grave lutto familiare, non svolgerà il proprio intervento in replica, che può considerarsi sostanzialmente acquisito alla luce della risposta del Governo. Coglie l'occasione, peraltro, per porgere la partecipazione dell'intera Commissione al dolore del collega parlamentare.

5-03168 Di Pietro: Determinazione della pensione ordinaria per talune categorie di funzionari statali.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PALADINI (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che giudica elusiva rispetto ai quesiti posti dall'interrogazione, che è addirittura la terza presentata sull'argomento.

Nel ripercorrere dettagliatamente le diverse questioni sollevate con l'atto di sindacato ispettivo in discussione e nel dichiarare le ragioni sostanziali per le quali neanche oggi è stata data, di fatto, alcuna risposta convincente su tali argomenti, ritiene essenziale che il Governo si adoperi per promuovere una modifica normativa tesa a sgombrare il campo da qualsiasi dubbio interpretativo (alimentato anche da talune sentenze giurisprudenziali discordanti), al fine di prevedere l'inclusione della retribuzione di posizione, in parte fissa o minima, nel trattamento economico fondamentale e, quindi, nella determinazione della pensione del personale del ruolo ad esaurimento, scongiurando una ipotesi di discriminazione con altri lavoratori di pari livello.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.**COMITATO RISTRETTO**

Martedì 20 luglio 2010.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea per la giornata odierna, in cui non sono previste ulteriori votazioni – la Commissione potrà proseguire senza interruzioni l'esame del provvedimento, il cui seguito era comunque fissato per il termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Fa presente, inoltre, che il rappresentante del Governo – a causa di altri impegni istituzionali – dovrà a breve abbandonare i lavori della Commissione.

Aldo DI BIAGIO (Pdl) intende esprimere forti perplessità sull'articolo 7 del provvedimento in esame, nella parte in cui prevede la confluenza dell'IPSEMA nell'INAIL, comportando, a suo avviso, gravi ripercussioni in termini di specificità operativa e capacità procedurale. Nel ricordare che la tematica in questione è stata già affrontata in Commissione in occasione della discussione della proposta di legge istitutiva dell'ESIN, proprio con l'obiettivo di avviare un percorso di razionalizzazione nel settore marittimo, desidera rivolgere un pensiero sentito al presidente dell'IPSEMA, Antonio Parlato, scomparso proprio nella mattinata di oggi dopo una

lunga e dolorosa malattia: coglie, dunque, l'occasione per esprimere il suo dolore per questa tragica scomparsa ed il cordoglio, anche a nome di tutta la Commissione, per la perdita di un personaggio che aveva fortemente investito nella salvaguardia della specificità del settore. Nel far quindi notare che il Paese è in procinto di ratificare la Convenzione ILO sul lavoro marittimo, che giudica il quarto pilastro del sistema normativo internazionale in materia di rapporto marittimo, ritiene paradossale che il Governo, da un lato, sopprima l'IPSEMA e dall'altro, con l'eventuale ratifica di tale Convenzione, ricostituiscia uno specifico ente dedicato alla sicurezza, alla prevenzione e al *welfare* dei lavoratori marittimi. Osserva che la stessa Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forma obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nella scorsa legislatura, mise in evidenza le difficoltà della costituzione di un Polo della salute e sicurezza, precisando che quest'ultimo non avrebbe potuto essere oggetto di una decisione immediata, essendo necessari piuttosto degli approfondimenti finalizzati. Fa notare, in proposito, che la proposta di costituzione dell'ESIN si può inserire efficacemente, con le sue specificità, in un Polo dedicato alla sicurezza dei lavoratori. Nel ritenere che l'ipotesi di rimodulazione amministrativa prevista da tale manovra meriti un'attenzione maggiore, chiede pertanto al relatore di inserire nella sua proposta di parere, come condizione, l'esigenza di riflettere nelle sedi competenti sull'ipotesi di istituzione di un « Polo del mare », con le sue specificità sotto il versante assicurativo e previdenziale.

Maria Grazia GATTI (PD), ad integrazione dell'intervento iniziato nella precedente seduta antimeridiana, torna a soffermarsi sulla scelta di aumentare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, che giudica fortemente punitiva, paventando il rischio che il Fondo nel quale finiranno le risorse derivanti dai relativi risparmi possa essere del tutto indistinto e privo di una ripartizione per

voci specifiche. Nel ritenere scorretto che, sia pure per spese importanti, si utilizzino i risparmi rivenienti dal lavoro femminile per finanziare interventi diversi, invita il Governo a destinare tali risparmi integralmente in favore delle donne, giudicando peraltro assurdo che, accanto all'istituzione di un Fondo destinato a determinati tipi di obiettivi sociali, la stessa manovra contenga tagli ai capitoli di spesa stabilmente diretti alle medesime finalità.

Lamenta poi i drastici interventi che la manovra reca nei confronti del pubblico impiego, con il rischio di limitare fortemente una serie di servizi in favore dei cittadini, segnalando altresì come le regioni, che hanno in larga misura finanziato la CIG in deroga, si trovino ora di fronte ad un taglio significativo delle proprie risorse ordinarie. Segnala inoltre l'esigenza di intervenire — come proposto da emendamenti che il suo gruppo ha presentato presso la Commissione di merito — a sostegno di talune categorie di lavoratori, in particolare precari, ribadendo la necessità che lo Stato si faccia carico della tutela di quei giovani che entrano nel mercato del lavoro con protezioni scarse o addirittura nulle. Rileva polemicamente, in proposito, che l'unica misura in materia che il Governo ha deciso di introdurre è il taglio delle spese per i lavoratori precari nella pubblica amministrazione, che viene addirittura contemplata nella sua configurazione « allargata » e, dunque, comprensiva anche agli enti pubblici economici e non economici.

Nel prendere atto, infine, che il decreto-legge in esame penalizza pesantemente quei lavoratori che, sin dal 2007, hanno finito di lavorare confidando nel diritto a pensione a partire dal 2011, segnala l'abnormità della disposizione sulla mobilità, che rischia di creare problemi enormi in relazione all'utilizzo delle cosiddette « finestre in uscita ».

Luigi BOBBA (PD), prendendo spunto dalla parte finale della relazione introduttiva svolta stamani dal relatore, fa presente che si concentrerà su questioni che auspica possano essere tenute in conside-

razione dal Governo, quanto meno per il futuro. In tal senso, osserva come, di fronte a una palese situazione di difficoltà delle giovani generazioni, il Governo continui ad irrigidire le forme previdenziali e le date di pensionamento, ritardando di fatto il ricambio dei lavoratori anziani e non individuando alcuna soluzione per facilitare l'entrata dei giovani nel mercato del lavoro. Si domanda, quindi, se le politiche messe in campo dall'Esecutivo riusciranno a trovare una qualche forma di equilibrio generazionale, che può portare indubbi vantaggi al Paese, temendo tuttavia che, alla fine, l'esigenza di tenere i conti in ordine possa prevalere su una politica di riforma previdenziale basata su principi di flessibilità e di libertà di scelta.

Nell'esprimere, poi, forti perplessità sull'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici pubbliche, in favore delle quali ritiene che si potesse almeno pensare a forme di contribuzione figurativa, stigmatizza il fatto che il Governo non abbia voluto affrontare con chiarezza la questione di un rapporto più equo tra tassazione delle rendite da lavoro e da impresa rispetto alle rendite da capitale e da immobili: tale situazione ha, a suo avviso, comportato un peggioramento delle disuguaglianze e la sostanziale introduzione di una pericolosa forma di immobilismo sociale nel Paese.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel rilevare l'inutilità di una discussione su un testo sul quale il Governo ha già deciso di porre la fiducia, dichiara che per la prima volta, da quando è parlamentare, non parteciperà ad una votazione, al fine di protestare contro un metodo di lavoro lesivo delle prerogative del Parlamento: pur intendendo aderire alla posizione che il suo gruppo assumerà sul provvedimento, precisa che la sua è una decisione assunta a titolo personale, al fine di testimoniare in modo forte il suo profondo senso di insoddisfazione verso l'atteggiamento quasi provocatorio dell'Esecutivo.

Sul merito del provvedimento, fa notare che esso non affronta i nodi fondamentali della gestione della spesa pubblica

– quali quelli derivanti dai costi della politica – né si occupa di questioni fondamentali come la promozione dello sviluppo e della crescita, la valorizzazione dell'istruzione, il sostegno ai giovani. Fa notare, inoltre, che molti dei problemi oggi presenti sono dovuti, oltre che alla crisi globale, allo svolgimento da parte del Governo di una politica economica sbagliata, che ha per lo più sottovalutato, soprattutto all'inizio della legislatura, le dimensioni di tale crisi.

Le responsabilità del Governo, a suo avviso, sono gravi: oltre ad aver determinato un incremento del debito pubblico ed un peggioramento complessivo dei conti, l'Esecutivo ha intrapreso politiche senza equità e sviluppo, « strizzando l'occhio » all'evasione fiscale, mediante l'introduzione del cosiddetto scudo fiscale, e favorendo un incremento della tassazione a svantaggio dei ceti meno abbienti, con ciò provocando uno spostamento di ricchezza dal lavoro alla rendita finanziaria.

Giudica gravi, inoltre, i tagli operati nella manovra di finanza pubblica ai danni degli enti locali, nonché le norme sui pubblici dipendenti e sulla previdenza, che dimostrano come l'intenzione dell'Esecutivo sia quella di far gravare sulle spalle dei lavoratori l'esigenza di risanare il bilancio pubblico. Osserva che la manovra di finanza pubblica in esame, come ha osservato lo stesso Governatore della Banca d'Italia, rischia di non recare alcun beneficio al Paese, con il rischio che nel prossimo autunno si richiederà un ulteriore intervento correttivo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara anzitutto che il suo gruppo intende ringraziare il Ministro Tremonti per aver voluto una manovra di assoluta responsabilità, che consente di porre l'Italia in una posizione di salvaguardia rispetto alla crisi economica in atto, senza peraltro intervenire sulle retribuzioni dei lavoratori. Quanto al problema delle pensioni, inoltre, ritiene che nel dibattito odierno siano stati riferiti dati imprecisi, considerato che la legislazione vigente, introdotta da un Governo di centrosinistra, già prevede le

cosiddette « finestre previdenziali ». Dopo aver ricordato che in altri Paesi europei, come ad esempio la Spagna, si è registrato un tracollo occupazionale che fortunatamente l'Italia, grazie agli interventi posti in essere nel corso della legislatura, non ha dovuto affrontare, auspica che anche nell'esame del provvedimento in XI Commissione questi temi siano trattati con serietà, utilizzando toni consoni all'attuale situazione di crisi e senza ricorrere a una facile demagogia, che può essere utile solo per trovare qualche spazio di pubblicità sugli organi di informazione. In tale senso, ritiene che sia scorretto sostenere che il Governo favorisca l'evasione fiscale, considerato che proprio quest'anno si registra un *record* storico nella lotta all'evasione stessa e che sia poco serio utilizzare le paure dei lavoratori e dei cittadini soltanto per mettere la maggioranza in condizioni di difficoltà.

Dichiara, infine, di non comprendere le polemiche sulla riorganizzazione dell'INAIL, che invece appare in grado, a suo giudizio, di svolgere positivamente la funzione di unico ente previdenziale e assistenziale nel settore della sicurezza: ritiene, infatti, che la riforma proposta possa realmente razionalizzare il sistema, senza creare scompensi per i settori in precedenza regolati dagli enti ormai soppressi.

Cesare DAMIANO (PD), ricollegandosi a talune considerazioni espresse dal deputato Fedriga, fa notare che la maggioranza non può certo « dettare la morale » sui toni del confronto tra gli schieramenti, considerati gli atti di scherno compiuti nella passata legislatura al Senato da taluni esponenti della opposizione di allora nei confronti del Presidente Prodi, al momento della caduta del Governo di centrosinistra. Precisa, piuttosto, che l'opposizione non svolge critiche pretestuose o demagogiche, preferendo, al contrario, introdurre nella discussione puntuali elementi di conoscenza supportati da fatti concreti. Sul contenuto della manovra di finanza pubblica, ad esempio, ritiene che non possa essere smentito il dato di fatto

dell'assenza di misure rivolte allo sviluppo e alla crescita, che denota una volontà del Governo unicamente tesa ad operare sul piano dei saldi di bilancio e dei tagli lineari di risorse. Fa notare che, in un momento di grave crisi economica, il Governo si dibatte in inutile e sterili dispute riguardanti le dimissioni di Ministri senza portafoglio, non preoccupandosi in alcun modo di nominare piuttosto un nuovo Ministro dello sviluppo economico, figura essenziale per l'elaborazione di un efficace piano industriale. Osserva che la manovra appare altresì iniqua, colpendo in modo grave il lavoro pubblico, gli enti locali e i redditi bassi, lasciando inalterate le situazioni di privilegio di talune categorie sociali (ad esempio, i cosiddetti « splafonatori di quote latte »).

Manifesta quindi profonde perplessità sulla parte del provvedimento relativa alla previdenza, esprimendo la sua forte contrarietà all'introduzione di un sistema pensionistico che definisce « di rigidità mobile », collegato alle aspettative di vita, che posticipa l'uscita dal lavoro, anche attraverso un anomalo meccanismo di « finestre scorrevoli »: in tal modo viene meno, a suo avviso, quell'elemento di flessibilità e di libertà di scelta del lavoratore che, nelle intenzioni dei legislatori autori delle precedenti riforme, avrebbe dovuto controbilanciare l'introduzione del sistema contributivo previdenziale. Nel far notare che tale meccanismo penalizzerà soprattutto i lavoratori più deboli, i disoccupati, coloro che non percepiscono alcun reddito da diverso tempo, costretti ad attendere più del dovuto per il riconoscimento del trattamento pensionistico, giudica altresì iniquo il fatto di prevedere un differimento del pensionamento anche in presenza del versamento di 40 anni di contributi.

Esprime poi la sua contrarietà rispetto alle disposizioni che bloccano i trattamenti economici dei pubblici dipendenti, determinando una perdita secca del potere di acquisto di tali lavoratori, giudicando altresì negativamente le norme che riducono del 50 per cento, rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per

il personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio. Dopo aver rilevato evidenti elementi di criticità nelle disposizioni che riducono i trasferimenti agli enti locali, che rivelano lo spirito accentratore e scarsamente federalista del Governo, osserva che l'Esecutivo, per riparare ai suoi errori di politica economica — tra i quali cita l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa per i ceti medio-alti — fa scontare ai soggetti deboli della società i costi della riduzione della spesa pubblica, con il rischio di far esplodere, a breve, fenomeni di vera e propria disoccupazione di massa.

Auspica, in conclusione, che la discussione odierna, che definisce puramente accademica attesa l'assenza di margini di modifica del provvedimento, possa almeno suggerire in futuro un cambio di direzione dell'azione del Governo, in nome dell'interesse del Paese.

Giulio SANTAGATA (PD) dichiara ironicamente di svolgere il proprio intervento sulla prossima manovra finanziaria che il Governo dovrà di sicuro presentare, evitando di dilungarsi sul suo orientamento nei confronti della manovra in esame, in relazione alla quale il problema non è tanto se essa sia o meno iniqua e sbagliata, quanto se sia inutile, atteso che essa parte dal presupposto di non affrontare in alcun modo le reali cause della crisi in atto. Fa notare, infatti, che tutti i Paesi europei sono stati costretti all'adozione di manovre straordinarie di rientro per far fronte agli incentivi e alle politiche di sostegno dell'economia realizzati nei due anni passati per combattere la crisi; al contrario l'Italia, che è strutturalmente in *deficit*, non ha posto in essere nessuno di questi interventi di sviluppo, trovandosi ora in condizioni ben diverse rispetto ad altri Stati, tra i quali cita la Francia e la Germania.

Nel rilevare come i problemi esistenti non si risolvano incidendo solo sulle percentuali di spesa e di entrata, invoca un

intervento strutturale sui grandi dati macroeconomici e sull'evasione fiscale, considerato anche che fortunatamente, all'interno della cosiddetta « area dell'euro », non sembrano esistere spazi per ricorrere a scelte inflazionistiche dirette a migliorare lo stato dei conti pubblici. A suo giudizio, quindi, rimane solo una strada da percorrere, che — abbandonando le « misure tampone » — tenti di creare le condizioni per una crescita superiore all'1 per cento, ridando opportunità di flessibilità al mercato del lavoro e recuperando le misure di liberalizzazione di alcuni settori introdotte dal precedente Governo e rapidamente abbandonate dall'attuale Esecutivo.

Nel far notare, pertanto, che quella in esame non sarà l'ultima manovra finanziaria dell'anno in corso, auspica che il prossimo intervento correttivo non torni ad intervenire sul lavoro, paventando peraltro il rischio che una sottovalutazione del taglio delle spese per i lavoratori precari del settore pubblico « allargato » possa creare una complessa situazione di natura sociale, difficile da sostenere soprattutto perché questo taglio porterà come conseguenza l'impossibilità di erogare una serie di fondamentali servizi pubblici di base in favore dei cittadini.

Lucia CODURELLI (PD) stigmatizza innanzitutto l'atteggiamento del Governo, che, a suo avviso, svilisce il ruolo del Parlamento, imponendo una manovra di finanza pubblica sostanzialmente non modificabile e contravvenendo alle stesse indicazioni del Presidente della Repubblica in tema di confronto democratico tra le forze politiche.

Ritiene che l'azione del Governo, lungi dal mirare ad una maggiore coesione sociale, sia tesa ad un vero e proprio smantellamento del *welfare*, come dimostrato dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame in tema di trasferimenti di risorse agli enti locali, di pubblico impiego, di pensioni, di precariato.

Osserva, in particolare, che nella presente manovra non si riviene alcuna misura a sostegno delle pari opportunità,

nonostante la stessa XI Commissione abbia impegnato l'Esecutivo ad intraprendere efficaci politiche di genere per sostenere l'occupazione femminile e, in generale, le donne, con l'approvazione unanime di uno specifico atto d'indirizzo, che sembrerebbe essere stato totalmente ignorato nella definizione degli interventi.

Nel far notare, inoltre, che non si prevede alcuna misura a favore della crescita economica né si prevedono seri interventi per il contrasto all'evasione fiscale, osserva che si fa pagare ai lavoratori onesti il prezzo delle scelte sbagliate assunte dall'Esecutivo nella corrente legislatura, determinandosi in tal modo un effetto devastante nella società in termini di minor equità e maggiore discriminazione tra le categorie professionali.

Giuseppe BERRETTA (PD), pur valutando la possibile improduttività del dibattito odierno ai fini dell'esito conclusivo della manovra, intende soffermarsi su taluni aspetti di carattere generale, segnalando anzitutto l'opportunità di una specifica riflessione sul Mezzogiorno: se, infatti, i dati contenuti nel rapporto SVIMEZ pubblicato oggi, che descrivono un quadro molto difficile dell'economia meridionale, sono conosciuti dal Governo, allora occorre riconoscere che il provvedimento in esame non fornisce alcuna risposta, in quanto non individua strumenti in grado di invertire la progressiva tendenza all'allontanamento del Sud dal Nord Italia e dal resto dell'Europa. Segnala, semmai, l'esistenza di misure che penalizzano ulteriormente alcune aree del Paese, come quella che, per compensare la non divisibile soppressione delle zone franche urbane, mantiene soltanto un principio di « burocrazia zero » per tali aree, che appare del tutto inutile a risolvere i problemi esistenti. Ritiene che analoghe valutazioni debbano essere riferite alla pericolosa norma sulle « quote latte », la quale produce un evidente strappo rispetto alle regole comunitarie soltanto per tenere a bada taluni produttori che hanno infranto la legge, laddove, per converso, non si è invece ritenuto opportuno prorogare gli

sgravi contributivi in favore delle zone rurali svantaggiate.

Sottolinea che la manovra in esame non fa alcun cenno alla necessità di interventi strutturali, non investe nella competitività del Paese e non interviene a tutela del lavoro, soprattutto quello dei giovani, precarizzando ulteriormente il versante occupazionale. Osserva peraltro che il Governo ha scelto soltanto la strada dei tagli, soprattutto nel settore della salute e delle funzioni degli enti locali, con ciò rinunciando a creare qualsiasi forma di sviluppo. Giudica, quindi, paradossale che il testo approvato dal Senato disponga un ulteriore rinvio dei termini in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ancor più grave se si considera che i rinvii più lunghi fanno riferimento agli obblighi del settore pubblico; analoghe perplessità vanno rivolte anche alle nuove disposizioni sulle false attestazioni di certificazione sanitaria, che giudica indicative di un atteggiamento di chiusura verso le esigenze dei soggetti svantaggiati, così come di sostanziale neutralizzazione delle norme da poco introdotte nell'ordinamento con la riforma del Ministro Brunetta.

Segnala poi l'articolo 12, comma 10, relativo alla liquidazione dei dipendenti pubblici, che – piuttosto che introdurre ipotesi innovative – si limita alla mera trasposizione nel pubblico delle norme del settore privato: giudica personalmente tale misura molto negativa e auspica che si possa a breve individuare una soluzione alternativa.

Evidenziato, infine, l'articolo 8, comma 15-*bis*, che contiene una norma che definisce « intimidatoria » nei confronti degli enti previdenziali privati, paventa il rischio che il perverso combinarsi del blocco delle retribuzioni, della sospensione del *turn over* e del taglio alle spese per il personale precario della pubblica amministrazione possa di fatto risolversi nell'impossibilità di erogare fondamentali servizi pubblici ai cittadini; in sostanza, fa notare come la manovra abbia complessivamente scelto di

privilegiare i soggetti più abbienti della società e di penalizzare le categorie più svantaggiate.

Amalia SCHIRRU (PD) rinviene nel provvedimento in esame una logica perversa, rivolta esclusivamente a realizzare risparmi di spesa sulla « pelle » dei lavoratori e dei soggetti deboli della società, facendo scontare ingiustamente a tali soggetti gli errori di politica economica commessi dal Governo nell'attuale legislatura e la completa assenza di una idonea politica industriale nei settori strategici. Esprime forti perplessità sulle norme relative al pubblico impiego, nonché su quelle in tema di riduzione delle risorse degli enti locali, disposizioni suscettibili, a suo avviso, di mettere in pericolo l'erogazione di fondamentali servizi per la collettività.

Esprime poi la sua contrarietà alle disposizioni che prevedono l'assorbimento dell'ISPEL nell'INAIL, attesa la diversità delle funzioni svolte dai due enti in materia di sicurezza sul lavoro (il primo preposto più alla prevenzione, l'altro chiamato ad intervenire successivamente al verificarsi dell'evento dannoso), manifestando altresì perplessità sulle norme che prevedono la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, a suo avviso misure rivelatrici dello spirito accentratore dell'Esecutivo. Stigmatizza, inoltre, la proroga relativa all'attuazione di fondamentali norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, manifestando preoccupazione per il tagli di risorse a scapito dei lavoratori precari della pubblica amministrazione nonché per il complessivo blocco dei salari dei lavoratori del pubblico impiego.

Nell'auspicare una riflessione più approfondita in materia di sostegno ai soggetti disabili e, più in generale, sul tema della non autosufficienza e dell'assistenza agli invalidi, al fine di evitare che la lotta agli abusi si risolva a scapito dei soggetti realmente in difficoltà, esprime perplessità sulla parte dell'articolo 12 che interviene in materia di ricongiunzione dei contributi

pensionistici, dal momento che essa pone a carico del lavoratore l'onere di tale operazione di riunificazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il seguito del dibattito è previsto nella giornata di domani, nella quale avranno luogo

anche la presentazione della proposta di parere da parte del relatore e la relativa deliberazione di competenza della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.25.

ALLEGATO 1

5-02560 Bobba: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**5-03145 Contento: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Passo a discutere congiuntamente le interrogazioni degli onorevoli Bobba e Contento in quanto vertenti su analogo argomento ovvero sul concorso per dirigenti di seconda fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, gli interroganti pongono l'attenzione sulla posizione degli idonei del concorso predetto, bandito per un numero di 22 dirigenti ma con una graduatoria molto « lunga » (circa 180 idonei), per chiederne l'utilizzo presso l'Amministrazione stessa, in considerazione delle numerose posizioni dirigenziali scoperte, oppure presso gli enti vigilati tramite convenzioni.

In proposito, i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento hanno comunicato che, a seguito della formalizzazione dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero, è stata avviata la procedura di reclutamento dei 22 candidati vincitori del concorso per la qualifica di Dirigente di seconda fascia; si è proceduto, quindi, giusta autorizzazione ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2009, alla assunzione dei vincitori, con scorrimento della graduatoria fino al n. 25, a seguito delle rinunce intervenute.

Attesa peraltro l'evidente esigenza di copertura dei posti vacanti, l'Amministrazione, nell'ambito delle possibilità previste dalla vigente normativa in materia, ha programmato l'assunzione di ulteriori unità dirigenziali.

In particolare, con il recente perfezionamento del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 18 marzo 2010, il Ministero è stato autorizzato all'assunzione, entro il corrente anno, di ulteriori n. 10 dirigenti, di cui n. 5 provenienti dal personale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269 (tali assunzioni, ai sensi del comma 8-*quinques*, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2010, debbono essere effettuate in via prioritaria) e n. 5 unità provenienti dalla graduatoria di merito del concorso in argomento.

L'Amministrazione si sta attivando per la sollecita conclusione di tali procedure assunzionali, senza escludere la possibilità di ulteriori assunzioni nei prossimi mesi, sempre con scorrimento della menzionata graduatoria, ove se ne realizzassero le condizioni, nel rispetto del contingente massimo e delle correlate risorse finanziarie disponibili, per il recupero del *turn-over*, sia dell'anno 2009 (previa rimodulazione delle assunzioni già autorizzate), che dell'anno 2010 (ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Per quanto concerne le procedure di mobilità attivate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i competenti uffici hanno precisato che il ricorso a tale istituto avviene in osservanza delle disposi-

zioni recate dall'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dall'articolo 16, della legge n. 246 del 2005, ai fini del contenimento dei saldi complessivi di bilancio della spesa pubblica. In proposito, l'Amministrazione ha assicurato che il ricorso alla « mobilità » non può aver recato nocimento ai vincitori del concorso in quanto lo scorrimento della graduatoria di merito, al fine di ulteriori assunzioni, si attuerà nei limiti normativamente previsti per il recupero del *turn-over*.

In merito, poi, a quanto proposto dall'onorevole Bobba relativamente alla promozione ed incentivazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 61, della

legge n. 350 del 2003, disposizione che risponde a criteri di economicità in quanto permette alle Amministrazioni di attingere a graduatorie di concorsi già espletati, i competenti uffici del Ministero hanno evidenziato che l'esito del concorso bandito dall'Inps, citato dall'onorevole Bobba, che ha già provveduto ad assumere 65 dirigenti (tra cui 30 idonei) al momento non lascerebbe intravedere una capienza presso il predetto Istituto per le citate convenzioni, posto, inoltre, che nella graduatoria dell'Inps restano circa 50 ulteriori « idonei » dalla cui lista l'Istituto potrà attingere.

ALLEGATO 2

5-03168 Di Pietro: Determinazione della pensione ordinaria per talune categorie di funzionari statali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Di Pietro, inerente l'inclusione della retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione del personale del ruolo ad esaurimento, nel confermare quanto già reso noto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione in risposta all'interpellanza n. 2-00478, di medesimo contenuto, faccio presente quanto comunicato dai Ministero dell'economia e delle finanze, dall'INPDAP e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

La disposizione di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che espressamente equipara, ai fini pensionistici, l'inquadramento dei predetti funzionari alla qualifica di primo dirigente — oggi corrispondente a quella di dirigente di seconda fascia — si riferisce, come chiarito dalla circolare del 24 ottobre 2000, n. 12, del Dipartimento della funzione pubblica, ai solo trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare e indennità integrativa speciale). Ciò alla luce delle norme che definiscono la struttura retributiva dei dirigenti pubblici, fondata sulla netta distinzione tra importi stipendiali ed emolumenti accessori, i primi determinati dall'inquadramento nella qualifica dirigenziale (di cui alla disposizione richiamata), i secondi funzionalmente connessi alla natura dell'incarico ricoperto.

Pertanto, è stata prevista l'esclusione dalla base pensionabile, nei confronti del predetto personale, della retribuzione di posizione (nonché della retribuzione di ri-

sultato), emolumento accessorio collegato non solo all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali ma anche alla valutazione complessiva sull'espletamento dell'incarico.

In senso conforme alla predetta circolare si è espressa la Corte dei Conti con la deliberazione n. 33 del 2001, nella quale l'organo di controllo sottolinea che la suindicata circolare 12 del 2000, ha correttamente distinto la componente fissa, denominata « trattamento fondamentale » (ovverosia stipendio tabellare, indennità integrativa speciale ed eventuale retribuzione individuale di anzianità se corrisposta) dalla componente variabile, vale a dire dalla retribuzione di posizione sia parte fissa che variabile e di risultato, collegata alla peculiare e mutevole posizione rivestita dal dirigente nella struttura dell'Ente ed ai risultati perseguiti nonché al concreto ed effettivo esercizio della funzione dirigenziale.

Rilevo, altresì che il personale di cui trattasi, ai sensi del vigente assetto contrattuale, è titolare di una struttura retributiva ben distinta da quella spettante al personale dirigente; infatti alle ex qualifiche ad esaurimento, come a tutto il personale appartenente alle qualifiche funzionali, è attribuita l'indennità di amministrazione, mentre a quello che riveste qualifiche dirigenziali è attribuita la retribuzione di posizione diversamente graduata secondo la rilevanza e le responsabilità connesse al relativo incarico.

Ciò osservato, per quanto attiene il richiamo alle pronunce emesse da varie Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, con cui si riconosce ai ricorrenti il diritto alla riliquidazione del trattamento

pensionistico con l'inclusione nella base pensionabile della retribuzione di posizione, si ricorda che le sentenze fanno stato unicamente fra le parti, con esclusione di qualsivoglia estensione d'ufficio oltre quello dedotto in giudizio, ostandovi il principio di carattere generale del limite invalicabile della cosa giudicata (articolo 2909 c.c.) nonché il divieto di estensione in via amministrativa dei giudicati sfavorevoli alle amministrazioni pubbliche confermato da ultimo dall'articolo 41, comma 6

del decreto legge n. 207 del 2008 convertito in legge n. 14 del 2009.

In conclusione, per quanto detto, la vicenda posta all'attenzione può trovare soluzione unicamente in sede legislativa mediante una modifica normativa del citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, previa adeguata individuazione delle fonti di copertura finanziaria come prescritto dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nuovo testo C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	344
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	346
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	348
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	348
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	358
DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	348

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Nuovo testo C. 3610 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sostituendo il relatore, ricorda che, successivamente all'espressione del parere favorevole da parte della Commissione lo scorso mercoledì 14 luglio, le Commissioni riunite III e IV hanno trasmesso un nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, sul quale la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il prescritto parere sulle parti competenza. Il parere va espresso nella seduta odierna, poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal pomeriggio di oggi.

Segnala, quindi, che l'unica modifica che incide direttamente su materie di competenza della Commissione riguarda l'articolo 2, comma 6, che nell'ambito degli

interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana autorizzata dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 la spesa di 2 milioni e 400 mila euro, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010, per l'attuazione della legge n. 180 del 1992 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale). La modifica approvata dalle Commissioni III e IV prevede un'autorizzazione aggiuntiva di spesa pari a 778.500 euro per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. A tale onere si fa fronte, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *b-bis*, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49 del 1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

Altra modifica concernente materie che rientrano, seppur indirettamente, nella competenza della Commissione è contenuta nell'articolo 5, che reca disposizioni in materia di personale. In particolare, il nuovo comma *3-bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, modifica l'articolo 5 della legge n. 642 del 1961, prevedendo nuove modalità di corresponsione dell'assegno di lungo servizio all'estero per il caso di assenza per infermità per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso organismi internazionali, al fine di adeguarle a quelle previste per il personale che presta servizio presso le ambasciate e gli uffici degli addetti militari (di cui alla legge n. 838 del 1973). Tale modifica, in base alla quale l'assegno di lungo servizio in caso di assenza per infermità è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo, servirebbe ad eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento attualmente esistente tra categorie

di personale che risultano sostanzialmente paritetiche, in quanto accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata. Tutto ciò premesso e condividendo le modifiche apportate, propone di esprimere un parere favorevole anche sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Lucio BARANI (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, fa presente che, a quanto si apprende dagli organi di stampa, nella giornata di ieri una delegazione di medici è stata ricevuta dalla Presidenza della Camera dei deputati e, illustrando le ragioni dello sciopero, ha lamentato il blocco del *turn over* in ambito sanitario, che sarebbe disposto dalla manovra economica attualmente all'esame della Camera, e l'eccessivo potere dei direttori sanitari. Al riguardo, osserva che la manovra economica del Governo non prevede alcun blocco del *turn over* in ambito sanitario e che, per quanto riguarda i poteri dei direttori generali, il problema è adeguatamente affrontato nel progetto di legge in materia di governo delle attività cliniche, che auspica sia nuovamente inserito, quanto prima, nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) osserva che quanto rilevato dal collega Barani con riferimento alla manovra economica è senz'altro vero, ma alcune regioni, come il Lazio, hanno ciò nondimeno deciso il blocco del *turn over* in ambito sanitario, con possibili conseguenze assai negative sul piano organizzativo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che le questioni sollevate dai colleghi potranno essere affrontate più propriamente nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 3638 Governo, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, già previsto nella giornata odierna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmine Santo PATARINO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza, reca, all'articolo 1, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra Unione europea e Serbia e, all'articolo 2, il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010, ai quali si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, segnala innanzitutto che esso rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso già nel maggio 1999, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione balcanica e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, *ex* Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). Il PSA è nel contempo un processo bilaterale e regionale, in

quanto instaura saldi legami tra ciascun paese e l'Unione europea ed al tempo stesso incoraggia fermamente la cooperazione regionale tra i paesi dell'area, che costituisce peraltro parte integrante del percorso di avvicinamento all'Europa. L'obiettivo di fondo del PSA è infatti quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea. Gli strumenti principali del PSA sono: relazioni contrattuali bilaterali con i singoli Paesi (Accordi di Stabilizzazione e Associazione); una massiccia assistenza finanziaria ed economica da parte della UE; la previsione di concessioni commerciali (Misure commerciali autonome).

Ricorda, poi, che l'Accordo di stabilizzazione con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea dopo quelli con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, l'Albania, il Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina. Tutti i Paesi dei Balcani occidentali – ad esclusione del Kosovo – sono quindi ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione Europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione Europea e fortemente sostenuto da parte italiana.

Come accennato, l'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della Politica estera e di sicurezza comune della UE. L'ASA mira inoltre a favorire lo sviluppo del commercio anche mediante la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia, la promozione degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui, in particolare, giustizia e affari interni. L'Accordo sancisce altresì la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed

economico dell'Europa, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità.

L'Accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli. Di tali parti ci si soffermerà prevalentemente su quelle di competenza della XII Commissione, oltre ovviamente alle parti di carattere generale.

Per quanto riguarda la parte di carattere generale, segnala che l'Associazione verrà realizzata progressivamente durante un periodo transitorio non superiore ai sei anni, durante i quali verrà valutato periodicamente lo stato di attuazione dell'accordo e l'adozione delle riforme da parte della Serbia. L'ASA è concluso a tempo indeterminato, ma è prevista la possibilità per ciascuna parte di denunciare l'accordo o di sospenderlo con effetto immediato qualora l'altra Parte venga meno a uno dei suoi elementi essenziali (articolo 133). L'ASA entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica da parte dei firmatari (articolo 138). In attesa del compimento delle suddette procedure, è prevista la possibilità dell'entrata in vigore di determinate parti dell'Accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, mediante il richiamato Accordo Interinale (articolo 139).

I principi generali rispetto ai quali le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia – e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM); il rispetto dei principi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associa-

zione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti (Titolo I, articoli da 2 a 7).

Fa presente, poi, che il titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il titolo III (articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale. Il titolo IV (articoli da 18 a 48) dell'Accordo disciplina la libera circolazione delle merci, prevedendo l'instaurazione di una zona di libero scambio. Tra queste norme va ricordata, per quanto di competenza, la disposizione che lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico o di pubblica sicurezza o da motivi di tutela della salute. Il titolo V reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali. In materia di circolazione dei lavoratori (Capitolo I), si segnala la norma che prevede l'introduzione di norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori serbi ed i loro familiari legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro. Le disposizioni di carattere generale prevedono che le norme del Titolo V in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e capitali siano soggette ad alcune limitazioni, giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità e non si applichino qualora riguardino attività svolte sul territorio di una delle Parti connesse all'esercizio dei poteri pubblici.

Al fine di avvicinare la Serbia *all'acquis communautaire*, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia,

libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).

Nel titolo VII figura, tra gli altri, l'impegno a collaborare anche nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e finanziamento del terrorismo e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi) e nella lotta alla droga (articoli 84-87).

Per quanto riguarda le politiche di cooperazione del titolo VIII, segnala la norma secondo cui le Parti collaborano anche nel settore del sociale, con particolare riferimento alla politica occupazionale, al regime previdenziale, alle pari opportunità, alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 101); dell'istruzione e formazione (articolo 102).

Fa presente, infine, che il titolo X reca disposizioni istituzionali, generali e finali e che l'Accordo è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo, in nessuno dei quali figurano parti che incidono su materie di competenza della XII Commissione.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che per un inderogabile impegno del Vice Ministro Vegas la sua audizione sulla revisione dei LEA, già prevista per la

giornata odierna, verrà rinviata a giovedì 22 luglio, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Nuovo testo unificato C. 41 Brugger e abb.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Lucio BARANI (Pdl) propone un'inversione dell'ordine del giorno, in modo che la Commissione possa procedere immediatamente all'esame del provvedimento in titolo e quindi soffermarsi sull'esame in sede consultiva della manovra finanziaria.

La Commissione concorda.

Prosegue, quindi, l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2010.

Giancarlo DI VIZIA (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione deve concludere l'esame in sede consultiva al massimo entro la mattina presto di giovedì, in modo da consentire alla V Commissione di licenziare il provvedimento per l'Assemblea entro la settimana in corso.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore*, prima di entrare nel merito del provvedimento, intende svolgere alcune considerazioni in relazione all'intervento sull'ordine dei lavori svolto nella seduta di questa mattina dal deputato Barani in riferimento allo sciopero dei medici di ieri, che peraltro non ha avuto il successo auspicato dagli interessati. Riguardo alla polemica da questi sollevata e da alcuno strumentalizzata, tiene a precisare che la manovra non contiene alcuna disposizione di blocco del *turn over*, ma, come illustrerà ora nel dettaglio, di blocco della contrattazione. Analogamente, non si devono fare strumentalizzazioni sulla norma, peraltro soppressa durante l'esame al Senato, secondo cui si elevava dal 74 all'85 per cento la percentuale di invalidità necessaria per conseguire i benefici economici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, non risponde a verità che il decreto-legge, su tali aspetti, aveva comunque esplicitato i suoi effetti entrando in vigore immediatamente, poiché la norma in questione prevedeva che si sarebbe applicata alle domande presentate dopo il 1° giugno 2010. Quindi, dato il tempo necessario per l'istruttoria da svolgere sulle domande eventualmente presentate durante la vigenza della norma in questione, di fatto la normativa non ha esplicitato alcun effetto. Infine, anche sui tagli dei trasferimenti alle regioni va chiarito che la manovra non effettua tagli alle risorse alla sanità ma stabilisce che i tagli saranno determinati in base a criteri e modalità fissati in sede di Conferenza Stato-regioni. In altre parole e conclusivamente, il governo ha scelto consapevolmente di non percorrere la strada dell'aumento delle tasse ma quella dei tagli delle spese e della riduzione degli stipendi elevati.

Entrando ora nel merito delle norme che incidono su materie di competenza della XII Commissione, fa presente che l'articolo 7, comma 25, sopprime le Commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome, le quali subentrano nelle com-

petenze delle Commissioni soppresse e possono avvalersi, a titolo gratuito, mediante protocolli di intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del medesimo Dicastero operanti sul territorio. Si demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle date di effettiva decorrenza del nuovo assetto delle Commissioni mediche.

L'articolo 9, comma 16, riduce di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010). Tale misura è posta in relazione alle economie concernenti il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale derivanti dai successivi commi 17 e 24. Il comma 17 sospende le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in genere e per il personale in regime di diritto pubblico, mentre il comma 24 estende al personale dipendente e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale le norme di cui al comma 17 sulla soppressione delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012.

L'articolo 10, comma 2, come modificato durante l'esame al Senato, estende ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, *handicap* e disabilità e ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati dall'INPS l'applicazione, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, della disciplina vigente sulla possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti delle prestazioni INAIL.

Osserva, poi, che il successivo comma 3 estende – fermo quanto previsto dal

codice penale – agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestino falsamente uno stato di malattia o di *handicap* o disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari le disposizioni di cui all'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disciplinante le false attestazioni o certificazioni dei pubblici dipendenti. Oltre a richiamare espressamente il comma 1 del citato articolo 55-*quinquies*, che sancisce l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 400 ad euro 1.600, il comma in esame sancisce l'obbligo del medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, di risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del beneficiario, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Il terzo e quarto periodo del comma 3 prevedono poi, rispettivamente, l'obbligo di comunicazione alla Corte dei conti dei provvedimenti di revoca dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, *handicap* e disabilità, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contabile, e l'applicabilità delle sanzioni disciplinari di cui al comma 3 del citato articolo 55-*quinquies* (vale a dire la radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione).

L'articolo 10, comma 4, come modificato durante l'esame al Senato, prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 250.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012. La disciplina in vigore, all'articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2010, prevede la verifica di 200.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Le verifiche concernono i titolari dei benefici economici assistenziali per l'invalidità civile e sono disposte in via aggiuntiva

rispetto alle revisioni che l'INPS effettua ordinariamente per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.

L'articolo 10, comma 4-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la facoltà per l'INPS di avvalersi, per effettuare i programmi straordinari di controlli in materia di invalidità civile di cui al comma precedente, delle Commissioni ASL che, dal 1° gennaio 2010, sono integrate con un medico dell'Istituto medesimo.

L'articolo 10, comma 5, è volto alla ridefinizione delle procedure relative alla sussistenza della condizione di alunno in situazione di *handicap* accertata dagli organi collegiali delle Aziende Sanitarie locali. In particolare, è obbligatorio che il verbale di accertamento della Commissione ASL, relativo alla situazione di *handicap*, indichi chiaramente il livello e la gravità della patologia, secondo le classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, ed è inoltre prevista la responsabilità per danno erariale per il medesimo collegio, riguardo alla errata valutazione. È, altresì, obbligatorio per i soggetti che formulano il piano educativo individualizzato indicare, in particolare, il numero delle ore di sostegno, esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, in modo da assegnare agli altri soggetti istituzionali la fornitura delle ulteriori risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato. Nella relazione illustrativa si sottolinea che l'intervento predisposto ha lo scopo di «rendere più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell'alunno disabile avente diritto al docente di sostegno».

L'articolo 10-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone l'applicazione di alcune norme contro le false attestazioni, tese al riconoscimento del risarcimento del danno da parte delle imprese assicuratrici, relative a micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali. In tali ipotesi, la norma in esame estende, a

carico dei medici responsabili, le sanzioni penali previste per i casi di false attestazioni di stati di malattia dei pubblici dipendenti volte a giustificare l'assenza dal servizio dei medesimi. La norma in esame dispone altresì che il medico sia tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice. Ai fini del precedente comma 1, i successivi commi 2 e 3 della norma in esame prevedono in ciascuna regione la costituzione di una commissione che rilevi i dati derivanti dall'attuazione del precedente comma e li trasmetta trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP. La commissione è composta da un rappresentante della Regione, uno del Consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri (su designazione dell'organo competente) ed uno delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL. Infine, ai sensi del comma 4, il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione, da parte delle imprese assicuratrici, della riduzione dei premi assicurativi nel settore, in ragione dei risultati conseguiti mediante l'applicazione delle norme in esame, e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.

Fa presente, poi, che l'articolo 11, ai commi 1 e 2, detta norme destinate alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dal disavanzo sanitario. Più in particolare, mentre il comma 1 concerne le regioni sottoposte ai Piani di rientro non sottoposte a commissariamento, il comma 2 riguarda le regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, operi il commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano. Il comma 1 riguarda le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, alla data del 31 dicembre 2009, non venga verificato positivamente il conseguimento degli obiettivi strutturali e finali del Piano e che, tuttavia, rispettino lo standard dimensionale di cui all'articolo 1, comma 77 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) e non siano sottoposte a commissariamento. Il citato *standard* dimensionale è rappre-

sentato da un limite di disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari al 5 per cento ancorché coperto dalla regione, ovvero al livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Alle regioni così individuate il comma 1 consente di richiedere la prosecuzione del piano di rientro per una durata non superiore al triennio 2010-2012, ai fini del completamento dei programmi operativi (vale a dire degli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale). La prosecuzione e il completamento del piano sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva (in termini di competenza e di cassa) della quota di risorse finanziarie già subordinata, a legislazione vigente, alla piena attuazione del piano. Tale prescrizione si applica anche nell'ipotesi in cui la quota di risorse sia stata, in tutto o in parte, oggetto di anticipazione in favore della regione.

Il comma 2, come già ricordato, riguarda invece le regioni sottoposte ai piani di rientro nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, operi il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano medesimo. Per queste regioni si prevede che il commissario proceda, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione dei debiti accertati (nel settore sanitario) e predisponga un piano che individui modalità e tempi di pagamento dei debiti medesimi. Viene, poi, posto il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2010 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.

Il comma 3 dell'articolo 11 apporta una novella all'articolo 77-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 concernente il recupero delle anticipazioni di tesoreria erogate in favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana per il finanziamento della spesa sanitaria, volta a garantire che tale recupero non venga comunque effettuato a valere sui proventi derivanti da manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai tributi IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF. La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che l'obiettivo della norma è quello di « non vanificare le finalità sottese alle manovre deliberate dalle regioni per riportare in equilibrio la gestione della sanità ». A illustrazione degli obiettivi di questa disposizione la Relazione tecnica del Governo ne segnala e sottolinea un ulteriore effetto benefico – se pure indiretto – sui conti delle regioni e, più in generale, dei conti del sistema pubblico. La maggiore disponibilità di cassa che deriva dalla conservazione di quelle somme dovrebbe far sì che quelle regioni abbiano un minore bisogno di indebitamento. Come si è ricordato, la disponibilità di quel maggiore gettito è assicurata alla regione entro il quinto giorno del mese successivo al versamento del tributo da parte del contribuente. Scrive in proposito la Relazione governativa: «... nel caso di un'erogazione tempestiva del gettito delle manovre fiscali, che sono cifrabili, per l'anno 2009, in circa 2,7 miliardi secondo i dati del Dipartimento delle finanze... dalla norma deriverebbe... un miglioramento dei saldi finanziari delle regioni e, conseguentemente di quelli della finanza pubblica nel suo complesso (non quantificato dalla relazione tecnica), nel presupposto che il costo del debito sostenuto dalle regioni è maggiore di quello pagato dallo Stato con il ricorso al mercato ».

Il comma 4 prevede l'obbligo di specifica e motivata relazione per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni quadro Consip e per importi superiori ai prezzi di riferimento delle

convenzioni quadro. La relazione deve essere sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Il comma mantiene altresì fermo il monitoraggio sulla spesa nel settore sanitario, previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 347 del 2001. Tale disposizione, in particolare, prevede che nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisca separata evidenza – tra l'altro – agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento.

Come esplicitato dal comma 5 dell'articolo 11, le disposizioni recate dai successivi commi da 6 a 12 dell'articolo in commento, intendono fornire gli strumenti necessari per una corretta programmazione e razionalizzazione della spesa farmaceutica. Tali interventi intendono assicurare le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge finanziaria 2010 (legge 191 del 2009). Tali risorse corrispondono alla somma di 550 milioni di euro. Alla copertura dei 550 milioni di euro di risorse aggiuntive per il 2010 si provvede per 300 milioni mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni previste dal comma 7, lettera a), dell'articolo in esame, vale a dire dallo spostamento di un volume di spesa farmaceutica, pari a 600 milioni di euro annui, dall'aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera a quello della spesa farmaceutica territoriale. Tali economie transitano immediatamente nelle disponibilità delle Regioni. Per la restante parte di 250 milioni di euro, la copertura è assicurata dalle economie complessive del decreto legge in esame, ricadendo pertanto nel livello del SSN cui concorre lo Stato. Contestualmente, viene stabilita (lettera b)), a decorrere dal 2011, la riduzione di 600 milioni di euro annui del livello del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato. Tale misura, intesa come concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del

settore sanitario, viene ulteriormente ribadita al comma 12 dell'articolo in commento.

Rileva, quindi, che in attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie, il comma 6, sostituito nel corso dell'esame al Senato, ridetermina le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe A), interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento (precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per cento). Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per cento deve intendersi come quota minima a questi spettante. Contestualmente, il comma in esame stabilisce che il SSN trattenga, ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza delle farmacie, una percentuale pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell'IVA, lasciando peraltro inalterati gli sconti già previsti a normativa vigente. Tale quota dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell'IVA, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell'IVA, non superiore a euro 258.228,45. Allo stesso tempo, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni stesse un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA dei medicinali erogati in regime di SSN.

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone, entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto in esame, l'avvio di un confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica. Tale confronto è finalizzato

ad una riduzione di spesa da parte del SSN. Vengono contestualmente indicati i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta a una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco.

Il comma 7 stabilisce che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'AIFA provveda: all'individuazione, fra i medicinali a carico della spesa farmaceutica ospedaliera, di quelli che, in quanto utilizzabili in ambito sia ambulatoriale sia domiciliare, devono essere erogati attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale per un importo su base annua di 600 milioni di euro; alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione delle migliori soglie di appropriatezza relative alla prescrizione dei farmaci generici da parte dei medici del SSN. La norma intende pertanto monitorare la spesa farmaceutica territoriale al fine di individuare la quota ottimale dei farmaci equivalenti prescritti a prezzo minore per categoria terapeutica equivalente, ovvero uguale composizione in principi attivi.

Il comma 8 demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, la definizione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti, nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente.

I commi 9 e 10 intervengono sulla erogabilità a carico del SSN e sul prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti. Il comma 9, sostituito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dal 2011, l'AIFA stabilisca un prezzo massimo di rimborso per i medicinali equivalenti, collocati in classe A, a parità di principio

attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. Tali limiti di rimborso sono determinati dall'AIFA sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea e in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui. I risparmi di spesa restano nella disponibilità delle regioni. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali equivalenti con le stesse caratteristiche ma con un prezzo di vendita al pubblico più alto di quello rimborsabile dal SSN è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso.

Fa presente, poi, che il comma 10 contiene una disposizione a carattere transitorio. In particolare, la norma prevede che, dal 1 giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010, il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti sia ridotto del 12,5 per cento. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008 né a quelli per i quali il prezzo in vigore sia pari a quello vigente al 31 dicembre 2009.

Il comma 11 prevede che le direttive impartite periodicamente dal Ministro della salute AIFA, attribuiscano priorità all'effettuazione di piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi utilizzati.

Il comma 12 ribadisce quanto già stabilito dal comma 5, rideterminando in riduzione di 600 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, il livello del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato.

Il comma 13 reca una norma d'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante la disciplina in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di trasfusioni e di somministrazione di emoderivati (soggetti con-

tagiati con infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati o da epatiti post-trasfusionali). Tale norma di interpretazione autentica recata dal comma 13 chiarisce che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

Il comma 14 stabilisce che, fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la predetta somma, in forza di un titolo esecutivo.

Il comma 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina la fase transitoria dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) verso la Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS – CSN), ai sensi dell'articolo 50, comma 13, del decreto legge 269/2003 Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna delle TSN-CSN nell'ambito del processo di remissione delle TS in scadenza. Il comma in esame rimanda per le caratteristiche tecniche della TS-CSN all'allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dell'11 marzo 2004. Per far fronte ai nuovi oneri collegati ai costi legati alla generazione della TS-CSN e dei servizi informatici a questa collegati, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

Il comma 16, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca una norma transitoria ai fini dell'attuazione del sistema di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze delle prescrizioni effettuate dai medici del SSN. Si prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti in materia, il Ministero dell'economia e delle finanze curi l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecnico operative di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2010. L'invio te-

lematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.

L'articolo 14, comma 2, come riformulato nel corso dell'*iter* al Senato, prevede alcune misure di riduzione delle risorse statali alle autonomie territoriali, che sostanziano il concorso finanziario quantificato nel comma precedente. È evidente come tali misure possano incidere indirettamente sulla spesa sociale e sanitaria, sebbene ogni determinazione al riguardo sia rimessa agli enti interessati. Con riferimento alle regioni, il comma 2 dispone: l'abrogazione della normativa che avrebbe trasformato, a decorrere dal 2011, i trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione; la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012. Tale riduzione – che nella versione vigente del decreto, modificata nel corso dell'esame al Senato, fa riferimento ai trasferimenti e non più genericamente, come ora previsto, alle « risorse » – è ripartita tra gli enti secondo criteri e modalità che saranno stabiliti in sede di Conferenza Stato-regioni entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva, della adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della

Conferenza è fissato al 30 settembre dell'anno precedente. Il comma dispone altresì la neutralità delle misure sopra indicate ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, relativo alla individuazione delle competenze legislative regionali e alle relative modalità di finanziamento di tali competenze.

Con riferimento agli enti locali, il comma 2 dispone le seguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, da considerarsi strumentali al raggiungimento degli obiettivi previsti per le province e i comuni dal precedente comma 1: riduzione dei trasferimenti erariali alle province, comprensivi della compartecipazione IRPEF, nell'importo di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dal 2012; la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nell'importo di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dal 2012.

Ricorda che, anche con riferimento agli enti locali, nel corso dell'esame presso il Senato è stato specificato che le riduzioni dei trasferimenti erariali sono ripartite secondo criteri e modalità che saranno stabiliti in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, sulla base di principi che tengano conto dei risultati raggiunti dagli enti locali in alcuni ambiti: adozione di misure idonee per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità; bassa incidenza della spesa di personale sul complesso della spesa corrente; raggiungimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

Va ricordato che, ai sensi del successivo comma 33-*ter*, in sede di deliberazione, la Conferenza dovrà altresì provvedere all'adeguamento degli obiettivi finanziari assegnati ai comuni, necessario per la compensazione finanziaria delle agevolazioni concesse in favore dei comuni dissestati della Provincia dell'Aquila e dei comuni commissariati per infiltrazioni di tipo mafioso.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall'entrata in

vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell'anno precedente.

Anche per gli enti locali, il comma dispone la neutralità delle misure sopra indicate ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, relativo alla individuazione delle funzioni fondamentali e alle relative modalità di finanziamento.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 38 dispongono controlli sulle prestazioni sociali agevolate – comprese quelle sul diritto allo studio universitario – erogate ai cittadini richiedenti, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Il comma 1 dispone che gli enti eroganti le suddette prestazioni comunichino i dati dei soggetti beneficiari all'INPS. Le informazioni raccolte sono trasmesse, in forma anonima, anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali. Il comma 2 prevede che una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate definisca le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla sussistenza o meno – in relazione al reddito – del diritto alle prestazioni sociali godute. Il comma 3 dispone una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, irrogata dall'INPS, in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, in relazione al maggior reddito accertato o anche alla discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella suddetta dichiarazione sostitutiva unica. Resta ferma la restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, per cui l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti erogatori della prestazione non dovuta.

Concludendo, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Luciana PEDOTO (PD), pur essendo consapevole della necessità, in questo momento storico, di non sottrarsi ad atti di responsabilità, tuttavia esprime alcune perplessità sulle misure contenute nella manovra che incidono pesantemente sulla sanità. Innanzitutto, se è vero che il provvedimento non dispone il blocco del *turn over* né tagli diretti alle risorse da trasferire alle regioni per la sanità, ciononostante le regioni comunque procederanno con una riduzione delle risorse sanitarie, con tagli ai servizi sociali, tra cui agli asili nido e al Fondo per la non autosufficienza, con riduzioni e restrizioni di personale, con tagli ai precari.

In secondo luogo, si rammarica per le disposizioni recate dall'articolo 11, commi 13 e 14, che, in conformità alla giurisprudenza più recente in materia, escludono che l'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo per i danneggiati da emotrasfusioni o vaccinazioni obbligatorie sia rivalutato secondo il tasso d'inflazione.

Infine, con riferimento alle norme sulla informatizzazione della tessera sanitaria di cui al comma 15 dell'articolo 11, ritiene che l'autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro possa non essere sufficiente.

Antonio PALAGIANO (IdV) evidenzia come dalla relazione testé svolta dall'onorevole Castellani emerga la completa esautorazione della XII Commissione. Sempre più spesso accade, infatti, che la maggioranza approvi senza alcuna analisi critica i provvedimenti adottati in materia sanitaria dal Governo e in particolare dal Ministro Tremonti, il quale peraltro non ha la competenza necessaria per entrare nel merito dei tagli che si ritiene di volta in volta di apportare alla spesa sanitaria. La XII Commissione, pertanto, avrebbe quanto meno l'obbligo morale di redigere un documento nel quale indicare dettagliatamente quali sono le spese che tutte le

regioni indistintamente dovrebbero drasticamente ridurre. Ricorda, a titolo esemplificativo, che alcuni medici ancora prescrivono cure termali, sostengono donne ultraquarantenni in tentativi illimitati di procreazione assistita o propongono terapie « alternative » per la cura della sterilità, usano indiscriminatamente, in ambito ospedaliero, materiale monouso in campo laparoscopico, causando veri e propri sprechi di denaro pubblico. A suo avviso, quindi, la Commissione dovrebbe presentare al ministro Tremonti una proposta seria e responsabile che contempli una serie di correttivi da imporre alla spesa sanitaria di tutte le regioni, al fine di contribuire a colmare gli enormi disavanzi sanitari.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), dopo aver espresso parziale condivisione per le considerazioni svolte dal collega Palagiano, intende sottolineare, riguardo alle dichiarazioni rese in questi giorni dal Ministro Fazio sull'inesistenza nella manovra di una norma che preveda il blocco del *turn over*, come nella giornata odierna la regione Lazio avrebbe invece disposto proprio il blocco delle assunzioni di personale sanitario. Riterrebbe quindi opportuno procedere ad una audizione dei Ministri Fazio e Tremonti per discutere di temi fondamentali per la salute dei cittadini e per valutare insieme quali tagli apportare alle spese sanitarie senza compromettere la tutela della salute.

Donata LENZI (PD), con riferimento non solo alla manovra in esame ma anche alle questioni alla base dello sciopero dei medici, osserva come già da diversi anni sia in atto il blocco del *turn over* del pubblico impiego con effetti anche sul personale sanitario e come risulti altresì impossibile stabilizzare il personale precario. Fino ad oggi le strutture sanitarie hanno tentato di far fronte a tale blocco generalizzato con contratti di collaborazione o comunque con contratti a tempo determinato, che ora, per effetto dell'applicazione del comma 28 dell'articolo 9 anche al personale sanitario, verrebbero

drasticamente ridotti del 50 per cento. Chiede, pertanto, chiarimenti al relatore sull'ambito di applicazione di tale disposizione al personale del comparto sanitario, ritenendo comunque che nel parere da rendere alla V Commissione vada sottolineata l'esigenza di escludere l'applicabilità della norma in questione al personale medico e sanitario.

Inoltre, relativamente ai tagli dei trasferimenti alle regioni, ritiene che essi non possano in alcun modo riguardare i fondi destinati alla creazione di asili nido né quelli per la non autosufficienza.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, riservandosi di intervenire in sede di replica, intende svolgere solo una breve osservazione in risposta all'intervento del collega Palagiano, al quale ricorda che nel parere da esprimere alla V Commissione non si possono inserire prescrizioni precise per indicare quali sprechi tagliare e quali servizi ai cittadini salvaguardare, essendo rimessa alla Conferenza Stato-regioni e non al Parlamento ogni determinazione al riguardo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver fatto presente che eventuali precisazioni potranno anche essere oggetto di ordini del giorno, tiene ad evidenziare che la delegazione di medici ricevuta ieri dalla segreteria del Presidente della Camera ha esposto i motivi della protesta contro la manovra finanziaria, tra cui, a parte il blocco del *turn over* — che come spiegato con precisione dal relatore non è contemplato nel decreto-legge in esame —, anche il timore che la manovra possa consentire ai direttori generali interventi diretti sul personale, primi fra tutti i primari. In riferimento a tale delicata questione, tiene a precisare che l'approvazione della legge sul governo clinico avrebbe introdotto principi fondamentali volti a disciplinare proprio la *governance* clinica, anche a tutela della classe medica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Nuovo testo unificato C. 41 Brugger e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 Brugger e abbinate, recante « Disposizioni in favore dei territori di montagna », quale risultante dagli emendamenti approvati »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, le parole « far fronte ad interventi nei territori montani » siano sostituite con le seguenti: « per realizzare interventi ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinate, recante disposizioni in favore dei territori di montagna 359

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 359

DL 78/2010: Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 362

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del signor Massimo Camandona a Presidente dell'Ente nazionale risi. Nomina n. 68 (*Esame e rinvio*) 366

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2010.

Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinate, recante disposizioni in favore dei territori di montagna.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Roberto ROSSO (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), che ha l'obiettivo di

fondo di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e di porre le basi per la futura adesione di tali Paesi all'Unione Europea.

Il Processo di stabilizzazione e di associazione è nel contempo un processo bilaterale e regionale, in quanto instaura saldi legami tra ciascun paese e l'Unione europea ed al tempo stesso incoraggia fermamente la cooperazione regionale tra i Paesi dell'area, che costituisce peraltro parte integrante del percorso di avvicinamento all'Europa. Le finalità del Processo sono: favorire la stabilizzazione della situazione politica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione; sostenere il processo di transizione verso l'economia di mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; promuovere la cooperazione regionale; incoraggiare il progressivo allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli *standard* europei ed internazionali. Tra gli strumenti principali del Processo di stabilizzazione e di associazione vi sono le relazioni contrattuali bilaterali con i singoli Paesi sancite da accordi di stabilizzazione e associazione (ASA).

L'ASA con la Serbia, concluso nell'aprile 2008, è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea dopo quelli con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, l'Albania, e il Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina. Tutti i Paesi dei Balcani occidentali – ad esclusione del Kosovo – sono quindi ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione Europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione Europea e fortemente sostenuto da parte italiana.

L'Accordo con la Serbia mira al consolidamento dei legami tra le Parti e all'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse e si propone di favorire lo sviluppo del commercio, anche mediante la crea-

zione di una zona di libero scambio, la promozione degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori. L'Accordo sancisce altresì la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione locale a quella della Comunità. L'ASA costituisce pertanto la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Serbia nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione.

Per quanto riguarda la parte di interesse della Commissione Agricoltura, segnala che il titolo IV, relativo alla libera circolazione delle merci, contiene al capitolo II disposizioni riguardanti i prodotti agricoli e della pesca.

In sintesi, per quanto riguarda la Comunità, dall'entrata in vigore dell'ASA, essa è tenuta ad abolire le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (MEE) sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, nonché ad abolire i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente (OEE) sulle importazioni di prodotti agricoli, tranne animali vivi e carni bovine fresche o congelate, vini e zucchero. Per ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci nonché frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni, viene eliminata solo la parte *ad valorem* del dazio, ma viene mantenuto il dazio doganale specifico. Per quanto riguarda le importazioni dalla Serbia di prodotti di *baby beef* definiti nell'allegato II, la Comunità applicherà dazi doganali pari al 20 per cento del dazio ad valorem ed al 20 per cento del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune CE, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 8.700 tonnellate. Dalla data di entrata in vigore dell'ASA, la Comunità concederà l'importazione in franchigia doganale di zucchero di canna e di barbabietola, sciroppi e caramello entro un contingente tariffario annuale di 180 mila tonnellate. L'articolo 25 e il Protocollo n. 1 speci-

ficano le condizioni applicabili agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati.

All'entrata in vigore dell'ASA, la Serbia abolirà le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (MEE) sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità, mentre abolirà i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli specificati nell'allegato III *a*) e ridurrà progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli elencati nell'allegato III *b*) in conformità con il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. La Serbia, infine, abolirà i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli elencati all'allegato III *c*) e III *d*), entro il limite del contingente tariffario ivi contenuto. Il Protocollo n. 2 (Vino e bevande spiritose) definisce il regime applicabile ai vini ed alle bevande alcoliche.

Quanto ai prodotti della pesca, si dispone che, all'entrata in vigore dell'ASA, la Comunità abolisca le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (MEE) relative all'importazione di prodotti originari dalla Serbia, nonché i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente (OEE), fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato IV (Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi), che sono, soggetti alle disposizioni ivi contenute. Analoghe concessioni sono previste da parte della Serbia sulle importazioni di prodotti della pesca originari della Comunità.

L'articolo 31, in considerazione del carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, prevede una clausola di revisione in base alla quale le Parti sono chiamate ad esaminare — entro tre anni — la possibilità di ulteriori reciproche concessioni per una maggiore liberalizzazione degli scambi. È altresì prevista una specifica clausola di salvaguardia che prevede l'avvio di consultazioni tra le Parti, nonché la possibilità per la Parte interessata di adottare eventuali contromisure, nel caso in cui le importazioni di prodotti originari di una

di esse, soggette alle concessioni di cui sopra, provochino gravi turbative sui mercati o ai meccanismi di regolamentazione interni della controparte. Una disciplina specifica è prevista per i prodotti elencati nell'allegato V del Protocollo n. 3 (relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa), con la possibilità per la Comunità di sospendere il trattamento preferenziale qualora le importazioni originarie della Serbia di tali prodotti aumentino cumulativamente di oltre il 30 per cento in volume rispetto alla media dei tre anni civili precedenti (articolo 32). Secondo le disposizioni dell'articolo 33, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli, della pesca ed alimentari, diversi da vini e bevande alcoliche della Comunità, conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006, la Serbia assicura la protezione e si impegna a vietare l'uso, nel suo territorio, delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. I marchi commerciali registrati nel Paese o acquisiti con l'uso che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sopra esposta, cesseranno di essere utilizzati entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'ASA. Dopo cinque anni, le indicazioni geografiche protette non potranno più essere utilizzate come denominazione comune di merci in Serbia e quest'ultima si impegna ad accertare che le merci esportate dal suo territorio non violino le disposizioni summenzionate.

Le disposizioni comuni (recate dal capitolo III, l'ultimo del titolo IV) prevedono che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'ASA, le Parti non introducano nuovi dazi doganali od OEE su importazioni ed esportazioni reciproche, né aumentino quelli già applicati; non verranno altresì introdotte nuove restrizioni quantitative o MEE né rese più restrittive quelle esistenti. È vietata nondimeno l'introduzione o il mantenimento di misure di discriminazione fiscale tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del

territorio dell'altra Parte. Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale (articoli 37 e 38). L'ASA non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri a meno che essi alterino le condizioni commerciali previste dall'Accordo stesso. Durante il periodo transitorio di sei anni previsto per l'istituzione di una zona di libero scambio, rimane impregiudicata l'applicazione di specifiche disposizioni preferenziali in materia di circolazione delle merci di cui ad accordi di frontiera precedentemente stipulati tra la Serbia ed uno o più Stati membri o derivanti dagli accordi bilaterali in tema di cooperazione regionale, di cui al titolo III (articolo 39).

L'ASA non pregiudica la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure di difesa commerciale in caso di *dumping* o sovvenzioni in linea con la normativa OMC (articolo 40), nonché le altre misure che si riterranno necessarie, qualora un prodotto di una Parte venga importato nell'altra in quantità maggiorate o a condizioni tali da provocare gravi pregiudizi o perturbazioni all'industria o all'economia del Paese importatore, secondo le procedure stabilite nella clausola di salvaguardia generale di cui all'articolo 41. Ai sensi dell'articolo 42, che reca la clausola di penuria, è prevista la possibilità di adottare le misure necessarie in caso di penuria grave o minaccia di penuria grave di generi alimentari o altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, nonché in caso di riesportazione verso un Paese terzo di un prodotto nei cui confronti la summenzionata Parte mantenga restrizioni quantitative, dazi all'esportazione e MEE, quando ciò comporti gravi difficoltà per la Parte esportatrice.

Al fine di avvicinare la Serbia all'*acquis communautaire*, l'ASA prevede inoltre una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia,

libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).

L'Accordo è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che ne costituiscono parte integrante. Tra questi, alcuni investono la competenza della Commissione, in particolare l'Allegato II (articolo 26), sulla definizione dei prodotti « *baby beef* », l'Allegato III (articolo 27) sulle concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità, l'Allegato IV (articolo 29) sulle concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi e l'Allegato V (articolo 30) sulle concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità, nonché il Protocollo n. 1 (articolo 25) relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia, il Protocollo n. 2 (articolo 28) su vino e bevande spiritose e, infine, il Protocollo n. 3 (articolo 44) relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

Fa quindi presente che la Commissione Affari esteri intenderebbe concludere l'esame del disegno di legge nella seduta di domani, avendo acquisito i pareri delle altre Commissioni nella giornata di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giuseppe RUVOLO (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la necessità che al dibattito in Commissione par-

tecipi il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che è stato protagonista della vicenda che si è consumata al Senato sul tema delle quote latte, in controtendenza rispetto alla posizione assunta dal Governo.

Roberto ROSSO, *presidente*, fa presente che il Ministro Galan intende intervenire in Commissione nella seduta di domani.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 78 del 2010 reca una serie di misure finalizzate a stabilizzare, attraverso il contenimento della spesa e il contrasto all'evasione fiscale, il quadro finanziario per il triennio 2011-2013, in conformità agli impegni assunti in ambito europeo, nonché a sostenere, al contempo, lo sviluppo e la competitività economica nazionale.

La correzione dei conti pubblici prevista dal decreto risponde alla raccomandazione dell'Ecofin del 30 novembre 2009, che ha invitato l'Italia definire in dettaglio, entro il 2 giugno 2010, la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo, al fine di riportare l'indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012. Come specificato nella nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno scorso, il decreto-legge n.78 costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) e risponde all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L'emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso più urgente l'intervento, inducendo il Governo ad anticipare la manovra correttiva rispetto alla scadenza del 15 ottobre fissata dalla legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) per la presentazione del progetto di bilancio e della legge di stabilità.

Quanto agli effetti finanziari delle misure contenute nel decreto-legge, esse comportano un impatto limitato nel 2010 sull'indebitamento netto, mentre determinano una correzione del saldo medesimo

pari a circa 12 miliardi per il 2011 ed a circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013, pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 e all'1,5 per cento nel 2012. Le modifiche introdotte dal Senato hanno determinato un'ulteriore lieve riduzione dell'indebitamento netto, che lascia tuttavia invariata l'incidenza sul PIL della manovra. Gli effetti correttivi sono riconducibili prevalentemente (62,2 per cento nella media del triennio) ad un contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente. Rispetto al testo iniziale, le modifiche introdotte dal Senato determinano un maggior contributo alla manovra netta da parte delle entrate (dal 35,5 in media nel triennio nel testo iniziale al 37,8 per cento nel testo all'esame della Camera); all'interno della spesa si riduce invece l'apporto assicurato da quella in conto capitale (dal 4,6 al 3,1 per cento). Rispetto agli andamenti tendenziali, la manovra determina una riduzione della spesa primaria di circa l'1 per cento nel 2011 e del 2 per cento nel 2012. Per quanto riguarda le entrate, le misure ne determinano un aumento rispetto alla legislazione vigente pari allo 0,6 per cento nel primo anno e all'1,4 per cento nel secondo.

Per quanto concerne la composizione della manovra, particolare rilievo assumono le misure correttive poste a carico delle amministrazioni locali, che rappresentano una quota della manovra complessiva pari alla metà nell'esercizio 2011 e a un terzo nei due esercizi successivi, e quelle riguardanti il pubblico impiego. Sul versante delle entrate, particolare rilievo assumono gli interventi in materia tributaria, e segnatamente, le misure di potenziamento della lotta all'evasione di fiscale e contributiva, attraverso l'introduzione di più efficaci strumenti di accertamento e la focalizzazione dell'attività di ispezione e controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione.

Un ultimo filone di interventi, che configurano di norma misure espansive recanti maggiori spese o minori entrate, è finalizzato al sostegno dello sviluppo, an-

che attraverso misure di semplificazione burocratica. In tale ambito sono annoverabili gli interventi volti a realizzare una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, norme dirette a istituire un regime fiscale di attrazione europea, interventi a favore delle reti di imprese, misure tese ad istituire nel Paese delle zone cosiddette a burocrazia zero, nonché gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

Per quanto riguarda le misure che interessano più specificamente la competenza della Commissione Agricoltura, vanno segnalate in primo luogo quelle attinenti alla soppressione di enti.

In particolare, l'articolo 7, comma 19, prevede la soppressione dell'Ente italiano montagna, la successione dell'ente in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione della data in cui saranno esercitate le funzioni trasferite. Tale decreto disciplinerà nel dettaglio i trasferimenti di risorse e di personale alla Presidenza del Consiglio dei ministri e potrà prevedere, ma solo per i ricercatori e i tecnologi, la collocazione anche presso enti o istituzioni di ricerca. Quanto al trattamento del personale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si stabilisce che venga inquadrato in apposite tabelle di corrispondenza, conservando il trattamento economico, con riferimento alle voci fisse e continuative, con la previsione – in caso di trattamento economico più elevato di quello previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri – dell'attribuzione di assegni riassorbibili.

L'articolo 7, comma 20, dispone invece la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 e individua i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti ed attri-

buzioni. Per quanto riguarda i settori di interesse della Commissione Agricoltura, gli enti soppressi sono la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, la Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi (i cui compiti sono trasferiti, rispettivamente, alle camere di commercio di Parma e di Reggio Calabria), il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), l'Istituto nazionale delle conserve alimentari. Il personale a tempo indeterminato degli enti soppressi viene trasferito alle amministrazioni subentranti ed è inquadrato sulla base di una tabella di corrispondenza che dovrà essere approvata con decreto interministeriale. Conseguentemente, le amministrazioni subentranti dovranno adeguare le proprie dotazioni organiche mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui esso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione subentrante, i dipendenti trasferiti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti per le esigenze degli enti soppressi confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni subentranti, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi servizi pubblici. Alle amministrazioni subentranti sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dagli enti soppressi. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti soppressi fino al processo

di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo agli enti soppressi continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Il Senato ha introdotto un ultimo periodo del comma 20, prevedendo una specifica procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto nazionale delle conserve alimentari (INCA), con l'adozione, entro sessanta giorni, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

Nel corso dell'esame del provvedimento in Senato è stato inserito l'articolo 40-*bis*, che prevede che: « Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1° gennaio 2008, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 ». Per consentire la sospensione dei pagamenti in questione, il comma 2 attinge per 5 milioni di euro al fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente.

Al riguardo, osserva che la formulazione della norma, peraltro, sembrerebbe non produrre effetti nei confronti dei soggetti che hanno aderito ai piani di rateizzazione previsti dal decreto-legge n. 49 del 2003, che non prevedono scadenze al 30 giugno 2010, ma scadenze annuali al 31 dicembre. Limitata sarebbe inoltre anche la sua applicazione nei confronti dei produttori aderenti al rateizzo di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, poiché sarebbero esclusi quelli con rate scadenti il 31 dicembre.

In proposito, ricorda infatti che il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, ha stabilito un piano di rateizzazione senza interessi, oggetto di un accordo politico tra l'Italia e l'Unione europea, per consentire ai produttori di estinguere i propri debiti per l'eccesso di produzione lattiera nei periodi dal 1995/96 al 2001/02. L'accordo è poi sfociato nella decisione n. 2003/530/CE, con la quale l'aiuto che la Repubblica italiana intendeva concedere ai produttori di latte viene eccezionalmente considerato compatibile con il mercato alle seguenti condizioni: che l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo e che il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le procedure di rateizzazione sono state stabilite, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 luglio 2007, che stabilisce che il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facoltà di rateizzazione è tenuto ad effettuare i versamenti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con l'articolo 8-*quater* ha invece definito un nuovo piano di rateizzazione delle multe relative a qualunque campagna lattiera precedente a quella allora in corso del 2008-2009. Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite con il decreto 10 marzo 2010 del Commissario straordinario per le quote latte che, relativamente alle scadenze, ha stabilito che: per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di settembre al mese di febbraio, la rata è versata entro il successivo 30 giugno e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno (salvo l'ultima rata che è fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge); per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di marzo al mese di agosto, la rata è versata entro il successivo 31 dicembre, e così per tutti gli anni di durata della rateizzazione (salvo l'ultima rata).

Illustra quindi l'articolo 54-*bis*, introdotto al Senato, che al comma 1 stabilisce che – considerata la crisi che sta attraversando il settore della pesca marittima –

in caso di sospensione dell'attività di pesca, sia concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla CIGS in deroga per il medesimo settore disciplinato dalla legge n. 129 del 2008. Il comma 2 indica che il trattamento deve essere pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, ferie, festività e gratifiche, previste dalle tabelle allegate ai contratti collettivi; l'ente erogatore è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 3 infine stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2010, si provveda mediante l'utilizzo delle risorse residue del Fondo centrale per il credito peschereccio.

Dopo aver ricordato le iniziative della Commissione per far fronte alla grave situazione della pesca, segnala che è in attesa di pubblicazione un decreto ministeriale del 23 giugno 2010 che dispone l'arresto temporaneo straordinario obbligatorio di 30 giorni consecutivi delle unità da pesca con i sistemi a strascico e volante. Per i soggetti interessati dal fermo pesca per il 2010 è previsto: un compenso alle imprese di pesca secondo una tabella già applicata nel 2008, costituito da un'aliquota giornaliera in base alla stazza più una somma addizionale moltiplicata per 15 giorni (le regioni potranno intervenire con fondi propri, per indennizzare i restanti 15 giorni); per i pescatori imbarcati e interessati dal fermo si attiverà la procedura per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non di stretta competenza della Commissione Agricoltura segnala inoltre le disposizioni di cui all'articolo 45, in particolare per quanto riguarda il ritiro dei certificati verdi da parte del GSE. L'articolo 45, sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, al comma 3 in sostanza conferma l'obbligo di acquisto da

parte del GSE dei certificati verdi inventurati, che era stato abolito nella versione iniziale del decreto-legge. Inoltre, stabilisce che a partire dal 2011 con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga assicurata la riduzione del 30 per cento dell'importo complessivo derivante dal ritiro dei certificati verdi, rispetto all'importo relativo alle competenze del 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento della riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso.

Infine, ricorda che l'articolo 50 reca la disciplina relativa ad alcuni censimenti generali, tra i quali il 6° censimento generale dell'agricoltura.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Roberto ROSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del signor Massimo Camandona a Presidente dell'Ente nazionale risi.

Nomina n. 68.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Roberto ROSSO, *presidente e relatore*, illustra la proposta di nomina in titolo,

segnalando che l'avvio della relativa procedura è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 luglio scorso. Nel richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Ministro per i rapporti con il Parlamento sottolinea che, esaminati l'attività svolta e il profilo professionale del candidato, riportati nel suo *curriculum*, il Governo ha ritenuto che lo

stesso abbia tutti i requisiti per assumere l'incarico.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	368
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	368
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	373
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	377
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 225 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>) .	377
ERRATA CORRIGE	378

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PdL, l'onorevole Lorena MILANATO cessa di far parte della Commissione, mentre l'onorevole Isidoro GOTTARDO sostituirà in Commissione il

Ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame,

approvato in prima lettura dal Senato il 15 luglio 2010, contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, l'ultimo documento programmatico approvato dal Parlamento nel settembre 2009, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità. Come specificato nella Nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno scorso, il provvedimento in esame costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) e risponde all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L'emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso più urgente l'intervento; il Governo ha ritenuto pertanto opportuno anticipare la manovra rispetto alle scadenze fissate dalla legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

In tal senso, il provvedimento si colloca nell'ambito del processo avviato dall'Unione europea per una migliore *governance* dell'Unione monetaria: in particolare, il 9 maggio 2010 il Consiglio ECOFIN ha adottato un pacchetto di misure volte a preservare la stabilità finanziaria nell'UE di ammontare complessivo pari ad un massimo di 500 miliardi di euro. Al fine di rafforzare la *governance* economica europea, il 12 maggio 2010 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione (COM(2010)135) nella quale sono stati proposti quattro interventi principali: 1) l'applicazione rigorosa del Patto di stabilità e crescita, rafforzandone il « braccio preventivo » e perseguendo con maggiore decisione e tempestività le sempre più frequenti violazioni dei parametri del Patto; 2) una vigilanza a livello europeo sugli squilibri macroeconomici e di competitività degli Stati membri, da attuare nell'ambito della strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione; 3) un coordinamento precoce a livello europeo nella preparazione dei bilanci e dei programmi nazionali per l'attuazione della strategia

UE 2020; 4) un meccanismo permanente per la gestione delle crisi finanziarie degli stati dell'area euro, che ponga a regime strumenti analoghi al fondo di stabilizzazione istituito il 9 maggio.

Con riferimento alle misure contenute del provvedimento di interesse per la Commissione XIV, segnala i seguenti articoli.

L'articolo 20 adegua la normativa vigente alle disposizioni adottate in ambito comunitario con le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE (recante misure di attuazione della direttiva 2005/60/CE), dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 27, recepisce le indicazioni dell'*Anti tax fraud strategy* (ATFS) expert group (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea), che ha sottolineato l'importanza dell'affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando altresì gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.

Con riferimento all'articolo 40 in materia di riduzione dell'IRAP, ricorda che la praticabilità dell'adozione di forme regionali o locali di fiscalità di vantaggio incontra il limite della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. La disposizione in esame prevede pertanto che l'intervento regionale sull'IRAP sia realizzato nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 108 TFUE gli Stati membri hanno infatti l'obbligo di informare preventivamente la Commissione europea di ogni progetto volto a istituire aiuti (cosiddetto « obbligo di notifica »), e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione (« principio di sospensione »). Tuttavia, poiché a volte gli aiuti di Stato sono utili per realizzare obiettivi di comune interesse o per correggere distorsioni del mercato, la normativa europea

prevede diversi tipi di deroghe (tra cui il regime cd. *de minimis*), che vengono valutate caso per caso dalla Commissione. In linea generale, l'orientamento della Commissione è stato quello di consentire limitati spazi di manovra se l'esonero concesso è giustificato dalla struttura del sistema tributario generale, ossia discenda direttamente dai principi del sistema tributario dello Stato membro.

Con riferimento all'articolo 40-*bis* in materia di quote latte, ricorda che, con l'articolo 8-*quater* del decreto-legge n. 5 del 2009, è stato definito un nuovo piano di rateizzazione, per somme non inferiori a 25.000 euro, delle multe relative a qualunque campagna lattiera precedente a quella allora in corso del 2008-2009. Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite con il decreto 10 marzo 2010 del Commissario straordinario per le quote latte. Il piano di rientro previsto dal decreto-legge n. 5 è stato oggetto esclusivamente di negoziati verbali con la Commissione europea, concludendosi con un *gentlemen's agreement*. In merito peraltro, il Commissario europeo Ciolos ha sottolineato che il piano del 2009 « non si fonda direttamente sul diritto UE [ma] mira ad agevolare la gestione finanziaria dell'onere, per i produttori, di pagare tutte le somme dovute a titolo del prelievo suddetto. Perciò, se sospendesse l'applicazione di tale piano l'Italia sarebbe ancora più distante dall'adempimento dei suoi obblighi di riscossione ai sensi del diritto UE ». Osserva inoltre che – per il periodo che va dal 2002/2003 al 2008/2009 – per le multe dovute dai produttori di latte la Comunità ha ridotto annualmente i trasferimenti all'Italia a titolo di aiuti all'agricoltura: per l'intero periodo il prelievo nazionale dovuto, e trattenuto, è stato pari a 1.151 milioni di euro; di questi restano da riscuotere 1.030 milioni di euro. Ciò premesso, osserva comunque che la formulazione della norma, peraltro, sembrerebbe non produrre effetti nei confronti dei soggetti che hanno aderito al piano di rateizzazione previsto dal decreto-legge n. 49, che non prevede scadenze al 30 giugno 2010. Limitata sarebbe inoltre an-

che la sua applicazione nei confronti dei produttori aderenti al rateizzo di cui al decreto-legge n. 5, poiché sarebbero esclusi quelli con rate scadenti il 31 dicembre.

Con riferimento all'articolo 42, rileva che la effettiva operatività delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese aderenti ai contratti di rete viene subordinata alla prescritta autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE. Rileva che i limiti imposti dalla normativa comunitaria sono finalizzati a tutelare la libera concorrenza nei mercati e, pertanto, qualunque forma di aiuto da parte dello Stato attribuita in maniera non generalizzata (singoli settori, specifiche aree geografiche o singole tipologie di contribuenti) deve essere autorizzata dall'Unione europea prima di essere introdotta in ciascuno Stato membro.

Con riferimento poi all'articolo 50, osserva che l'articolo 338 TFUE stabilisce che « il Parlamento europeo ed il Consiglio (...) adottano misure necessarie per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento dell'attività dell'Unione ». Il Regolamento n. 763/2008/CE, che stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni negli Stati membri, evidenzia nel Considerando n. 2 la necessità per la Commissione di avere dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l'esame e la definizione di misure di politica regionale, sociale e ambientale che interessano specifici settori della Comunità. Il primo anno che viene preso come riferimento è il 2011 (articolo 5, Reg.). La Commissione (Eurostat) stabilirà in seguito gli anni di riferimento successivi.

Per quanto concerne infine l'articolo 54-*ter*, in merito alle disposizioni riguardanti i servizi automobilistici di linea di competenza statale che non possono essere soggetti ad obblighi di servizio pubblico, osserva che gli obblighi di servizio pubblico sono inseriti in appositi contratti di servizio pubblico e per il loro adempi-

mento sono previste corrispondenti compensazioni. Il diritto comunitario (regolamento CE n. 1370/2007) non considera aiuti di Stato tali compensazioni a condizione che la loro misura sia stabilita in modo obiettivo e trasparente, evitando una compensazione eccessiva.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come il gruppo del PD valuti negativamente il provvedimento in esame, sia sotto il profilo, più ampio, delle scelte di merito da questo operate, che per gli aspetti più specificatamente legati alla sua compatibilità comunitaria. Rileva infatti che, diversamente da quanto dichiarato in più occasioni dal Ministro Tremonti, si tratta di una manovra che di europeo ha ben poco, anche quando la si paragona a quanto stanno facendo altri Governi, anche di impronta conservatrice. Se, infatti le linee guida indicate dalle istituzioni europee erano quelle di interventi volti sia alla stabilità che alla crescita, anche al fine di evitare eccessivi effetti depressivi, il decreto-legge in esame appare fortemente squilibrato. Innanzitutto, vengono adottate misure di rigore senza garantire stabilità, facendo gravare il peso dei tagli prevalentemente su regioni ed enti locali, a fronte di disposizioni di crescita – cita, a titolo di esempio, gli sgravi fiscali previsti per il Mezzogiorno – che appaiono meramente eventuali, poiché dovranno superare il vaglio della Commissione europea in ordine alla loro conformità con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Né appaiono confortanti le previsioni relative alle risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale, poiché non appare possibile fare affidamento su di un gettito meramente presunto. La manovra risulta inoltre squilibrata in quanto iniqua, gravando su categorie tradizionalmente più esposte, quale quella dei dipendenti pubblici, e non recuperando risorse su categorie meno virtuose. Si riferisce, ad esempio, alla possibilità di un aumento della tassazione sui capitali rientranti in Italia per effetto del cosiddetto « scudo fiscale », misura che avrebbe consentito di recuperare somme notevoli. Valuta in tale ambito particolar-

mente negativa l'opposizione del Presidente del Consiglio alla proposta avanzata da Germania e Francia in ordine alla possibilità di imposizioni sulle transazioni bancarie internazionali, tema questo sul quale ha personalmente insistito in sede di esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010. Fa notare in proposito che una tassazione dello 0,05 per cento su ogni singola transazione finanziaria in Europa consentirebbe di raccogliere circa 200 miliardi di euro annui, con evidenti effetti positivi in termini di aumento del PIL.

Passando poi alle questioni di più diretta competenza della XIV Commissione, richiama in primo luogo il tema delle quote-latte sul quale ritiene necessaria la presenza dei Ministri Ronchi e Galan in Commissione. Si è infatti in presenza, con l'articolo 40-*bis* del provvedimento, di una flagrante violazione del diritto comunitario. Si è determinata una situazione senza precedenti, nella quale un ministro si rivolge alla Commissione europea segnalando una violazione delle norme comunitarie da parte del suo stesso Governo e, nonostante il fatto che il Commissario europeo gli dia ragione, in Senato la maggioranza approva una norma che aggrava ulteriormente la situazione italiana, determinando peraltro un sensibile danno a tutti quei produttori che sinora hanno pagato le multe loro comminate. Tutto ciò in un momento nel quale si avvia un negoziato di revisione della politica agricola comune a livello europeo. Per tali motivi appare del tutto evidente ed imprescindibile la necessità di sopprimere l'articolo 40-*bis* del decreto-legge in esame ove l'Italia non voglia incorrere in gravi sanzioni, oltre che in danno di immagine notevole.

Un secondo tema di particolare delicatezza è quello recato dall'articolo 12, riguardante la modifica dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche. Rileva in proposito come con tale disposizione si dia un'attuazione solo parziale ed incompleta alla sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2008, che indicava molto chiaramente che la condanna dell'Italia non

era dovuta alla sola differenza del requisito anagrafico per il riconoscimento della pensione di vecchiaia tra uomini e donne ma al fatto che l'Italia aveva sostenuto che tale differenziazione aveva una funzione compensativa, legata alla difficoltà delle dipendenti pubbliche, in Italia, di conciliare vita lavorativa e vita familiare. Nel chiarire che la Corte – diversamente da quanto dichiarato dai ministri Sacconi e Tremonti – non ha affatto indicato quale debba essere l'età del pensionamento, ma solo che l'età debba essere la stessa per uomini e donne, ricorda che la Corte di giustizia ha precisato che la funzione compensativa evocata dall'Italia non appare sufficiente a giustificare la disparità di trattamento, poiché punto centrale è la realizzazione di vere pari opportunità, destinando adeguate risorse ad un sistema di servizi, che va dagli asili nido all'assistenza familiare, ancora insufficiente in Italia. Con la norma contenuta nel decreto-legge non si fa che rispondere formalmente a tali rilievi poiché non c'è nessuna misura volta ad un'effettiva realizzazione di pari opportunità, ma solo la parificazione dell'età pensionabile tra uomini e donne. Rileva come in tale ambito, si sia persa una grande occasione per fare un passo in avanti, anche in considerazione del fatto che la via più adeguata per rispondere alle esigenze delle lavoratrici è senz'altro quella della volontarietà e della flessibilità del pensionamento, magari individuando una fascia di età nella quale sia possibile andare in quiescenza, ovviamente con trattamenti diversificati.

Quanto all'articolo 40, che concede ad alcune regioni del Mezzogiorno la facoltà di ridurre l'aliquota IRAP nonché di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove attività produttive, osserva come qui si sia dinnanzi ad una mera eventualità, da valutare poi caso per caso. Ogni singolo provvedimento dovrà infatti essere notificato alla Commissione europea, che valuterà se si è in presenza o meno di una violazione della disciplina degli aiuti di Stato. A fronte di tagli particolarmente ingenti le misure per la crescita appaiono dunque ipotetiche e cer-

tamente non idonee ad evitare gli effetti potenzialmente depressivi di una manovra particolarmente severa.

L'intervento del Governo, alla luce di tali motivazioni, appare sensibilmente lontano dalle richieste dell'opposizione ed assai arretrato rispetto a quanto stanno facendo altri esecutivi dell'Unione europea.

Enrico FARINONE (PD) stigmatizza il « rito » ormai stanco di esame dei decreti-legge del Governo, sui quali si discute tanto ma che vengono poi approvati con voto di fiducia, rendendo vano tutto il lavoro svolto. Si tratta, a suo avviso, di un'occasione sprecata, poiché la situazione generale è particolarmente difficile e sarebbe stata necessaria una manovra correttiva probabilmente più rigorosa ed equilibrata di quella presentata dal Governo. Il Presidente del Consiglio ed il Ministro Tremonti sostengono che la manovra ci è stata imposta dall'Europa, ma in realtà l'Unione europea indica alcuni criteri ed obiettivi e spetta poi ad ogni singolo paese scegliere se e come raggiungerli. Ad esempio, come già evidenziato dal collega Gozi, si sarebbero potute recuperare notevoli risorse dallo scudo fiscale, intervenendo su soggetti che hanno agito illegalmente e ai quali poteva essere chiesto un ulteriore sacrificio, invece di colpire le fasce più deboli di lavoratori, quali spesso sono i dipendenti del pubblico impiego. Sempre sul versante delle entrate rileva come si preveda un'ingente quota di risorse derivante dal contrasto all'evasione fiscale. Si tratta certamente di un indirizzo positivo, anche tenuto conto del fatto che alcuni interventi riprendono misure proposte dal precedente Governo, ma si deve tuttavia ricordare che non si tratta di entrate certe, sulle quali non si può fare pieno affidamento. A fronte di ciò vi sono poi tagli iniqui, che colpiscono le regioni e gli enti locali senza distinzione tra amministrazioni più o meno virtuose e con un evidente squilibrio a favore delle amministrazioni centrali che, seppure fonti di notevoli sprechi ed inefficienze, vengono penalizzate assai meno delle regioni e degli enti locali. Queste misure colpiranno,

attraverso i tagli ai servizi pubblici, i cittadini meno privilegiati. Basti pensare ai 3,5 miliardi di euro sottratti al trasporto pubblico locale, che finiranno inevitabilmente per svantaggiare quelle fasce di ceto medio, lavoratori e studenti, che quotidianamente usano i mezzi pubblici per i loro spostamenti.

Infine, il caso delle quote latte già citato dall'onorevole Gozi testimonia uno scontro all'interno del Governo che lascia sconcertati; ribadisce al riguardo la richiesta avanzata dal collega della presenza in Commissione dei Ministri Ronchi e Galan.

Osserva, in conclusione, che la manovra, così come è strutturata, colpisce i ceti più deboli e non interviene sullo sviluppo e sulla crescita: se sarà approvata così com'è il rischio è che tra pochi mesi occorrerà intervenire con una nuova azione correttiva sui conti pubblici.

Mario PESCANTE, *presidente*, con riferimento al tema dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche osserva come nella citata sentenza della Corte di giustizia, al comma 58, si precisi che « la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda del sesso non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile ». Rileva comunque che, sul punto, potrà replicare il relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, nel rinviare a domani la propria replica sulle questioni sollevate dai colleghi, svolge una breve riflessione in merito al necessario senso di responsabilità che le istituzioni debbono avere nel quadro di congiunture internazionali particolarmente difficili come è quella attuale, ricordando come la gestione di alcune regioni meridionali negli ultimi anni abbia arrecato danni gravissimi, di carattere economico, sociale e culturale al nostro paese.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999 ed approvato dal Consiglio Affari Generali del giugno successivo, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). Il Processo di stabilizzazione e di associazione è nel contempo un processo bilaterale e regionale, in quanto instaura saldi legami tra ciascun paese e l'Unione europea ed al tempo stesso incoraggia fermamente la cooperazione regionale tra i paesi dell'area, che costituisce peraltro parte integrante del percorso di avvicinamento all'Europa. Le finalità del Processo sono: favorire la stabilizzazione della situazione politica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione; sostenere il processo di transizione verso l'economia di mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; promuovere la cooperazione regionale; incoraggiare il progressivo allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli standard europei ed internazionali.

L'obiettivo di fondo è quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea. Gli strumenti principali

del Processo sono: relazioni contrattuali bilaterali con i singoli Paesi (Accordi di Stabilizzazione e Associazione); una massiccia assistenza finanziaria ed economica da parte della UE, attraverso lo strumento di assistenza di pre-adesione IPA; la previsione di concessioni commerciali (Misure commerciali autonome).

L'Accordo con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea dopo quelli con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, Albania, Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina. Tutti i Paesi dei Balcani occidentali – ad esclusione del Kosovo – sono quindi ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione europea e fortemente sostenuto da parte italiana.

Ricorda in proposito che, a seguito del Consiglio europeo del giugno 2003, la Serbia ha assunto lo status di candidato potenziale all'adesione all'Unione europea. Negli anni successivi sono proseguite le trattative che hanno consentito, nell'aprile del 2008, la stipula di un Accordo di stabilizzazione ed associazione e (ASA) e di un accordo transitorio sul commercio. In relazione agli esiti delle elezioni parlamentari serbe del luglio 2008 e alla conseguente formazione di un nuovo Governo che ha posto l'integrazione europea come una priorità della sua azione politica, nel dicembre 2009 è entrato in vigore l'accordo sulla liberalizzazione dei visti che consentirà ai cittadini serbi di viaggiare all'interno dello spazio Schengen. Nello stesso mese di dicembre la Serbia ha avanzato la sua richiesta di adesione all'Unione europea.

Il 15 giugno 2010 i ministri degli esteri dell'Unione europea hanno definitivamente sbloccato il processo di ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione. Il Ministro degli esteri italiano Frattini ha espresso soddisfazione per lo sblocco di ratifica preannunciando che l'Italia sarebbe stato il primo paese a procedere in tal senso. Soprattutto a se-

guito dell'accordo transitorio sul commercio, gli scambi commerciali tra Serbia e Unione europea hanno registrato un costante incremento. L'Unione europea è il principale partner della Serbia; nel 2009 il 54 per cento delle esportazioni e delle importazioni di questo paese si è svolto con l'Unione europea.

Nell'ultima comunicazione della Commissione sulla strategia dell'allargamento per gli anni 2009-2010 si evidenzia che la Serbia ha compiuto significativi progressi sul piano politico e che il Governo di quel paese ha dimostrato il suo impegno per l'avvicinamento all'Unione europea. In particolare, si è rafforzata la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia.

L'Accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli.

Gli obiettivi dell'Accordo con la Bosnia-Erzegovina, delineati nell'articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Serbia; promuovere la cooperazione regionale. L'Associazione verrà realizzata progressivamente durante un periodo transitorio non superiore ai sei anni e l'Accordo è concluso a tempo indeterminato.

I principi generali rispetto ai quali le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia – e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM); il rispetto dei principi

relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti. Tale sviluppo è definito come essenziale per l'incremento delle relazioni e della cooperazione tra l'Ue e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilità regionale; la lotta contro ogni forma di terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Il titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. L'Accordo in esame prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell'ambito di un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (articolo 12),

Il titolo III (articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale. In particolare, la Serbia si impegna a promuovere attivamente la cooperazione regionale mentre l'UE, per parte sua, sostiene progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica. La Serbia, entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo in esame, stipulerà convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale con i Paesi che hanno già sottoscritto un ASA. Belgrado si impegna altresì ad avviare la cooperazione regionale con gli altri Paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), nei settori contemplati dall'Accordo in esame, nonché con qualsiasi Paese candidato all'adesione all'UE, concludendo apposite convenzioni.

Con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con l'UE, la Serbia dovrà concludere un accordo per l'istituzione di una zona di libero scambio al fine di realizzare una analoga area e liberalizzare lo stabilimento e la prestazione di servizi in misura equivalente al presente Accordo.

Premesso, come sottolineato nella relazione illustrativa, che l'ASA è un accordo commerciale preferenziale pienamente compatibile con il quadro normativo dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) – secondo le disposizioni del precedente articolo 9 dell'accordo medesimo – il titolo IV dell'Accordo disciplina la libera circolazione delle merci – siano queste prodotti industriali o prodotti agricoli e della pesca – mentre il titolo V reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali. Saranno altresì introdotte norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori serbi ed i loro familiari legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro.

Al fine di avvicinare la Serbia all'*acquis communautaire*, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).

Il titolo X reca disposizioni istituzionali, generali e finali. Le disposizioni finali disciplinano la durata, l'ambito territoriale di applicazione, dal quale è escluso il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza ONU e senza alcun pregiudizio della questione dello status del Paese, le versioni linguistiche e l'entrata in vigore dell'accordo, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e in materia di trasporti applicate mediante la conclusione di un Accordo Interinale.

Quanto, infine, al disegno di legge di ratifica, questo si compone di 4 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di stabilizzazione

e associazione tra UE e Serbia, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010. I fondi necessari si reperiscono con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma « Fondi di riserva e speciali » – afferente alla missione « Fondi da ripartire » – dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Sandro GOZI (PD) osserva come quello in oggetto sia un tema di grande interesse per l'Italia che avrebbe meritato un esame ampio ed approfondito. Sottolinea come sia una linea costante della politica estera italiana quella di favorire l'ingresso a pieno titolo in Europa dei paesi dei Balcani occidentali e rileva al riguardo che l'attuale Governo si pone in linea con quanto già fatto dai suoi predecessori.

Esprime tuttavia preoccupazione perché le iniziative assunte dal Ministro Frattini nel corso del semestre di presidenza spagnola con lo svolgimento di un nuovo *summit* a Sarajevo lo scorso giugno, avente proprio ad oggetto la situazione dei Balcani occidentali, non abbia ottenuto risultati soddisfacenti, registrando una scarsissima partecipazione di Ministri degli Esteri. Occorre allora interrogarsi sul ruolo e il peso dell'Italia, che non è riuscita ad ottenere consenso in questo ambito.

Valuta quindi particolarmente positiva la firma dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione ma evidenzia come il processo di integrazione proceda troppo lentamente rispetto alle esigenze di questi paesi, anche a causa di un approccio eccessivamente burocratico delle istituzioni europee.

Sottolinea quindi l'importanza della cooperazione della Serbia con il Tribunale

internazionale dell'Aja, evidenziando l'opportunità che nel parere si insista sulla necessità di un rafforzamento di tale cooperazione e sulla necessità di eliminare tutte le violazioni dei diritti fondamentali e le discriminazioni contro minoranze.

Un ulteriore aspetto sul quale ritiene opportuno insistere è quello della cooperazione regionale. È un tema nient'affatto secondario al quale non vengono dedicate sufficienti risorse da parte dell'Unione europea né sufficiente attenzione da parte degli Stati membri. I paesi dei Balcani occidentali debbono dimostrare, se vogliono entrare in Europa, non solo di cooperare con l'Unione, ma di volere e di sapere cooperare tra loro. Ricorda infine, la disposizione relativa agli impegni assunti dalla Serbia nei confronti della Turchia per l'istituzione di una zona di libero scambio, che riveste particolare importanza.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, nel ricordare che i paesi balcanici escono da una recente sanguinosa guerra civile, valuta particolarmente positivo ed importante l'impegno dedicato dal Ministro Frattini al processo di allargamento dell'UE a tali paesi. Oltre al richiamato vertice di Sarajevo ricorda altresì i due *summit* organizzati dall'ex ministro Scajola, l'uno in Italia e l'altro a Belgrado, che hanno favorito contatti e scambi di professionalità con questi paesi. Ritiene, in conclusione, che l'accordo in esame rappresenti un tassello importante per rendere più forte l'Europa e più forte l'Italia nell'Unione europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Giuseppina CASTIELLO (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD), alla luce delle considerazioni esposte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Atto n. 224.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno 2010.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, tenuto conto del fatto che il provvedimento non presenta profili problematici in ordine alla sua compatibilità comunitaria, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe preferibile rinviare la votazione sulla proposta di parere ad una prossima seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Atto n. 225.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, tenuto conto del fatto che il provvedimento non presenta profili problematici in ordine alla sua compatibilità comunitaria, formula una proposta di parere favorevole.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 352 del 14 luglio 2010, a pagina 284, all'ottava riga del

sommario, la parola: « 3953 » è sostituita dalla seguente: « 3593 ».

A pagina 286, prima colonna, diciottesima riga, la parola: « 3953 » è sostituita dalla seguente: « 3593 ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. S. 2266 Governo (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ..	379
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	381

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. S. 2266 Governo.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Paola PELINO (PdL) *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, adottato a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, sui commissari straordinari nominati per la realizzazione di interventi urgenti nel campo delle infrastrutture energetiche con particolare riguardo alle reti di trasmissione dell'energia. Rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto illegittime le predette norme in quanto lesive delle

competenze delle regioni in materia di energia. Sottolinea che l'articolo 1 contempla un coinvolgimento delle regioni nella procedura di nomina dei commissari straordinari per lo sblocco delle procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture per la produzione e distribuzione dell'energia; su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri competenti, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Fa notare che l'articolo 2 del provvedimento reca una proroga di termini a favore della società Invitalia per l'attuazione del piano di riordino e delle dimissioni. Evidenzia che l'articolo 3 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, con particolare riguardo all'esclusione dell'incompatibilità tra le pre-

dette funzioni e gli incarichi politici eletivi. Ravvisa l'opportunità che la nomina dei commissari straordinari possa avvenire nei soli casi di urgenza, e che sia prorogato al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente « Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale ». Reputa quindi opportuno escludere le regioni a statuto speciale dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ».

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur apprezzando le osservazioni formulate dal relatore, preannuncia il proprio voto contrario in quanto il provvedimento presenta evidenti profili di criticità, tra cui in particolare le previsioni di cui all'articolo 3 ai sensi del quale non operano le in-

compatibilità ivi richiamate per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità che sia prevista l'intesa con le regioni e le province autonome interessate in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 1 del testo in esame, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, nel condividere le considerazioni del senatore Vaccari, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia (S. 2266 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, in corso di esame presso la 10^a Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di energia;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla « distribuzione nazionale dell'energia » che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;

preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame e tenuto conto della sentenza 17 giugno 2010, n. 215, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la nomina dei commissari straordinari di cui all'ar-

ticolo 1 del testo in esame può avvenire in casi di urgenza, rimanendo altrimenti ferma in capo alle regioni la relativa competenza;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa con le regioni e le province autonome interessate in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 1 del testo in esame, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente « Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale », modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

d) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di escludere le regioni a statuto speciale dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	382
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). Doc. XXVII, n. 22 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, e rinvio</i>)	382

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.05.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 10.15.

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni

delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Doc. XXVII, n. 22.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 luglio scorso i relatori, il senatore Paolo Franco e il deputato Nannicini, avevano svolto la relazione introduttiva, cui erano seguiti alcuni interventi.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) giudica deludente la relazione del Ministro Tremonti, sia perché elusiva rispetto al dettato della legge n. 42 del 2009, sia sotto il profilo della linearità e della correttezza dell'approccio e delle valutazioni proposte. A suo avviso la relazione colpevolizza i

Governi e i Parlamenti di legislature passate e delegittima il sistema delle regioni e delle autonomie locali, affermando che solo il federalismo potrà eliminare gli sprechi nella spesa, responsabilizzando i soggetti erogatori. Stigmatizza inoltre l'affermazione che il massimo grado di federalismo si sia raggiunto nel passato con il testo unico sulla finanza locale del 1931, ricordando peraltro che esso conteneva diverse imposte e tasse introdotte nell'ordinamento tra il 1865 e il 1912. Ricordato il ruolo fondamentale svolto dalla riforma Visentini del fisco e dai decreti Stammati, sottolinea poi come la relazione non contenga una analisi del periodo degli anni '80, periodo in cui non si effettuò un doveroso controllo sulle dinamiche dei conti pubblici e che generò una crescita notevole del debito pubblico. Contesta anche la ricostruzione dei rapporti tra Stato e autonomie negli anni '90, ricordando come l'ICI e l'IRAP hanno rappresentato un forte segnale in controtendenza, in quanto assegnavano agli enti autonomia finanziaria: a partire dal 2007 con la riduzione dell'ICI si è invertita nuovamente rotta, ritornando al sistema dei trasferimenti a compensazione del mancato gettito.

A suo avviso la relazione manca di una riflessione critica e autocritica sulle gravi lacune dell'azione statale, quali ad esempio l'efficace lotta all'evasione dell'IVA e la mancata armonizzazione tra i bilanci dei vari enti, limitandosi a scaricare la responsabilità della spesa sull'ente territoriale.

Evidenzia come la relazione non affronti il tema delle entrate da tariffe, cioè le entrate extratributarie, né individui i percorsi in merito alla fiscalizzazione dei trasferimenti, nonché i criteri per la definizione dei fabbisogni *standard*, esprimendo a tale ultimo riguardo alcuni dubbi circa l'applicabilità del sistema utilizzato dal S.O.S.E per gli studi di settore.

Infine, oltre a ravvisare come sulla definizione delle funzioni fondamentali il legislatore non abbia un quadro ben definito, per effetto di una diversa individuazione nella cosiddetta Carta delle au-

tonomie rispetto a quanto previsto con la legge n. 42 del 2009, ritiene necessaria una attenta valutazione sulla creazione di una unica imposta immobiliare che accorpa le imposte di settore, anche alla luce del rispetto del principio della progressività del carico fiscale.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD) esprime perplessità sulle possibilità di «raddrizzare l'albero della finanza pubblica» sulla base degli elementi forniti dalla Relazione, auspicando che le proprie considerazioni potranno essere utili al lavoro dei due relatori, al fine di colmare alcune delle lacune e degli errori presenti nella Relazione stessa. In merito a tale ultimo aspetto, richiama gli interventi dei colleghi Causi e Misiani, svolti nella seduta del 13 luglio scorso, che hanno messo in evidenza in maniera puntuale gli errori tecnici in essa contenuti. Tali errori tecnici, unitamente ad una non corretta valutazione politica della ricostruzione storica della finanza pubblica italiana, sono fonte di preoccupazione, a suo avviso, anche in considerazione del fatto che la Relazione dovrebbe costituire la base per la valutazione dell'impatto degli schemi di decreto che stanno per essere approvati dal Governo.

Tra le questioni che meriterebbero una più approfondita trattazione, segnala quella relativa all'Europa, che la Relazione si limita a citare brevemente per dimostrare l'arretratezza del Mezzogiorno nello scarso utilizzo dei fondi strutturali, ignorando, invece, il forte impatto che le risorse comunitarie, pari a 250 miliardi di euro messe a disposizione nei Quadri comunitari di sostegno (QCS) a partire dal 1989, hanno avuto sul nostro Paese, non solo in termini economici ma anche in termini di migliore programmazione delle risorse. A decorrere dal 1989, si è, infatti, verificato un processo che potrebbe definirsi di apprendimento istituzionale, che ha cambiato i modelli di programmazione degli investimenti e di reperimento delle risorse finanziarie da parte delle regioni. Cita, a tale proposito, la legge sui metadistretti, emanata dalla Regione Lombar-

dia dopo dieci anni di programmazione economica. Rileva, inoltre, che la Relazione avrebbe dovuto focalizzare la propria analisi sulle motivazioni della sottoutilizzazione delle risorse comunitarie da parte delle regioni del sud, da ricollegare probabilmente ai problemi di legalità, di arretratezza, di incapacità di alcuni settori delle classi dirigenti.

In merito all'Imposta municipale sugli immobili (IMU), di cui si parla sui giornali, chiede al Governo di fornire i dati e gli elementi utili per una simulazione finalizzata alla definizione di un probabile scenario futuro, anche in anticipo rispetto alla trasmissione dei relativi schemi di decreto alla Conferenza unificata. Il fine di questo esercizio è quello di capire l'effettiva realizzabilità delle diverse ipotesi che sottendono all'operazione di fiscalizzazione dei trasferimenti, come la questione molto delicata della considerazione o meno, ai fini della fiscalizzazione, dei trasferimenti compensativi dell'ICI. Avverte che se tali trasferimenti non saranno garantiti, si realizzerà un'imposta tecnicamente funzionante, ma con un impatto molto forte sulle famiglie.

Infine, in relazione alle anomalie del settore sanitario, ritiene più utile, prima di affrontare la definizione dei Lea, esaminare i problemi dei bilanci sanitari regionali e indagare sul livello di servizio erogato dalle regioni commissariate o a rischio di commissariamento.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD), di fronte ad una Relazione che afferma che tutto non funziona, sia a livello centrale, che a livello periferico, ritiene che sia necessario individuare quelle parti della pubblica amministrazione che invece risultano efficienti. Ricorda che contemporaneamente alla presentazione della Relazione il Governo è intervenuto con una manovra economica che ha interessato in modo particolare regioni ed enti locali, effettuando tagli che però hanno interessato, in proporzione, di più le spese delle regioni ordinarie che quelle delle regioni a statuto speciale, benché la Relazione affermi che le prime hanno una spesa cor-

rente inferiore a quella delle seconde. Evidenzia inoltre come la spesa per il personale *pro capite* di alcune regioni abbia raggiunto livelli insostenibili, di cui occorrerà tener conto.

Ritiene, poi, che la questione « comunale » non sia valutata e considerata adeguatamente, in quanto la Relazione, invece di effettuare una analisi della spesa suddividendo i comuni per fasce demografiche, considera unitariamente nell'ambito degli enti comunali sia il comune con meno di 3.000 abitanti che la città metropolitana. A suo avviso ciò potrà essere fonte di numerosi problemi, in quanto in determinate situazioni l'autonomia finanziaria di cui beneficerebbero alcuni comuni si concretizzerà in un ammontare di entrate che probabilmente non potranno garantire la gestione dei servizi, con conseguente necessità di aumento della pressione fiscale. Evidenzia la necessità di garantire una effettiva autonomia finanziaria anche alle regioni, ritenendo che chi fornisce un servizio, come nel caso della sanità, sia anche titolato a chiederne la tassa.

Il ministro Roberto CALDEROLI con riferimento ad alcune delle questioni sollevate nel corso degli interventi odierni, in alcuni dei quali ravvisa un positivo contributo in ordine ai contenuti della Relazione, ritiene necessario precisare che per quanto concerne i trasferimenti compensativi del minor gettito ICI per i Comuni, gli stessi dovrebbero essere inclusi nell'ambito della complessiva fiscalizzazione che verrà prefigurata nei prossimi decreti legislativi; tale fiscalizzazione dovrebbe inoltre, a suo parere, essere riferita anche ai trasferimenti che affluiscono agli enti locali dalla fonte regionale. Conviene sulla complessità, nonché sui numerosi e possibili profili critici, che presenta la realizzazione di una autonomia impositiva per gli enti territoriali, ritenendo tuttavia necessario che in ogni modo vada individuato un sistema che consenta una forma di correlazione tra livello delle entrate e servizi erogati. Tale aspetto è in corso di approfondimento ai fini della predisposi-

zione dei prossimi decreti legislativi e, pertanto, eventuali specifiche proposte e di ipotesi potranno venire considerate, analogamente a quanto potrà avvenire in ordine alla elaborazione della nuova disciplina sui fabbisogni *standard*.

In tale quadro manifesta il pieno interesse per il lavoro che la Commissione sta svolgendo sulla Relazione, che potrà

senz'altro risultare utile quando si passerà all'esame degli schemi di decreto sulle questioni ora segnalate.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Direttore del Consiglio italiano per i Rifugiati (CIR), Christopher Hein
(Svolgimento e conclusione) 386

AVVERTENZA 387

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 luglio 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Direttore del Consiglio italiano per i Rifugiati (CIR), Christopher Hein.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Direttore del Consiglio italiano per i Rifugiati, Christopher HEIN, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), Vincenzo TADDEI (PdL), Ivano STRIZZOLO (PD), Teresio DELFINO (UdC), nonché il senatore Pierfrancesco GAMBA (PdL) ed il deputato e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Direttore del Consiglio italiano per i Rifugiati, Christopher HEIN, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Direttore Christopher Hein e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00349 Boffa e Iannuzzi: Realizzazione di infrastrutture ferroviarie, autostradali e stradali nel Mezzogiorno (<i>Seguito della discussione approvazione della risoluzione n. 8-00083</i>) ..	7
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. Emendamenti C. 3594 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
---	----

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nuovo testo C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	13
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	37
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa (<i>Esame e rinvio</i>) ..	15
--	----

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
--	----

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	41

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti</i>)	139
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento del Governo</i>)	147

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 4 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	149
AVVERTENZA	53

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'industria automobilistica, nell'ambito dell'esame istruttorio della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(2010)137 def.)	151
--	-----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	152
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	161

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna. 8029/10 POLGEN 43 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	159
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale proposto dal Relatore</i>)	163
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	166

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	171

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo	178

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	179
---	-----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Doc. XXVII, n. 22 (<i>Rinvio del seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento</i>)	181
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	181
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
---	-----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Doc. XXVII, n. 22 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	196
--	-----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 225 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	252
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	260

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati Protocolli, Atto finale e Dichiarazioni. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 ed abbinato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	212
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	212

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. (COM 2010) 289 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	246
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00370 Ventucci: Proroga della disciplina in materia di crediti d'imposta e di detassazione degli investimenti nel settore cinematografico (<i>Discussione e rinvio</i>)	249
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, e C. 3544 Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3544</i>)	250
Sull'ordine dei lavori	250

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dei Co.Re.Com. di Emilia-Romagna, Puglia e Lombardia, in materia di educazione scolastica alla multimedialità	268
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	268
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	276

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsto dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 231 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	278
AVVERTENZA	281

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

- Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 282
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 288

AUDIZIONI:

- Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guido Bertolaso in merito ai lavori di bonifica nel tratto di mare antistante l'ex arsenale militare dell'isola della Maddalena (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 289

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio*) 289

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 291
- DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 292
- Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 297
- ERRATA CORRIGE* 300

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

- DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 301

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Atto n. 228 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 308

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 308
- ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* 318
- DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 312

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner	317
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	319
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	321

INTERROGAZIONI:

5-02560 Bobba: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	
5-03145 Contento: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	332
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	340
5-03168 Di Pietro: Determinazione della pensione ordinaria per talune categorie di funzionari statali	332
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	342

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci	332
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	333
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nuovo testo C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	344
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	346
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	348
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	348
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	358
DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	348

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinata, recante disposizioni in favore dei territori di montagna	359
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	359
DL 78/2010: Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	362

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del signor Massimo Camandona a Presidente dell'Ente nazionale risi. Nomina n. 68 (<i>Esame e rinvio</i>)	366
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	368
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	368
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. C. 3620 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	373

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	377
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 225 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>) .	377
<i>ERRATA CORRIGE</i>	378

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. S. 2266 Governo (Parere alla 10ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ..	379
<i>ALLEGATO</i> (Parere approvato dalla Commissione)	381

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	382
---	-----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). Doc. XXVII, n. 22 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, e rinvio</i>)	382
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Direttore del Consiglio italiano per i Rifugiati (CIR), Christopher Hein (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	386
---	-----

AVVERTENZA	387
------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 20,60

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0003560